CAMERA DEI DEPUTATI

547 GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

X LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	*Pag.*	5
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	135

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della IV Commissione per l'audizione del Ministro della difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . . *Pag.* 139

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . . » 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI . . . . . » 145

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . . » 151

ALLEGATO . . . . . » 157

CONVOCAZIONI:

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile . . . . . *Pag.* III

Commissioni riunite (II e XII) . . . . . » IV

Giustizia (II) . . . . . » VI

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . » VII

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » VIII

Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » IX

Affari sociali (XII) . . . . . » X

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » XI

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 . . . . . » XII

INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . . » XIII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

La Giunta dichiara incompatibile con il mandato parlamentare – ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 – la carica di Consigliere di Amministrazione dell'INCE (Istituto nazionale di credito edilizio), ricoperta dal deputato Paolo MARTUSCELLI.

La Giunta dichiara compatibile con il mandato parlamentare le seguenti cariche:

Direttore della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto;

Consigliere di Amministrazione dell'IRPA (Istituto regionale per la pedagogia dell'apprendimento);

Presidente del Piccolo Teatro di Udine;

Consigliere di amministrazione dell'Ente Teatro Lirico S. Carlo;

Consigliere di amministrazione del Teatro Stabile di Catania;

Presidente dell'ICIPEC (Istituto per la cooperazione politica economica culturale internazionale);

Componente Comitato direttivo IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente);

Presidente dell'Istituto studi e promozione grandi infrastrutture IGI;

Segretario Generale della Conferenza permanente mediterranea per la cooperazione internazionale;

Presidente della Fondazione Giuseppe Verdi di Parma;

Segretario dell'IRSE (Istituto regionale studi europei);

Presidente della Fondazione PO 2000 Ente morale;

Vicepresidente dell'AICCRE (Associazione Italiana comuni e regioni d'Europa);

Vicepresidente dell'Unione Nazionale comuni-comunità montane (UNCEM);

Consigliere nazionale e regionale dell'ANCI del Veneto;

Consigliere dell'ANCI;

Componente del Comitato Direttivo dell'ANCI;

Presidente del Comitato provinciale per la medicina specialistica (su nomina dell'ANCI);

Presidente CEPI (Consorzio Esportatori piacentini);

Presidente CID (Consorzio Italiano Distributori);

Consigliere del Consorzio difesa avversità atmosferiche di Treviso.

La seduta termina alle 16.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 14,40. — Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione all'arresto.

La Giunta prosegue l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione all'arresto nei confronti del deputato ABBATANGELO per i seguenti reati:

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 306, primo comma, del codice penale (banda armata);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 285 del codice penale (strage) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale;

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 280 del codice penale (attentato per finalità terroristiche o di eversione) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale;

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1 e 21 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 1, 2 e 4, prima parte ed ultimo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale ed aggravati ai sensi degli articoli 61, n. 2, e 112, n. 1, del codice penale e dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15;

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (detenzione e porto di esplosivo), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale e aggravati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, con recidiva specifica;

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ed aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2, del codice penale, con recidiva specifica (doc. IV, n. 136);

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato ABBATANGELO per i reati di cui agli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale detenzione di armi e munizioni) e 697 del codice penale (detenzione abusiva di armi) continuati ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice stesso, con recidiva specifica (doc. IV, n. 138).

Prosegue la discussione generale, nella quale interviene diffusamente il deputato Raffaele VALENSISE.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Bruno FRACCHIA dà la parola ai relatori per la replica.

I relatori Bianca GUIDETTI SERRA e Benedetto Vincenzo NICOTRA confermano le proposte rispettivamente formulate nella seduta del 24 gennaio u.s., puntualizzandone i motivi.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, il Presidente Bruno FRACCHIA propone di svolgerle congiuntamente, ferma restando la separazione delle votazioni. La Giunta unanimemente concorda.

Intervengono quindi i deputati Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, Raffaele MASTRANTUONO, Gaetano GORGONI, Mauro MELLINI e Guido D'ANGELO.

Il Presidente Bruno FRACCHIA pone quindi in votazione la proposta concorde dei relatori Bianca GUIDETTI SERRA e Benedetto Vincenzo NICOTRA di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio di cui al doc. IV, n. 136: la Giunta approva la proposta.

Successivamente il Presidente Bruno FRACCHIA, rilevato che sulla richiesta di autorizzazione all'arresto di cui allo stesso documento, le proposte dei relatori divergono nel senso che il deputato Bianca Guidetti Serra ne propone la concessione ed il deputato Benedetto Vincenzo Nicotra il diniego, precisa che porrà in votazione per prima la proposta di concessione, per evidenti ragioni di garanzia nei confronti del deputato inquisito. Posta quindi in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'arresto, la Giunta la respinge.

Infine, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione la concorde proposta dei relatori di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio di cui al doc. IV, n. 138, che la Giunta approva.

Il Presidente Bruno FRACCHIA propone alla Giunta di conferirgli mandato di nominare il relatore per l'Assemblea. La Giunta unanimemente concorda.

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco e il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo Ruffino.

Disegno e proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Approvato dal Senato) **(4414).**
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).
(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).
(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).
(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).
(Parere della I, della III, della IV, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).
(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente della XII Commissione, Giorgio BOGI, avverte che, a seguito di conforme richiesta di numerosi gruppi parlamentari, registrandosi unanimità dei commissari e previo assenso del Presidente della Camera, di tutte le sedute dedicate all'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno sarà data pubblicità anche attraverso l'utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il relatore per la XII Commissione Rossella ARTIOLI sottolinea che il disegno di legge Jervolino-Vassalli sulla droga, che viene in seconda lettura dal Senato, è un buon testo; filosofia e linea politica chiare, impalcatura solida, istituzioni centrali ed amministrazioni locali collegate in un programma complessivo di lotta al narcotraffico e alla tossicodipendenza, intreccio di servizi pubblici e iniziative private volti ad esaltare la presenza e l'operosità di tecnici ed operatori per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Come tutti sanno, e non da oggi, il dibattito ed il confronto su questo disegno di legge sono stati serrati, spesso venati da estremismi verbali un po' demagogici, un po' infantili in cui il tossicodipendente e la tossicodipendenza sono sembrati spesso più pretesto che soggetti di scelte politiche e legislative che non sempre e necessariamente debbono vedere tutti concordi. Eppure il testo del Senato ha recepito suggerimenti e proposte delle forze di opposizione che, non intaccando la *ratio* del testo governativo, ne hanno migliorato complessivamente l'impianto. Il lavoro alla Camera dovrebbe risultarne facilitato e portare quindi ad una rapida approvazione, giacché spesso la dilazione temporale di una discussione è inversamente proporzionale all'approfondimento dei problemi e rappresenta una ben misera, cinica alleata dell'intramontabile costume del rinvio e della non decisione.

Ripercorrendo alcune tappe della storia recente (si riferisce in particolare ai *referendum* sul divorzio e sulla maternità libera e responsabile) è stato visto delinearsi ed essere vincente, sull'onda di una larga coscienza popolare, la viva corrente dell'umanesimo riformista contro estremizzazioni o integralismi ideologici. Umanesimo riformista che affonda le sue radici storico-culturali nell'incontro tra riformismo laico-socialista e riformismo laico-cattolico secondo il messaggio culturale di Don Sturzo e poi l'intuizione politica di Nenni e Ugo La Malfa. In questa cultura è presente una proposta di solidarietà attiva, che agisce e lotta nello Stato repubblicano e non fuori o nonostante lo Stato, e che si lascia alle spalle antichi retaggi, dal disimpegno cattolico antirisorgimentale a certo radicalismo libertario antistatuale. Questa corrente culturale e politica rappresenta il rifiuto di ogni integralismo laicista o cattolico, di ogni estremismo ideologizzante che si estranei dai problemi, il rifiuto quindi della declamazione enfatica e inconcludente, incapace di portare a termine un progetto riformatore.

L'incontro tra esperienze cattolico-riformiste e laico-riformiste dà luogo ad una convergenza che va nel senso della più schietta tradizione politica e culturale italiana, mentre ogni approccio sotterraneo tra integralismi appare « innaturale » e contraddittorio rispetto ad un percorso riformatore concreto, volto alla risoluzione dei problemi anziché a collusioni che risulterebbero più oblique che trasversali.

Oggi la lotta alla mafia e alla droga è l'interfaccia di una medesima grande battaglia contro le organizzazioni malavitose che inquinano attività economiche, Governi, società civili; il conflitto non è soltanto contro la « patologia » droga, ma anche contro un sistema che ha prodotto e riproduce il fenomeno droga. Mette conto far cenno alla crisi storica che si è consumata nell'universo mafioso sul crinale droga: il volto persino un po' romantico e manierato del padrino è stato

sconvolto dai nuovi tratti di una criminalità tanto cinica e feroce quanto potente, di cui la guerra guerreggiata tra USA e narcotrafficanti è l'immagine estrema. L'impegno civile e sociale dei cittadini contro la droga deve accompagnare coralmente lo sforzo delle forze dell'ordine e della magistratura tanto celermente quanto spesso invece è stato frustrato al di là di alcune vocazioni elitarie ed infruttuose. Se inoltre tutta la società mondiale è coinvolta su questo drammatico fronte, si può pensare davvero di estraniare dalla lotta le principali vittime di questo flagello ? Coloro che sono stati segnati dalla droga possono invece trasformarsi nelle avanguardie di questa vera guerra. Il disegno di legge « Jervolino-Vassalli » indica un percorso realistico che non vuole considerare il drogato in quanto tale quasi un « soggetto sociale » da tutelare e preservare, ma una persona umana da sottrarre alla devastazione e da conquistare ad un diverso futuro. Il solidarismo pietistico rischia di tingersi di cinismo; la solidarietà si deve tradurre in umanesimo attivo contro la cultura dell'indifferenza, dell'abbandono, dell'autodistruzione.

Una chiara scelta informativa che affronti il tema droga in tutte le sue implicazioni non può sottacere e trascurare gli effetti indotti e di ricaduta sociale dello stesso uso di droga: il dramma dell'AIDS che può colpire centinaia di migliaia di cittadini, la spirale della prostituzione giovanile, i reati contro la proprietà e la persona che rendono invivibili molte aree urbane, danno il segno dell'emergenza droga. Rispetto all'esigenza legislativa di aggiornare, modificare ed integrare la legge n. 685 del 1975, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, si è aperto un ampio dibattito con un ventaglio di diverse posizioni politiche.

La valutazione sulla 685 è difforme tra le varie forze politiche. Una corrente di pensiero sostiene che si tratta di una buona legge, ma inapplicata. Altri la giudicano una legge proibizionista e carente negli strumenti operativi. La sua parte politica constata come essa si sia concretamente dimostrata, al di là dei giudizi ideologici, una legge che ha incentivato il consumo e la realizzazione di una rete capillare di spaccio, poco efficace anche negli ambiti della prevenzione e della cura. E tuttavia nonostante la diversità di giudizi, tutti ritengono che sia necessario superare questa legislazione. Partendo da queste valutazioni il gruppo comunista ed altri sostengono l'esigenza di stralciare le norme relative alla lotta contro il traffico di droga che andrebbe approvato subito per poi procedere in tempi successivi a quella parte della legge su cui si registrano i maggiori contrasti. Altre forze politiche tra cui il gruppo federalista europeo propongono la liberalizzazione delle droghe leggere e la legalizzazione delle droghe pesanti nella forma della distribuzione controllata e della revisione delle tabelle farmacologiche delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Per parte sua, ritiene che una legge efficace ed innovativa debba contenere, senza disgiungerli, i seguenti elementi: colpire pesantemente il narcotraffico; allontanare i tossicodipendenti dal consumo per curare e riabilitare; dissuadere chi non fa uso di droghe dall'avvicinarsi ad esse. Il disegno di legge già approvato dal Senato raccoglie con rigore, chiarezza ed efficacia questi orientamenti.

Nulla di questo è invece avvenuto con la legge n. 685. La lotta al traffico ha rivelato le crepe di questa legge e su questo le forze politiche sono unanimemente concordi. La prevenzione si è rivelata inesistente, nella scuola e nelle caserme non hanno funzionato gli organismi e gli interventi previsti. Nella cura, il servizio pubblico, salvo rare eccezioni, si è limitato alla distribuzione del metadone più volto alla sostituzione della dipendenza che non alla liberazione da essa. Esso inoltre è stato poco attento alla comprensione dei problemi umani ed esistenziali retrostanti all'uso di droga, scarsamente capace di costruire un rapporto integrato con le comunità terapeutiche, deresponsabilizzato anche nell'organizzazione del lavoro. D'altra parte le comunità terapeutiche sono apparse oberate di

oneri e responsabilità ed anziché essere strutture integrative dell'apparato pubblico ne hanno supplito le funzioni arginando, quasi da sole, la domanda di aiuto dei tossicodipendenti e delle loro famiglie. Se il fallimento della 685 fosse ascrivibile ad una sua mancata applicazione, il pluralismo politico delle nostre amministrazioni locali avrebbe potuto ovviare, producendo risultati diversi nelle diverse realtà e invece la prevenzione, la cura e la lotta al traffico sono apparsi malfunzionanti ovunque. Ma, a fronte di tutto questo, il vero cavallo di Troia della mancata applicazione della 685 è la modica quantità. Essa ha consentito oggettivamente la realizzazione scientifica ed organizzata di una rete di spaccio e commercio di droga che è seconda a ben poche aziende. Il concetto di modica quantità ha portato ad edificare un sistema che aveva in sé il tarlo dell'autodistruzione. Ne è anche scaturita una svalutazione totale del concetto di illiceità dell'uso di droga che pure la 685 affermava in via di principio. Se alla illiceità non segue una dimensione penalizzante finalizzata alla cura e al recupero, quello stesso concetto non ha più valore e incide proprio sui soggetti più immaturi e fragili, prime vittime della rete dello spaccio organizzato. Questo elemento diviene ancora più paradossale dal punto di vista del messaggio preventivo. Dire « è illecito drogarsi, ma ciò non è punibile fino alla modica quantità » è un imbroglio culturale, educativo, comportamentale. In un periodo storico come questo, in cui la trasmissione di valori tra coetanei e quella tradizionale dai genitori ai figli appaiono addirittura concorrenziali, una norma esterna come la norma giuridica può avere un peso decisivo nell'orientare le nuove generazioni verso scelte positive e non autodistruttive. Anche da questo punto di vista, invece, il collegamento tra dimensione penalizzante-cura e recupero unisce monito a solidarietà e sconfigge la cultura dell'abbandono e della rassegnazione. Non quindi un solidarismo pietistico, ma una solidarietà responsabilizzante nei confronti della persona, che deve necessariamente accompagnarsi ad un sostanzioso intervento economico dello Stato per la prevenzione, la cura ed il recupero del tossicodipendente. Questo sforzo solidale si colloca nel pieno rispetto della dignità della persona e della sua possibilità di ritrovare nella responsabilizzazione le proprie energie migliori e positive, magari sopite, annebbiate o anestetizzate dall'uso di sostanze psicotrope. Come si evince dal filo di questo ragionamento, la complessità del pianeta droga attesta l'insufficienza delle proposte di stralcio delle sole norme riguardanti il traffico di droga ed impone invece un dettato legislativo completo e complessivo. D'altro canto le ipotesi di liberalizzazione e legalizzazione, oltre ad essere impraticabili in un contesto internazionale non omogeneo, anzi orientato in senso opposto, sancirebbero una resa incondizionata di fronte al consumo di droga come soluzione o promessa di soluzione di debolezze, disagi, difficoltà, devianze. Pertanto il giudizio positivo sul disegno di legge Jervolino-Vassalli si basa sugli obiettivi primari che esso si pone: responsabilizzare l'intervento dello Stato nella lotta alla droga individuando organi e competenze; attrezzare lo Stato di strumenti idonei ed efficaci contro il traffico di droga; stabilire l'illiceità e la punibilità finalizzata alla cura dell'uso di droga a prescindere dalle quantità delle sostanze; mettere in campo strutture pubbliche e private per la prevenzione, la cura e riabilitazione di tossicodipendenti; definire le modalità della cura, del recupero e del reinserimento del tossicodipendente; individuare i costi della legge ed i necessari stanziamenti per la loro copertura; definire un testo unico sulla materia.

È importante la previsione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione della legge.

Il primo obiettivo che si pone il disegno di legge in esame consiste nell'individuare con chiarezza le competenze statuali dell'azione antidroga secondo criteri di raccordo e coordinamento tra le varie

competenze dello Stato. Questa funzione è esercitata dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga che prevede la presenza presso la Presidenza del Consiglio, dei rappresentanti dei vari Ministeri interessati. Esso si avvale dell'eventuale apporto di esperti e dell'Osservatorio permanente del Ministero degli Interni, cui afferiscono dati da tutte le fonti istituzionali decentrate. Nell'ambito dell'attività di questo comitato viene promossa annualmente una campagna di informazione ed educazione contro le droghe attraverso mezzi di comunicazione di massa pubblici e privati.

La legge prosegue definendo le competenze del Ministero della sanità e l'istituzione del Servizio Centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope con compiti di indirizzo tecnico nelle materie di competenza di questo Ministero. Questo ultimo elemento appare di decisiva importanza nella determinazione di indirizzi univoci per tutto il Paese, in un campo in cui la dispersione e l'assenza di orientamento centrale ha contribuito non poco alla precarietà della situazione assistenziale. Un ambito decisivo per il coordinamento ed il raccordo degli interventi in materia di prevenzione, cura e recupero socio sanitario delle tossicodipendenze è costituito dalla Conferenza permanente Stato-Regioni (articolo 7) e ciò in un quadro di raccordo tra le esigenze di intervento centrale e della iniziativa a livello locale. Le competenze del Ministero degli Interni vengono invece definite a partire dall'articolo 6 con la conferma e il rafforzamento del Servizio Centrale antidroga e della cooperazione internazionale nella lotta al traffico. In questa materia rientra l'istituzione di uffici antidroga all'estero.

Per quanto concerne la lotta al traffico di droga, essa è difficile e complessa. Gli anni dalla legge n. 685 ad oggi hanno suggerito rettifiche precise da apportare a quegli orientamenti secondo criteri di maggiore severità nelle sanzioni penali e di maggiore efficacia nella individuazione della tipologia di reato. L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope: i precursori verranno individuati ed elencati in un decreto del Ministero della Sanità.

Rilevante è la norma sul riciclaggio del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla produzione e dal traffico di droga, secondo indicazioni già contenute ed approvate da questo ramo del Parlamento nella legge « Rognoni-La Torre ». Se il traffico e la produzione di sostanze stupefacenti sono puniti con la pena da otto a venti anni di reclusione per le sostanze comprese nelle tabelle 1 e 3 e da due a sei anni per le sostanze delle tabelle 2 e 4, in caso si tratti di ingenti quantità è prevista una pena che arriva fino ai trent'anni di reclusione. Tuttavia se la qualità e quantità delle sostanze o i mezzi, le modalità o le circostanze sono di lieve entità, in una saggia graduazione delle pene, le stesse sono ridotte a periodi da uno a sei anni per le tabelle 1 e 3 e da sei mesi a quattro anni per le tabelle 2 e 4. I reati contemplati all'articolo 71-*ter* e all'articolo 71-*quater* di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o di traffico illecito esercitato in forma associata prevedono pene molto pesanti. La polizia giudiziaria riveste ovviamente un ruolo di grande delicatezza e complessità nella lotta al traffico, tuttavia gli strumenti spesso troppo burocratici e lenti ne hanno ostacolato non poco la efficacia.

Il disegno di legge in esame invece prevede strumenti agili ed innovativi nella lotta contro le organizzazioni criminali, la cui complessità richiede modi di azioni rapide ed anche insolite. L'articolo 23 infatti prevede la possibilità di acquisto simulato di droga finalizzato ad acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti da questa stessa legge; inoltre, con le stesse finalità è possibile ritardare l'arresto, la cattura e il sequestro. Un grande valore hanno infine le disposizioni relative alla destinazione di beni confiscati o sequestrati a seguito di azioni antidroga. Colpire economicamente la cri-

minalità organizzata certamente contribuisce ad una lotta ferma contro di essa; se inoltre come previsto dall'articolo 23, i beni confiscati alla criminalità vengono destinati a finanziare attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti o l'azione repressiva delle forze dell'ordine, ciò acquisisce una straordinaria efficacia anche dimostrativa, soprattutto in quelle zone del Paese dove il clima di paura e di omertà delle popolazioni è sostenuto anche dallo strapotere di queste organizzazioni criminali.

La semplice lotta al traffico per quanto efficace possa essere non può da sola produrre una ridotta incidenza del fenomeno, se ad essa non viene affiancata una efficace azione contro il consumo. Né come vorrebbero alcune parti politiche la lotta al consumo può essere intesa come lotta alle sole droghe pesanti. Ci sono buoni motivi di ordine scientifico ed educativo che inducono a ritenere giusta questa lettura ampia del fenomeno. È noto che l'uso di droghe leggere può indurre in fasi successive all'uso di droghe pesanti, costituendone a volte il terreno culturale e comportamentale di base. Difatti ciò che più conta non è più tanto l'incapacità di tali sostanze di produrre dipendenza fisica, bensì la loro capacità di costituire una facile risposta alle problematiche di disagio e delle difficoltà giovanili. Su questa « abitudine chimica », in momenti di particolare tensione e in situazioni sociali e familiari di forte precarietà può innestarsi l'offerta e l'uso di droghe pesanti. Ciò è tanto più vero quanto più, come avviene oggi in Italia, l'uso di sostanze psicotrope tende ad essere di grande allarme, devastante ed indifferenziato. Questo è il motivo più importante per il quale si ritiene di dover prevedere l'illecità e la sanzionabilità finalizzata alla cura dell'uso di qualsiasi tipo di droga, pur dovendo stabilire ovvi criteri di gradualità nella definizionze delle sanzioni. Ecco pertanto che il primo livello di sanzioni è soltanto amministrativo e prevede l'intervento del prefetto. Per chi fa uso di droghe in quantità inferiore alla dose media giornaliera le sanzioni (sospensione di patente, passaporto, documenti equipollenti, porto d'armi ecc.) sono graduate sul tipo di sostanze (leggere o pesanti). Il prefetto, tuttavia, su richiesta del tossicodipendente può sospendere le sanzioni indirizzando il soggetto al servizio per la cura delle tossicodipendenze che a sua volta è tenuto a relazionare al magistrato sull'esito della terapia. Nel caso di buon esito della terapia il procedimento è archiviato, nel caso di cattivo esito dello stesso la sospensione delle sanzioni è revocata.

Questo meccanismo può essere adoperato per un massimo di tre volte e, nel caso delle droghe leggere, alla prima volta il prefetto può, in luogo delle sanzioni, invitare il giovane a non far più uso di droghe, rappresentandogli i rischi in cui può incorrere. Dopo la terza volta tuttavia il giovane, che persevera in tali comportamenti, è indirizzato al pretore che gli commina le stesse sanzioni già citate, con la sospensione della pena, qualora l'interessato si sottoponga a programma terapeutico e questo per una sola volta. Ovviamente il carattere giuridico delle sanzioni a questo livello è penale e la sentenza è ascritta al casellario giudiziale con le precauzioni che essa venga citata soltanto nel caso di procedimento di giustizia penale. A differenza della legge n. 685, che non affrontava il problema dell'arresto del tossicodipendente, per i reati connessi al suo stato, il disegno di legge in esame, raccogliendo le indicazioni legislative successive, prevede la possibilità, per chi è condannato ad una pena inferiore a tre anni e si sia sottoposto a trattamento terapeutico, della soppressione della pena e la sua estinzione dopo cinque anni in assenza di altri delitti non colposi.

La diffusione dell'AIDS tra i cittadini avviene anche con l'abbandono di siringhe al suolo e grande è l'allarme sociale rispetto a questo rischio da parte di famiglie soprattutto con figli piccoli. Pertanto all'articolo 72-*ter* è stabilito il divieto di abbandonare siringhe in luogo pubblico. Importante ricordare a questo proposito lo stanziamento di 10 miliardi previsto

nel decreto sul ripiano dei disavanzi delle USL, già legge, per favorire l'impiego di siringhe monouso autobloccanti. È importante sottolineare che per i minorenni è esclusa per tutti i reati di cui all'articolo 15 la competenza del pretore. Qui è competente il tribunale per i minori e le pene previste sono sostituite dall'affidamento al servizio sociale. Negli articoli successivi al 72 sono previste aggravanti specifiche. Tra di esse meritano particolare attenzione l'uso di locali pubblici o privati per il consumo di droghe (articolo 16), il coinvolgimento nell'uso di droga di persone minori, l'uso di armi, l'adulterazione, tale da accentuare la potenzialità lesiva delle sostanze (articolo 17). Tutta questa parte sarà, come è giusto che sia, affrontata molto più complessivamente dal relatore della Commissione Giustizia Carlo Casini.

La volontà dissuasiva che la legge esprime sul piano delle sanzioni amministrative e penali finalizzate alla cura e al recupero, si integra con gli interventi positivi e preventivi che dovranno realizzarsi nella scuola, nelle caserme ed in genere nei luoghi di aggregazione giovanile. Essi dovranno costituire il terreno educativo più valido e motivare nei giovani comportamenti contrari all'uso ed alla diffusione delle droghe.

Una valida opera di educazione alla salute e al superamento delle condizioni di disagio e difficoltà dei giovani attraverso l'amicizia, la solidarietà umana, la partecipazione anche critica alla vita sociale, dovranno essere oggetto di attenzione degli organi e delle strutture che la legge prevede in questa area di intervento. Presso il Ministero della pubblica istruzione avrà sede un Comitato tecnico scientifico composto di esperti e di rappresentanti delle associazioni giovanili e dei genitori con compiti di indirizzo, programmazione ed orientamento di tutte le strutture periferiche della scuola. Analogamente a livello provinciale i Provveditorati dovranno costituire comitati tecnici che organizzeranno direttamente o indirettamente, anche in regime convenzionale, attività formative rivolte ai docenti.

Sempre dal punto di vista della formazione, molto interessante è la previsione del distacco di cento docenti presso le Comunità terapeutiche al fine di acquisire una conoscenza diretta e non mediata dei progetti di recupero e delle modalità di indirizzo di quelle conoscenze in ambito preventivo-scolastico. Sempre nell'ambito preventivo-scolastico è prevista l'istituzione nelle scuole secondarie superiori di centri di consulenza e di gruppi di studenti che volontariamente ed attivamente si facciano promotori di prevenzione nei confronti di coetanei. Infine, nell'ambito del recupero è previsto che corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti presso le Comunità terapeutiche offrendo così un'occasione adeguata di reintegro e reinserimento dei tossicodipendenti nella rete sociale.

L'attività di prevenzione è estesa anche all'altro luogo decisivo per la presenze di forti aggregazioni giovanili: le caserme. Anche in questo campo la politica decisiva per lo sviluppo di attività preventive appare quella dell'intreccio tra formazione ed informazione dei quadri operativi delle strutture militari.

Informare gli ufficiali medici, gli infermieri, gli ufficiali e sottufficiali dell'arma sui rischi dell'uso di droghe e formarli all'utilizzo di tecniche di psicologia di gruppo e di lettura sociologica dei gruppi giovanili (articolo 88) significa avere quadri militari in grado di fare prevenzione.

Essi dovranno avere particolare attenzione per tutti i militari di leva e non, che risultino tossicodipendenti o tossicofili. Per i militari di leva tossicodipendenti è prevista la rivedibilità per tre anni o la convalescenza se già incorporati e per i militari di carriera la convalescenza prima e l'aspettativa, poi, finalizzata alla cura. Difatti ogni provvedimento è accompagnato dall'obbligo di segnalazioni ai competenti servizi sanitari ed è seguito da una verifica di idoneità al termine dei trattamenti terapeutici (Articoli 89 e 89-*bis*), (articoli 88-*ter, quater, quinquies*).

D'altra parte lo stesso servizio di leva può essere compiuto e riconosciuto come servizio militare, presso i servizi pubblici e privati per la cura dei tossicodipendenti sia che si tratti di tossicodipendenti che siano stati individuati come tali nel servizio di leva sia che si tratti di obiettori di coscienza che desiderino prestare la loro opera civile nell'aiuto a questi giovani.

La scelta di fondo del disegno di legge in esame, di dissuadere dall'uso della droga e di indirizzare il maggior numero di persone possibili alla cura, deve trovare servizi adeguati ed efficienti.

L'attuale situazione dei servizi di assistenza si presenta invece alquanto precaria, disomogenea, spesso estremamente debole. Occorre dunque potenziare rapidamente e fortemente quest'area di servizi al fine di corrispondere in maniera adeguata ai dettati legislativi del dissuadere per curare.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 25, l'emissione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di un decreto del Ministro della sanità di concerto con quello per gli affari sociali sentita la conferenza Stato-Regioni, che stabilisca l'istituzione di un Servizio per le tossicodipendenze, presso ogni USL con organici *standard* e caratteristiche funzionali dei servizi omogenei su tutto il paese, rompendo il caotico clima che oggi non consente di fare affidamento su strutture certe. Il decreto dovrà prevedere una *équipe* composta da medico, psicologo, assistente sociale, infermiere, educatore di comunità per ogni USL, i servizi funzioneranno nell'arco delle 24 ore.

Lo stesso articolo 25 prevede il reperimento del personale necessario ai servizi anche in deroga alle normative vigenti di assunzioni, trasferimenti ed inquadramenti. I servizi così concepiti si lasciano alle spalle l'approccio meramente farmacologico del tossicodipendente, puntando invece ad un trattamento integrato medico, psicologico e sociale.

I comuni potranno gestire in aggiunta ai servizi di USL, centri gestiti in economia e capaci di intervenire soprattutto sulle dinamiche sociali della emarginazione e del disagio, promuovendo specifici interventi e ciò diviene particolarmente importante, considerando i gravi problemi delle aree metropolitane. La legge in discussione si propone di valorizzare al massimo l'apporto del volontariato e del privato sociale in questo settore. Questi strumenti, come già ha accennato, si sono rivelati decisivi negli anni passati nel dare risposte adeguate alle insorgenti domande terapeutiche. Purtuttavia è oggi necessario mettere ordine in questa delicata materia, proprio per valorizzare al massimo le esperienze acquisite e quante altre potranno acquisirsi nell'ambito di corretti criteri di valutazione degli interventi.

I volontari potranno prestare la loro opera nei servizi pubblici e le comunità saranno iscritte in Albi regionali (articolo 93) se corrisponderanno a minimi requisiti. Tale iscrizione consentirà loro di accedere a tutti gli altri benefici previsti dalle vigenti leggi. In questo ambito le convenzioni tra le USL e gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale dovranno essere conformi a schemi nazionali predisposti dal Ministero della Sanità e di Grazia e Giustizia per le rispettive competenze (articolo 94). Coloro che volontariamente richiedono di curarsi presso un Servizio pubblico potranno avvalersi dell'anonimato che dovrà essere comunque salvaguardato. Appare giusto ed importante il comma 7 dell'articolo 95 che prevede il non obbligo a deporre davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità per i dipendenti del servizio pubblico su quanto è giunto alla loro conoscenza nel caso di colloqui terapeutici. Questa importante norma di tutela salvaguarda da una parte il libero accesso dei tossicodipendenti ai servizi per la cura, e dall'altro garantisce l'operatore acché non accadano più spiacevoli episodi che talora lo hanno messo in seria difficoltà rispetto all'obbligo etico e deontologico del segreto professionale.

Il programma terapeutico è definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze che può eseguirlo direttamente o controllandone la esecuzione, demandarlo ai centri allestiti dai comuni e dagli enti

locali, agli enti ausiliari, al medico di fiducia (articolo 97). Per coloro i quali invece il programma terapeutico è stato disposto in sospensione del procedimento amministrativo o penale, il Servizio è tenuto a relazionare periodicamente sull'andamento dello stesso, alle competenti autorità (articolo 97 *bis*). Norme di garanzia sono previste per i tossicodipendenti lavoratori. La grande valenza sociale di questo articolo è fondamentale: la vigente legislazione non garantisce in alcun modo questa possibilità e tutto appariva discrezionale. Con l'articolo 98 viene invece salvaguardato il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni usufruendo dell'aspettativa e tale provvedimento viene esteso ai familiari perché essi possano concorrere, così come spesso è necessario, al programma terapeutico previa attestazione del servizio per le tossicodipendenze.

Un altro delicatissimo tema è affrontato con attenzione: noto che particolari mansioni lavorative, che coinvolgono la sicurezza collettiva, devono prevedere l'assoluta esclusione di persone che facciano uso di sostanze psicotrope; in tali casi l'articolo 98-*bis* prevede l'accertamento tossicologico prima dell'assunzione in servizio, verificato nel prosieguo periodicamente.

Anche i tossicodipendenti detenuti vengono assistiti in collaborazione tra servizi sanitari delle USL e quelli delle carceri. Il problema dei detenuti viene affrontato anche per coloro che sono arrestati all'estero; in passato situazioni analoghe richiesero l'intervento delle massime autorità dello Stato, perché potesse essere assicurata l'assistenza ai nostri concittadini.

L'articolo 98-*quater* autorizza il Ministro della Sanità, d'intesa con quello degli Esteri, a stipulare convenzioni internazionali bilaterali finalizzate al soccorso e all'assistenza sanitaria del tossicodipendente che si trovi all'estero.

La lotta alla droga, al traffico, al consumo e agli interventi pubblici e privati, richiedono una forte capacità decisionale, rapidi tempi d'attuazione, ed adeguati finanziamenti. L'interesse in tale battaglia è in prima persona del Governo e delle sua massima espressione, cioè della Presidenza del Consiglio dei ministri. È pertanto in questa sede che viene istituito un cospicuo fondo nazionale d'intervento che è destinato a privilegiare le aree più colpite del fenomeno per gli interventi di prevenzione e recupero. In questo ambito, particolare e prioritaria attenzione verrà dedicata al Mezzogiorno, laddove più sinistro è il legame tra la criminalità organizzata, traffico e consumo di droga. D'altra parte in questa difficile battaglia contro la droga spesso gli interventi politici e privati hanno marciato in maniera asincrona, contraddittoria e talora addirittura contrapposta. Appare dunque evidente quanto sia necessario promuovere integrazione tra pubblico e privato a partire dal momento normativo-informativo-preventivo. A questo fine almeno il 7 per cento del fondo nazionale di cui sopra è finalizzato ad iniziative di formazione integrata degli operatori pubblici e privati delle tossicodipendenze.

Ad evitare sperperi del denaro pubblico o interventi a pioggia, è prevista un'apposita commissione di esperti che istruisce i progetti da finanziare finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge e che debbano rispondere a vincoli precisi volti a dare una risposta all'emergenza droga e AIDS.

Sempre per rispondere ad un dettato di concretezza legislativa incentivi e possibilità di utilizzo delle normative del CER sono previsti per far fronte alle prevedibili domande di accoglienza in comunità e affinché tali strutture possano ampliare, costruire o recuperare sedi in cui svolgere tali attività.

Onde evitare speculazioni, è previsto un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a comunità terapeutica residenziale o diurna (articolo 106-*bis*).

Sempre con finalità relative ad incentivare ogni attività di recupero e reinserimento è fortemente incrementato il fondo relativo alla legge 21 giugno 1985, n. 297 e quello relativo alla legge 1° giugno 1988,

n. 176 recante il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (articolo 30). Tale fondo nell'articolo 31 viene finalizzato nella misura del 40 per cento al reinserimento occupazionale dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma di recupero e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro anche in collaborazione con comunità, cooperative, agenzie per l'impiego; questi ultimi soggetti potranno presentare al Ministero del lavoro progetti che possono prevedere anche una prima fase di formazione del personale (articolo 31).

Infine, è noto a tutti quale peso abbia nella diffusione dell'AIDS il principale gruppo a rischio costituito dai tossicodipendenti. Ed è anche noto a tutti quanto all'interno di questo gruppo a rischio pesi la promiscuità della vita carceraria in cui sono largamente presenti tossicodipendenti sieropositivi.

L'articolo 32 prevede un apposito fondo per progetti disposti al fine di affrontare questo drammatico problema in termini formativi, preventivi e curativi all'interno delle carceri e con la competenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Gli anni trascorsi in questa difficile lotta contro la droga hanno prodotto spesso legislazioni sovrapposte, diversificate nelle fonti di provenienza spesso poco chiare ad operatori della Sanità, della giustizia, della scuola, oltre che ad utenti e familiari.

Di qui la necessità di riordinare in un testo unico tutte le normative emesse dal 1975 ad oggi come prevede l'articolo 33.

La dotazione finanziaria prevista nell'articolo 35 per tutte le voci e gli istituti operativi previsti dalla legge costituisce il dato politicamente più importante nell'attestazione della volontà di questo Governo di non affrontare demagogicamente e senza concretezza un problema che minaccia in maniera sempre piu vistosa la nostra vita sociale e civile.

Questi stanziamenti, costituiscono l'elemento più importante di chiarezza sulla determinazione del Governo di procedere in maniera ferma all'attuazione di questa legge. Essa non nasce per punire i tossicodipendenti, ma per intaccare ogni anello della catena che unisce il grande traffico al consumo, condizione necessaria, senza la quale non si avvia nessun processo di recupero di chi è caduto nella trappola della droga e nessuna seria responsabilizzazione né degli operatori che devono occuparsi di prevenire, curare e recuperare nel campo delle tossicodipendenze.

Si augura, per concludere, che il confronto in Commissione ed in Assemblea avvenga in modo trasparente, lineare e diretto, senza inutili tracciati obliqui, ma tutti consapevoli che, di fronte al dilagare del fenomeno droga si ha il dovere di dare risposte rapide, chiare e precise.

Il Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI avverte che, stante la concomitanza dei lavori d'Aula, è pervenuto ordine di sconvocazione da parte della Presidenza della Camera. Sospende pertanto la seduta sino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta sospesa alle 10,45, è ripresa alle 13,20).

Il relatore per la II Commissione Carlo CASINI, osserva che l'importanza della materia, e il clamore che ha suscitato, la ricchezza del dibattito svoltosi al Senato suggeriscono di introdurre la discussione generale restando aperti ad ogni possibile contributo migliorativo, evitando l'esegesi delle singole norme e limitandosi a descrivere le grandi linee della ipotizzata riforma. Ciò che non sarà esposto nella relazione sarà oggetto di attenzione in sede di replica.

Pendono dinanzi alle Commissioni giustizia ed affari sociali della Camera altre otto proposte di legge, ma limiterà la sua illustrazione soltanto al testo trasmesso dal Senato, convinto che la esposizione può essere egualmente completa in quanto negli articolati delle altre proposte vi è il precipitato di riserve, contestazioni ed integrazioni che riguardano appunto il testo del Senato.

Nella illustrazione dei contenuti normativi cercherà di essere il più possibile oggettivo senza anticipare posizioni personali. Viceversa evidenzierà le scelte fondamentali su cui ha il dovere di prendere posizione.

Chiarisce, quindi, che usa la parola « droga » per semplicità verbale, pur sapendo che la parola è inadeguata a riassumere sostanze spesso assai diverse. Tutti sono allarmati per le dimensioni che la diffusione delle sostanze stupefacenti ha assunto e per i danni individuali e sociali che essa genera. Ma si domanda, in primo luogo, in che consiste l'intensità dell'allarme. Sa benissimo, infatti, che la droga esiste in varie forme da millenni, masticata – le foglie di coca per sedare la fame – sulle montagne andine o fumata dai cinesi per raggiungere uno stato di crepuscolare coscienza. Ma oggi il fenomeno della droga ha assunto caratteristiche nuove che si possono riassumere con queste parole: trattasi di una epidemia che riguarda particolarmente i giovani nelle aree del benessere. È una epidemia, perché come le malattie contagiose si attacca: in un ambiente giovanile basta la presenza di un consumatore perché il germe si diffonda. Riguarda le aree del benessere: e difatti con le caratteristiche indicate il fenomeno è comparso prima nel nord America che in Europa, prima nel nord Europa che nel sud, prima nelle città che nelle campagne. È fenomeno che non può essere interpretato con le nostre antiche categorie della classe o dell'economia. La droga non ha classe: tocca i poveri e i ricchi. Sembra invece legata all'aria che si respira, ad un malessere impalpabile ma presente laddove tutto l'ambiente ripone il valore della propria esistenza nel possesso e nel successo. È fenomeno giovanile, anzi, si direbbe adolescenziale: esso incrocia la persona umana in quella delicatissima fase in cui l'adolescenza si salda alla giovinezza, in cui – si direbbe – avviene la « seconda nascita ». Come infatti definire l'adolescenza, nella sua sostanza e non in termini di semplice quantità anagrafica, se non come la straordinaria stagione in cui si aprono gli occhi interiori di ogni essere umano che impara a sentirsi persona e si interroga sul senso del proprio esistere e sul senso delle realtà in cui si trova. È lì, in questo preciso punto della vita umana, che si manifesta l'istanza fondamentale di ogni vivente della nostra razza: quella di non essere un granello di sabbia anonimo e insignificante in una spiaggia senza fine, ma di essere invece chiamato per nome e chiamare per nome, di uscire, insomma, dall'anonimato, di trascendere la natura e superare la caducità di essa. Le parole cristiane esprimono questo bisogno con una interpretazione che ogni uomo ed ogni donna, indipendentemente dalla fede, sentono vere: ciascun essere umano ha bisogno, per non sentirsi un assurdo, per essere comprensibile a se stesso, di amare ed essere amato. Gli fa perciò molto pensare il fatto che in grande maggioranza l'impatto con la droga comincia nell'adolescenza quando si pongono queste domande fondamentali e si chiede se l'assenza di una risposta confortante o almeno il baluginare di una speranza o più semplicemente di una ipotesi, non produca una ferita profonda, veramente esistenziale che deve essere narcotizzata.

Sa bene che tutti i sondaggi, interrogatori, le ricerche che sono stati fatti interrogando i tossicodipendenti non raggiungono le conclusioni che qui propone. Il giovane drogato, quando gli si chiede perché ha cominciato risponde: « Per provare, per imitare, per non aver saputo dire di no, perché ero convinto che non mi facesse male, perché volevo fare una esperienza, perché ero convinto che si sarebbe trattato di un gesto isolato ». Ma le rispote banali non contentano gli studiosi del fenomeno.

Nella motivazione di alcune delle proposte di legge giacenti presso queste Commissioni si cerca di identificare questo disagio giovanile nelle difficoltà economiche o nell'angoscia derivante dalla situazione sociale e politica nazionale ed internazionale. Non crede che sia vero perché, a suo avviso, vi è qualcosa di più profondo, perché, anche chi non ha pro-

blemi economici si droga e perché è difficile immaginare che il rischio di una guerra atomica possa influire in modo così determinante sulla psicologia di un giovane che, magari non è neppure informato sull'assetto politico del suo paese.

Molti sottolineano il ruolo della famiglia. Nuclei familiari disturbati, divisi, eccessivamente autoritari o eccessivamente permissivi possono certamente influire. Ma, semmai, ritiene che il tema della famiglia sia collegato con l'epidemia giovanile da droga in altro e più frequente modo. Non parla della famiglia d'origine, ma di quella futura del giovane. Perché il modo ordinario attraverso cui l'uomo e la donna fanno l'esperienza dell'uscita dall'anonimato del poter essere chiamati per nome è appunto la famiglia che sta non solo nel passato ma anche nell'orizzonte di ciascuno. Se questa prospettiva è banalizzata, persino distrutta, se l'amore diventa un fatto episodico e non il senso della propria vita, se tutto si riduce ad un fuggevole incontro genitale, allora davvero qualcosa di profondo si lacera nella psicologia dell'adolescente. Accenna a questa possibile interpretazione per esprimere una grave riserva nei confronti della relazione, pur quanto mai apprezzabile, della collega Artioli che ha tentato di collocare la legislazione proposta nel solco delle precedenti leggi sul divorzio e sull'aborto. A suo modo di vedere si tratta, semmai, proprio del contrario. Legge in questa proposta il tentativo di recuperare un più corretto concetto di libertà legato alla responsabilità, e il riferimento ad un bisogno di valori che implicano anche un'autorità benevolente, cioè una certezza di regole che tuttavia non vuole imporsi autoritativamente dall'esterno ma suggerisce e chiede collaborazione.

In ogni caso è evidente che il fenomeno droga ha rapporto con i valori della nostra società e che è illusorio pensare di vincere la battaglia senza un risanamento complessivo delle strutture portanti della nostra società che restituisca senso e verità a parole come solidarietà, libertà.

Ritiene di non poter insistere su questa tematica. Non vorrebbe che la conclusione fosse: « Allora il problema è un altro e questa legge non serve ». Intende descrivere solo i limiti del nostro lavoro. C'è molto altro da fare e se davvero si è spinti non dal bisogno di protagonismo o di consenso politico ma l'amore per i giovani bisogna cercare sempre, in tutta la nostra azione politica, di modificare quelle strutture della nostra società che non sono misurate sulla solidarietà e sulla vera libertà, ma piuttosto sul desiderio di possesso e di dominio. Tuttavia, non si può dire che « il problema è un altro ». Il legislatore non può sottrarsi a compiere ogni passo migliorativo, anche se si tratta soltanto di un primo passo.

Intende fare poi un'altra considerazione sul fenomeno droga. Ricorda di aver fatto il magistrato penale per tredici anni come pubblico ministero e di conoscere, pertanto, il pianto delle madri e la disperazione dei figli. A lungo ha sperimentato rispetto al problema della droga un sentimento che certamente hanno provato anche i meno giovani tra noi: un sentimento di impotenza. Ha detto molte consapevoli bugie quando cercava di consolare madri e figli rassicurando: « Vedrai che questa volta ce la farai ». A lungo, non gli era mai capitato di veder uscire dalla tossicodipendenza conclamata qualcuno. Poi sono arrivate le comunità terapeutiche. Conosce le loro differenze metodologiche, e il loro diverso atteggiamento rispetto alla legge che sta qui presentando. A lui pare, per altro, che tutte abbiano svolto una funzione straordinaria che non è soltanto quella di aver restituito un certo numero di giovani alla vita civile, ma anche di avere restituito alla società tutta intera la speranza. Esse hanno detto e dicono con i fatti: ci si può fare. Gli pare perciò che sia giusto dare importanza alle interpretazioni ed ai suggerimenti che ci vengono dalle comunità terapeutiche, tutte nate da un grande amore nei confronti dei drogati, un amore senza riserve, disposto a dare tutto per dare nuova umanità ai giovani. Lo colpisce che tutte, nella differenza dei

metodi, puntono alla ricostruzione umana del tossicodipendente, a restituirgli il senso di sé, del suo valore, si direbbe del suo mistero. « Progetto uomo » si chiama il metodo utilizzato dai gruppi che fanno riferimento al centro italiano di solidarietà, ma ha l'impressione che questa formula sintetica sia in grado di esprimere la cultura di tutte le comunità. Questo non significa che i dirigenti delle comunità terapeutiche o i giovani in essi accolte abbiano competenza e atteggiamento mentale idoneo a fare essi la legge. Il loro limite è che esse hanno nel loro centro il giovane tossicodipendente e dunque il problema decisivo per esse è il recupero. Il legislatore, invece, non ha di fronte a sé soltanto il problema del reinserimento sociale ma anche quello, ancora più importante, della prevenzione. Di fronte a noi, al centro di questa sala deve stare il drogato, ma insieme a lui e forse più di lui ogni giovane che non è drogato ma che potrebbe esserlo. Perciò il nostro metro di misura non può essere adeguato soltanto alla realtà del tossicodipendente.

La prima scelta che va fatta è tra proibizionismo ed antiproibizionismo o meglio tra indifferenza giuridica rispetto alla diffusione della droga o giudizio di negatività e quindi divieto.

Nelle proposte di legge di alcuni gruppi sono esposte le ragioni dell'antiproibizionismo. Gli pare che si debba ragionare pacatamente, senza pregiudiziali ideologizzazioni. Alla domanda « la droga fa male e quale tra le varie sostanze fa male ? non possono essere date risposte di fede. La questione è semplicemente scientifica e la risposta la debbono dare i tossicologi, i medici. Il legislatore deve prendere atto dei dati di fatto ed essere prudente. Eviterà, cioè scelte azzardate e solitarie, perché, in ultimo, i giovani non possono essere territorio di sperimentazione. È un fatto che accanto alle ricerche che svelano il danno provocato dalle droghe, anche quelle leggere, tutte le convenzioni internazionali, tutte le discipline degli altri Stati simili al nostro giudicano negativo il consumo di droghe anche leggere, lo proibiscano, ne combattono il traffico. Inopportunamente al Senato si è indicato l'esempio dell'Olanda contro questa sua tesi. Non è vero infatti che in questo paese sia lecito l'uso delle sostanze stupefacenti. Al contrario sono previste sanzioni, più severe di quelle proposte ora al nostro Parlamento. Non bisogna però dimenticare che in molti paesi del mondo, e l'Olanda è tra questi, l'azione penale non è obbligatoria: il pubblico ministero è libero di esercitarla o no secondo criteri discrezionali. Nessuna meraviglia quindi, che i procuratori dell'Olanda abbiano evitato di esercitare l'azione penale nei confronti del consumo. Ma ciò non significa che esso sia penalmente consentito. Del resto gli consta che assai recentemente l'autorità giudiziaria olandese abbia assunto un indirizzo di applicare le sanzioni penali nei confronti del consumatore se questi non si sottopone ad un piano terapeutico. Quanto all'Italia gli riesce comunque difficile abbandonare il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancita dalla nostra Costituzione, che costituisce garanzia di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel che, come ha scritto Lopez de Onate, consiste la specifica eticità del diritto.

Vi è però una motivazione più radicale della istanza liberalizzatrice. Si è scritto: ciascuno può fare di se stesso ciò che vuole. Vi è un diritto alla autodeterminazione. Nemmeno il suicidio (tentato, per evidenti ragioni pratiche) è proibito. Perché impedire a chi lo vuole di drogarsi ? In fondo si tratta di un'azione senza vittime. Il comportamento non riguarda gli altri, ma se stessi. Perciò, si conclude, la lotta contro la proibizione della droga è una grande ideale battaglia di libertà contro la pretesa dello Stato di entrare nelle scelte del singolo che riguardano soltanto la sua persona.

Ma il ragionamento è privo di razionalità. Chi si gettasse addosso ad una persona che da un ponte sta buttandosi nel fiume per suicidarsi ed impedisse così l'autodeterminazione di quel tale, non

risponde certo di violenza privata o addirittura di sequestro di persona. Anzi: è possibile che gli sia conferita una onorificenza. Ciò dimostra che il suicidio non è considerato dall'ordinamento un gesto illecito. Vi è almeno quella che i giuristi chiamano la « sanzione della impedibilità ».

Reato senza vittime l'uso della droga ? Chi potrà pronunciare questo giudizio a genitori in lacrime ? Bisogna davvero non conoscere il fenomeno per non vedere le vittime nella famiglia, tra le amicizie, nella comunità, sul luogo di lavoro. Davvero il drogarsi non riguarda gli altri ? Non c'è solo un loro danno che deriva positivamente dal comportamento del tossicodipendente, vi è, anche, ciò di cui essi sono privati per il fatto che quel giovane non dà agli altri ciò che potrebbe dare. Qui si tocca davvero – su questo sono d'accordo – il senso della libertà. Crede che non vi sia un diritto di fare di se stessi ciò che si vuole. Dal punto di vista positivo ciò è contraddetto dall'articolo 5 del codice civile, che fa divieto di atti che ledono la propria integrità fisica. Credo che ciascuno abbia il dovere di crescere, costruirsi in modo da essere, con la sua vita, un dono per gli altri. Forse l'errore consiste nel considerare la libertà il valore ultimo, mentre è soltanto penultimo. L'ultimo è l'amore. Nessun giovane può dire secondo verità « ti amo » ad un altro giovane se non nella libertà. Essa, dunque, appare lo strumento dell'apertura all'altro, fino ai vertici dell'amore per l'altro.

Accanto a questi tesi di fondo altre, di carattere tecnico, sono proposte a favore della liberalizzazione: per colpire il grande trafficante ed evitare la delinquenza derivata bisogna togliere alla droga il plusvalore che le deriva dalla clandestinità, a sua volta figlia del proibizionismo: questo si dice. Ma ciò che è dannoso è l'uso della droga o la sua clandestinità ? Inoltre, a tacer di problemi organizzativi e tecnici che sorgerebbero, di cui qui non faccio cenno per brevità, basta guardare l'esperienza. Fu giusto eliminare in America la proibizione degli alcolici ma nessuno può afferma re che la liberalizzazione abbia ridotto il numero degli alcolisti o che oggi in America l'alcolismo sia una piaga vinta. Certo: fu opportuno farla finita col proibizionismo, ma per altre ragioni, non per combattere l'alcolismo. In Italia poi abbiamo l'esperienza del metadone e della morfina, che sono sostanze stupefacenti, largamente somministrate per anni in sostituzione di altre sostanze. Ma questa somministrazione non ha affatto ridotto l'epidemia da tossicodipendenza. Anzi l'ha incrementata ed accanto al tradizionale mercato clandestino della droga ha creato quello « grigio » che era facile incontrare appena fuori dagli ospedali e dai centri medici.

Il parallelo con l'alcol (e con il tabacco) è in qualche modo accettato nel disegno di legge trasmesso dal Senato. Deve per altro esprimere una riserva. Teme molto che accumunare alcol, tabacco e sostanze stupefacenti costituisca il tentativo di far accettare, indirettamente, la scarsa pericolosità delle ultime e, dunque, di premere affinché anche il loro regime sia totalmente equiparato appunto a quello dell'alcol e del tabacco, sia, cioè, un regime di liberalizzazione. In realtà non possiamo dimenticare che mentre delle sostanze stupefacenti di cui parliamo non esiste un uso innocuo addirittura benefico, non altrettanto si deve dire dell'alcol: un bicchiere di vino può persino essere prescritto dal medico. Bisogna anche aggiungere che seppure l'alcolismo costituisce una grandissima piaga, ad esso si arriva dopo un lunghissimo periodo in cui il soggetto mantiene una normale capacità di lavoro e di relazione sociale. Viceversa l'uso di sostanze stupefacenti produce una rapidissima assuefazione-dipendenza che distrugge il tessuto sociale attorno al tossicodipendente e la sua capacità di far fronte alle sue responsabilità. Recenti autorevoli ricerche quantificano che su quattro assuntori di eroina per la prima volta uno certamente diviene tossicodipendente, mentre per il *crack* una sola assunzione comporta l'assuefazione nel 90 per cento dei casi. Sa che sulle droghe leggere il discorso si fa

più articolato, ma non dimentica che la parola *hascish* vuol dire « assassino » e soprattutto che molti autorevoli studi fanno un lungo elenco dei danni che producono sia come veicolo verso le droghe pesanti, sia per gli effetti diretti psicologici e fisici.

Per la verità questo è un problema generale in ogni ambito del diritto penale, ma assume valenze particolari nel nostro campo, sia per le caratteristiche del giovane tossicodipendente, sia perché per ogni giovane che viene salvato è recuperato altri mille, ogni giorno, cadono nel giro della droga. Perciò il primo problema sono questi mille. Conosce bene i limiti della norma penale. Essa ha una funzione residuale, la sua applicazione costituisce un costo gravoso anche per lo Stato e perciò deve essere utilizzata quando non vi sono altre misure in grado di svolgere un ruolo di prevenzione. Sa bene però che la funzione della minaccia penale riguarda in primo luogo i non colpevoli. Già Seneca scriveva: « Nemo iustus punitur quia peccatum est, sed ne peccetur ». La moderna dottrina penalistica esige che sia eliminata dalla pena ogni funzione vendicativa, di contrappasso. Il suo scopo è di dissuadere con la minaccia di un castigo chi ancora non ha commesso il reato. Ma, certo, la minaccia, per essere credibile, deve poi essere attuata se il reato è commesso. In tal caso la pena svolgerà la funzione secondaria di prevenzione speciale e di recupero sperabile. È alla luce di queste considerazioni che bisogna cercare di far quadrare il cerchio, trovando strumenti che segnalino in modo serio il divieto di usare la droga per salvare il maggior numero possibile di giovani non drogati, evitando però di ricorrere a misure che siano ulteriormente emarginanti e quindi incapaci di favorire il recupero a carico dei drogati.

Passando ad una valutazione di sintesi del disegno di legge trasmesso dal Senato; gli pare che il più grande pericolo sia l'eccesso di enfasi da una parte e dall'altra. Non condivide il giudizio di chi rappresenta la normativa nuova come una sorta di rivoluzione culturale rispetto a quella vigente e neppure la posizione di quanti rappresentano il testo che cerca di illustrare come particolarmente grintoso e repressivo. Bisogna ripercorrere rapidamente l'evoluzione legislativa.

La legge del 1954 con il suo articolo 6 stabiliva una equiparazione totale tra consumatore e spacciatore delle droghe pesanti e leggere e tra varie modalità di azione criminosa. La pena era severa e poiché ogni comportamento vietato supponeva la detenzione di droga, questa – la detenzione appunto – in qualsiasi pur minima quantità, costituiva la sostanza del reato. La legge 22 dicembre 1975, n. 685 ha introdotto cospicue innovazioni distinguendo fra droghe, tra spacciatore e consumatore, tra grande e piccolo spaccio e destinando buona parte delle sue attenzioni alla prevenzione mediante informazione sui danni provocati dall'uso delle sostanze stupefacenti e al recupero dei tossicodipendenti, che può giungere dopo una gradualità di fasi, fino al ricovero obbligatorio in reparto non psichiatrico. Gli preme sottolineare che anche l'uso di sostanze stupefacenti e la detenzione di modiche quantità di esse erano e sono penalmente vietate. Sbaglia chi sostiene che con il disegno di legge trasmesso dal Senato si sostituirebbe un regime di permissività con la criminalizzazione. Semmai è vero proprio il contrario. Infatti l'articolo 80 della legge n. 685 va letto insieme al successivo articolo 98. Il sistema prevede la confisca della droga, l'obbligo di denuncia al pretore penale, lo svolgimento obbligatorio di un processo di una qualche complessità perché al suo interno vi deve essere un'obbligatoria perizia, la conclusione con una sentenza di non doversi procedere. Si tratta di un procedimento abbastanza anomalo (tra l'altro è singolare che la competenza a pronunciare il proscioglimento sia attribuita al pretore organo inferiore al tribunale, abilitato invece a pronunciare la condanna ove la quantità non risultasse modica). L'anomalia, però, esprime il tormento del legislatore che vuole ad un tempo punire e non punire, indicare il

disvalore e contemporaneamente porgere la mano. Ma non si può dire che non vi sia sanzione. A parte la confisca (di certo conseguenza di una violazione penale) è il processo stesso che viene pensato come strumento di afflittività. Del resto una tale concezione non è lontana dalla pratica: chiunque abbia esperienza di cose giudiziarie sa che per molti reati, anche di una certa gravità, la pena scritta nei codici per una ragione o per un'altra non sarà mai applicata e che il processo, appunto, resta il principale strumento di dissuasione, con le sue spese, le sue incertezze, le sue incognite, il suo significato di censura. Proprio questa anomala sanzione nella legge n. 685 intendeva costituire il punto di saldatura tra prevenzione e recupero. Infatti la perizia avrebbe dovuto essere preordinata non solo a stabilire la modicità della droga in rapporto al soggetto detentore, ma anche le piste di intervento per la fase di recupero futura.

Orbene la domanda che dobbiamo porci è la seguente: la scelta di fondo compiuta dalla legge n. 685 deve essere cambiata o no ? Per rispondere bisogna chiedersi per quale ragione la legge non abbia funzionato. È certo infatti che essa non ha funzionato soprattutto in quel meccanismo riguardante il tossicodipendente detentore di modica quantità che ora ha descritto. A lui pare di dover elencare quattro motivi che giustifichino la rivisitazione del vecchio testo normativo e la sua parziale riforma, anche cercando di capire i mutamenti che si sono verificati dal 1975 ad oggi.

Il primo consiste nel fatto che la delinquenza organizzata nell'ultimo quindicennio si è ancora più organizzata. Ciò vale in ogni campo ma in modo speciale in ordine al traffico di droga che ormai ha dimensioni internazionali ed è svolto da persone intelligenti, abili, che dispongono di grandi mezzi economici e tecnici. Bisogna rendere adeguati a questa situazione gli strumenti di intervento.

Il secondo consiste in una certa cultura permissiva che non è stata fermata dalla legge del 1975, ma ha continuato a svolgere un ruolo frenante riguardo all'attuazione della legge, soprattutto laddove i meccanismi erano complicati e delicati. È ovvio che l'antiproibizionista aiuterà a non porre in essere il meccanismo degli articoli 80 e 98 quanti già trovano difficoltà a farlo per ragioni tecniche. Così tutte le parti della legge vigente tendenti a informare sulla dannosità delle sostanze stupefacenti sono rimaste in parte paralizzate dall'idea che l'eccessivo parlare dei danni finisse per sollecitare la curiosità e dunque la diffusione della droga. Non saprei prendere personalmente una posizione sicura su questo punto ma mi sembra ragionevole immaginare che chi ritiene innocue certe sostanze possa utilizzare con successo questo argomento.

Il concetto di « modica quantità » poi, nelle intenzioni del legislatore doveva, anche esso, servire alla saldatura, tra prevenzione e repressione dando al giudice quell'ampio spazio di discrezionalità che gli consentisse di comportarsi come se la nostra Costituzione non stabilisse l'obbligatorietà dell'azione penale e cioè usando clemenza o severità a seconda delle circostanze del caso concreto. La verità è che la modica quantità ha avuto contenuti difformi a seconda degli organi giudiziari mettendo in forse la certezza del diritto e – secondo gli esperti – ha finito per diventare argomento per generare l'idea che drogarsi personalmente sia consentito e addirittura, talora, strumento per i grandi spacciatori alla ricerca di dettaglianti non punibili.

Il meccanismo degli articoli 80 e 98 – poi – ha finito per non essere più applicato perché i giudici aggravati di lavoro hanno avvertito l'inutilità di una procedura comunque da concludersi con il proscioglimento: tanto vale – hanno pensato – non perdere tempo evitando persino il processo e dedicarsi agli altri affari penali. Il gravame dei fascicoli negli uffici ha fatto il resto ed anche le forze di polizia hanno trovato incoerente unire denuncia obbligatoria e proscioglimento obbligatorio.

Passando ad esaminare gli indirizzi della riforma, rileva che le osservazioni

sin qui fatte circa il collocarsi della nuova legge nel solco della vigente trova conferma nelle modalità formali della ipotizzata riforma, che si presenta come novellazione anziché come integrale sostituzione. Molte parti della vigente legge restano intatte: tra queste pare doveroso richiamare gli articoli 11 e 12 che distinguono in sei tabelle sottoposte a diversa disciplina le sostanze stupefacenti o psicotrope. Altre parti sono cambiate ma solo per descrivere più dettagliatamente doveri, obiettivi e strutture, particolarmente per quanto riguarda l'informazione nelle scuole, per gli insegnanti, nel servizio militare. Pensa ancora al recupero in ambiente carcerario e, in genere, ai progetti di recupero. Per quanto riguarda la disciplina penale restano le distinzioni tipiche della legge del 1975. Contrariamente a quello che si dice sui mezzi di comunicazione sociale, nel complesso la legge proposta è meno severa della precedente. Si può fare l'esempio del piccolo spaccio che nella legge n. 685 supponeva la modica quantità come dato oggettivo e che invece nella nostra proposta è descritto come « fatto di lieve entità », in rapporto alle modalità, alle circostanze dell'azione, alle condizioni del colpevole oltreché naturalmente alla quantità della droga. Vi è cioè spazio per considerare lieve un fatto e quindi meno punito anche se la quantità della sostanza stupefacente non è poi tanto piccola. Inoltre le pene edittali sono ridotte in ciò che più conta cioè nel minimo edittale che viene dimezzato. E ancora si prevede una forte attenuante qualora il colpevole collabori con la giustizia: le pene sono diminuite dalla metà a due terzi. Infine la sospensione della pena, che la proposta di legge prevede in favore di tutti i tossicodipendenti condannati a pene inferiori a tre anni per reati connessi con l'uso delle sostanze stupefacenti, viene ampliata fino a quattro anni quando la pena inflitta riguarda il piccolo spaccio. Certamente il disegno di legge vuol dare la sensazione di un più vasto impegno dello Stato contro la droga: ne è prova tra l'altro la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Passa poi ad illustrare le linee operative della legge che vanno individuate in primo luogo nella repressione del grande traffico. Vi sono inasprimenti di pena e nuove figure criminose ma da parte sua non intende attribuire soverchia importanza pratica all'aumento dei massimi edittali. Una minaccia fa paura e cioè svolge un ruolo di prevenzione generale solo se è alta la probabilità che sia attuata. Perciò sono assai importanti i mezzi di accertamento. A questo riguardo si limita ad elencare le seguenti previsioni contenute nel disegno di legge: è prevista la liceità dell'acquisto simulato di droga da parte di personale delle unità specializzate antidroga con particolari garanzie che saranno esaminate durante la discussione degli articoli e che comunque si possono riassumere nel controllo preventivo e successivo dell'autorità giudiziaria; è previsto il differimento del sequestro della droga; è previsto che possa essere disposto il rinvio della cattura o dell'arresto di colpevoli; analogamente si può omettere o ritardare il compimento di attività doganali che potrebbero condurre all'intercettazione di droga.

È evidente che in tutte queste ipotesi l'obiettivo è di seguire l'attività criminosa fino al suo compiersi in modo da poter colpire l'intera organizzazione. Le norme prevedono anche: la perquisizione, il fermo e la cattura di navi che si sospetta trasportino droga; un sistema informativo per cui il Ministro dell'interno può chiedere all'autorità giudiziaria atti dei processi con facoltà dell'autorità giudiziaria di mantenre il segreto con decreto motivato; la costituzione di uffici antidroga all'estero sia presso rappresentanze diplomatiche e consolari, sia in modo autonomo (previ accordi con gli Stati esteri); un regime di autorizzazione, le cui violazioni sono penalmente sanzionate in modo grave riguardo ai cosiddetti « precursori » cioè alle sostanze che possono servire e di fatto servono alla produzione o trasformazione di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda poi le figure criminose gli articoli 71-*bis* e 71-*quinquies* prevedono pene severe per il riciclaggio di denaro proveniente da droga o comunque per il suo reimpiego. Non si sofferma su questi punti in quanto le ipotesi criminose sono già state approvate da questa Camera all'interno della legge antimafia recentemente trasmessa al Senato e che il Senato presumibilmente tra breve approverà in maniera definitiva. La conseguenza è che queste norme sono destinate a cadere dalla disciplina che qui si discute.

Per il grande traffico è previsto un aggravamento delle pene se le sostanze stupefacenti sono pesanti. Sono poi inasprite le pene per le associazioni costituite per trafficare droga (articolo 71-*ter*) e si crea una nuova figura (articolo 71-*quater*) concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti esercitato in forma associata. Quest'ultima e una novita tendente probabilmente a impedire l'effetto eccessivamente mitigatore dell'articolo 81, capoverso, del codice penale nel rapporto fra associazioni e reati compiuti dall'associazione. Il divieto di proselitismo e di propaganda, l'estensione delle norme contro la mafia alla lotta contro la droga, completano il sistema.

Altra linea operativa della riforma riguarda il regime del consumo. Naturalmente si può discutere sulla completa correttezza delle formule proposte, ma non c'è dubbio che la proposta intende rendere praticabile il principio che già fu adottato nel 1975. Intanto al concetto di modica quantità si sostituisce quello di « dose media giornaliera ». Sa bene che anche questo concetto è esposto a critiche per la sua insufficiente precisione. Si deve però richiamare l'articolo 72-*sexies* che attribuisce al Ministro della sanità il compito di rendere ancora più preciso il concetto determinando le procedure diagnostiche, le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. Si limita ad osservare che se pure il concetto di dose giornaliera mantiene un margine di incertezza essa è comunque inferiore a quello della modica quantità e che almeno si è stabilito un parametro più rigido di giudizio, parametro che del resto, era stato già elaborato da buona parte dei giudici di merito.

I ragionamenti fatti ci porterebbero a distinguere tra consumatori occasionali ed abituali. Va detto che il tentativo di approfondire la distinzione stabilendo sanzioni per i primi e non per i secondi urta contro l'impossibilità di evidenziare condizioni soggettive del tossicodipendente tali da giustificare per lui e soltanto per lui l'esclusione della pena. Si dovrebbe infatti parlare di un difetto di imputabilità, ma, allora, per essere coerenti, bisognerebbe sancire la non punibilità anche per ogni altro reato commesso dal tossicodipendente sotto l'influenza della droga. Per altro va segnalato che il disegno di legge trasmesso dal Senato recepisce l'esigenza qui rappresentata perché consente di fatto solo al tossicodipendente di vedersi sospendere l'applicazione delle sanzioni amministrative purché accetti un piano di riabilitazione. È evidente che il ricorso ad un programma terapeutico o socioriabilitativo non ha senso per il consumatore occasionale. Si potrebbe perciò descrivere la fattispecie affermando che l'infrazione per il consumatore occasionale è il consumo stesso e per il tossicodipendente, invece, il rifiuto del trattamento riabilitativo.

Le sanzioni amministrative del ritiro della patente, del passaporto e del porto d'armi in alternativa con l'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza sono certo misure con una scarsissima efficacia di dissuasione verso il drogato. Ma questa obiezione non è decisiva. Nemmeno la morte ha efficacia dissuasiva verso il drogato tanto è vero che egli è disposto a correrne il rischio a causa di *overdose* quasi quotidianamente. Si tratta però di misure che hanno un certo peso per chi non è tossicodipendente. Per quest'ultimo, poi, l'assenza di un vero carattere afflittivo non dovrebbe inquietare coloro che paventano la criminalizzazione: in sostanza – si potrebbe dire – per il tossico-

dipendente queste sanzioni o che ci siano o che non ci siano non cambiano granché. Ciò è vero, però, se trascuriamo che esse vorrebbero essere il punto di saldatura con il recupero. La loro applicazione implica un contatto con l'autorità dello Stato, un'occasione, un'opportunità. Per quanto flebile essa sia non è da perdere. Dipenderà molto dalle strutture e dalla passione che sapranno immettervi se i risultati saranno più o meno abbondanti. Non dovrebbe spaventare che sia il prefetto ad applicare le sanzioni. Infatti proprio il prefetto è l'organo istituzionalmente preposto all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689 del 1981 che ha ampiamente riformato il sistema penale. Il gradualismo si legge anche in questa prima fase di intervento. Intanto per ben tre volte il consumo può andare incontro a questo mite trattamento e alla prima, se si tratta di droghe leggere, il prefetto può limitarsi ad una semplice ammonizione omettendo di infliggere le sanzioni. Inoltre il procedimento può essere sempre sospeso se il tossicodipendente chiede un trattamento riabilitativo e seguirà l'archiviazione ove il risultato sia raggiunto. Anche l'eventuale quarta successiva infrazione dello stesso tipo non dà luogo a misure diverse se non per il nome e per una certa maggiore intensità. Sospensione della patente, ritiro del passaporto e del porto d'armi si applicano insieme all'obbligo di non abbandonare il comune e per un periodo leggermente più lungo, ma l'organo che le applica è l'autorità giudiziaria e la decisione va iscritta nel casellario giudiziale. Si può, certo, riflettere a lungo sul proliferare di sanzioni anomale. Quelle che l'articolo 72-*bis* chiama sanzioni penali, in altre parti dell'ordinamento sono considerate misure cautelari di coercizione personale, misure sostitutive della pena o misure di prevenzione. Ma, in definitiva, piuttosto che la pulizia dell'architettura interessa l'effetto pratico e l'anomalia testimonia il giusto tormento del legislatore per « quadrare il circolo ». A conclusione di questo punto, che certo farà discutere, sottolinea che la violazione delle prescrizione stabilite per le sanzioni amministrative e penali costituisce una contravvenzione assai modesta perché punita con l'arresto fino a tre mesi (cioè a partire da 5 giorni) ovvero, in alternativa, con l'ammenda fino a lire 2 milioni (cioè a partire da lire 4 mila).

Dichiarato di riservare alla replica o al dibattito sull'articolato la riflessione sul reato di agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti, di abbandono di siringhe, nonché sulle aggravanti e sulle attenuanti, anche per quanto riguarda gli interventi informativi ed educativi e le azioni di cura e riabilitazione rimanda al prosieguo della discussione, ripetendo soltanto l'osservazione che la materia era già disciplinata dalla legge del 1975 e che la riforma segue quello schema. Il relatore per la XII Commissione Artioli ha già illustrato alcuni aspetti importanti circa la valorizzazione degli enti ausiliari, il finanziamento, il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tossicodipendente che si sottopone a trattamento riabilitativo e per i suoi familiari qualora vi sia la necessità di assistenza per il congiunto.

In conclusione crede che bisogna essere aperti agli arricchimenti che verranno dall'uso della ragione. Ciò che bisogna evitare assolutamente è la strumentalizzazione che fa anteporre consenso e rumore al bene dei giovani. Sa che questa legge, se sarà approvata, scommetterà tutto il suo valore sulle strutture. A suo avviso, infatti, essa è sostanzialmente fatta per realizzare strutture che la legge n. 685 non consentiva in parte di fare. Desidererebbe molto che già l'approvazione della legge, che auspica avvenga nel breve periodo, per le modalita della discussione e per il modo in cui essa sarà riportata sui mezzi di comunicazione sociali fosse un aiuto per i giovani. Certo, si rende conto che questo invito ad un massimo di unità non può essere raccolto da chi non condivide l'impostazione fondamentale che « la droga fa male » e che resta ancorato ad un falso concetto di libertà. Peraltro rendere largamente minoritarie queste posizioni non dovrebbe

essere obiettivo solo della maggioranza di governo. Il dibattito servirà quantomeno a chiarire equivoci ed assumere responsabilità.

Il deputato Massimo TEODORI protesta perché, riferendosi al tossicodipendente, il relatore per la II Commissione Carlo Casini ha usato in senso dispregiativo il termine « drogato », che non è contenuto nei progetti di legge in esame: è necessario che in un'aula parlamentare venga utilizzato un linguaggio conveniente.

seguito dell'esame dei progetti di legge è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari.

Disegno e proposte di legge:

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (Approvato dal Senato) **(3000).**

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (995).

(Parere della V e della XI Commissione).

CASINI CARLO: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276).

(Parere della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge.

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO ricorda che il disegno di legge n. 3000 trae origine dal disegno di legge n. 989 presentato al Senato, il quale si proponeva obiettivi più limitati rispetto a quelli del testo poi approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Finalità principale dell'originario testo governativo era quella di sopprimere i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, istituiti per rispondere all'esigenza contingente di non poter collocare nelle nuove qualifiche dirigenziali tutto il personale che, anteriormente al decreto n. 748, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale rispettivamente corrispondenti alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore. Si trattava perciò di ruoli destinati a sopravvivere fino al completo riassorbimento del personale in essi collocato.

I fatti purtroppo hanno avuto un andamento del tutto diverso dalle previsioni, come spesso accade nel pubblico impiego, tanto che la consistenza numerica di tali ruoli si è addirittura accre-

sciuta, per effetto della disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980.

Nel testo originario del disegno di legge A.S. n. 989, la soppressione dei ruoli ad esaurimento si collega ad una collocazione più funzionale del relativo personale, con l'individuazione precisa di una sua identità funzionale, anche al fine di evitare sovrapposizioni con le funzioni attribuite al personale inquadrato nella nona qualifica, di nuova istituzione. Pertanto, unitamente alla conservazione *ad personam* delle qualifiche ad esaurimento e della connessa progressione economica e di carriera, al personale proveniente dai ruoli soppressi venivano attribuite, in via prioritaria rispetto al personale di nona qualifica in servizio presso la stessa unità amministrativa, funzioni vicarie dei primi dirigenti, quelle da questi ultimi delegabili, nonché compiti di studio e di ricerca e di attività ispettiva. Si istituiva nei fatti una figura intermedia tra la nona qualifica e la dirigenza, anch'essa quanto meno paradirigenziale, ma senza aumentare gli organici delle qualifiche dirigenziali. Era inoltre previsto a favore del personale delle soppresse qualifiche un punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione al corso-concorso dirigenziale.

Il disegno di legge A.S. n. 989 conteneva poi altre disposizioni in materia di pubblico impiego.

Il dibattito che si è sviluppato al Senato ha privilegiato invece l'esigenza di una tutela più compiuta delle aspettative di funzionari che solo per mancanza di posti in organico non sono dirigenti e che già di fatto svolgono funzioni dirigenziali, senza averne e poterne avere la titolarità. Già in quella sede si sottolineò l'urgenza di una riforma complessiva della dirigenza statale nel quadro di quella più vasta della pubblica amministrazione, ma comunque preceduta dalla necessaria sanatoria delle situazioni pregresse. Tali esigenze sono state tenute presenti anche dalla I Commissione che, nella definizione del testo per la riforma della dirigenza pubblica, ha introdotto all'articolo 20 una norma transitoria di accesso alla dirigenza in favore del personale dei ruoli ad esaurimento.

Gli indirizzi ispiratori del provvedimento approvato dal Senato appaiono quindi diversi e di maggiore ampiezza rispetto al testo presentato inizialmente dal Governo. Non vi è più soltanto la mera soppressione dei ruoli ad esaurimento, con la conseguente impossibilità di ulteriori incrementi di tali ruoli, e la contemporanea attribuzione al relativo personale di un inquadramento meno precario, ma vi è anche la previsione della nomina dei funzionari in questione a primo dirigente, mediante scrutinio per merito comparativo (articolo 2).

È questo un sostanziale riconoscimento delle funzioni svolte dagli appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che ricoprono nei fatti posizioni quasi dirigenziali e nel cui *status* il Consiglio di Stato ha riscontrato elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti. Peraltro, l'appartenenza delle qualifiche ad esaurimento all'area dirigenziale è altresì provata dalla circostanza che la stessa legge-quadro sul pubblico impiego le sottrae alla contrattazione collettiva.

È inoltre da sottolineare che l'articolo 2 del testo approvato dal Senato non adotta un meccanismo di puro e semplice automatismo per la nomina a primo dirigente, ma individua uno strumento, il metodo comparativo, che nella fattispecie si dimostra sostanzialmente selettivo, atteso l'elevato numero degli aspiranti al beneficio rispetto al limitato numero dei posti disponibili. Viene così privilegiato il merito effettivo del concorrente, evitando però i tempi lunghi propri degli altri sistemi di accesso previsti dalla legge n. 301 del 1984, che non sempre riescono ad offrire personale qualificato per la pubblica amministrazione. Il metodo comparativo in ogni caso consente di utilizzare una professionalità già sperimentata nel concreto esercizio di funzioni di cui il personale in questione ha solo carenza di titolarità.

Non è quindi solo l'esigenza di evitare situazioni di contrasto potenziale con gli appartenenti alla nona qualifica funzio-

nale che induce il relatore ad assumere una posizione favorevole ai princìpi informatori del provvedimento licenziato dal Senato, quanto la necessità di tutelare, sotto certi aspetti, i diritti acquisiti dagli appartenenti ai ruoli ad esaurimento, riconoscendo che gli stessi sono già considerati idonei all'esercizio di funzioni dirigenziali.

Si tratta di razionalizzare la materia, sopprimere i ruoli ad esaurimento ed inquadrare il relativo personale in maniera giusta e comunque meno precaria, recependo legittime esigenze ed aspettative, anche nell'interesse della funzionalità della pubblica amministrazione: ciò comunque in coordinamento con la riforma in corso della dirigenza pubblica.

Passando all'esame dell'articolato, sottolinea che le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 vengono attribuite al personale dei ruoli ad esaurimento indipendentemente da quanto è previsto per il personale della nona qualifica funzionale, mentre il testo originario del disegno di legge prevedeva un'attribuzione in via prioritaria.

Dopo aver ricordato il disposto dell'articolo 2, rileva che l'articolo 3 regola gli effetti giuridici di nomine già effettuate da quelle amministrazioni dello Stato che hanno svolto in ritardo gli scrutini rispetto ai termini prefissati, allo scopo di evitare disparità di trattamento.

Sottolineando che l'articolo 4 è innovativo nella parte in cui prevede il conferimento della presidenza delle commissioni di concorso anche ad estranei alla magistratura, osserva che sarebbe opportuno integrare l'articolo 5, prevedendo che sia escluso dall'applicazione del provvedimento in esame anche il personale del Corpo forestale dello Stato, anch'esso dotato di una disciplina autonoma.

L'articolo 6 prevede invece benefici di carriera già previsti dalla legge n. 186 del 1982 per la fase della sua prima applicazione in favore dei magistrati amministrativi, al fine di agevolare l'accesso alla magistratura amministrativa. Osservando che oggi non pare esservi ragione per attribuire nuovamente tali benefici, ricorda che una delle condizioni contenute nel parere della V Commissione impone di riformulare il comma 1 dell'articolo 6, in modo peraltro identico a quanto previsto nel disegno di legge sul trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato, già approvato dal Senato (A.C. 4465). Poiché la materia trattata dall'articolo 6 non è omogenea a quella di cui alle restanti disposizioni del disegno di legge n. 3000, ritiene opportuno sopprimere tale articolo ed affrontare le questioni da esso poste nell'ambito dell'esame del già ricordato disegno di legge n. 4465.

Ricorda inoltre che il parere della Commissione bilancio pone come condizione anche la soppressione dell'articolo 7, in quanto si tratta di una disposizione recepita nel decreto-legge n. 413 del 1989 sul trattamento economico dei dirigenti e del personale ad essi equiparato.

Dopo che la Commissione è passata alla discussione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3000, scelto quale testo base, il deputato Lucio STRUMENDO sottolinea che lo stesso relatore, ricostruendo le vicende del provvedimento, ha dato conto delle profonde modifiche ad esso apportate dall'altro ramo del Parlamento, rilevando come il testo in discussione risponda, più che alle esigenze di ammodernamento della pubblica amministrazione, alle aspettative di accesso alla dirigenza, da presumersi legittime, dei funzionari collocati nei ruoli ad esaurimento. La mole degli emendamenti presentati testimonia inoltre quante altre aspettative di funzionari direttivi siano collegate al provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda il collegamento con la riforma della dirigenza, ricordato anche dal relatore, sottolinea l'esigenza di modificare il punto di vista nei confronti di tali tematiche: occorre cioè assumere a fondamento le esigenze di funzionalità e razionalità della pubblica amministrazione. Ciò è già avvenuto nella definizione delle norme di accesso alla dirigenza nell'ambito del provvedimento di riforma complessiva, ove si era anche sot-

tolineata l'esigenza di definire in via prioritaria le funzioni dirigenziali per poi passare alla determinazione delle relative piante organiche. Essendo infatti convinzione comune che lo Stato ha un numero di dirigenti superiore alle esigenze, occorre individuare un criterio per raggiungere una situazione di equilibrio, anche al fine di consentire l'effettivo decollo della riforma. Per questi motivi, si può ipotizzare il ricorso al pensionamento anticipato, misura di esodo già adottata, anche se non sempre con risultati positivi, per favorire i processi di rinnovamento, oppure il ricorso ad uno sfoltimento nel tempo dei ruoli attuali, per arrivare ad una situazione a regime.

Sottolinea che sia il disegno di legge n. 3000 sia gli emendamenti ad esso presentati pongono i problemi prima evidenziati, ad eccezione dell'emendamento 2. 6 presentato dal Presidente Labriola che propone invece di ripristinare l'articolo 2 dell'originario disegno di legge, il quale attribuiva per un quinquennio ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, un punteggio aggiuntivo non superiore al 5 per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento. Mentre infatti la riserva dei posti di primo dirigente prevista a favore del personale delle qualifiche ad esaurimento ed il sistema del merito comparativo esaurirebbero le disponibilità di posti dirigenziali sino probabilmente al duemila, la soluzione prefigurata dall'emendamento Labriola 2.6 appare più razionale ed attenta ai princìpi di buona amministrazione e potrebbe essere adottata come norma transitoria nel quadro del provvedimento di riforma della dirigenza pubblica. Essa infatti, senza escludere un processo formativo dei funzionari in questione, darebbe comunque ad essi una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti ed eviterebbe di innescare un meccanismo inesauribile di accesso alle qualifiche dirigenziali attraverso il sistema del merito comparativo.

Dichiarandosi contrario al disegno di legge n. 3000 ed agli emendamenti che si collocano nella stessa logica, sottolinea l'opportunità di non procedere oltre nel suo esame, al fine di arrivare, sulla base dell'emendamento Labriola 2.6, ad una soluzione soddisfacente nell'ambito della riforma complessiva della dirigenza.

Il deputato Pietro SODDU ricorda che il gruppo della democrazia cristiana aveva già espresso, nel corso dell'esame del provvedimento di riforma della dirigenza, la convinzione che una sanatoria generalizzata delle posizioni in atto non dovesse compromettere l'esito della riforma stessa. Si era però pronunciato in senso favorevole ad una sistemazione delle situazioni di coloro che, ricoprendo nei fatti funzioni dirigenziali ed avendone i requisiti, sono meritevoli di un riconoscimento.

È quindi necessario ricercare una soluzione che renda compatibili le due esigenze prima ricordate: ciò potrebbe avvenire trasferendo i contenuti del disegno di legge n. 3000 compatibili con quelli della riforma della dirigenza nell'ambito di quest'ultimo provvedimento, oppure approvare lo stesso disegno di legge n. 3000 nella parte in cui è compatibile con le esigenze di riordinamento complessivo.

Rileva poi che, se è vero che il sistema del merito comparativo non garantisce al massimo la selezione del personale, è pur vero che è difficile pensare di sottoporre a concorso persone che già di fatto ricoprono funzioni dirigenziali e che sono quotidianamente impegnate nella direzione di uffici. Ritiene pertanto sufficiente, per questo personale di carriera, il ricorso al sistema del merito comparativo applicato seriamente. Si tratta inoltre di compiere un atto di equità nei confronti di funzionari che sono in una situazione di precarietà per cause a loro non imputabili e che devono trovare un riconoscimento, in equilibrio con le esigenze della riforma organica.

Il deputato Carlo TASSI rileva che, con i ripetuti interventi legislativi varati nel tempo in assenza di un disegno organico, si è distrutto il vecchio sistema senza costruirne uno nuovo.

È quindi molto più serio procedere ad una sanatoria delle posizioni di chi svolge di fatto funzioni dirigenziali, piuttosto che procedere nella discussione del disegno di legge n. 3000 mentre è ancora pendente il provvedimento di riforma della dirigenza pubblica. Occorre infatti riconoscere le aspettative di funzionari che hanno lavorato e si sono assunti la responsabilità di uffici, pur senza averne la titolarità.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ribadisce che la posizione del Governo sui temi in discussione è quella già a suo tempo manifestata in occasione dell'esame del provvedimento sulla dirigenza: il Governo riteneva opportuno esaminare congiuntamente, in sede legislativa, quest'ultimo provvedimento e il disegno di legge n. 3000, e in tale sede introdurre come norme transitorie nel disegno di legge sulla dirigenza le disposizioni dell'atto n. 3000 con esso compatibili. Ciò però non si è rivelato possibile.

Avendo ora la V Commissione convenuto sulla necessità sottolineata dal Governo di non ampliare il campo di applicazione dell'atto n. 3000, quest'ultimo può rispondere all'obiettivo di accordare una sistemazione definitiva al personale collocato nei ruoli ad esaurimento.

I ruoli ad esaurimento si inquadrano in una tradizione del Parlamento che, in occasione di ogni riforma, provvede a concedere benefici anche a chi rimane escluso dalle innovazioni. Essi comunque avrebbero dovuto esaurirsi agli inizi degli anni ottanta, senonché in varie leggine, sfuggendo ad un controllo organico del Parlamento nel suo complesso, sono state spesso inserite norme che hanno incrementato la consistenza numerica di tali ruoli, facendovi transitare anche coloro che non ne avrebbero avuto titolo in base alla normativa precedente. I ruoli ad esaurimento sono così divenuti ruoli ad « impinguamento », con gravi inconvenienti per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, cui si è ritenuto necessario porre rimedio: da qui è derivata l'istituzione della nona qualifica funzionale, che si doveva accompagnare alla soppressione dei ruoli ad esaurimento. Il disegno di legge n. 3000 tenta quindi di evitare che i ruoli in questione continuino ad accrescersi, conservando *ad personam* ai relativi funzionari i vantaggi acquisiti.

L'aspetto più criticabile del provvedimento è costituito dal meccanismo di nomina a primo dirigente. Per realizzare l'efficienza della pubblica amministrazione, come è dimostrato dall'esperienza francese, è infatti necessario cominciare dalla riforma dei vertici, assicurandone la neutralità, attraverso la selezione di personale qualificato, che sa di dovere solo a se stesso il proprio incarico.

Per questi motivi, è favorevole all'emendamento Labriola 2.6 o comunque, in via subordinata, ad una modifica dell'articolo 2 del testo già approvato dal Senato, in ordine al quale presenta il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole sono conferiti *aggiungere le seguenti:* per il cinquanta per cento *e al comma 2 sostituire le parole* per il cinquanta per cento *con le parole* per il venticinque per cento.
2. 15.

Il Governo.

Condivide infine l'esigenza sottolineata dal deputato Strumendo di giungere ad una riduzione del numero dei dirigenti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che l'emendamento 2.6 è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.
(Punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione al corso-concorso dirigenziale).

1. Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.
2. 6.

Labriola.

Rileva, in proposito, che il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati deve ritenersi vincolante, e quindi ostativo rispetto alla loro approvazione, nei limiti in cui si tratti di emendamenti che comportino oneri.

Per gli emendamenti invece che non recano oneri, come il suo emendamento 2.6, non sussiste alcun vincolo, perché è evidente che la Commissione bilancio non ha certamente inteso abusare dei suoi poteri. Ricorda a tal fine che anche nella relazione tecnica predisposta dal Governo il suo emendamento 2.6 è indicato tra quelli non comportanti oneri.

Favorevole il relatore Raffaele MASTRANTUONO, la Commissione concorda con la valutazione del Presidente.

Il deputato Giovanni FERRARA, ritenendo di estremo interesse le dichiarazioni del ministro, propone che la Commissione sospenda la discussione del provvedimento: se è infatti possibile raggiungere un'intesa tra i gruppi, sulla base di quanto previsto dall'emendamento Labriola 2.6, il gruppo comunista è disponibile a fornire il suo assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento di riforma della dirigenza. Si potranno in tal modo discutere congiuntamente i due provvedimenti e trasfondere i contenuti su cui vi è consenso del disegno di legge n. 3000 nel testo della riforma complessiva, come norme transitorie.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, rilevando che la proposta del deputato Ferrara si configura tecnicamente come una richiesta di sospensiva, sottolinea la necessità di evitare un rischio: la Commissione ha infatti già dovuto reagire ad un atteggiamento della Commissione bilancio, che per un anno e mezzo ha realizzato una sospensione occulta del disegno di legge, non consentendo al Parlamento di assumersi le sue responsabilità nei confronti di dipendenti pubblici che attendono di sapere fino a quando si troveranno in condizioni di clandestinità formale. È quindi un dovere prioritario deliberare, eventualmente modulando le decisioni: non sarebbe invece possibile concludere la seduta senza dare risposta a persone che svolgono già di fatto funzioni dirigenziali.

Il deputato Carlo TASSI, concordando con le valutazioni del Presidente, osserva che una discussione congiunta dei due provvedimenti ricordati non sarebbe neppure opportuna, essendo il disegno di legge n. 3000 già in seconda lettura.

Il deputato Pietro SODDU, pur comprendendo le preoccupazioni del gruppo comunista, rileva che è orientamento comune quello di assumere decisioni che non compromettono la riforma della dirigenza.

Avendo il relatore Raffaele MASTRANTUONO sottolineato che la Commissione è in condizioni di valutare in questa sede le esigenze poste dalla riforma della diri-

genza, il deputato Giovanni FERRARA non insiste nella sua richiesta, rilevando come i fatti dimostrano che il gruppo comunista non era pregiudizialmente contrario al trasferimento in sede legislativa del testo per la riforma della dirigenza.

Dopo che la Commissione ha approvato senza modifiche l'articolo 1 del disegno di legge n. 3000, il relatore Raffaele MASTRANTUONO si pronuncia in senso contrario all'emendamento Labriola 2.6 e favorevole all'emendamento del Governo 2.15, mentre il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI esprime parere favorevole all'emendamento Labriola 2.6, raccomandando in subordine l'approvazione dell'emendamento del Governo 2.15.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA precisato che il suo emendamento non prevede riserve di posti, ma l'attribuzione ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento di un punteggio preferenziale per l'accesso alla dirigenza, con ciò favorendo in misura anche maggiore tali funzionari, il deputato Lucio STRUMENDO dichiara sull'emendamento Labriola 2.6 il voto favorevole del gruppo comunista, che vede nella sua approvazione porsi le premesse per il consenso del gruppo comunista alla discussione in sede legislativa del progetto di riforma della dirigenza.

Favorevole il deputato Pietro SODDU, la Commissione approva, contrario il relatore e favorevole il Governo, l'emendamento Labriola 2.6, interamente sostitutivo dell'articolo 2, risultando precluso l'emendamento del Governo 2.15. Approva quindi, favorevoli relatore e Governo, l'articolo 3 nel testo del Senato.

Si passa alla discussione dell'articolo 4.

Avendo il deputato Pietro SODDU ricordato che il Presidente e la Commissione hanno sempre manifestato un orientamento contrario alla presenza di magistrati nelle commissioni di concorso, il relatore Raffaele MASTRANTUONO presenta il seguente emendamento:

All'articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole: da un magistrato con qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti o dei tribunali amministrativi regionali oppure *e al comma 2 sopprimere le parole:* da un presidente di sezione o da un consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti oppure da un presidente o da un consigliere di tribunali amministrativi regionali oppure.
4. 1.

Il relatore.

La Commissione approva, favorevole il Governo, l'emendamento 4.1 del relatore, nonché l'articolo 4 come modificato.

Si passa alla discussione dell'articolo 5 al quale risulta presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed al personale del Corpo forestale dello Stato.
5. 1.

Il relatore.

Dopo che la Commissione ha approvato, favorevole il Governo e contrario il deputato Carlo TASSI, l'emendamento 5.1 del relatore e l'articolo 5 come emendato, il relatore Raffaele MASTRANTUONO illustra il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.
6. 3.

Il relatore.

Precisa al riguardo che norma identica alla riformulazione del comma 1, indicata come condizione nel parere della V Commissione, è già contenuta nel disegno di

legge n. 4465 sul trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, approvato dal Senato. Al di là del merito, cui pure è contrario, la non omogeneità dell'articolo 6 con la materia trattata dal disegno di legge n. 3000 induce a sopprimerlo, potendo tale norma essere esaminata più convenientemente nel quadro dell'altro provvedimento appena citato, già assegnato alle Commissioni riunite I e II.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha dato atto al relatore che il suo emendamento non si pone in contrasto con il parere della Commissione bilancio, sottolineando come la disposizione in esame trovi la sua sede propria nell'ambito dell'atto n. 4465, la Commissione delibera la soppressione dell'articolo 6.

Il Presidente Silvano LABRIOLA comunica che all'articolo 7 sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 7.
7. 2.

Il relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Per la realizzazione di progetti di automazione, è costituito un « Fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche », con stanziamento di lire 2.500 milioni nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per l'esercizio 1990.
7. 05.

Il Governo.

Avendo il relatore Raffaele MASTRANTUONO precisato che la disposizione di cui all'articolo 7 è stata recepita dal decreto-legge n. 413 del 1989 sul trattamento economico dei dirigenti – come rilevato anche nel parere della V Commissione – la Commissione delibera la soppressione dell'articolo 7.

Su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, il quale ritiene, anche al fine di accelerare l'*iter* dell'atto n. 3000, che la materia di cui all'articolo aggiuntivo del Governo 7.05, che comporta oneri, possa essere trattata nel quadro del provvedimento di riordinamento della dirigenza, il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ritira il suddetto articolo aggiuntivo.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,35).

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha preannunciato l'astensione del gruppo MSI-destra nazionale, motivata dal mancato accoglimento dei suoi emendamenti di cui alcuni non recavano oneri, mentre altri potevano comunque essere finanziati attingendo all'accantonamento previsto per la riforma della dirigenza, la Commissione procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge n. 3000 nel suo complesso, come modificato, che risulta approvato, con assorbimento delle abbinate proposte di legge nn. 995 e 1276.

La seduta termina alle 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10,25 — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Disegno di legge:
Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (Approvato dalla IV Commissione del Senato) **(4242).**
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Su proposta del relatore Amedeo ZAMPIERI, contrario il deputato Carlo TASSI, il quale si richiama alle considerazioni esposte in proposito nel corso della seduta di ieri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:
SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera, modificata dalla I Commissione del Senato) **(3850-B).**
(Parere alla VII Commissione)

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

Testo unificato delle proposte di legge:
BONETTI: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32).
LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).
TEALDI e RABINO: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362).
CRISTOFORI ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).
TEALDI: Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893).
PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).
CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Avendo il deputato Massimo PACETTI sollecitato la Commissione ad esprimere nella giornata odierna il parere sul provvedimento, su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* del testo unificato dei progetti di legge trasmessi dalla Commissione di merito.

Disegno di legge:
Equipollenza della laurea in economia e marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio (Approvata dalla VII Commissione del Senato) **(4335).**
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Proposte di legge:
Senatori MICOLINI ed altri: Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele (Approvata dalla IX Commissione del Senato) **(4470).**
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Massimo PACETTI, richiamando le recenti notizie di stampa relative ad un nuovo sequestro di persona,

nonché alla liberazione di Cesare Casella, per il quale sarebbe stato pagato un nuovo riscatto, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione su tali questioni del ministro dell'interno.

Il Presidente Silvano LABRIOLA – consentendovi la Commissione – si riserva di prendere gli opportuni contatti con il ministro Gava per fissare la data dell'audizione.

Ricorda inoltre che è necessario che la Commissione fissi una nuova data per l'effettuazione del viaggio in alcune capitali europee già previsto per la prossima settimana, e poi rinviato a causa del protrarsi del dibattito in Assemblea sulla riforma delle autonomie locali. Rilevando che nel corso del mese di febbraio non pare esservi la possibilità di effettuare la missione, ritiene che questa possa aver luogo nella seconda metà di marzo, essendo previsto, per la prima metà del mese, il congresso straordinario del PCI.

Ferma restando l'opportunità di recarsi a Vienna e Bonn, osserva che potrebbe prevedersi come terza tappa Parigi, come originariamente stabilito, ovvero il Belgio o l'Olanda, paesi nei quali peraltro la struttura statuale è di maggiore interesse in rapporto agli obiettivi del viaggio. Rileva infine, al riguardo, l'esigenza che la Commissione disponga di tutta la documentazione necessaria.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10,35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MastellA, ed il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Alberto Rossi.

Testo unificato del disegno e proposte di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).
(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).
(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione che dopo la seduta del 20 dicembre, il Presidente della Camera con lettera in data 16 gennaio, aveva sospeso l'efficacia della votazione di alcuni emendamenti ritenendo necessaria l'acquisizione del parere di altre Commissioni.

La Commissione affari costituzionali ha successivamente espresso parere favorevole sull'emendamento 12.11 e sugli emendamenti agli articoli 11 (commi 1 e 2) e 19 (commi 1, lettera *a)* conseguenti alla modifica apportata all'articolo 12. La Commissione affari costituzionali ha altresì espresso parere favorevole, sull'articolo aggiuntivo 26-*bis*.

Su tutti questi emendamenti non vi è quindi necessità che la Commissione torni a decidere.

Sugli identici emendamenti 29.3 e 29.4 abrogativi del regio decreto del 1941 sul segreto militare, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul presupposto che esso sia già abrogato dalla legge 24 ottobre 1977, n. 810, la Commissione difesa ha espresso un parere condizionato. Conseguentemente presenta il seguente emendamento sostitutivo degli identici emendamenti 29.3 e 29.4:

All'articolo 29, dopo il primo comma, inserire il seguente:

Sono abrogate le seguenti parole di cui all'Allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161:

al paragrafo 6 *(Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate):* « Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata »;

al paragrafo 8 *(Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia):* « Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, ecc. ».

29. 3.

Il Relatore.

Il deputato Giuseppe CRIPPA, preso atto delle informazioni date dal Presidente e rilevato che non era intenzione del gruppo comunista affrontare in questa sede il tema del segreto militare, accoglie la proposta del Presidente di accettare il parere della Commissione difesa, pur rilevando che sarebbe preferibile una formulazione più semplice.

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MASTELLA – il quale ritiene che il parere della Commissione difesa debba essere accolto così come formulato – e del deputato Sergio ANDREIS – che dichiara di accoglierlo in quanto non sembrano esistere alternative – del deputato Giuseppe ZAMBERLETTI – anche egli favorevole alle proposte del Presidente – del deputato Aristide GUNNELLA – che concorda con il Presidente per motivi formali, sostanziali e di opportunità – e del deputato Paolo CRISTONI – che ricordato l'*iter* lungo e tormentato del provvedimento ritiene necessario fare tutto quanto è oggi necessario per arrivare ad una approvazione immediata – il deputato Giuseppe CRIPPA richiede al Governo una interpretazione formale circa l'eliminazione del segreto militare dalle materie oggetto della presente legge.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MASTELLA ha espresso l'impegno formale del Governo a non utilizzare il segreto militare nelle materie oggetto della presente legge, la Commissione approva l'emendamento del relatore e, subito dopo l'articolo 29, come modificato dal nuovo emendamento.

Il Presidente Flaminio PICCOLI nella sua qualità di relatore presenta poi l'articolo aggiuntivo di seguito riportato, che ha già ricevuto i prescritti pareri favorevoli:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 30 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre Amministrazioni.

Il Relatore.

Dopo che il deputato Aristide GUNNELLA ha espresso perplessità sullo stesso non ritenendo che sia stato adeguatamente sentito il parere del Ministero per la funzione pubblica, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, nella sua qualità di relatore, al fine di adeguarsi al parere della Commissione bilancio, presenta il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo 31.
31. 1.

Il Relatore.

La Commissione approva.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stato presentato un ordine del giorno a firma Andreis ed altri del quale dà lettura.

Dopo interventi del deputato Aristide GUNNELLA, contrario ad alcuni punti dell'ordine del giorno, e dei deputati Giuseppe CRIPPA e Sergio ANDREIS, quest'ultimo accoglie alcune modifiche proposte dal Presidente, riformulando come segue il proprio ordine del giorno:

La Camera dei Deputati, nell'approvare la legge « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »;

rilevata la particolare importanza del provvedimento che viene approvato dopo un *iter* travagliato che ha occupato il lavoro di tre legislature e mezzo;

preso atto delle speranze fatte nascere dall'approvazione della legge in vasti settori dell'opinione pubblica, che invita il Parlamento ad approvare definitivamente le norme nel corso della decima legislatura;

considerato che in mancanza dell'approvazione rapida e definitiva del provvedimento un settore delicatissimo della vita nazionale continuerebbe a restare senza una normativa di regolamentazione organica, favorendo, in tal modo, il ripetersi di gravissimi episodi di traffico illegale di armamenti,

impegna il Governo

ad adoperarsi perché la legge sia approvata in via definitiva nel più breve tempo possibile;

a riferire alla III Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati entro il 15 aprile 1990 circa l'evolversi della situazione in ordine al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
0/2033/1

Andreis, Ronchi, Rutelli, Crippa, Marri.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MASTELLA dichiara che il

Governo non ha alcuna difficoltà a favorire un sollecito *iter* della legge anche presso il Senato, mentre per quanto riguarda l'impegno a riferire non sembra possibile accogliere immediatamente il termine posto nell'ordine del giorno stesso, pur essendo sempre possibile che rappresentanti del Governo possano venire a rispondere alla Camera sulla base di specifici atti parlamentari.

Dopo un intervento del deputato Sergio ANDREIS, il quale fa rilevare come il comportamento del Governo non abbia mai favorito un sollecito *iter* del provvedimento il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MASTELLA accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Su richiesta del presentatore, l'ordine del giorno è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, illustrate alla Commissione le correzioni di forma che il testo richiede, e proposte le modifiche necessarie ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento – che la Commissione approva – richiede altresì di autorizzare – ai sensi dell'articolo 90, comma 2 – il coordinamento formale del testo approvato che si renda eventualmente necessario. La Commissione autorizza.

Parlando per dichiarazioni di voto il deputato Aristide GUNNELLA rileva le numerose contraddizioni che caratterizzano il testo, e critica sia la frammentazione delle competenze che sarà introdotta in materia, sia la stratificazione delle modificazioni apportate dalla Commissione, esprimendo le sue riserve in proposito ma dichiarando comunque il suo voto favorevole, con l'auspicio che il Governo prenda spunto dall'approvazione di questo testo per apportare, in attesa del suo varo definitivo, quelle modifiche al « Decreto Formica » che rendano meno complesso l'*iter* burocratico della procedura di esportazione del materiale di armamento. Riconosce infine al Presidente il merito di aver saputo condurre a termine felicemente il complesso provvedimento.

Il deputato Sergio ANDREIS annuncia il proprio voto contrario ricordando che il principio ispiratore della posizione del suo gruppo è stato ribaltato, disponendo il testo oggi in votazione non il divieto di esportazione con eccezioni, bensì la libertà di esportare con alcune limitazioni.

Inoltre, e con riferimento particolare all'articolo 7, l'impianto della legge non scoraggia adeguatamente la produzione di armi, né rafforza adeguatamente l'attività di controllo sul commercio delle armi. Rivendica tuttavia al suo gruppo il merito degli indubbi passi in avanti che questo provvedimento fa compiere alla legislazione sulla materia, e dà atto al relatore Piccoli, del grande impegno dimostrato per accogliere le numerose sollecitazioni delle forze politiche e sociali. Contrario all'ipotesi formulata dal collega Aristide Gunnella di richiedere una modifica, in senso ampliativo, del decreto Formica, dichiara la propria preoccupazione per i tempi lunghi e gli eventuali stravolgimenti che potrebbero avvenire nella fase di discussione al Senato, auspicando comunque che si arrivi ad una approvazione definitiva del testo entro questa legislatura.

Il deputato Edo RONCHI, ricordato il particolare momento che stanno attraversando le relazioni internazionali, ed in particolare la ripresa di un serio processo di disarmo, nonché le sempre più vaste aree del mondo interessate dai tragici problemi della fame per milioni di persone, lamenta il fatto che questa legge non bandisca il principio stesso della vendita delle armi, ma intenda solo regolamentarlo, con ampie aree di discrezionalità. Criticati i singoli aspetti del testo, lamenta che in esso non sia stato possibile inserire alcune norme riguardanti il materiale strategico, che pure tanta importanza ha nei conflitti moderni e manifesta preoccupazione per le disfunzioni che si potranno avere nelle more del pas-

saggio delle competenze in materia, dal Ministero per il commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri, auspicando che tale passaggio si realizzi solo dopo che il Ministero degli affari esteri avrà creato le strutture adeguate ai compiti che gli vengono affidati. Conclude preannunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI riconosce alla Commissione affari esteri il merito di aver finalmente portato a conclusione l'*iter* di questo provvedimento che era stato affrontato in ben tre legislature precedenti e pur concordando con talune critiche formulate al testo – che certo ha bisogno di miglioramenti e precisazioni – sottolinea l'importanza dei princìpi che sono stati introdotti nella regolamentazione della materia sia riguardo al divieto di esportazione verso talune destinazioni (paesi in conflitto etc.) sia riguardo alle « certezze » che vengono finalmente offerte alle industrie operanti nel settore, per una adeguata programmazione della propria attività. Si augura che il Senato proceda speditamente alla approvazione definitiva e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il deputato Paolo CRISTONI concorda con l'augurio di una spedita approvazione anche da parte del Senato, sperando che lo stesso prenda atto positivamente della grande mole di lavoro svolta sia dalla Commissione affari esteri che dalla Commissione difesa in sede di espressione del suo importante parere. Sottolineata l'importanza del rafforzamento dei controlli sull'attività di esportazione, nonché dei princìpi guida che sono stati posti per delimitare tale attività e riconosciuta l'importanza del contributo portato dalle opposizioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo in esame.

Il deputato Giuseppe CRIPPA rileva come, dopo i tanti tentativi precedenti, l'odierna approvazione del testo in esame segni il momento di una grande svolta democratica, che supera le numerose opposizioni ed i grandi interessi che ostacolavano l'approvazione del testo. E ciò è dovuto – a suo parere – ad almeno tre ragioni: in primo luogo al formarsi di una coscienza nazionale che ha saputo reagire agli scandali che si sono avuti nel settore; in secondo luogo alla apertura del relatore, della Commissione e dello stesso Governo alle istanze esterne (forze sociali, sindacati, stessi operatori economici e industriali); in terzo luogo al grande impegno ed alla tenacia mostrata dal Presidente Piccoli sia nella qualità di Presidente che di relatore del provvedimento.

Certo a suo parere il testo è ancora distante dal meglio possibile ma il risultato è comunque da valutare positivamente sia perché supera le numerose resistenze manifestatesi sulla materia, sia perché rompe con una politica estera parallela, fatta appunto con l'esportazione di armi; sia – infine – perché costituisce un contributo importante dell'Italia all'attuale momento di distensione internazionale. Manifesta inoltre il proprio apprezzamento anche per la formulazione di dettaglio del testo, in quanto, pur potendosi fare di più, già è importante aver introdotto i limiti e le condizioni poste sia riguardo ai paesi destinatari, sia riguardo all'eliminazione del segreto militare sul commercio delle armi. Rinviando ad altro testo quella che sarà la regolamentazione del commercio di materiali strategici, ed auspicando una revisione – in sede di esame al Senato – delle norme riguardanti le sanzioni adesso introdotte – per renderle più coerenti all'importanza dei reati considerati – annuncia il voto favorevole del gruppo comunista.

Il deputato Ettore MASINA dichiarando l'astensione del proprio gruppo, mette in luce i pregi ed i difetti del testo in votazione: tra i primi i princìpi ispiratori, i divieti di esportazione verso paesi belligeranti, paesi destinatari di aiuti allo sviluppo, paesi razzisti; le norme destinate a favorire la riconversione delle imprese produttrici di armamenti. Tra i secondi la mancata eliminazione di una « cultura delle armi » che ancora pervade

il testo; il mancato divieto delle mostre dedicate agli armamenti. Riconosciuto l'importante contributo offerto dalle forze sociali esterne, il determinante impegno mostrato dal Presidente e Relatore Flaminio Piccoli, nonché da numerosi commissari, anche delle forze di maggioranza, lamenta infine la mancanza di norme riguardanti i prodotti chimici ed i prodotti tecnologicamente avanzati utilizzati a scopi militari.

Il relatore Flaminio PICCOLI ritiene che il testo in approvazione riempia una lacuna normativa lamentata da tutti e dà conto delle ragioni politiche che hanno portato a decidere il passaggio delle competenze in materia di commercio ed esportazione di armi dal Ministero del commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri.

Preannuciato poi il suo impegno per far si che anche presso l'altro ramo del Parlamento si addivenga ad una rapida approvazione del testo, e ringraziati oltre a tutti i gruppi presenti in Commissione anche quei membri della stessa, ben noti, che più si sono impegnati – pur nella differenza della posizioni – per arrivare ad una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento, riconosce il positivo contributo offerto dal Governo ed in particolare dal Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente Mastella, che ha seguito l'*iter* del provvedimento.

Pone quindi in votazione il progetto di legge nel suo complesso.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12,15.

Comitato permanente per gli affari europei.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente del Comitato Aristide GUNNELLA.

Audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi ROMITA, prima di affrontare il tema oggetto della audizione in programma, illustra al Comitato i problemi connessi alla prima applicazione della cosiddetta « legge comunitaria », sia per quanto concerne i suoi contenuti, sia per quanto riguarda i profili regolamentari del suo *iter* presso le Camere, e segnala l'opportunità di operare affinché il semestre italiano di presidenza della comunità Europea non debba iniziare, nel prossimo luglio, trovando lo Stato italiano inadempiente quanto alla ricezione della normativa comunitaria.

Il Presidente del Comitato Aristide GUNNELLA, rilevata l'estrema importanza dei problemi evidenziati dal Ministro, propone che l'odierna audizione sia svolta in sede di Commissione.

Concordi il Presidente della Commissione Flaminio PICCOLI ed il Ministro Pier Luigi ROMITA, il Comitato decide di rinviare alla seduta della Commissione del 7 febbraio prossimo venturo lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15,40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227-1058-1107-3593).

(Esame e conclusione).

Il relatore, Salvatore MELELEO, illustra i contenuti principali del testo unificato in esame, che contiene princìpi di fondo e criteri per il riordino generale del servizio sanitario nazionale ed il contenimento della spesa. Il disegno di legge « capofila » accompagna la legge finanziaria 1990, e ciò perché è opinione comune che il disavanzo pubblico trovi nella spesa sanitaria un fattore poco prevedibile e non commensurabile, e quindi ad alto rischio economico-finanziario.

Più che la volontà del legislatore giocano qui infatti elementi indipendenti da essa, ma legati agli operatori sanitari, che hanno una certa autonomia tecnico-professionale, agli istituti ed enti preposti alla produzione e commercializzazione dei farmaci e materiale d'uso sanitario, subordinati ai fenomeni di morbilità che possono colpire in modo epidemico la popolazione.

L'intero testo prevede norme recettive e rinvia quelle procedimentali ai decreti del Presidente del Consiglio in forma di atti di indirizzo e coordinamento; purtuttavia disciplina aspetti essenziali del servizio sanitario e civile, definisce lo stato giuridico delle costituende aziende USL e ospedaliere, sancisce i controlli, cura la salvaguardia del patrimonio e tutela i diritti del cittadino, in un'ottica che privilegia ed impegna il tecnico, riservando al politico la responsabilità dell'indirizzo. Tra i punti più salienti, vanno annoverati la possibilità di sperimentazione e le concessioni, il maggiore spazio all'assistenza indiretta ed al settore privatistico munito di alte tecnologie, la rilegittimazione delle norme sul ridimensionamento della rete ospedaliera, la definizione degli organi e dei programmi, la disponibilità di

posti a pagamento, il blocco del prezzo dei medicinali per altri sei mesi, l'istituzione dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie, ecc. In particolare l'articolo 5 concerne, insieme agli istituti a carattere scientifico e agli enti di ricerca, anche gli ospedali militari, enunciando un principio che affida ad apposite convenzioni i modi, i termini ed i limiti del rapporto.

Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA, a nome del gruppo del MSI-DN, concorda con il relatore.

Il deputato Gastone SAVIO conviene con l'impostazione del relatore, sottolineando l'importanza della previsione di convenzioni nel testo unificato, ed esprime l'auspicio del gruppo democristiano di una tempestiva approvazione del testo da parte della Commissione di merito.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,45).

Il deputato Luigi MOMBELLI è favorevole sulla previsione contenuta nell'articolo 5 per la parte concernente la difesa, esprimendo però una riserva di ordine generale sull'impianto complessivo del testo unificato.

La Commissione approva quindi la proposta del realtore.

La seduta termina alle 13.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Intervengono il ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

Il Presidente, Valerio ZANONE, ricorda che nella seduta di ieri, causa concomitanti votazioni in assemblea, non è stato possibile concludere l'audizione del ministro della difesa in materia di obiezione di coscienza.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e richieste di chiarimento, i deputati Maria Teresa CAPECCHI, Francesco DE CARLI, Paolo Pietro CACCIA, Giovanni PELLEGATTA, Renzo LUSETTI, Gaetano GORGONI e Antonino MANNINO.

Dopo una breve precisazione sull'ordine dei lavori del deputato Maria Teresa CAPECCHI, interviene in sede di replica il ministro della difesa, Fermo Mino MARTINAZZOLI.

Il Presidente Valerio ZANONE conclude quindi l'audizione.

La seduta termina alle 12,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 12,45. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stelio De Carolis.

Disegno di legge:
Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro della difesa è pubblicato in allegato a pag. 157.

Il Presidente, Valerio ZANONE, comunica che al nulla osta espresso dalla Commissione affari costituzionali l'8 novembre dello scorso anno si è aggiunto, il 24 gennaio scorso, il parere favorevole della Commissione lavoro. Mancando però il prescritto parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disegno di legge:
Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* **(4274).**
(Parere della V e della VIII Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore, Antonino PERRONE, illustra il contenuto del provvedimento con il quale si intende, tramite l'acquisizione di due nuove motocisterne, portare a compimento il piano di sostituzione di quattro unità di trasporto acqua della marina militare, costruite nel 1944, al fine di fornire un contributo risolutivo al problema del rifornimento idrico delle isole minori. Invita quindi la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

Il deputato Antonino MANNINO dichiara l'assenso del gruppo comunista sul provvedimento in esame, rilevando al contempo che esso deve costituire l'occasione per rendere effettivo il controllo del Governo sulle convenzioni stipulate con le società armatoriali private.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA concorda con il relatore, ma sottolinea che l'onere del rifornimento idrico alle isole minori deve passare dal bilancio della difesa a quello della protezione civile.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente Valerio ZANONE dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo breve replica del relatore, Antonino PERRONE, il sottosegretario di Stato per la difesa, Stelio DE CAROLIS, preso atto con soddisfazione dell'unanime orientamento dei gruppi parlamentari nei confronti dell'iniziativa, si riserva di fornire alla Commissione elementi utili ad inquadrare la situazione reale e le concrete possibilità di controllo in materia da parte del Governo.

Il Presidente Valerio ZANONE rinvia quindi ad altra seduta il seguito del dibattito, in attesa dei prescritti pareri.

La seduta termina alle 13.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo Cirino Pomicino e il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Paolo Cirino Pomicino, sui criteri applicativi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1990.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che nella seduta in sede consultiva, del 23 gennaio scorso, al cui ordine del giorno erano iscritti provvedimenti comportanti spese per il 1990 e gli anni successivi, si è manifestata l'esigenza di chiedere al Governo un chiarimento in ordine alla direttiva della Presidenza del consiglio dell'11 gennaio, diretta a comprimere e a scadenzare la spesa pubblica in corso d'anno ai fini del raggiungimento degli obiettivi di fabbisogno della manovra. Tenuto conto della profonda incidenza sui lavori della Commissione bilancio di tali orientamenti, si è pertanto ritenuto opportuno procedere alla presente audizione del ministro del bilancio, sottolineando al contempo la necessità di una posizione unitaria del Governo su un tema di tale rilevanza.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo CIRINO POMICINO rileva che la presente audizione costituisce un'importante occasione per chiarire l'orientamento che il Governo intende adottare in materia di leggi di spesa e proporre, non soltanto alla maggioranza, ma alla Commissione bilancio nel suo complesso. Si tratta di assumere regole generali di comportamento, partendo dal presupposto che i bilanci non devono essere solo approvati, ma anche gestiti, nel rispetto degli obiettivi inerenti alla manovra di rientro della finanza pubblica.

Come è stato più volte ricordato esistono numerose « aree a rischio »; questo, insieme alla accentuata dinamica dei tiraggi dalla Tesoreria, rende possibile uno sfondamento degli obiettivi di fabbisogno.

Se si vuole arginare tale situazione, è necessario un rallentamento nel primo semestre dell'anno in corso della spesa nelle aree non a rischio allo scopo di compensare l'eventuale sfondamento di altri settori. Per tali motivi sono state date delle direttive precise alla pubblica amministrazione in ordine all'andamento delle spese discrezionali, alle spese di conto capitale previste da leggi pluriennali, ai trasferimenti, alle gestioni fuori bilancio. Inoltre, è stata posta la questione dei fondi speciali, dei quali si chiede un rallentamento nell'utilizzo nel primo semestre per circa 5.000 miliardi: ciò, allo scopo di consentire una verifica a metà anno sull'andamento complessivo della spesa.

Sorge a questo punto il problema di quali accantonamenti bloccare e con quale criterio: naturalmente esistono alcuni impegni essenziali per le istituzioni che vanno salvaguardati, è il caso delle risorse destinate agli enti locali e alle regioni; come pure bisogna tener presente l'esigenza di funzionamento di alcuni enti, quali ad esempio l'ENEA, che necessitano assolutamente un rifinanziamento. Per quanto riguarda l'utilizzo dei restanti accantonamenti, il Governo esprimerà parere favorevole su quelli relativi alla copertura di disegni di legge di iniziativa governativa, mentre per quanto riguarda le proposte di iniziativa parlamentare l'orientamento è di sospenderne l'esame per il primo semestre o, nel caso di proposte di legge che abbiano oltre a norme di spesa anche una parte ordinamentale, di disciplina cioè di un certo settore, potrà essere consentito il prosieguo dell'esame a condizione tuttavia che siano decurtate le norme di spesa e le relative coperture relativamente al 1990. Complessivamente questo orientamento comporterà il « blocco » temporaneo di circa il 15-20 per cento dei fondi speciali per un totale di 4-5 mila miliardi.

A suo avviso spetta alla Commissione bilancio la decisione di quali provvedimenti possano andare avanti e quali debbano invece essere bloccati, in quanto tale decisione si inserisce nel quadro più generale della tenuta della manovra finanziaria e del rispetto degli obiettivi che il Governo si è posto e che il Parlamento ha fatto propri con l'approvazione dei documenti di bilancio. Si tratta quindi di una piena ed esclusiva responsabilità della Commissione bilancio. Ove su singoli provvedimenti sorgessero problemi particolarmente delicati, dovrebbero essere chiamati personalmente il ministro del tesoro e il ministro del bilancio che si assumono la piena responsabilità dell'orientamento del Governo su tale materia.

Desidera ricordare un precedente a suo avviso significativo: nel maggio del 1985, in seguito all'allarme sull'andamento della spesa pubblica che aveva suscitato la relazione trimestrale di cassa, la V Commissione aveva deliberato di bloccare tutte le decisioni di spesa; tale decisione veniva superata due mesi più tardi a seguito di un invito del Presidente del Consiglio a rivedere tale orientamento alla luce del nuovo quadro della situazione finanziaria come delineata nei nuovi documenti di bilancio. Per quanto riguarda la situazione attuale si tratterebbe in sostanza attendere la presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria e dei documenti di bilancio che costituiscono l'occasioner per compiere una verifica dell'andamento delle grandezze finanziarie. Concludendo, si dichiara disponibile ad accogliere i suggerimenti che la maggioranza e l'opposizione vogliano esprimere per consentire il raggiungimento dell'obiettivo del fabbisogno per il 1990 in 133.000 miliardi.

Il deputato Sergio COLONI rileva che le dichiarazioni del Governo costituiscono un fatto politico, un indirizzo in materia di contenimento e rallentamento delle leggi di spesa che non può non trovare l'appoggio della maggioranza. Sotto questo profilo conferma pertanto il sostegno del gruppo democristiano all'iniziativa governativa.

Osserva quindi che, detratti i 5.500 miliardi di risorse destinate agli enti locali, la direttiva in esame bloccherebbe

circa il 50 per cento dei restanti accantonamenti: si tratta di una misura in qualche modo « fisiologica », in quanto sarebbe difficile, anche se si volessero accelerare al massimo i tempi di approvazione delle leggi di spesa, poter impegnare interamente i fondi speciali nel primo semestre. Sottolinea questo per puntualizzare, e anche per sdrammatizzare, la portate delle dichiarazioni del Ministro e della direttiva stessa.

Chiede quindi al Governo se la circolare abbia già conseguito dei risultati concreti sull'andamento della spesa della pubblica amministrazione: qualora non fossero già ora disponibili dei dati è un interesse preciso del Parlamento che siano fornite informazioni dettagliate nella prossima relazione trimestrale di cassa.

Il Governo dovrebbe inoltre indicare più dettagliatamente quali sono gli accantonamenti di fondo speciale che si intendono frenare.

Desidera proporre in termini, non di alternativa, ma di concorrenza con la proposta del Governo, anche ai fini di una maggiore trasparenza, un ricorso più selettivo alla sede legislativa: ritiene che per conseguire il rallentamento nei vari settori di spesa, potrebbe essere utile che il Governo limiti fortemente il suo assenso alla sede legislativa; ciò non impedirebbe gli approfondimenti necessari, o anche una stesura del testo da parte della Commissione di merito, ma sottolineerebbe che il Governo esprime in tal modo una valutazione di non urgenza del provvedimento, salvo un possibile ripensamento ai primi di luglio.

Per quanto riguarda la « sterilizzazione » delle risorse per il 1990, si potrebbe pensare oltre ad emendamenti diretti a questo risultato, anche a delle disposizioni che vincolino la capacità di spesa del provvedimento ad un termine non inferiore a dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Tale questione va valutata caso per caso, a seconda anche della natura della spesa, se di parte corrente o di parte capitale. Problemi delicati potrebbero inoltre porsi per quei provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi e che spesso determinano effetti quantitativamente poco rilevanti sulla spesa. Rispetto ad essi la Commissione bilancio ha un suo ruolo ineludibile e dovrà esercitare volta per volta un filtro selettivo.

Concludendo, sottolinea l'importanza che il Governo segua un medesimo orientamento sia alla Camera che al Senato e che esso sia portato a conoscenza dei Presidente e dei colleghi delle Commissioni di merito.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che la direttiva della Presidenza del Consiglio non sembra avere il significato attribuitole dal ministro del bilancio, quello cioè di consentire una oculata gestione del bilancio pubblico, se non per alcune sue parti; complessivamente infatti sembra essere una implicita confessione che il programma legislativo contenuto nella legge finanziaria è in realtà insufficiente rispetto agli obiettivi di fabbisogno che lo stesso Governo si è posto.

I nodi della finanza pubblica sono quelli tradizionali: innanzitutto quello fiscale. Si sta prospettando una situazione grave rispetto a due questioni: il condono e la riduzione dell'imposta sui depositi bancari. Per quanto riguarda il primo punto, l'insuccesso del provvedimento implica, rispetto alle previsioni governative, un mancato gettito, e quindi un disavanzo di 5.000 miliardi, che è difficilmente compensabile con maggiori entrate in corso d'anno. Fa riferimento all'IRPEF, all'IVA, all'imposta sugli olii combustibili, il cui gettito, a legislazione vigente, può ritenersi stimato correttamente, salvo qualche aggiustamento dovuto all'andamento del tasso di inflazione. Per quanto riguarda l'imposta sui depositi bancari vi è una incertezza in ordine sia al « quantum » della riduzione sia alle ricadute in termini di gettito per l'anno in corso e per quelli successivi.

Questi due punti evidenziano come vi sia una tensione sul fronte fiscale che non si può certo risolvere con i provvedimenti indicati nei fondi negativi; è necessario

invece, come più volte sottolineato dalla sua parte politica, arrivare al più presto ad una riforma fiscale tenendo conto delle nuove fonti di produzione del reddito.

Altri punti di tensione debbono essere sicuramente individuati nella spesa per i rinnovi contrattuali, nonché nella spesa per gli interessi sul debito pubblico che secondo le ultime stime è nell'ordine di 116 mila miliardi. È ormai evidente che i tassi di interesse per il 1990 non si discosteranno in termini nominali rispetto ai livelli raggiunti nel 1989, oltre il 12 per cento al lordo dell'imposizione fiscale. Qualora vi fosse una riduzione del tasso di inflazione, mentre probabilmente non vi sarebbe nessun effetto sui tassi nominali, si determinerebbe un aumento dei tassi reali con effetti negativi sul debito e sugli investimenti.

Osserva quindi che se si disaggrega la categoria IV del bilancio relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi tra la difesa e gli altri ministeri, a fronte di una lieve riduzione in termini nominali per questi ultimi, si registra un lieve incremento per la Difesa. Non vorrebbe che da una ulteriore riduzione della spesa in corso d'anno possa derivare un disavanzo sommerso, ad esempio a causa di un rinvio dei pagamenti da 90 a 180 giorni con conseguente richiesta di interessi da parte dei fornitori.

Dopo una breve interruzione del ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO che precisa come nella direttiva si faccia riferimento non alla erogazione ma agli impegni di spesa, ricorda il discorso del Presidente Bush sulla riduzione delle spese militari e le considerazioni dell'Istituto per gli Studi Strategici di Londra secondo cui le spese per la difesa nei paesi dell'Est risulterebbero ridotte del 14-25 per cento: questo potrebbe comportare un ripensamento significativo anche per l'Italia ed un conseguente riallocamento delle risorse tra la difesa e gli altri ministeri.

Per quanto riguarda il ricorso alla Cassa depositi e prestiti, teme che le limitazioni che si intendono apporre agli enti locali possano comportare un forte rallentamento degli investimenti pubblici. Quanto ai tiraggi di tesoreria, ritiene, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale, che la norma non sia applicabile agli enti decentrati. Osserva inoltre che non si può applicare la disposizione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale tenuto conto che, prendendo i dati del 1987, i trasferimenti dello Stato alla Valle d'Aosta risultano pari a 4 milioni pro-capite, a fronte di sole 900 mila lire pro-capite per quanto riguarda la Sicilia.

Ritiene inaccettabile la proposta del Governo sull'utilizzo dei fondi speciali che sarebbe consentito solo per la copertura dei progetti di legge di iniziativa governativa e non per quelli parlamentari. La Costituzione non prevede questa ripartizione. In alternativa a tale proposta, il Governo potrebbe impegnarsi a non concedere la sede legislativa se non in casi eccezionali: il filtro che verrebbe ad operare l'Assemblea comporterebbe un forte rallentamento nella legislazione di spesa. Alternativamente, la sede legislativa potrebbe essere subordinata al parere favorevole espresso all'unanimità dalle Commissioni filtro. In tal modo non vi sarebbe una discriminazione tra progetti di legge di iniziativa governativa e quelli di iniziativa parlamentare, ma vi sarebbe una valutazione su tutti i provvedimenti da parte del Governo insieme al Parlamento.

Contestualmente dovrebbe essere assunto l'impegno per la predisposizione di norme quadro che consentano un'ampia delegificazione, prevedendo al contempo un puntuale controllo parlamentare.

Dopo una interruzione del Ministro del bilancio circa l'atteggiamento assunto dal gruppo comunista in ordine al provvedimento sulla riforma della dirigenza, osserva che se le norme transitorie e finali di tale progetto di legge fossero ridimensionate il gruppo comunista potrebbe mutare il proprio orientamento circa la concessione della sede legislativa.

Il deputato Raffaele VALENSISE osserva che la direttiva della Presidenza del Consiglio costituisce un tentativo, peraltro non riuscito, di risolvere in via amministrativa una insufficienza della legislazione di bilancio. Si tratta di una bozza di moratoria, con cui si chiedono sei mesi di respiro per fronteggiare una situazione di cassa certo non brillante. Osserva quindi che riguardo all'utilizzo dei fondi speciali vi è una divergenza tra il testo della direttiva e le dichiarazioni rese oggi dal ministro del bilancio, secondo cui vi sarebbe via libera a tutti i disegni di legge e un parere favorevole sulle proposte di legge condizionato all'eliminazione della quota relativa al 1990. Vuole comunque precisare che la direttiva costituisce un atto amministrativo cui si conformeranno i membri del Governo, salva la possibilità del Parlamento e della maggioranza di orientarsi liberamente.

Per quanto riguarda le parti restanti della direttiva, il Governo dovrebbe qualificare le disposizioni riguardanti i mutui, tenendo conto delle diverse esigenze degli enti locali nelle varie parti del territorio nazionale. Dopo aver rilevato che i problemi che si pongono per la tesoreria unica dovrebbero potersi risolvere sulla base della legislazione vigente, chiede perché il Governo non acceleri le procedure di cessazione delle attuali gestioni fuori bilancio e ricorda in merito le considerazioni contenute nel referto della Corte dei conti.

Dopo l'interruzione del Ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO che assicura che il Governo provvederà entro l'anno alla cessazione di tali gestioni, osserva che in ordine alla spesa degli enti appartenenti al settore pubblico allargato sarebbe necessario l'esercizio di un potere di vigilanza più approfondito e più concreto a quanto prospettato nella direttiva.

Concludendo ritiene che per il risanamento della finanza pubblica non sia sufficiente la chiusura parziale di alcuni « rubinetti » di spesa, ma che sia necessaria una manovra complessiva ed incisiva.

Il deputato Gianfranco ORSINI osserva che data la gravità della situazione della finanza pubblica è chiaramente comprensibile l'indirizzo in materia del Governo, che non può non essere sostenuto dalle forze di maggioranza. Ritiene tuttavia eccessiva la proposta di tagliare la quota di spesa relativa al 1990 nei progetti di legge di iniziativa parlamentare per quanto riguarda l'utilizzo di risorse di parte capitale; bisogna infatti considerare che numerose disposizioni aventi per oggetto interventi di parte capitale richiedono dei tempi piuttosto lunghi, all'incirca un anno, per l'avvio delle procedure e per una effettiva incidenza sulla cassa. Rispetto a questi casi un ulteriore rinvio comporterebbe un ingiustificato ritardo negli investimenti con effetti negativi su tutta l'economia. Sui restanti aspetti della direttiva condivide la proposta del Governo.

Il deputato Maurizio NOCI dichiara di concordare con l'orientamento del Governo, ritenendo necessaria e non prevaricatrice del ruolo istituzionale del Parlamento l'indicazione di linee prioritarie nella legislazione di spesa ed il fatto che queste siano individuate nei disegni di legge di iniziativa governativa.

Dopo aver dichiarato di non ritenere pertinente il richiamo alle spese della difesa dei paesi dell'est, tenuto conto che in quei paesi le spese per la difesa pesano per oltre il 50 per cento del bilancio, osserva che molte delle leggi approvate in sede legislativa che si prestano alle maggiori critiche sono quelle riguardanti questa o l'altra regione, che rispondono cioè ad interessi che non possono definirsi rispondenti ad un'ottica nazionale. Quanto all'opportunità di ricorrere più frequentemente alle leggi quadro, si deve riflettere sul fatto che spesso esse si sono dimostrate non rispondenti alle finalità che si volevano raggiungere. Dopo aver sottolineato che la parte della direttiva concernente i mutui contraibili dagli enti locali dovrà comportare una selezione attenta delle opere che si vogliono realizzare, conferma a nome del gruppo socialista il

proprio sostegno alla proposta del Governo.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ ritiene opportuno sottolineare il contenuto amministrativo della direttiva, che presuppone una forte capacità del Governo di tenuta di tale linea di indirizzo anche nel procedimento legislativo. Dopo aver rilevato l'importanza di tali disposizioni rispetto all'obiettivo del fabbisogno, dichiara di ritenere essenziale che si abbiano anche degli strumenti di tipo legislativo per il controllo della spesa pubblica, strumenti che debbono essere coerenti con la logica tracciata dal documento di programmazione economico-finanziaria. È necessario, ribadisce, predisporre nuovi e più incisivi strumenti legislativi per il rispetto degli obiettivi di rientro della finanza pubblica, in quanto quelli attuali sembrano ormai risultare insufficienti.

Dichiara quindi di concordare con le dichiarazioni del ministro del bilancio circa il ruolo primario che la V Commissione può assumere nella presente fase: è necessario tuttavia che ciò sia accompagnato da uno sforzo del Governo nella sua collegialità presso tutte le Commissioni di merito.

Un'ulteriore questione riguarda l'efficacia in corso d'anno della direttiva per quanto riguarda gli impegni di spesa: dati i tempi che intercorrono tra impegni ed erogazioni l'effetto massimo dovrebbe aversi nel secondo semestre. Chiede al Governo chiarimenti in ordine alle ricadute che questo potrebbe determinare nel profilo di spesa per quanto riguarda gli anni successivi ed in particolare il 1991.

Il deputato Alberto MONACI con riferimento alle dichiarazioni del ministro del bilancio circa il ruolo che dovrebbe svolgere la V Commissione nel valutare la ripartizione delle risorse, esprime perplessità su come di fatto questo possa avvenire dal momento che la Commissione è chiamata ad esprimere un giudizio rispetto a dei testi, sia di iniziativa parlamentare che governativa, già giunti ad una fase di maturazione politica. Il Governo chiede una sospensione ed un rallentamento nell'esame dei provvedimenti: ciò di fatto significa attribuire alla Commissione bilancio una funzione di sbarramento, che oltre ad essere difficile e poco gratificante, potrebbe essere allo stato anche inefficace. Anche la strada indicata dal deputato Coloni, quella cioè di un assenso molto limitato alle richieste di sede legislativa potrebbe rivelarsi riduttiva e parziale. È necessario allora, se si intende proseguire lungo la linea annunciata, che il Governo sia in grado di esprimere una forte capacità di scelta e di indicazioone di priorità con una tenuta presso tutte le Commissioni di merito e non solo presso la Commissione bilancio, e con un forte impegno del ministro del tesoro. Appare difficile altrimenti poter giungere a risultati concreti.

Il dputato Andrea GEREMICCA sottolinea come i ripetuti interventi dei deputati del gruppo comunista stiano a confermare l'interesse e l'utilità che il suo gruppo attribuisce alla odierna audizione del Ministro del bilancio.

Quanto al merito delle questioni trattate, premesso che la circolare della Presidenza del Consiglio sembra superare i limiti della potestà amministrativa laddove, ad esempio, tende a disciplinare le modalità dell'espressione dell'assenso del Governo alla sede legislativa, rileva che oggi il ministro Pomicino ha notevolmente dilatato quanto previsto dal punto *D)* della direttiva riguardante l'utilizzo dei fondi speciali. Che la direttiva dia disco verde ai provvedimenti del Governo è una interpretazione assolutamente nuova.

La questione in realtà è ben più ampia e attiene alla capacità del Governo di porre sotto controllo la spesa pubblica.

Deve inoltre ancora una volta stigmatizzare l'arbitrarietà del comportamento del Governo che tende a bloccare l'attività parlamentare sottraendosi all'obbligo di fornire documenti, quali le relazioni tecniche, che la legge gli impone di trasmettere al Parlamento.

In ogni caso, per quanto concerne l'utilizzo dei fondi speciali, il gruppo comunista ritiene che lo scrutinio vada esteso anche a quelli collegati alla copertura di progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Ritiene inoltre importante approfondire il confronto con il Governo sulle questioni emerse da ultimo nell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento nella seduta del 24 gennaio scorso con particolare riferimento alla redazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari. È necessario affermare un principio di responsabilità nei controlli della spesa che sia interamente condiviso dal Governo e dal Parlamento nel rispetto delle rispettive competenze. Da questo punto di vista la definizione di un criterio di priorità può passare solo attraverso un parere preventivo della Commissione bilancio su tutti i provvedimenti in sede legislativa. Soltanto attraverso una simile procedura il confronto fra le forze politiche potrà svolgersi valutando i profili attinenti a ciascun provvedimento e potranno pertanto essere date indicazioni utili anche alla Commissione di merito per un positivo seguito dell'esame.

Il deputato Bruno SOLAROLI osserva come la direttiva confermi l'assoluta inadeguatezza dei documenti di bilancio approvati poco più di un mese fa. Le aree a rischio della finanza pubblica rimangono quelle indicate dal gruppo comunista già nel corso della sessione di bilancio: sanità, pensioni, finanza locale. A quest'ultimo proposito sottolinea come le difficoltà di funzionamento degli enti locali e il conseguente cattivo funzionamento di servizi essenziali per i cittadini rappresenti un problema di portata nazionale e come le difficoltà finanziarie in cui gli enti locali si dibattono rappresenta un fattore di grande instabilità. È quanto, d'altra parte, è stato di recente confermato dal Procuratore generale della Corte dei conti che ha denunciato la progressiva creazione di disavanzi sommersi degli enti locali ed il rischio che di qui a breve si renda necessario procedere ad una sanatoria generalizzata.

Vi è poi la questione della Cassa depositi e prestiti sia per quanto concerne il volume generale del suo intervento sia per quanto attiene al blocco delle erogazioni previsto dalla direttiva, blocco che non potrà che determinare effetti perversi; esso, infatti, riferendosi ad opere in corso, indurrà gli enti locali a ricorrere all'indebitamento esterno con la conseguenza di aggravare gli oneri a carico della finanza pubblica. È urgente dunque procedere ad un riordino generale della materia che garantisca la continuità del finanziamento ordinario e riconsideri l'intervento della cassa per programmi straordinari.

Il deputato Nino CARRUS vuole innanzitutto esprimere un ringraziamento al Presidente per aver consentito di continuare oggi, con l'audizione del ministro Pomicino che segue quella del ministro Sterpa (in verità non del tutto soddisfacente), di sviluppare in Commissione una riflessione su temi che investono un complesso sistema di decisioni in cui Governo e Parlamento sono coinvolti con ruoli distinti ma altrettanto rilevanti.

Le decisioni che attengono al livello del fabbisogno o ad una ridefinizione del livello della competenza investono i grandi aggregati e come tali configurano importanti decisioni di finanza pubblica.

In quanto tali il parere alla Commissione bilancio non può ridursi ad una mera operazione di riscontro contabile ma implica una valutazione di natura programmatica. A tal fine occorrerebbe innanzitutto valorizzare la natura politico-programmatica della relazione trimestrale di cassa che il Governo non dovrebbe limitarsi ad inviare burocraticamente al Parlamento ma su cui dovrebbe svilupparsi una analisi politica da cui far emergere le vere difficoltà in cui si dibatte la finanza pubblica; difficoltà che attengono essenzialmente alla dicotomia tra competenza e cassa. In questo senso sarebbe opportuno stimolare la ragioneria generale dello Stato affinché introduca

nella impostazione della relazione di cassa le opportune innovazioni metodologiche che consentiranno alla Commissione bilancio di svolgere su tale base l'azione di monitoraggio sollecitata dalla direttiva.

Condivide l'idea che la prevalenza dell'iniziativa del Governo non debba degradare l'iniziativa parlamentare e debba coesistere con una opportuna ricognizione selettiva anche dei progetti di legge sottoposti dal Governo al Parlamento.

I fondi speciali rappresentano l'indirizzo di politica legislativa assunto dal Governo e dalla maggioranza in un dato momento: essi però non rappresentano una indicazione rigida ma un quadro di riferimento da aggiustare in relazione all'andamento del complesso delle variabili.

Dopo aver ricordato che il Governo ha a propria disposizione strumenti più complessi ed efficaci per realizzare comportamenti di *self-restraint* al proprio interno, sottolinea che occorrerà giudicare i provvedimenti caso per caso e valutare attentamente la scansione temporale di ognuno.

Sarà ad esempio possibile scindere la regolazione giuridico-ordinamentale di settori amministrativi o di posizioni soggettive dalla decorrenza degli effetti finanziari anche nell'ottica di garantire la copertura amministrativa dei provvedimenti.

La Commissione bilancio dovrà dunque darsi un codice di comportamento per evitare di assolvere un ruolo puramente notarile e dotarsi degli strumenti necessari a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Anche il Governo dovrà valutare i singoli provvedimenti e indicare un disegno globale al cui interno siano specificate priorità e cadenze temporali che esprimano complessivamente un coerente orientamento e soprattutto escludano che il risultato finale di una operazione di contenimento non sufficientemente consapevole implichi una dequalificazione della spesa. Infine raccomanda al Governo che gli orientamenti in materia di finanza pubblica siano coerentemente espressi da tutti i suoi rappresentanti in ciascuna delle diverse sedi parlamentari.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo CIRINO POMICINO sottolinea la importanza del dibattito svoltosi che ha manifestato, anche da parte dell'opposizione, la disponibilità a discutere sulle modalità utili a garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi di fabbisogno fissati per il 1990. D'altra parte il gruppo comunista non può aver dimenticato di avere sostenuto la necessità di un fabbisogno per il 1990 ancora più basso di quello previsto dal Governo sia pure nel contesto di una diversa manovra di bilancio.

Il Governo, da parte sua, non intende assolutamente riscrivere la legge finanziaria appena approvata. Si tratta invece di abbandonare la cattiva abitudine di tornare ad occuparsi di politica di bilancio solo al momento dell'assestamento. L'effettivo perseguimento di obiettivi significativi richiede al contrario una gestione politica quotidiana che si svolga nell'arco dell'intero esercizio finanziario seguendo passo passo l'andamento degli aggregati sotto controllo.

Il Governo intende restituire una valenza piena all'esercizio della politica di bilancio e perciò deve rivolgersi ai soggetti parlamentari per i quali le ragioni di una politica di controllo della finanza pubblica sono valori primari. L'interlocutore del Governo, su questo fenomeno, sono pertanto, le Commissioni bilancio presso i due rami del Parlamento. Un'azione di controllo sui flussi di spesa, soprattutto di quella derivante da nuove decisioni legislative, è possibile solo se le Commissioni responsabili della politica di bilancio nell'ambito parlamentare ne condivideranno le ragioni ed i criteri applicativi.

Fa presente poi che non è stato posto alcun tetto o vincolo improprio alla spesa della Cassa deposito e prestiti. La regola definita dalla direttiva al riguardo tende a far fronte ad un accumulo di stanziamenti di competenza realizzato negli anni precedenti e che giunge alla fase

di erogazione in questo esercizio finanziario. La regola che limita i flussi di cassa è certamente uno strumento congiunturale, ma proprio per questa ragione essa deve collegarsi ad un'azione volta ad evitare l'accumulazione di stanziamenti di competenza nel corso di quest'anno. In caso contrario si verificheranno nuove tensioni sul fabbisogno di cassa per il 1991.

Per questa ragione occorre oggi cogliere l'occasione per rallentare la formazione di nuove spese in termini di competenza in Parlamento in modo da garantire il controllo sul fabbisogno di cassa 1990 e 1991. A questo fine, lo spostamento della decorrenza al 1991 non impedisce il prosieguo dell'attività legislativa né il perseguimento delle sue finalità: ne rende solo più controllabili gli effetti finanziari, graduandoli opportunamente.

Il deputato Sergio COLONI, interrompendo, osserva che il complessivo stanziamento triennale per ciascuna legge resterebbe inalterato, scivolando di un anno.

Il ministro Paolo CIRINO POMICINO concorda con il deputato Coloni.

Condivide, poi, l'opportunità di una iniziativa della Commissione per accertare l'andamento della spesa sanitaria. In conclusione ribadisce l'impegno del Governo a non presentare ulteriori iniziative legislative, assicurando che tutti i provvedimenti già in corso in sede legislativa saranno esaminati dalla Commissione bilancio in presenza del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio. Al tempo stesso la Presidenza del Consiglio si impegnerà per evitare che sia espresso l'assenso del Governo a nuovi passaggi in sede legislativa.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ritiene di dover richiamare alcune conclusioni dal dibattito svoltosi. Ritiene che possa essere condivisa la posizione del governo che considera la legge finanziaria il punto di partenza di una politica di bilancio che deve svolgersi nel corso di tutto l'anno. Tuttavia non vi è alcun dubbio che le direttive della Presidenza del Consiglio non possono comprimere l'autonomia dei soggetti parlamentari. Può avvenire, piuttosto, che la Commissione bilancio, in presenza della necessità di tutelare il perseguimento degli obiettivi della manovra di bilancio 1990, assuma criteri di regolazione per l'esercizio dei suoi compiti. Propone pertanto di affidare all'Ufficio di Presidenza della Commissione il compito di concordare – si augura all'unanimità – una griglia di criteri da applicare con duttilità, ma anche con coerenza nello svolgimento dell'attività in sede consultiva. La previa definizione di criteri renderà infatti evidente che non si assumono arbitrari canoni di giudizio, ma si segue un coerente indirizzo di politica di bilancio. L'audizione di oggi è stata molto utile per conoscere l'orientamento del Governo ma a questo punto la Commissione deve definire una sua impostazione.

La seduta termina alle 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Paolo Cirino Pomicino, il sottosegratrio di Stato per il tesoro Mauro Bubbico e il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:
Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (3124-A).
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO dopo aver ricordato le diverse tesi emerse nelle sedute precedenti in ordine alle questioni finanziarie poste dal comma 3 dell'articolo 7, chiede al relatore di illustrare la proposta preannunciata nella precedente seduta.

Il deputato Raffaele VALENSISE, riferendosi alle implicazioni finanziarie del terzo comma dell'articolo 7 rileva che il Servizio Bilancio della Camera dei deputati in ordine a tale disposizione si limita a sottolineare l'esigenza di acquisire chiarimenti senza enunciare alcuna certezza. A fronte delle osservazioni del Presidente, che tenderebbero a confermare la sussistenza di oneri anche se di difficile quantificazione, insiste sulla necessità che il Governo fornisca dei chiarimenti richiesti nella Commissione di merito.

Il relatore Nino CARRUS, aderendo alla richiesta del Presidente ricorda come a suo tempo la maggioranza concordò con l'opposizione nel ritenere non corretta la copertura finanziaria indicata dall'allora ministro Amato per il *fiscal drag*.

La sua proposta utilizza la tecnica del *second best*; infatti se si prevedesse una copertura finanziaria per un onere quantificato in termini, allo stato, inevitabilmente arbitrari essa potrebbe risultare censurabile. Di contro, la secca affermazione della totale neutralità cancellerebbe anche il dubbio, fondato, dell'eventuale futura evidenziazione di oneri conseguenti alle agevolazioni fiscali relative alle fusioni tra privati.

Le condizioni contenute nella sua proposta di parere, integrandosi reciprocamente, tendono a superare ambedue i rischi: da una parte si prevede che l'onere conseguente all'eventuale saldo negativo delle entrate sia quantificato e coperto nell'ambito della legge finanziaria fermo il vincolo di copertura per quest'ultima previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 in considerazione del fatto che all'atto della impostazione dei documenti di bilancio sarà possibile conoscere le trasformazioni deliberate o deliberande e, grazie alla vigilanza permanente sul sistema la eventuale crescita di redditività.

Nello stesso tempo si prevede che nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di neutralità finanziaria del provvedimento il Governo attivi la procedura di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 della legge n. 468 e conseguentemente provveda, come già indicato, nell'ambito della legge finanziaria.

Il deputato Vincenzo VISCO constata che la Commissione si rende conto che la questione sollevata è vera e assai delicata: infatti, qualsiasi risultato di maggior gettito possa realizzarsi in futuro è assolutamente certo che in una prima fase si registrerà un effetto di minori entrate sia con riferimento alle operazioni degli istituti privati che in relazione a quelle realizzate dagli istituti pubblici. Da tale premessa discende che non solo risulta impropria la considerazione contenuta nel terzo capoverso delle premesse del parere ma che non ha fondamento la tesi della neutralità finanziaria.

Si rende peraltro conto del fatto che è impossibile procedere ad una quantificazione fino a quando non sarà stato predisposto il piano delle fusioni: ciò renderebbe pertanto comprensibile una norma che rinviasse la copertura ad un momento successivo ovvero una copertura limitata al 1992. Le condizioni poste dal relatore appaiono peraltro troppo generiche e, in qualche misura, contraddittorie in quanto o si afferma che non è possibile operare una quantificazione oppure si aderisce alla tesi della neutralità finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Maurizio SACCONI, vuole ancora ribadire che il Governo e il relatore sono partiti dal presupposto della unitarietà del testo in esame. Ai fini della valutazione degli eventuali maggiori oneri occorre realizzare un confronto tra la evoluzione degli equilibri di bilancio a legislazione vigente e quelli conseguenti all'attuazione della nuova legge nel suo complesso. Da tale premessa deriva che l'eventuale effetto di minor gettito riguarda una realtà molto, ma molto limitata del sistema, pari a circa il 10 per cento, tra pubblico e privato. Ciò significa che l'unico rischio di saldo differenziale tra maggior gettito e minori entrate ovvero

di possibile sfasatura temporale tra i due effetti potrebbe realizzarsi, nel 1992, con riferimento esclusivamente all'area marginale sopra indicata.

Si tratta allora di decidere se utilizzare uno strumento certo oppure seguire un metodo più azzardato. Il metodo azzardato è quello di un indeterminato rinvio alla legge finanziaria, metodo di cui si è in passato abusato e che potrebbe suscitare fondate perplessità nell'altro ramo del Parlamento con conseguente ritorno del provvedimento alla Camera. Lo strumento più certo è quello della attivazione di un sistema di monitoraggio che consentirà di valutare, allorché sarà conoscibile la crescita di redditività del sistema, gli eventuali scostamenti delle previsioni di compensazione interna del provvedimento e, a quel punto, intervenire opportunamente.

Ritiene quindi che, in questi termini, vada accolta la proposta formulata dal relatore.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda sulla opportunità di una maggiore linearità e puntualità del dispositivo del parere cui propone pertanto di apportare talune correzioni cui il relatore dichiara di aderire.

Infine, dopo che i deputati Raffaele VALENSISE e Andrea GEREMICCA, a nome dei rispettivi gruppi, hanno annunciato il proprio voto contrario risulta infine approvato il seguente parere:

La Commissione bilancio,

rilevato che il provvedimento, introducendo norme di grande rilievo ai fini dell'assetto economico-finanziario del paese, investe la competenza primaria della Commissione bilancio; in quanto non concerne l'esercizio dell'attività creditizia ma definisce aspetti istituzionali del governo dell'economia e forme dell'intervento pubblico in un settore strategico;

premesso che:

quanto all'articolo 3, terzo comma, che delega al Governo l'emanazione di norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti nulla vi è da osservare perché la norma prescrive che l'iscrizione dei dipendenti all'assicurazione IVS non comporti oneri per l'INPS e che l'equilibrio finanziario della Sezione speciale sia garantito per i primi quindici anni a carico degli enti creditizi pubblici;

quanto all'articolo 4, che stanzia 1.800 miliardi in cinque anni a favore della ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, l'onere è correttamente imputato ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale 1990-1992;

quanto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, le operazioni di conferimento e fusione degli istituti di diritto pubblico si realizzano solo in forza della neutralità fiscale della prima trasformazione in società per azioni e non determinano quindi un « lucro cessante » a danno del gettito tributario;

quanto all'articolo 7, comma 3, riferito alle sole aziende oggi non organizzate in Istituti di diritto pubblico, si possono stimare entrate minori a quelle che in assenza del provvedimento si sarebbero determinate in misura oggi non quantificabili e comunque ben inferiori a quelle che lo stesso provvedimento promuove in forza della certa ricapitalizzazione di una parte del sistema bancario per il rispetto dei *ratios* patrimoniali e grazie alla nuova ragione sociale di SPA, oltre che per la verosimile maggiore redditività conseguente alle concentrazioni e ai nuovi livelli di efficienza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
A CONDIZIONE

che, in ogni caso si preveda nel testo con riferimento all'articolo 7, comma 3, che qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di neutralità finanziaria del provvedimento, il Governo riferisce, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e provvede nell'ambito della legge finanziaria, fermi i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468.

Sull'ordine dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, a nome del Governo, chiede che, in considerazione degli orientamenti oggi espressi dal Ministro del bilancio in ordine alla esigenza di contenere e rallentare la spesa pubblica ed alla luce del dibattito svoltosi e delle conclusioni tratte dal Presidente della Commissione, sia rinviato l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno che dovranno essere valutati sulla base degli elementi oggi emersi e delle indicazioni che l'Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio esprimerà al riguardo.

Dopo che il deputato Gianfranco ORSINI, nel rilevare che la messa a punto di nuovi criteri di valutazione comporterà inevitabilmente un certo tempo e che esistono provvedimenti ormai maturi e particolarmente urgenti che potrebbero essere perfezionati senza tuttavia produrre, data la complessità delle procedure attuative, effetti sul fabbisogno, il Presidente Mario D'ACQUISTO ritiene non si possa oggi non aderire alla richiesta di rinvio formulata dal Governo.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 12,50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Franco PIRO.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Guido Cesati a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(Esame e rinvio).

Il relatore Carlo D'AMATO rileva che il signor Guido Cesati, candidato alla presidenza del consiglio di amministrazione per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ha ricoperto e ricopre tuttora una serie di incarichi che lo qualificano come un vero esperto della materia, e risulta quindi in possesso dei requisiti di capacità professionale richiesti dalla legge n. 14 del 1978. Esprime peraltro l'auspicio che il candidato voglia dedicare un impegno particolare per favorire lo sviluppo economico di altre aree del paese, e in particolare del centro-sud, oltre alla Lombardia che è la sua regione di provenienza.

Il deputato Francesco AULETA intende riproporre un problema di carattere metodologico, perché anche in questa circostanza si conferma il fatto che da parte delle autorità responsabili si continua ad ignorare la presenza e la disponibilità di tecnici altrettanto validi a ricoprire incarichi di rilievo, per cui continua a riconoscersi una sorta di monopolio ad alcune associazioni di categoria per nomine di questo genere.

Probabilmente, il signor Cesati ha tutte le capacità e le competenze necessarie per assumere la presidenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane; tuttavia, anche alla luce di alcuni fatti che risalirebbero al 1981 e agli anni immediatamente successivi e che riguarderebbero la regione Lombardia, non può che esprimere dubbi circa l'opportunità di procedere alla nomina in esame.

Il deputato Luigi GRILLO, preannunciando l'orientamento favorevole del gruppo democristiano sulla nomina in esame, rileva che il *curriculum* del signor Cesati costituisce la migliore garanzia in ordine alla qualità della scelta assunta

dal Governo, che non può essere messa in discussione dalle osservazioni del collega Auleta, che oltre tutto non appaiono sufficientemente argomentate.

Il presidente Franco PIRO sottolinea la rilevanza politica della delicata questione sollevata nel suo intervento dal collega Auleta: invita in proposito la Commissione, e in particolare i gruppi della maggioranza, a valutarne con attenzione la natura, e a questo fine, considerando anche la concomitanza dell'inizio della seduta in Assemblea, propone che la Commissione, al fine di sviluppare il dibattito in modo conveniente, richieda al Presidente della Camera la proroga del termine per l'espressione del parere. Ove la Commissione convenisse con tale proposta, il seguito del dibattito, con la replica del relatore, potrebbe essere rinviato ad una prossima seduta.

Il relatore Carlo D'AMATO concorda con la proposta del presidente, precisando che i fatti alla base delle valutazioni espresse dal collega Auleta non erano a sua conoscenza: necessita pertanto di una migliore informazione da parte degli organi competenti, al fine di predisporre adeguatamente la sua proposta conclusiva del dibattito.

La Commissione accoglie quindi la proposta del presidente di richiedere la proroga del termine regolamentare. Il seguito del dibattito è rinviato quindi ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 9,30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Amedeo D'ADDARIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Disegno di legge:
Programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).
(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rimessione in Commissione).

Il Presidente, Amedeo D'ADDARIO, ricorda che nel precedente dibattito era emersa la necessità di un approfondimento in ordine agli affidamenti, alla programmazione, ai collaudi ed ai controlli.

Il relatore Giancarlo GALLI ritiene che la materia affrontata in questo provvedimento è particolarmente controversa: ha pertanto tentato di predisporre una proposta di parere che mantenendo l'impostazione centralizzata degli interventi, risalente alla legge finanziaria del 1989 che autorizzava il ministro della sanità ad intervenire addirittura con decreto, cercasse di armonizzarla nel quadro della normativa di settore. Illustra pertanto la seguente proposta di parere:

all'articolo 1, comma 1, i numeri « 1989-1991 » siano sostituiti dai seguenti « 1990-1992 »;

all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* dopo le parole: « malattie infettive » siano aggiunte le seguenti: « comprese le attrezzature e gli arredi »;

all'articolo 2, dopo il comma 1, sia aggiunto il comma 1-*bis*:

« In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome propon-

gono al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS »;

all'articolo 2, sia sostituito il primo periodo del comma 2, con il seguente:

« Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma ».

Nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 siano aggiunte, dopo le parole: « il soggetto » le parole: « o i soggetti incaricati »;

all'articolo 2, il comma 3, sia sostituito dal seguente:

« Il concessionario o i concessionari provvedono alla redazione dei progetti di massima e dei progetti-tipo e rispondono mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi (e dei costi) convenuti per le opere da eseguire »;

all'articolo 2, comma 4, sia aggiunto infine: « sui progetti tipo predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende altresì alla congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione »;

all'articolo 2, comma 5, sia aggiunto infine: « con riferimento alle opere maggiori, mentre per le opere di minore consistenza o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche »;

all'articolo 2, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente 6-*bis*:

« Le funzioni di alta sorveglianza sugli atti tecnici amministrativi delle opere da realizzare sono riservate allo Stato secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità d'intesa con quello dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge »;

all'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: « e valuta » con le seguenti: « entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di invio del progetto ai soggetti tenuti ad esprimere atti di intesa » siano sostituite le parole: « ed entro quindici giorni dalla convocazione » con la parola: « e » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nell'apposita seduta all'uopo convocata »;

all'articolo 3, comma 5, le parole da: « nonché » fino a: « storico monumentale » siano soppresse;

all'articolo 4, comma 1, sostituire i numeri: « 1989-1991 » con i seguenti: « 1990-1992 »;

all'articolo 4, comma 2, sostituire i numeri: « 1989-1991 » con i seguenti: « 1990-1992 ».

Il deputato Paolo MARTUSCELLI ritiene che la proposta di parere testé illustrata non risponde alle indicazioni emerse nella precedente seduta in ordine alla necessità di definire una norma quanto più possibile dettagliata per garantire un'adeguata trasparenza in ordine all'affidamento dei lavori. Non è sufficientemente chiaro se si preveda una concessionaria per i servizi ed una per la realizzazione degli interventi o se entrambe le attività debbano essere svolte dal medesimo soggetto.

Il relatore Giancarlo GALLI ritiene sufficientemente chiaro questo punto in quanto il concessionario fungerebbe da stazione appaltante.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI ritiene necessaria una maggiore chiarezza in proposito. Si dichiara profondamente sconvolto dal modo in cui sono stati disattesi gli accordi intervenuti nella precedente seduta per garantire una adeguata trasparenza negli affidamenti, la possibilità di avvalersi esclusivamente della consulenza di esperti iscritti in albi professionali e la definizione del soggetto cui spetta la direzione dei lavori. Illustra pertanto la seguente proposta in ordine al parere da formulare:

All'articolo 2, comma 2, siano sostituite le parole: il soggetto incaricato *con le parole:* con i soggetti incaricati.

All'articolo 2, comma 2, sono sostituite le parole: La convenzione con il soggetto *con le parole:* La convenzione con i soggetti.

All'articolo 2, comma 3, dopo la parola: esecutivi *sono aggiunte le seguenti parole:* compresa la fornitura in opera di attrezzature ed arredi.

All'articolo 2, comma 3, sia sostituita la parola: professionali *con le parole:* a professionista iscritto all'albo professionale.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: aspetti tecnico-sanitari *siano aggiunte le parole:* per la congruità della spesa e dei prezzi applicati alle singole categorie di opere ai tempi di realizzazione e pertanto detto nucleo è integrato da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

All'articolo 2, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma 5-bis:

5-*bis:* Il ministro della sanità, per l'alta sorveglianza sulle procedure amministrative e sulle opere da realizzare con la presente legge, può avvalersi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Il provveditore alle opere pubbliche proporrà al ministro della sanità per il relativo decreto i nominativi dei professionisti iscritti da non meno di dieci anni all'albo professionale per la funzione di ingegnere capo della singola opera e per la funzione di componente della Commissione di collaudo.

Essi, inoltre, relazioneranno periodicamente sull'*iter* della realizzazione delle opere al ministro della sanità.

Il relatore Giancarlo GALLI precisa che nella proposta illustrata sono stati definiti soltanto alcuni adempimenti per il concessionario onde evitare che una insufficiente elencazione ponesse in difficoltà il ministro della sanità al momento della stipula della convenzione.

Il deputato Franco CICERONE ritiene evidente che il meccanismo proposto per far fronte all'emergenza AIDS appare sempre più difficilmente gestibile alla luce dell'estrema difficoltà di costruire nuovi reparti in breve periodo di tempo. Sarebbe pertanto preferibile destinare i finanziamenti per opere di ristrutturazione e riorganizzazione dei reparti già esistenti. È dell'avviso che debba fissarsi in più d'uno il numero dei soggetti per le concessioni di servizi e che per la realizzazione degli interventi si debbano seguire le procedure ordinarie. Le funzioni di alta sorveglianza dovrebbero far capo al ministero dei lavori pubblici. Ritiene accettabile la proposta del relatore in ordine alle competenze delle regioni anche se avrebbe preferito la previsione di un'intesa tra il CIPE e le regioni. Rappresentanti delle unità sanitarie locali dovrebbero far parte delle commissioni giudicatrici. Per quanto concerne la conferenza dei servizi si dovrebbero prevedere pareri liberatori per le sole amministrazioni presenti con l'espressione del parere in separata sede per le altre. Alla luce dei rilievi svolti ritiene opportuna un'ulteriore fase di approfondimento investendo la Commissione dell'esame di questo provvedimento.

Il deputato Guido D'ANGELO si dichiara seriamente preoccupato dal fatto che continuando così si determinerà un totale stravolgimento nell'assetto delle competenze. La realizzazione di millecinquecento posti letto assume una rilevanza tale per l'assetto urbanistico del territorio da richiedere un adeguato coordinamento di interventi. La modifica proposta in ordine alla competenza delle regioni è assolutamente inadeguata non essendo possibile pensare che queste svolgano l'attività propositiva loro riservata nel termine di trenta giorni. Illustra pertanto la seguente proposta in ordine al parere da formulare:

Dopo il primo periodo del secondo comma sia aggiunto il seguente:

Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, le Regioni e le province autonome devono deliberare la localizzazione degli interventi previsti. Trascorso inutilmente questo termine, l'indicazione delle localizzazioni è determinata dal CIPE con la deliberazione di cui al seguente comma.

Al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole: delle localizzazioni *siano aggiunte le parole:* decise ai sensi del precedente comma.

Il comma 6 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

Le funzioni di alta sorveglianza sugli atti tecnici amministrativi delle opere da realizzare e la nomina delle commissioni di collaudo in corso d'opera sono riservate allo Stato secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di intesa con quello dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Al quinto comma dell'articolo 3 siano sostituite le parole: le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli *con le parole:* i vincoli d'inedificabilità.

Sia sostituito l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3 con il seguente: Ad essa si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978 e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore PAGANELLI, dichiara di apprezzare gli interventi fin qui svolti diretti a salvaguardare le competenze primarie del Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente, Amedeo D'ADDARIO, sottolinea che l'assenza del ministro della sanità non consente di approfondire taluni aspetti emersi dal dibattito.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI pone in evidenza il problema del rapporto tra progetto tipo e progetto esecutivo.

Il relatore Giancarlo GALLI rileva che il progetto di massima è il presupposto per l'applicazione della legge n. 80 del 1987.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI ritiene che la previsione di progetti tipo determinerebbe inevitabilmente una complicazione delle procedure con un accavallamento dei progetti.

Il deputato Manfredo MANFREDI si dichiara favorevole ad un approfondimento della materia data la delicatezza dei problemi emersi dal dibattito. All'urgenza degli interventi si fa fronte con un meccanismo che pone il ministro della sanità in condizione di individuare il soggetto concessionario il quale può a sua volta avvalersi di professionisti esterni. Il concessionario in base all'articolo 3 della legge n. 80 del 1987 può affidare lavori, realizzare progetti di massima sino ad appaltare con trattativa privata il lavoro. Si definisce in sostanza un meccanismo che determina un totale stravolgimento dell'assetto delle competenze comprimendo del tutto quelle del Ministero dei lavori pubblici. Si rende pertanto necessa-

ria una revisione della normativa per ripristinare le competenze del Ministero dei lavori pubblici per ciò che concerne il collaudo e la direzione dei lavori. Deve tenersi nel giusto conto che si disporranno interventi sul patrimonio regionale per cui la competenza di queste può essere salvaguardata soltanto coinvolgendole nel processo decisionale. Il CIPE dovrebbe preventivamente sentire le regioni non essendo sufficiente sentire il Consiglio sanitario nazionale.

Il Presidente, Amedeo D'ADDARIO, ritiene, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, estremamente difficile definire con esattezza gli aspetti di competenza della Commissione in questa delicata materia. Il modello prospettato nel disegno di legge del Governo ricalca quelli seguiti in occasione delle emergenze da terremoto. È necessario svolgere una preventiva valutazione in ordine alla tipologia degli interventi per ciò che ne concerne la regionalizzazione. Il sistema della progettazione e realizzazione degli interventi è affidato ad un soggetto unico secondo un modello centralistico, per questo sarebbe opportuno riferire ad un unico comando centrale tutti i controli ed i recuperi necessari a garantire il massimo di trasparenza negli interventi. Ritiene a questo punto necessario che dell'esame del provvedimento sia investita la Commissione.

Il relatore Giancarlo GALLI ritiene che l'ampio dibattito fin qui svolto si sia concretato più che in un esame della proposta di parere da lui svolta in un'anticipazione della discussione generale sul disegno di legge del Governo.

Il deputato Manfredo MANFREDI riafferma l'opportunità di un approfondimento in ordine al coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale e di un ristabilmento delle competenze in materia del Ministero dei lavori pubblici.

Il deputato Giuseppe BOTTA ritiene che dall'approfondito dibattito sia emersa l'opportunità di un riesame del meccanismo di intervento che risulta stravolgere l'assetto delle competenze. Si rende a questo punto opportuno ascoltare le posizioni in merito del ministro dei lavori pubblici e del ministro della sanità. Annunzia pertanto la convocazione dell'ufficio di presidenza per domani alle ore 9,30.

La seduta termina alle 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 11,15. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Disegno di legge:
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).
(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, ricorda preliminarmente che la Commissione ambiente, è chiamata ad esprimere parere vincolante, ai sensi dell'articolo 93-*bis* del regolamento della Camera, per le parti di propria competenza del provvedimento in esame.

Nell'esprimere tale parere emerge in prima istanza l'opportunità di integrare le proroghe contenute nel disegno di legge con il differimento di altri termini che risultano pretermessi dal disegno di legge anche in quanto non ancora scaduti ma la cui scadenza è tuttavia così ravvicinata da far ritenere senz'altro opportuna la proroga.

D'altra parte non può trascurarsi l'assoluta necessità di porre a regime una serie di disposizioni normative, contenute nel disegno di legge, il cui termine di vigenza continua ad essere differito da lungo tempo, che appaiono ormai col-

laudate e che il Parlamento si trova costantemente nella necessità di prorogare di anno in anno.

Ai fini di una disamina delle proroghe contenute nel disegno di legge relative a meterie di competenza dell'VIII Commissione, senza addentrarsi nel dettaglio delle singole disposizioni, ritiene, tuttavia, opportuno richiamare brevemente il contenuto degli articoli del disegno di legge all'esame, valutato che, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge « trattasi di differire termini indilazionabili al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa ».

Gli articoli 1 e 2 dettano norme emanate per la ricostruzione e il risanamento delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal sisma del 1980 e 1981, differendone al 31 dicembre 1990 il relativo termine di applicazione.

In particolare l'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1990 l'efficacia delle norme di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge n. 57 del 1982 riguardante l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati della Basilicata e Campania anche in assenza dei programmi pluriennali, sempre che tale esonero non sia stato previsto dalla regione competente a termini dell'articolo 13, comma 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'articolo 2 differisce alla stessa data il termine disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 474 del 1987 per l'affidamento dei lavori di ricostruzione alle imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per quanto concerne l'esecuzione dei lavori di importo complessivo non superiore a 200 miliardi nonché l'efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali approvati prima del 15 gennaio 1978.

Per quanto attiene alla norma, si pone il dubbio circa l'opportunità di perpetuare ulteriormente nel tempo la deroga alla disciplina dell'Albo considerato che il nostro sistema sta andando sempre più verso una maggior qualificazione degli operatori anche subappaltatori.

L'esigenza della proroga deriva dal fatto di consentire una certa continuità dell'azione della pubblica amministrazione nei comuni disagiati e gravemente danneggiati della Campania, della Basilicata e della Puglia non essendosi ancora ultimata l'opera di ricostruzione di dette zone.

All'articolo 3 dispone la proroga di un altro anno per il comune di Pozzuoli, che rientra tra quelli dissestati e gravemente danneggiati dal terremoto dell'80-'81 concernente l'approvazione del piano regolatore generale e piani di recupero edilizio.

Si ritiene opportuno proporre tale termine per le complesse situazioni connesse al commissariamento del comune di Pozzuoli.

L'articolo 4 proroga l'utilizzo dei Fondi INAIL ancora disponibili, destinati per effetto della legge 11 novembre 1982, n. 828, alla realizzazione di strutture immobiliari per finalità sociali e di interesse pubblico nelle zone delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche ed al completamento di tali opere nella Regione Marche.

Di sei mesi, l'articolo 5, proroga il termine relativo alla conferma in servizio del personale convenzionato con il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali fino ad esaurimento degli stessi e non vi sia ancora transitato.

Al comma 2 dello stesso articolo si prevede l'inquadramento del personale convenzionato a tempo determinato ai sensi della legge surrichiamata, sia con il Ministro per il coordinamento della protezione civile che con l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri.

È previsto che l'inquadramento del predetto personale venga effettuato in speciali ruoli fino ad esaurimento degli stessi, da istituirsi presso le Amministrazioni di destinazione, a seguito dell'applicazione delle procedure di mobilità.

Con l'articolo 6 viene differito al 30 giugno 1990 il termine per il colloca-

mento in aspettativa del solo sindaco del comune di Senise, scaduto il 30 giugno 1989.

L'articolo 7 riguarda il regime di deroga ai programmi pluriennali di attuazione, che viene ulteriormente prorogato; col disegno di legge in esame appare, invece, opportuno porlo a regime. Infatti, con tale disposizione verrebbero messi a regime gli interventi attivabili al di fuori dei programmi pluriennali di attuazione, introdotti dall'articolo 6 della stessa legge n. 94. Nella elaborazione dei programmi pluriennali le amministrazioni hanno potuto incentrare la loro attenzione sugli interventi edilizi ed urbanizzativi di rilevante dimensione. Gli interventi consentiti nelle aree non comprese nei programmi hanno caratteristiche tali da non rendere necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione o, comunque, ricadono in aree per le quali, come nei piani di zona, le opere di urbanizzazione sono regolate da apposita convenzione. Essendo il termine scaduto il 31 dicembre scorso ed essendosi registrati in questi anni effetti largamente positivi nel settore, si propone di mettere a regime la norma piuttosto che procedere con successive proroghe.

L'articolo 8 proroga al 31 dicembre il termine relativo all'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8 della legge n. 94 del 1982. La procedura ivi prevista ha costituito un importante stimolo nei confronti delle amministrazioni locali per accelerare l'*iter* di esame delle domande di concessione edilizia e ciò è dimostrato dal fatto che, da quando essa è stata introdotta, nella gran parte dei comuni i tempi di attesa per l'ottenimento di una concessione si sono ridotti. Appare, pertanto, preferibile modificare la disposizione all'esame prevedendo la messa a regime. Allo stesso modo va considerata l'opportunità di una messa a regime delle norme la cui urgenza risulta prorogata dall'articolo 9 del disegno di legge al nostro esame. Trattasi della possibilità di localizzare i programmi di edilizia agevolata non soltanto sulle aree comprese all'interno dei piani di zona o perimetrate, ma anche su aree esterne purché comunque convenzionate ai sensi della legge n. 10 del 1977. In tal senso, il convenzionamento degli interventi garantisce comunque le caratteristiche sociali e le compatibilità urbanistiche, superando i ritardi nell'avvio dei programmi in tutti i casi in cui ci sia difficoltà nel reperimento di suoli compresi nelle zone 167 ed assimilate. Tale possibilità era prevista solo in via sperimentale ma ha dato buona prova e ne appare quindi opportuna una messa a regime.

In materia di edilizia e urbanistica si delinea poi l'opportunità di un ulteriore differimento del termine non previsto nel disegno di legge al nostro esame. Si tratta della proroga del termine di vendita degli alloggi di edilizia agevolata realizzati sia con i finanziamenti di cui alla legge n. 457 del 1978 che con altri previsti da precedenti disposizioni. Tale differimento appare quantomai opportuno. Se difatti la situazione attuale del mercato immobiliare denota una certa ripresa, non altrettanto si può dire per il comparto che fa capo all'edilizia agevolata tradizionalmente riservata alle fasce di utenza a basso reddito. Per l'edilizia agevolata gli effetti della crisi del settore si stanno ancora manifestando e sono soprattutto quei programmi costruttivi realizzati in passato a scontarne gli effetti negativi con la mancata collocazione sul mercato. Per gli alloggi di edilizia agevolata si evidenziano inoltre particolari situazioni nelle quali non è possibile ottemperare al termine biennale di cessione e ciò a causa di inadeguate localizzazioni degli interventi per lo più imposte dalle Regioni. Sembra quindi necessario prevedere, nell'immediato, una proroga del termine di cui all'articolo 18 della legge 457 sulla falsariga di quella prevista dalla legge n. 478 del 1987 con la necessaria saldatura temporale visto che la proroga interviene dopo la scadenza del termine stesso. D'altro canto è opportuno ricordare che la soppressione generica del termine biennale di vendita degli alloggi di edilizia agevolata è contenuta anche nel

disegno di legge n. 3097 all'esame della Commissione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici.

Vi sono, poi, altre proroghe riguardanti il settore delle opere pubbliche. In particolare, l'articolo 10 differisce il termine di attività dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 (terremoto del Belice) provvedendo la relativa copertura finanziaria ammontante a 800 milioni per l'anno 1990. Il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ha previsto l'istituzione di tale Ispettorato, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, preposto alla realizzazione delle opere di competenza del suddetto Ministero e alla gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere stesse e dei servizi necessari alla ricostruzione e alla ripresa economica delle zone terremotate. Il funzionamento dell'Ispettorato era disciplinato dalle norme concernenti i provveditorati delle opere pubbliche e in base alle norme istituite doveva avere durata triennale. Tale temine è stato più volte prorogato. Si ravvisa la necessità dell'ulteriore proroga stando il permanere della situazione che aveva determinato la norma.

L'articolo 11 prevede la proroga di un anno dell'efficacia delle norme della legge n. 967 del 1977 concernente le procedure eccezionali per lavori urgenti negli istituti penitenziari. La legge n. 967 del 1977 ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a dichiarare con proprio decreto la indifferibile necessità di provedere a lavori di manutenzione di edifici penitenziari da eseguirsi a cura del Ministero con fondi del proprio bilancio ordinario. A tal fine furono dettate norme tese a snellire le procedure attraverso l'esecuzione dei lavori in economia diretta fino all'importo di 50 milioni e mediante l'affidamento dei lavori a trattativa privata e licitazione privata per importi fino a 300 e 500 milioni. Per i lavori di importo fino a 500 milioni, inoltre, fu disposta l'esenzione dal parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, nonché dell'approvazione di organi dell'amministrazione di opere pubbliche (articolo 3). Tutti i limiti di importo previsti dall'articolo 3 della legge n. 967 del 1977 sono stati successivamente raddoppiati dall'articolo 20 della legge n. 119 del 1981. Tutte le disposizioni della legge n. 967 che originariamente avevano vigore fino al 31 dicembre 1982 sono state ripetutamente prorogate.

Sempre in materia di opere pubbliche appare inoltre opportuno differire un altro termine che impedisce la vigenza di una importante legge del settore.

Si tratta più precisamente della legge 17 febbraio 1987, n. 80 che ha regolamentato nel nostro ordinamento la procedura ristretta prevista dalla direttiva CEE. Introdurre la procedura ristretta in un sistema giudiziario estremamente garantista qual è il nostro impone peculiari cautele che sono state attentamente valutate dal nostro legislatore. Proprio per i problemi applicativi concreti cui tale nuova normativa poteva dar luogo il legislatore aveva infatti previsto un periodo triennale di sperimentazione. Purtroppo, non è stato possibile realizzare un'adeguata sperimentazione. Da un lato, poiché solo dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1988, essa è stata resa concretamente operante. Dall'altro, poiché il sistema da essa previsto ha richiesto tempi particolarmente lunghi per l'assimilazione da parte delle stazioni appaltanti che erano chiamate ad applicarla, per le quali si trattava di fare proprio un meccanismo totalmente innovativo e sostanzialmente impensabile se non modificando l'ordinaria logica della massima partecipazione alle gare. In queste condizioni appare assolutamente indispensabile, anche in vista del 1993, prevedere un nuovo periodo di sperimentazione triennale.

L'articolo 12 dispone che il termine per la realizzazione e attuazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 1549/62 (integrazioni e modificazioni della legge 1044/41) per la costru-

zione del canale navigabile Milano-Cremona-Po sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 in modo che il consorzio costituitosi all'uopo possa continuare la propria attività quale la costruzione di opere di navigazione interna e dei relativi porti, scavi e banchine che rivestono carattere interregionale per le quali le regioni interessate hanno espresso parere favorevole. La normativa in materia consente di operare con notevole accelerazione delle procedure nonché di derogare a talune forme di controllo permesso per i lavori in economia consentendo di risanare innumerevoli situazioni di emergenza in ordine alla sicurezza e funzionalità degli istituti.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, poi, dettano una serie di norme in materia di servizio antincendio negli aeroporti nonché di nulla osta provvisorio prevenzione incendi. In particolare: *a)* l'articolo 13 comma 2 proroga al 31 dicembre 1990 il termine per il trasferimento agli enti gestori interessati del servizio antincendio in alcuni aeroporti; *b)* l'articolo 14 differisce la data per il decorso del termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi al 1° gennaio 1990; *c)* l'articolo 15 differisce al 31 dicembre 1990 il termine per la presentazione e il completamento dell'istanza di rilascio del nulla osta provvisorio; *d)* il comma 16 proroga il termine per l'adeguamento degli accordi nelle sale di spettacolo la normativa antincendio al 31 dicembre 1990; *e)* l'articolo 17 al primo comma differisce al 30 giugno 1994 la validità dei nulla osta provvisori compresi quelli per le attività alberghiere, ed al comma 2 il comma 7 differisce al 31 dicembre 1989 il termine per l'emanazione della normativa tecnica per gli edifici di interesse storico e artistico e per quelli destinati ad attività espositive.

Deve inoltre prospettare l'opportunità che il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano o per le variazioni non registrate di cui alla legge n. 47 del 1985, giunto a scadenza, sia prorogato di due anni.

Si sofferma infine sull'articolo 23 esprimendo perplessità sul trasferimento ivi disposto dei consorzi idraulici di terza categoria ai consorzi di bonifica. Si chiede se non sia invece il caso di prorogare di alcuni mesi il termine previsto all'articolo 34 della legge n. 183 del 1989 (Difesa del suolo).

Ritiene, in conclusione, opportuno esprimere parere favorevole sul disegno di legge; tuttavia, proprio il rilevante numero di proroghe che si rendono indilazionabili al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa, dimostra la necessità di porre a regime alcune disposizioni e di inserire il differimento di taluni termini pure importanti che risultano pretermessi nel disegno di legge.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

L'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 94 del 25 marzo 1982 è soppresso ».

L'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« Al primo comma dell'articolo 8 della legge 94 del 25 marzo 1982, le parole: fino al 31 dicembre 1989, sono soppresse ».

L'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i termini di cui all'articolo 18, commi quarto e sesto della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ».

Dopo l'articolo 9 sia inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179 come modificati dal decreto-legge n. 901 del 1984, converito, con modificazioni dalla legge 1° marzo 1985, n. 42 e dall'articolo 3 del decreto-

legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogabili al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente:

ART. 11-*bis*.

All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: « per un periodo non superiore a tre anni » sono sostituite con le parole: « per un periodo non superiore a sei anni ».

Dopo l'articolo 12 sia aggiunto il seguente:

ART. 12-*bis*.

Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 come richiamato nell'articolo 9 della legge n. 48 del 1989.

In considerazione della complessità dei problemi emersi ed anche per dar modo ai colleghi di valutare adeguatamente la proposta di parere testé illustrata propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 11,50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Girolamo LA PENNA.

Disegno di legge:
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Dopo una breve illustrazione, il Presidente Girolamo LA PENNA, relatore sul disegno di legge n. 4471, propone l'espressione di un

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri approva.

La seduta termina ale 9,20.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA, indi del Vicepresidente Pasquale LAMORTE.

Indagine conoscitiva sullo stato delle risorse e i piani di investimento, i programmi di realizzazione e relative priorità e previsioni di indebitamento, gli stanziamenti ed il concreto utilizzo delle risorse nel settore del trasporto ferroviario.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Il Presidente Antonio TESTA precisa che le due audizioni odierne verteranno specificamente, come ieri quella del ministro dei trasporti Bernini, sulle ipotesi di riduzione degli organici del personale ferroviario nel quadro attuale ed alla luce delle prospettive di gestione dell'Ente ferrovie dello Stato.

Intervengono il dottor Giancarlo AIAZZI, segretario generale della UIL

Trasporti, il dottor Luciano MANCINI, segretario generale della FIT-CGIL, il signor Antonio PAPA, segretario generale della FISAFS-CISAL e il dottor Gaetano ARCONTI, segretario della FILT-CISL.

Intervengono quindi i deputati Giordano ANGELINI, Silvano RIDI, Carlo D'AMATO, Giacomo MACCHERONI e Cesare CURSI e ancora, conclusivamente, il Presidente Antonio TESTA.

Audizione dell'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato.

Dopo una breve introduzione del Presidente Antonio TESTA, il dottor Mario SCHIMBERNI, amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti, il Presidente Antonio TESTA, i deputati Severino CANNELONGA, Matteo PIREDDA, Silvano RIDI, Giacomo MACCHERONI, Cesco Giulio BAGHINO, Pino LUCCHESI, Carlo D'AMATO, Girolamo LA PENNA, Giordano ANGELINI, Pasquale LAMORTE, Luciano FARAGUTI e Cesare CURSI.

Dopo un ulteriore breve intervento, il Presidente Antonio TESTA rinvia il seguito della seduta alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 17,30).

Il dottor Mario SCHIMBERNI, amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato, risponde ai quesiti postigli nel corso della mattinata.

Il Presidente Antonio TESTA propone, raccogliendo le indicazioni provenienti da diversi gruppi politici, che venga convocata per domani, alle ore 9, una seduta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, per l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento macchinisti uniti e della CISNAL sugli stessi temi oggetto delle audizioni odierne.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 18,45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Proposte di legge:

Senatori PETRARA ed altri; ALIVERTI ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata dal Senato) **(2241).**

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

CRISTOFORI: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394).

(Parere della I e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

SEPPIA: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548).

(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)

LODIGIANI ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740).

(Parere della I, della II e della VI Commissione)

FERRARI MARTE e DEL PENNINO: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930).

(Parere della I, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)

VISCARDI ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102).

(Parere della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione).

CARIA ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione).

BOATO ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244).

(Parere della II, della XI e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione delle abbinate proposte di legge.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda l'*iter* delle proposte di legge, facendo presente che sul testo in precedenza elaborato la XI Commissione lavoro aveva espresso parere favorevole con una osservazione e che su quello da ultimo elaborato dalla Commissione nella seduta del 25 ottobre 1989 la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con una condizione; la V Commissione bilancio parere favorevole con una condizione ed una osservazione e la VIII Commissione ambiente parere favorevole con condizioni e una osservazione.

Il relatore Benito Mario BORTOLAMI fa presente di aver predisposto una serie di emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dalla Commissione nella seduta del 25 ottobre 1989 volti a perfezionare, dal punto di vista formale, il contenuto del testo ed a recepire le condizioni indicate dalle Commissioni il cui parere è vincolante.

La Commissione, assunto come testo base il testo elaborato nella seduta del 25 ottobre 1989, passa alla discussione degli articoli del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 1 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: soggetti alla presente legge, *con le seguenti:* soggetti all'applicazione della presente legge.
1. 1.

Il relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera d), *dopo le parole:* consumo di acqua, *aggiungere le seguenti:* all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore.
1. 2.

Il relatore.

All'articolo 1, comma 1, lettera e), *dopo le parole:* allo stato liquido o aeriforme, *aggiungere le seguenti:* all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
1. 3.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3 del relatore ed approva quindi l'articolo 1 del testo unificato come modificato dagli emendamenti ora approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 2 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: nel registro delle ditte previsto dal testo unificato approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 *con le seguenti:* nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 1.

Il relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
2. 2.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli

emendamenti 2. 1 e 2. 2 del relatore e l'articolo 2 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 3 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: I requisiti tecnico-professionali sono *con le seguenti:* I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti.
3. 1.

Il relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
3. 2.

Il relatore.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* titolo o attestato, *con le seguenti:* oppure titolo o attestato.
3. 3.

Il relatore.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
3. 4.

Il relatore.

La Commissione avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 3. 1, 3. 2, 3. 3 e 3. 4 del relatore ed approva quindi l'articolo 3 del testo unificato così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che all'articolo 4 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: Per tutte le altre imprese *fino alla fine, con le seguenti:* Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto industriale di ruolo di materia tecnica.
4. 1.

Il relatore.

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. 2.

Il relatore.

La Commissione avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commer-

cio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 4. 1 e 4. 2 del relatore e l'articolo 4 del testo unificato come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che all'articolo 5 è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresì diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

5. 1.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva l'emendamento 5. 1 del relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 6 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: la redazione dei progetti *con le seguenti:* la redazione del progetto.

6. 1.

Il relatore.

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

6. 2.

Il relatore.

All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: Detti progetti vengono depositati *con le seguenti:* Il progetto di cui al comma 1 è depositato.

6. 3.

Il relatore.

All'articolo 6, comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

6. 4.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 6. 1, 6. 2, 6. 3 e 6. 4 del relatore ed approva quindi l'articolo 6 così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 7 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i materiali *aggiungere le seguenti:* ed i componenti.
7. 1.

Il relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
7. 2.

Il relatore.

All'articolo 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

Tutte le nuove installazioni di impianti a gas, sia di utenze individuali sia condominiali, a fare data dal 1° gennaio 1993, devono essere dotate di segnalatori di gas, insensibili ai fumi.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria emana, con proprio decreto, norme per la omologazione dei segnalatori di gas.
7. 3.

Lodigiani.

Avendo il relatore Benito Mario BORTOLAMI rilevato che gli approfondimenti da lui effettuati in materia hanno condotto a ritenere che, allo stato, non vi siano segnalatori di gas insensibili ai fumi, il deputato Oreste LODIGIANI illustra analiticamente il suo emendamento invitando a riflettere sul contenuto del medesimo: infatti, il testo unificato elaborato dalla Commissione contribuirà a determinare una riduzione degli incidenti connessi agli impianti elettrici ma non ovvierà in alcun modo a quelli conseguenti alle fughe di gas che anche di recente hanno determinato gravissime conseguenze.

Il Presidente Michele VISCARDI osserva che l'emendamento Lodigiani 7. 3 riguarda materia che è presente alla Commissione e, tuttavia, esso finisce con l'imporre agli utenti un obbligo non assolvibile non esistendo ancora rilevatori di gas quali quelli indicati; il contenuto dell'emendamento potrebbe trasformarsi in una indicazione impegnativa per il Governo affinché questo mettendo insieme risorse possa dare una risposta plausibile al problema.

Avendo il deputato Oreste LODIGIANI rilevato come siano in produzione adeguati segnalatori di gas insensibili ai fumi, il deputato Renato DONAZZON prospetta la possibilità di prevedere una disposizione in base alla quale il ministro dell'industria, con proprio decreto, adotta norme per la installazione di rilevatori di gas che assicurino la massima sicurezza.

Il Presidente Michele VISCARDI, osservato che comunque la materia oggetto dell'emendamento potrebbe essere più adeguatamente inserita nel regolamento di attuazione della legge, invita il deputato Lodigiani a ritirare il suo emendamento.

Avendo il deputato Oreste LODIGIANI ritirato il suo emendamento 7. 3, con riserva di presentare un emendamento concernente la stessa materia riferito all'articolo 14, la Commissione approva, avendo il sottosegretario Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, gli emendamenti 7. 1 e 7. 2 del relatore e l'articolo 7 nel testo così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 8 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e di prevenzione.
8. 1.

Il relatore.

All'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
8. 2.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 8. 1 e 8. 2 del relatore e l'articolo 8 così come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 9 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: il progetto dell'impianto *con le seguenti:* , ove previsto, il progetto.
9. 1.

Il relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Responsabilità del committente o proprietario).

1. Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge ad imprese abilitate ai sensi del precedente articolo 2.
9. 01.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva l'emendamento 9. 1 del relatore e l'articolo 9 come modificato dall'emendamento testé approvato; approva quindi l'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 10 è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e il certificato *con le seguenti:* o il certificato.
10. 1.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva l'emendamento 10. 1 del relatore e l'articolo 10 come modificato dall'emendamento testé approvato.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 11 è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri).

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto, del rilascio del certificato di collaudo nonché dall'obbligo di cui all'articolo 9-*bis* i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della di-

chiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
11. 1.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva l'emendamento 11. 1 del relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 12 è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.
(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere *a), b), c), e)* e *g)* e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
12. 1.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva quindi l'articolo 12. 1 del relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 13 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole da: hanno facoltà di avvalersi *fino alla fine con le seguenti:* hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
13. 1.

Il relatore.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
13. 2.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, approva quindi gli emendamenti 13. 1. e 13. 2 e l'articolo 13 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 14 sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evolu-

zione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
14. 1.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: dal competente direttore generale *con le seguenti:* dal direttore della competente direzione generale.
14. 2.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: dai rispettivi consigli nazionali *aggiungere le seguenti:* e due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
14. 3.

Il relatore.

All'articolo 14, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei professionisti competenti.
14. 5.

Minozzi, Cherchi, Strada.

All'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: esprime pareri per la redazione e l'aggiornamento del regolamento di attuazione di cui al primo comma del presente articolo e.
14. 4.

Il relatore.

All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:

Il ministro dell'industria emana con proprio decreto norme per la installazione di segnalatori di gas aventi caratteristiche e requisiti idonei a garantire le sicurezza.
14. 6.

Lodigiani, Bianchini, Prandini, Fiandrotti, De Julio.

Il Presidente Michele VISCARDI rileva che la formulazione dell'emendamento 14. 6 non comporta comunque un obbligo di installare i segnalatori di gas per l'utente; ritiene, altresì, che l'emendamento possa involgere profili, trattando materia regolamentare, di competenza della Commissione affari costituzionali e ritiene pertanto opportuno che lo stesso debba essere posto in votazione in linea di principio affinché sullo stesso si esprima la I Commissione.

Il deputato Giovanni BIANCHINI, in considerazione dello stato dell'*iter* del provvedimento ritira la sua adesione all'emendamento, rilevando tuttavia che il contenuto dell'emendamento stesso potrà essere trasfuso opportunamente in una risoluzione volta ad impegnare il Governo ad affrontare la materia.

Il deputato Onelio PRANDINI si dichiara convinto dell'utilità del contenuto dell'emendamento; per altro, stante lo stato dell'*iter* del provvedimento, onde pervenire ad una sua rapida e definitiva approvazione, ritira la sua adesione all'emendamento.

Dopo che il deputato Filippo FIANDROTTI ha ritenuto possibile acquisire in tempi brevi sull'emendamento il parere della I Commissione, il deputato Sergio DE JULIO ritira la sua adesione all'emendamento, manifestandosi favorevole ad un ordine del giorno con cui si impegni il Governo a predisporre un disegno di legge concernente la materia in questione.

La Commissione, avendo espresso parere favorevole il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI, approva gli emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3 del relatore; respinge quindi, avendo espresso parere contrario il relatore Benito Mario BORTOLAMI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI, l'emendamento Minozzi ed altri 14. 5; approva quindi, avendo espresso il sottosegretario

di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI parere favorevole, l'emendamento 14. 4 del relatore; respinge quindi, nella votazione in linea di principio, l'emendamento Lodigiani e Fiandrotti 14. 6; approva quindi l'articolo 14 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 15 è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 9-*bis* consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
15. 1.

Il relatore.

La Commissione, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole e dopo che il deputato Sergio DE JULIO ha annunciato il suo voto contrario, approva l'emendamento 15. 1 del relatore e l'articolo 15 come modificato dall'emendamento testé approvato.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 16 è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.
(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
16. 01.

Il relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 16 del testo unificato e, successivamente, avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI espresso parere favorevole, l'articolo aggiuntivo 16. 01 del relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 17 del testo unificato.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione attività produttive
nell'approvare le proposte di legge relative all'installazione degli impianti tecnici

impegna il Governo

nell'emanazione del regolamento di attuazione ad acquisire il parere della Commissione istituita dall'articolo 14 in considerazione della rilevanza professionale della stessa.
0/2241/1/10

Bianchini, Minozzi, Fiandrotti.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI accolto l'ordine del

giorno, i presentatori dello stesso non insistono per la votazione.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei deputati Rosanna MINOZZI, Luciano RIGHI e Filippo FIANDROTTI a nome, rispettivamente, del gruppo comunista, del gruppo della democrazia cristiana e del gruppo socialista, la Commissione approva con votazione a scrutinio palese mediante appello nominale il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11,10.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 11,10. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento sulla proposta di nomina dell'ingegner Giacomo Caldana a presidente della stazione sperimentale per i combustibili.

(Esame e conclusione).

Il relatore Umberto CORSI, illustrando la proposta di nomina sottoposta all'esame della Commissione, sottolinea che l'ingegner Giacomo Caldana, così come risulta anche dai dati presentati dal Ministero dell'industria, ha già ricoperto la carica di presidente della Stazione sperimentale per i combustibili con impegno e professionalità. Richiamandosi, quindi, a tali dati, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Onelio PRANDINI preannuncia l'astensione del gruppo comunista che è motivata dalla carenza di informazioni, più volte lamentata in relazione ad altre proposte di nomine di cui si richiede il parere della Commissione, fornite in merito all'attività svolta dai soggetti di cui si propone la nomina.

Il deputato Sergio DE JULIO dichiara il suo voto. di astensione sottolineando anch'egli che vi è un'obiettiva difficoltà, a causa della scarsa trasmissione da parte del Ministero dell'industria di tutti gli elementi conoscitivi necessari, a formulare un parere motivato.

Dopo che il deputato Giuliano CELLINI ha dichiarato, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, il relatore Umberto CORSI sottolinea che i dati del Ministero dell'industria riguardano sia il *curriculum vitae* dettagliato del presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di cui si propone la riconferma, sia una sintesi delle principali attività svolte nell'ambito della stessa Stazione sperimentale.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI fa presente che si tratta della nomina di uno dei massimi esperti nel settore e invita, quindi, la Commissione ad esprimersi favorevolmente su tale proposta di nomina.

La Commissione approva, quindi, con votazione a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11,25.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 11,25. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno e proposta di legge:
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) **(3755).**
(Parere della I, della II, della III, della V, della VII,

della VIII, della XI e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V)

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ricorda che, come era stato convenuto dalla Commissione nella precedente seduta del 15 dicembre 1989 – e confermato nelle diverse riunioni dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi – si proseguirà ora nell'esame del provvedimento riguardante la disciplina di tutela della concorrenza e del mercato, in sede referente; fa altresì presente che non sono al momento intervenuti tutti i prescritti pareri, presupposto per adottare, secondo le volontà espresse dai diversi gruppi, la delibera di trasferimento in sede legislativa. Ringraziati quanti sono intervenuti nella discussione di carattere generale, sottolinea che già nella sua relazione introduttiva aveva individuato talune questioni fondamentali sulle quali aveva richiamato l'attenzione della Commissione, anche in relazione alla valutazione dell'opportunità di pervenire a miglioramenti del contenuto della normativa all'esame. Si può rilevare da tali interventi che esiste una volontà unanime di dotare il nostro Paese di una legislazione in grado di porre le condizioni per una più efficace tutela del mercato e della concorrenza: si tratta, quindi, non di imporre vincoli al libero svolgimento dell'attività economica, ma di indicare gli ambiti precisi e chiari all'interno dei quali tale attività economica può con maggiore efficacia esplicarsi in modo tale che essa venga resa compatibile con gli interessi dei cittadini utenti e consumatori. Come già ricordato nella sua relazione, occorre coniugare l'iniziativa economica garantita, tutelata e promossa dalla Costituzione, con i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale che stabiliscono che essa non debba svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

È stata sollevata una falsa polemica circa la volontà di giungere alla definizione della normativa riguardante la disciplina *antitrust* contrapponendo, da un lato, coloro che hanno prospettato la possibilità di proporre alcune modificazioni al testo licenziato dal Senato, tra cui il relatore, e, dall'altro, coloro i quali, e tra questi il Governo, hanno manifestato l'intento di giungere ad una sua approvazione senza modificazioni. Fortunatamente il tempo trascorso dal momento in cui è stata svolta la relazione, il 19 ottobre 1989, fino ad oggi ha avuto ragione di questa inutile polemica: a quattro mesi di distanza, infatti, non è stato ancora acquisito il parere della VI Commissione finanze, ciò che non consente di poter realizzare il trasferimento in sede legislativa e pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento, richiesta in merito alla quale è possibile oggi riscontrare una posizione più critica da parte del gruppo comunista e del gruppo verde.

In coerenza con le considerazioni già sottolineate nella sua relazione del 19 ottobre 1989 ritiene che, anche tenendo conto delle questioni emerse nel corso del dibattito di carattere generale, si possano specificare le questioni principali sulle quali richiamare l'attenzione della Commissione con l'obiettivo di migliorare i contenuti del testo normativo in modo tale anche da pervenire al superamento di alcune perplessità di merito. Ritiene, in primo luogo, che per ciò che riguarda i rapporti tra la disciplina nazionale in materia di *antitrust* e quella prevista dall'ordinamento comunitario si possa, ponendo in relazione l'articolo 1 e l'articolo 9 del disegno di legge approvato dal Senato, giungere all'affermazione di un principio di carattere generale che garantisca l'autonomia delle procedure attiva-

bili in ambito nazionale rispetto a quelle attivabili in ambito comunitario, così come peraltro è emerso durante la predisposizione del regolamento comunitario in materia. Per quanto riguarda l'articolo 3, che vieta l'abuso di posizione dominante, e che è quindi volto non ad impedire la creazione di posizioni dominanti all'interno del mercato ma solo il loro abuso, ritiene che risulti necessario sottolineare l'esigenza, pur implicita nella norma, di inserire il concetto di dipendenza economica tra le fattispecie che risultano vietate e che costituiscono figure sintomatiche dell'abuso di potere; ciò è tanto più importante in relazione alla struttura del sistema produttivo italiano e del forte squilibrio dimensionale e di capitali tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza è necessario, a suo avviso, che, rispetto ad un giudizio spesso volte ondivago sui rapporti tra politica ed economia, si predisponga una normativa che eviti in questo ambito il più possibile la discrezionalità politica. Per ciò che concerne quindi il problema delle intese restrittive e del problema della concorrenza si deve affidare all'Autorità l'esclusivo potere per la concessione delle deroghe nella consapevolezza che il provvedimento stesso prevede le necessarie garanzie e i rimedi giurisdizionali per la tutela degli interessi eventualmente illegittimamente lesi; pertanto è opportuno escludere l'intervento della parte politica sopprimendo il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dal Senato. In materia di concentrazioni – materia per la quale occorre tener conto anche del regolamento intervenuto in sede comunitaria che stabilisce ai fini dell'interesse comunitario il limite per tali operazioni in cinque miliardi di ECU - sottolinea che le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 6 risultano troppo macchinose e si prestano ad interpretazioni contrarie alle esigenze, da tutti condivise, di non impedire la crescita dimensionale dell'impresa. Ritiene pertanto che risulti più utile, anziché prevedere griglie particolari di settore, fare ricorso rispetto alle decisioni dell'Autorità all'introduzione del concetto di interesse pubblico quale criterio attraverso il quale il Governo possa, attraverso le procedure di decisione previste dalla legge n. 400 del 1988 e con piena assunzione di responsabilità politica decidere se impedire o autorizzare le operazioni di concentrazione. Tale esigenza d'altronde va posta anche in riferimento all'articolo 25 relativo alla reciprocità di trattamento con imprese straniere nel caso delle operazioni di concentrazione alle quale partecipino imprese di altri Stati, che è stato più volte oggetto di osservazioni critiche e che potrebbe essere, quindi, attraverso le modifiche da apportare all'articolo 6, coerentemente superato.

Oggetto di proposte di modificazioni dovrebbe essere anche la materia concernente l'istituzione ed i compiti della Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare l'articolo 10 che prevede le modalità attraverso le quali si costituisce l'Autorità – e che sono state oggetto di un approfondito dibattito svoltosi presso la I Commissione affari costituzionali della Camera – merita di essere richiamato all'attenzione della Commissione per i profili di carattere ordinamentale e politici ad esso sottesi. Si tratta di decidere se la nomina dei componenti l'Autorità debba essere affidata al Governo, ovvero, come previsto dal provvedimento in esame, ad organi ritenuti al di sopra delle parti quali i Presidenti dei due rami del Parlamento. Al riguardo sottolinea, da un lato, l'esigenza di non creare una forzatura avente riflessi di carattere ordinamentale prevedendo in capo ai Presidenti delle due Camere e quindi al Parlamento responsabilità improprie – benché una fattispecie analoga sia già prevista per la nomina del Garante dell'editoria che però costituisce un organo monocratico – e, dall'altro, di non imbrigliare in qualche modo l'autonomia dell'iniziativa politica e parlamentare delle forze politiche; pertanto tale questione andrebbe forse ricondotta alle normali procedure di nomina di Autorità che sono comunque poste a

garanzia dell'ordinato svolgimento delle attività in particolari settori come ad esempio quelli del credito e delle assicurazioni. Per altri versi ritiene si debba valutare l'opportunità di coinvolgere nei poteri e nella composizione propria dell'Autorità anche il CNEL. Sempre sul tema dell'Autorità occorrerà valutare anche la condizione espressa dalla XI Commissione lavoro in materia di assunzione e trattamento giuridico ed economico del personale.

Un'altra questione che occorre affrontare riguarda la scarsa contundenza delle sanzioni previste a fronte della violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti dal provvedimento; in particolare occorre prevedere che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria disposta nei casi di infrazione più gravi in misura non superiore all'1 per cento del fatturato vada aumentata, in coerenza anche a quanto stabilito in sede comunitaria, fino al 10 per cento. Un chiarimento ulteriore andrebbe fatto per ciò che concerne la commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria al fatturato, specificando che il fatturato sia riferito a quello relativo all'oggetto dell'intesa vietata. Allo stesso modo andrebbe raddoppiata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'obbligo di notifica o al divieto di concentrazione.

Quando si affrontano i problemi relativi ai poteri dell'Autorità in materia di divieto di operazione di concentrazione occorre aver presente che è necessario tutelare le legittime esigenze di coloro i quali sono soggetti a tali poteri: pertanto è indispensabile, in primo luogo, che nel momento in cui si stabilisce l'obbligo della notifica delle operazioni di concentrazione si preveda che l'Autorità si pronunci in merito entro un termine certo che, potrebbe essere di 30 giorni, fermo restando la previsione di cui all'articolo 16, comma 4; in secondo luogo, è indispensabile prevedere, altresì, che dopo l'apertura formale dell'istruttoria se ne dia comunicazione all'interessato ed al Governo, sia nel caso di archiviazione dell'istruttoria stessa, sia nel caso della sua conclusione, quale che ne sia l'esito

Per quanto osservato in merito alla questione del divieto di operazioni di concentrazione andrebbe, inoltre, conseguentemente modificato l'articolo 18.

Per ciò che concerne le disposizioni speciali previste dal capo IV del titolo II in materia di aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana ritiene che si debbano evidenziare i nodi fondamentali delle diverse questioni per tentare di individuare soluzioni soddisfacenti e coerenti. In particolare per ciò che riguarda il settore dell'editoria o, più propriamente, come già sottolineato nella relazione, il settore dell'informazione si tratta di ricondurre la complessa normativa in questo campo – che, come denunciato anche dal Garante per l'editoria, non risulta adeguata ad assicurare la tutela della concorrenza – ai princìpi generali previsti dal provvedimento in esame. Se si vuole anche in questo campo evitare l'abuso di posizioni dominanti occorre fare uno sforzo di definizione per stabilire cosa debba intendersi per settore dell'informazione, un settore che assume un peso che va al di là dei contenuti merceologici poiché coinvolge questioni che hanno a che vedere con i princìpi fondamentali della libertà di informazione e del pluralismo democratico. Questa esigenza va assicurata anche al di là della soluzione da dare alle questioni che la cronaca quotidiana segnala all'attenzione e, d'altronde, tale esigenza era stata già sottolineata nella relazione svolta nell'ottobre dello scorso anno. È necessario quindi che anche questi problemi rientrino nel disegno complessivo del provvedimento posto a tutela della concorrenza e del mercato attribuendo così all'Autorità i poteri conseguenti. Si potrebbe così ipotizzare la fattispecie di abuso nel settore qualora fosse superata una certa soglia, che potrebbe essere di possesso di più di un quarto del mercato. Ciò presuppone ovviamente la definizione del settore dell'informazione all'interno del quale potrebbero essere ricompresi la stampa quotidiana, la stampa periodica a rilievo na-

zionale, la radio e la televisione. Andrebbe altresì definito che cosa si debba intendere per quota di mercato cui riferire l'abuso della posizione dominante nel settore dell'informazione: ciò potrebbe essere risolto attraverso l'analisi dei ricavi delle vendite, degli introiti derivanti dalla pubblicità e dei contributi di natura pubblica concessi per i settori indicati (sia del canone radiotelevisivo che dei contributi pubblici e non solo statali concessi). Pertanto, in deroga all'articolo 10 occorrerebbe prevedere la partecipazione del Garante dell'editoria come compartecipe dei compiti svolti dall'Autorità garante per tutte le questioni concernenti il settore dell'informazione lasciando così la tipicità generale delle procedure poste a tutela della concorrenza e del mercato previste dal provvedimento in esame.

Per quanto attiene alla vigilanza sul credito si può consentire sulla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 20 chiarendo che la normativa speciale che disciplina il settore rappresenta un ambito diverso da quello delle regole generali poste dal provvedimento in esame; altrettanto può essere affermato in relazione al settore assicurativo dove peraltro occorre risolvere il problema, e in tal senso rivolge un invito al Governo, del ruolo dell'ISVAP.

Ritiene in conclusione che vada affrontato in modo coerente il problema della partecipazione al capitale di enti creditizi da parte di imprese o di enti operanti in settori non autorizzati all'esercizio del credito; pur non entrando nelle competenze specifiche della Commissione finanze, è importante che in questo settore venga garantito il contemperamento della duplice esigenza di tener conto della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni e di impedire anche per gli altri istituti di credito il controllo maggioritario da parte delle imprese non operanti nel settore. In questo ambito la disciplina di carattere generale posta a tutela della concorrenza potrebbe trovare una sua giusta applicazione, magari anche limitata nel tempo.

Sono questi i problemi fondamentali con i quali occorre confrontarsi e sui quali in qualità di relatore ha ritenuto doveroso richiamare l'attenzione della Commissione così da mettere tutti i gruppi in grado di esprimere le valutazioni necessarie. Questa sua responsablità non risulta in contraddizione con le posizioni manifestate dalla maggioranza sulla disciplina in materia di *antitrust* in quanto ciò attiene al momento conclusivo del dibattito quando si dovrà procedere alla definizione delle diverse questioni. È sbagliato quindi liquidare le sue considerazioni affermando che esse sono mirate a rinviare l'approvazione di questa legge da tutti attesa: qualora infatti si giungesse – cosa che non auspica – all'imporre l'approvazione senza possibilità di modificazioni anche migliorative, non mancherà di adempiere alle sue responsabilità politiche che in qualità di deputato della maggioranza lo riguardano da vicino. Tuttavia poiché resta convinto che non esistano nella realtà partiti trasversali che coordinano le loro posizioni per impedire la definizione di una efficace legge a tutela del mercato e della concorrenza, auspica che si possa compiere un utile lavoro per definire in modo compiuto e coerente i contenuti del disegno di legge in esame.

Il minstro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA fa presente che nella replica che aveva predisposto intendeva soffermarsi, dopo un breve richiamo alle questioni fondamentali contenute nel provvedimento in esame, su alcune considerazioni politiche volte a sottolineare l'importanza delle disposizioni a tutela della concorrenza e del mercato; ritiene tuttavia che dopo la replica del relatore, le considerazioni politiche debbano far premio sulle altre onde avere la necessaria chiarezza dei contenuti propri della normativa recata dal provvedimento in esame. Vanno perciò ribaditi gli aspetti più qualificanti del disegno di legge in materia di tutela della concorrenza e del mercato, che riguardano: il riconoscimento del ruolo importante che svolge la strutture concor-

renziale all'interno del sistema economico; la posizione equilibrata e coerente nei confronti delle operazioni di concentrazione; il rapporto anche qui equilibrato tra la normativa riguardante il mercato nazionale e quella concernente il mercato europeo e la distinzione dei rispettivi ambiti di operatività; il rapporto tra organi politici ed organi amministrativi preposti a garanzia della concorrenza e a tutela del mercato, che ha rappresentato un difficile punto di equilibrio e di contemperamento delle diverse esigenze espresse dai gruppi nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Riteneva di dover esprimere l'auspicio di giungere ad un'approvazione tempestiva del provvedimento attesa l'importanza che esso riveste sia in relazione ai ritardi accumulati, sia in relazione allo stadio di elaborazione parlamentare e tenuto anche conto del momento cruciale per lo sviluppo del sistema produttivo italiano in cui una tale disciplina interviene. Tuttavia dopo la replica del relatore, che non si è limitato ad indicare perfezionamenti tecnici del testo ma ha prospettato modifiche che reincidono su punti basilari del disegno di legge, è forse opportuno ribadire che con tale progetto di legge s'intende affidare all'intervento dello Stato nell'economia un ruolo più modenro capace di fissare le regole di libertà e di funzionamento del mercato, di stabilire le condizioni di pari opportunità di accesso allo stesso e di limitare tale intervento ai settori strategici. È evidente che chi non condivide la nuova qualità assegnata all'intervento dello Stato, non ha interesse ad approvare il disegno di legge in esame.

È politicamente sorprendente il gioco che si è creato di rinvio dell'esame del provvedimento e della espressione dei prescritti pareri ed è ancora più sorprendente che presso la VI Commissione finanze sia stata svolta una relazione da parte di un deputato appartenente al partito di maggioranza relativa che si dissociato dalle posizioni del suo gruppo svolgendo delle osservazioni che stravolgono il senso ed i contenuti della previsione normativa contenuta dal provvedimento in esame. Si domanda, quindi, se questo tipo di orientamento non implichi perciò una volontà, magari non intenzionale, che abbia come conseguenza il blocco dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in materia di tutela del mercato e della concorrenza; infatti, come già sottolineato nei suoi precedenti interventi, è inevitabile che il rallentamento dell'*iter* relativo al disegno di legge riguardante la tutela del mercato e della concorrenza, che è conseguenziale alla continua ricerca di perfezionamenti della normativa, sempre possibili, comporti il rischio di non varare una legge tanto attesa. Tutte le leggi sono inadeguate rispetto alla situazione esistente nel momento in cui cominciano ad operare, proprio per la mutevolezza della realtà oggetto dell'intervento legislativo che, nel caso della realtà economica, risulta ancora più accentuato. Pertanto è più opportuno, anziché rincorrere continui perfezionamenti, predisporre una legge che risulti tuttavia immediatamente operativa. Pur avendo presente che la modificazione della previsione relativa alla copertura finanziaria del disegno di legge comporta la necessità di un rinvio dello stesso all'altro ramo del Parlamento, occorre avere chiaro che la modificazione del provvedimento va valutata in relazione al tipo ed alla identità delle modificazioni sempre proponibili: in questo caso non si tratta solo della proposta di semplici modificazioni tecniche ma di modificazioni che investono alcune rilevanti questioni recate dal disegno di legge in esame e che sono state al centro di un delicato accordo politico.

Ritiene pertanto indispensabile chiedere una riunione di maggioranza per capire e valutare le questioni connesse a tali modificazioni; chiede pertanto che la Commissione rinvii di una settimana il seguito dell'esame del provvedimento in modo da consentire i necessari chiarimenti sulle questioni sollevate, ribadendo che questo rinvio non è imputabile al Governo la cui posizione, da sempre ribadita, è tesa ad approvare il provvedimento in tempi rapidi e nello stesso testo licenziato dal Senato.

Dopo che il deputato Renato DONAZZON ha sottolineato che a causa di una divisione nella maggioranza si rischia di ritardare l'*iter* di approvazione del provvedimento in materia di *antitrust*, il Presidente Michele VISCARDI rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.

Disegno di legge:
Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Bruno ORSINI ricorda che nella precedente seduta si era acconsentito ad un rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno onde consentire ai gruppi parlamentari di formalizzare gli emendamenti preannunciati. Sottolinea al riguardo l'imbarazzo che si determina dal fatto che, a fronte dell'esigenza, da tutti condivisa, di giungere ad una rapida definizione della materia concernente il risparmio energetico, si debba registrare un allungamento dei tempi che è difficilmente giustificabile dal momento che il Comitato ristretto ha terminato da tempo ormai i propri lavori; propone, pertanto, che si proceda all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti ad essi proposti.

Il deputato Renato STRADA fa presente di aver partecipato ai lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge sul risparmio energetico, e negli emendamenti che presenterà nella seduta odierna ha cercato di individuare i punti chiave emersi nel lavoro svolto da quel Comitato; per parte sua giudica gli emendamenti del relatore, presentati nel dicembre scorso, insufficienti a raccogliere ed interpretare per intero tutti gli elementi emersi nel corso del lavoro del Comitato ristretto. Quanto poi all'atteggiamento del Governo ricorda che in un recente convegno il ministro dell'industria ha svolto considerazioni che si atteggiano come un attacco teso e preciso nei confronti del Parlamento; il ministro ha di fatto imputato alla maggioranza, ma anche all'opposizione, i ritardi del Parlamento, denunciando un immobilismo di questo e formulando un appello affinché questa situazione cambi, sottolineando di aver presentato in diverse materie un intero *corpus* di norme. Ritiene non gli spetti rispondere a quelle accuse anche se è emblematica la vicenda relativa al disegno di legge per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese: la Commissione aveva deliberato già nel luglio 1988 il trasferimento in sede legislativa di un testo unificato delle proposte di legge presentate in materia ed il Governo solo nei giorni scorsi ha presentato il suo disegno di legge, con notevole ritardo e palesando, quindi, una non capacità di decisione. Quanto al disegno di legge in esame sottolinea come il Governo ha reso difficile l'*iter* dei provvedimenti da esso predisposti e concernenti il settore dell'energia, poiché non è certo funzionale la divisione in due distinti disegni di legge delle questioni di merito e di quelle relative agli aspetti istituzionali. A fronte di ciò il gruppo comunista ha compiuto un notevole sforzo per riportare un minimo di ordine collegando i due aspetti, di merito ed istituzionali, superando anche la pochezza di contenuti propri del disegno di legge. Questo collegamento tra merito e strumenti si giustifica data la stretta connessione esistente tra i due elementi.

In relazione al contenuto degli emendamenti che presenterà nella seduta odierna rileva come questi si muovano nella direzione della creazione di una agenzia per il risparmio energetico, articolata a livello regionale, che deve costituire il supporto tecnico informativo per la stessa domanda di risparmio energetico. Gli emendamenti del gruppo comunista muovono, altresì, nella direzione di riconoscere il ruolo che deve essere pro-

prio delle regioni in questa materia; essi tendono poi ad apportare precise e puntuali modifiche alle leggi n. 308 e n. 373. Il Governo, per quanto concerne le questioni istituzionali, ha presentato un disegno di legge al Senato di riforma dell'ENEA che, di fatto, si sostanzia semplicemente in una modifica del Consiglio di amministrazione di quell'ente: sottolinea la contraddittorietà del Governo che, da un lato, sostiene di aver presentato un progetto di legge di riforma dell'ENEA, che ha il contenuto da lui evidenziato, e, dall'altro, afferma che è in preparazione un provvedimento di modifica dell'ENEA; al riguardo chiede comunque notizie sul reale intendimento del Governo in ordine alla predisposizione di tale testo.

Si sofferma, quindi, sulle altre iniziative del Governo volte a dare, nella logica dell'esecutivo, un nuovo assetto agli strumenti di governo nel settore del risparmio energetico, ricordando poi l'asserito impegno di questo per affrontare il problema delle emissioni inquinanti, impegno a fronte del quale non vi è alcuna iniziativa concreta; al contrario il gruppo comunista si è fatto promotore di iniziative in questo senso, tra l'altro presentando una proposta di legge con la quale si rende obbligatoria l'utilizzazione delle marmitte catalitiche per gli autoveicoli che utilizzano la benzina verde.

Riassumendo in termini generali il contenuto degli emendamenti che si riserva di presentare ribadisce come questi riguardino la costituzione di una agenzia per il risparmio energetico; il riconoscimento del ruolo delle regioni e degli enti locali; la determinazione di un'adeguata politica tariffaria. Essi affrontano altresì i problemi del trasporto elettrico nelle città come anche i temi dell'energia e dell'ambiente. In conclusione auspica che vi sia, a fronte dello sforzo compiuto dalla sua parte politica, un'adeguata disponibilità da parte della Commissione per recepire i contenuti degli emendamenti presentati nella prospettiva di affrontare unitariamente le questioni di merito e la definizione degli adeguati strumenti di governo del settore.

Il deputato Massimo SCALIA sottolinea che il gruppo verde ha espresso il suo avviso favorevole a che l'esame del disegno di legge concernente il risparmio energetico costituisca una delle priorità per il lavoro della Commissione. Condivise le considerazioni svolte dal deputato Strada sulle forme e sui contenuti delle dichiarazioni del ministro dell'industria sottolinea che questi non sfugge comunque alla critica di aver predisposto atti in materia di politica energetica di basso profilo lasciando di fatto mano libera ai grandi enti energetici e alle grandi imprese costruttrici di centrali termoelettriche, in evidente contraddizione con quanto stabilito nel PEN. Per quanto riguarda gli emendamenti predisposti dal gruppo verde essi si incentrano su due questioni fondamentali: la costituzione di un'agenzia per il risparmio energetico posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri che costituisca il centro di coordinamento delle iniziative di risparmio energetico e la naturale interfaccia sotto il profilo tecnico delle regioni; il potenziamento del ruolo e delle competenze delle regioni in materia di risparmio energetico. Ribadisce che in sede di esame del provvedimento concernente il risparmio energetico è pienamente legittimo porre questioni aventi carattere istituzionale di governo razionale dell'energia, tanto è vero che dopo che tale esigenza è stata più volte negata, il relatore tra i pochi emendamenti presentati ha ricompreso quello riguardante il potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria: affrontando così proprio una questione istituzionale.

Ritiene quindi che le questioni affrontate con gli emendamenti presentati costituiscano gli aspetti fondamentali da cui non si può prescindere per predisporre un sesto in materia di risparmio energetico e di uso razionale delle risorse energetiche che non rappresenti semplicemente una forma di incentivazione. Sottolinea altresì che il dibattito svoltosi nel Paese sulle questioni energetiche ha avuto l'esito po-

sitivo di registrare il consenso anche di altri rappresentanti di gruppi sulle proposte emendative al testo del disegno di legge; rivolge in tal senso un invito al gruppo socialista affinché, in coerenza con posizioni espresse in altre sedi voglia aderire alle iniziative di modificazione del disegno di legge portando il proprio contributo per la predisposizione di una buona politica di risparmio energetico.

Avendo il relatore Bruno ORSINI manifestato l'intenzione di procedere in modo rapido all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi proposti, per i quali è necessario che il relatore disponga di un adeguato margine di tempo per poterli valutare ed esprimere su di essi le sue valutazioni, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FOORNASARI, per ciò che riguarda le questioni sollevate dal deputato Strada, rinvia a quanto dichiarato dal ministro dell'industria nel corso dell'audizione svoltasi presso la X Commissione del Senato nella giornata di ieri.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Tit. 2.

Strada, Cherchi, Quercini, Prandini, Cavagna, Garavini.

All'articolo 1, comma 2, dopo la parola: altresì, *aggiungere la seguente:* assimilabili.
1. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

Al secondo comma dell'articolo 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: L'uso efficiente dell'energia è peraltro considerato quale fonte virtuale della stessa, in quanto consente o di ridurre direttamente i consumi in termini di fonti primarie o di ottenere, a parità di quantitativi impiegati di fonti primarie, una maggiore disponibilità in termini di usi finali.
1. 3.

Scalia, Mattioli, Strada, Tiezzi.

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

4. L'ultima frase del primo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308 è così modificata: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 50 MgW ».

5. Per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dell'energia e di penetrazione delle fonti rinnovabili è istituita presso la Presidenza del Consiglio l'Agenzia per il Risparmio Energetico e le Fonti Rinnovabili-AREFR.

6. Compiti specifici dell'Agenzia sono: il coordinamento e la verifica dell'attuazione delle direttive emanate dal CIPE di cui al successivo articolo 2; la formulazione di *standard* per i dispositivi di conservazione dell'energia e di produzione attraverso fonti rinnovabili; il supporto e la promozione delle tecnologie più adeguate; la cooperazione con le regioni e gli enti locali per la definizione di un'apposita mappatura delle risorse energetiche rinnovabili e virtuali; la predisposizione di una relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle prospettive di intervento da presentarsi ogni anno alle Camere da parte del Ministro dell'industria.

7. L'AREFR è dotata di uffici regionali, con sedi in ogni capoluogo di regione, in grado di coordinare con competenze tecniche adeguate le iniziative nel campo delle fonti rinnovabili e virtuali.

8. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, sentiti i presidenti dell'ENEA, dell'ENI, dell'ENEL, dell'IRI, del CISPEL e delle associazioni industriali interessate il Presidente del Consiglio emana, entro 45 giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge, il decreto di nomina del Presidente dell'AREFR e di definizione dell'organico con relativi trattamenti economici e giuridici nonché norme attuative e di funzionamento.
1. 4.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: Comunità economica europea, *sono aggiunte le seguenti:* l'uso razionale dell'energia.
1. 5.

Strada, Quercini, Prandini, Garavini.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: nei processi produttivi *sono aggiunte le seguenti:* e nella gestione degli impianti.
1. 6.

Strada, Quercini, Prandini, Garavini.

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche mira a definire un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che usano o trasformano energia, allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
1. 7.

Cherchi, Strada, Prandini, Cavagna, Garavini.

All'articolo 2 le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *sono sostituite dalle seguenti:* , d'intesa con la conferenza delle regioni.
2. 1.

Scalia, Mattioli, Strada, Tiezzi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Segretariato Generale per l'Energia e Consiglio Superiore dell'Energia).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Segretariato Generale per l'Energia con compiti di elaborazione e coordinamento della politica energetica nazionale.

A tal fine il Segretariato, con l'ausilio del Consiglio Superiore per l'energia di cui al successivo comma 4, espleta i seguenti compiti:

formula gli indirizzi generali della politica energetica nazionale;

elabora il piano energetico nazionale;

sovrintende all'attuazione del piano energetico nazionale;

verifica lo stato di attuazione del Piano energetico nazionale, ne promuove gli aggiornamenti e le eventuali correzioni;

coordina, indirizza e controlla la politica energetica di ENEL, ENI, ENEA;

individua la localizzazione degli impianti di produzione di energia con le seguenti caratteristiche:

a) superiori a 25 MWt per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale;

b) superiori a 10 MWe per gli impianti idroelettrici.

2. Al Segretariato è preposto un Ministro senza portofoglio.

3. Con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, si provvede al trasferimento del personale at-

tualmente dipendente dalla Direzione Generale delle Fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, dal Ministero dell'industria al Segretariato generale per l'energia. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad aumentare la dotazione organica del Segretariato generale per l'energia di non più di 29 unità, di cui 27 con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali e di non piu di 150 unità per il restante personale da reperire attraverso forme di mobilità da altri comparti del pubblico impiego.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio superiore dell'energia (CSE), presieduto dal Segretario generale per l'energia. Il CSE coadiuva il Segretariato generale per l'energia nella elaborazione, modifica e aggiornamento del piano energetico nazionale.

Fanno parte del CSE esperti o rappresentanti designati, uno per ogni amministrazione da:

il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della ricerca scientifica e dell'università, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'agricoltura, il Ministro dei lavori pubblici;

i presidenti delle Regioni;

i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano;

i Presidenti di ENEL, ENI, ENEA;

i presidenti di CISPEL, INFN, CNR, ISTAT, ISS, ISPSL.

5. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento, le norme per il proprio funzionamento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi in essa stabiliti, uno o più decreti, recanti norme relative ai poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e di spesa spettanti al Segretariato generale per l'energia.

7. Il Segretariato generale per l'energia invia, nel mese di novembre di ogni anno al Parlamento informative sulla propria attività e su quella del Consiglio superiore dell'energia e, almeno 90 giorni prima dell'approvazione del CIPE, la proposta di Piano energetico nazionale.

2. 2.

Strada, Quercini, Provantini, Filippini Giovanna, Garavini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Programmazione energetica regionale e deleghe alle regioni e alle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome concorrono alla definizione ed all'attuazione del Piano energetico nazionale attraverso l'elaborazione di piani energetici regionali (PER).

Detti piani sono strumenti di programmazione e di indirizzo della domanda e dell'offerta energetiche regionali e dovranno contenere:

il bilancio energetico regionale con relative valutazioni di impatto ambientale;

l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

la localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

l'individuazione e localizzazione di impianti per la produzione di energia aventi le seguenti caratteristiche:

a) fino a 25 MWt per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale;

b) fino a 10 MWe per gli impianti idroelettrici.

Le regioni e le province autonome si avvalgono, in tutte le fasi di elaborazione dei PER, della collaborazione dell'AURE, di cui all'articolo *2-quater,* degli enti energetici nazionali e delle aziende municipalizzate, nonché degli enti locali.

2. Per espletare gli obblighi di cui al primo comma le regioni e le province autonome si dotano di appositi uffici tecnici per l'adempimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla presente legge. A tali uffici possono essere affidati compiti di studio, ricerca e progettazione. Al fine di contribuire alla realizzazione di tali strutture, il CIPE, su proposta del Segretariato generale per l'energia, nelle deliberazioni di cui all'articolo *2-ter,* comma 2, provvede ad attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma una quota di risorse non inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base delle risorse erogate dalle regioni stesse e dalle province autonome nell'anno precedente.

3. Le Regioni e le province autonome individuano le aree che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla densità degli insediamenti edilizi, al risparmio energetico realizzabile ed alla preesistenza di altri vettori energetici, risultano idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; nelle aree così delimitate, dotate di reti di teleriscaldamento e con disponibilità energetiche, è fatto obbligo a tutti gli enti pubblici di provvedere, per i nuovi impianti, al proprio fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di tali disponibilità.

4. Qualora una regione o una provincia autonoma non presenti il piano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Segretariato per l'energia, sentita la regione stessa, incarica l'AURE di completarlo o formularlo entro 90 giorni.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegata alle regioni e alle province autonome la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5, *6-bis,* 7, 8, 10, 12 per gli interventi aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo.

2. 01.

Strada, Provantini, Caprili, Donazzon, Minozzi, Francese, Quercini, Prandini, Cherchi, Garavini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. *2-ter.*
(Procedure).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Segretariato generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore per l'energia, delibera la proposta di piano energetico nazionale di durata quinquennale e la invia al CIPE e al Parlamento.

2. Il CIPE, integrato nella sua composizione dal Ministro segretario per l'energia e dal Ministro dell'ambiente, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano energetico nazionale: il programma quadro, nel cui ambito è prevista la ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome, nonché gli obiettivi di intervento e di spesa di competenza del Segretariato generale per l'energia; i piani specifici di intervento; le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo-base del programma quadro per il quinquennio 1992-96 e sarà approvato dal CIPE entro il 30 agosto 1991.

2. 02.

Strada, Prandini, Provantini, Francese, Cavagna, Garavini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. *2-quater.*

(Istituzione dell'Agenzia per l'uso razionale dell'energia).

1. L'ENEA, anche in deroga all'articolo 2 lettera *d)* della legge 15 dicembre

1971, n. 1240, così come modificata dalla legge 5 marzo 1983, n. 84, provvede a costituire l'Agenzia per l'uso razionale dell'energia (AURE), riconoscendo alla medesima autonomia operativa, finanziaria, contabile, salvaguardando i compiti di controllo sugli indirizzi di gestione e destinando proprio personale al funzionamento della medesima.

2. L'AURE è dotata di una struttura centrale e di sedi territoriali in ogni regione e provincia autonoma.

3. L'AURE provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) promuovere le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, di progettazione e realizzazione di componenti e impianti dimostrativi anche alla scala industriale, anche in associazione con altri enti o imprese;

b) predisporre e attuare programmi e ogni altra iniziativa utile, nei comparti degli usi civili e produttivi e per i trasporti dell'energia, su propria proposta o su proposta di altri soggetti, siano essi operatori economici, pubblici e privati, o enti pubblici territoriali;

c) raccogliere, elaborare e diffondere dati e informazioni;

d) svolgere azioni promozionali, di informazione e di assistenza tecnica presso i consumatori e gli utilizzatori di energia;

e) svolgere attività di formazione professionale in materia di uso razionale dell'energia, di certificazione energetica;

f) attivare la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico e raccordare i soggetti utilizzatori con l'offerta di energia;

g) collaborare e svolgere consulenza per il Segretariato generale per l'energia sui temi dell'uso razionale dell'energia;

h) collaborare e prestare assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome e agli enti locali per lo studio della situazione energetica territoriale e per l'elaborazione e l'aggiornamento dei PER;

i) collaborare e prestare assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome per l'istruttoria delle domande di accesso ai benefici della presente legge.

4. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3 l'AURE formula un programma di attività triennale, aggiornato con cadenza annuale. Il programma viene trasmesso al Segretariato generale per l'energia e alle regioni e province autonome. Il programma deve indicare gli obiettivi quantitativi e qualitativi, le azioni, i fabbisogni finanziari, nonché il raccordo con i programmi di enti e istituzioni che operano in campi che presentano diretta o indiretta attinenza con la politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche.

5. Le azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 formano oggetto di contratti di programma stipulati tra l'AURE e altri soggetti, siano essi operatori economici, pubblici e privati o enti pubblici territoriali. Il contratto di programma prevede in ogni caso:

a) l'impegno dell'AURE a fornire prestazioni di consulenza tecnico-economica e di assistenza durante le diverse fasi di attuazione del progetto;

b) gli impegni e le responsabilità degli altri contraenti per la realizzazione del progetto;

c) l'entità e le modalità di erogazione dell'eventuale finanziamento di cui al comma successivo;

d) le modalità della sospensione e del recupero delle erogazioni di cui alla lettera *c)* in caso di inadempienza agli impegni assunti ai sensi della lettera *b)*.

6. Per l'attuazione dei contratti di programma di cui al comma 5, l'AURE:

a) rappresenta o assiste i contraenti nei rapporti con la pubblica amministrazione;

b) provvede alla richiesta delle agevolazioni finanziarie e altre misure di incentivazione, previste da leggi statali e leggi regionali.

2. 03.

Cherchi, Strada, Provantini, Donazzon, Francese, Filippini Giovanna, Garavini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quinquies*.

(Costituzione e finalità dell'Ente grandi rischi industriali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Ente grandi rischi industriali (ENGRI), con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, gestionale ed operativa, sotto la vigilanza del Ministero della sanità. Le funzioni di cui all'articolo 2, numero 2 e 4 della legge 5 marzo 1982, n. 84, sono trasferite all'ENGRI. L'ENGRI si avvale del personale in forza alla Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, nonché di personale proveniente dall'ISS, dall'ISPELS, dal Ministero della protezione civile, dalle unità sanitarie locali. Spetta all'ENGRI:

1) controllare la sicurezza e la protezione sanitaria ed ambientale degli impianti produttivi industriali ad elevato rischio potenziale;

2) controllare la sicurezza e la protezione sanitaria ed ambientale dei grandi impianti energetici alimentati da fonti convenzionali;

3) controllare l'impiego per usi civili delle sostanze radioattive, nonché controllare l'impatto sanitario e ambientale e proteggere dall'inquinamento derivante dall'impiego di sostanze radioattive;

4) elaborare, coordinare e realizzare i piani di smantellamento degli impianti di produzione di energia nucleare, garantendo la protezione sanitaria delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti;

5) elaborare, aggiornare e coordinare i piani di emergenza in caso di situazioni di rischio potenziale.

2. L'articolo 2, secondo comma, numero 2 della legge 5 marzo 1982, numero 84 è così modificato: « effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia ».

3. L'articolo 2, secondo comma, numero 5 della legge 5 marzo 1982, n. 84, è abrogato.

4. Organi dell'ENGRI sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

5. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri di cui:

il Presidente;

2 designati dal Ministro della Sanità;

2 designati dal Ministro dell'ambiente;

1 designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

1 designato dal Ministro della protezione civile.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con il procedimento stabilito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e durano in carica cinque anni.

7. il consiglio di amministrazione si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da nove membri, di cui: cinque scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente competenti in materia di sicurezza degli impianti, di protezione della popolazione e di tutela dell'ambiente; tre esperti designati rispettivamente dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un esperto

in materia giuridico-amministrativa od economico-finanziaria. Il comitato tecnico scientifico elegge nel proprio ambito un presidente.

8. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un revisore effettivo, con funzione di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro e gli altri scelti tra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei componenti del comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori.

10. Il personale dell'ENEA in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è trasferito interamente, previo consenso degli interessati, all'ENGRI con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEA. Per tale personale sarà garantito contrattualmente un trattamento economico minimo non inferiore a quello già goduto.

11. L'ENGRI si avvarrà inoltre di altro personale specializzato, distaccato a tempo determinato e indeterminato, proveniente dall'ISS, dall'ISPELS, dal Ministero della protezione civile, dalle unità sanitarie locali, secondo la normativa prevista con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

12. All'ENGRI è assegnato un contributo di lire 70 miliardi per l'anno 1990, e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

13. Il contributo di cui al comma precedente affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'ENGRI, dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

2. 04.

Strada, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Cipriani, Garavini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*sexies*.

(Nuovi compiti dell'ENEL).

1. L'ENEL, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, al fine di conseguire nella propria azione la finalità dell'uso razionale dell'energia, oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge istitutiva 6 dicembre 1962, n. 1643, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, e in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, svolge attività di valorizzazione delle fonti rinnovabili e delle energie alternative.

2. 05.

Strada, Quercini, Cherchi, Donazzon, Provantini, Filippini Giovanna, Garavini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*septies*.

1. La costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, nonché la modifica di quelli esistenti, potrà avvenire solo nel rispetto dei vincoli paesistici, ambientali ed urbanistici. La progettazione di tutti i nuovi impianti, ovvero le modifiche di quelli esistenti, sono sottoposte alle procedute di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. 6.

Strada, Provantini, Cavagna, Caprili, Francese, Garavini, Testa Enrico.

Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 alle parole: le regioni *si premettano le parole:* d'intesa con.
3. 1.

Scalia, Mattioli, Strada, Tiezzi.

Al comma 5 dell'articolo 3 alle parole: di concerto *anteporre le parole:* su proposta dell'AREFR.
3. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 3, comma 1, le parole: Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA e le regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Il Segretario generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore dell'energia, nonché le associazioni di categoria interessate.
3. 3.

Strada, Francese, Filippini Giovanna, Garavini.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Segretario generale per l'energia, sentito il Consiglio superiore dell'energia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. 4.

Strada, Caprili, Donazzon, Garavini.

All'articolo 3, comma 2, le parole: Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA e le regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Il Segretario generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore dell'energia, nonché le associazioni di categoria interessate.
3. 5.

Strada, Quercini, Cavagna, Garavini.

All'articolo 3, comma 3, le parole: Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA e le regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Il Segretario generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore dell'energia, nonché le associazioni di categoria interessate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 6.

Strada, Quercini, Filippini Giovanna, Garavini.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: consumi di energia *aggiungere le seguenti:* in particolare nella rete di distribuzione.
3. 7.

Strada, Prandini, Caprili, Garavini.

All'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Segretario generale dell'energia, sentito il Consiglio superiore dell'energia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti, di infrastrutture, di mezzi di trasporto pubblico e privato, di persone, merci e cose.
3. 8.

Strada, Scalia, Tiezzi, Rutelli, Cipriani, De Julio, Garavini.

All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono norme che

permettano di apprezzare il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa sarà inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.

3. 9.

Strada, Donazzon, Caprili, Garavini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'AREFR individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi e dell'ottimizzazione del servizio.

2. D'intesa con gli enti locali inseriti nei bacini di cui al precedente comma ed in coordinamento con l'AREFR le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispongono un piano regionale relativo all'uso delle fonti energetiche virtuali e rinnovabili.

3. In caso di inadempimento delle regioni a quanto previsto nei commi precedenti nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede con decreto su proposta dell'AREFR sentiti gli enti locali interessati.

3. 01.

Scalia, Mattioli, Tiezzi, Strada.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*ter*.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici pongono in essere le opportune intese ed adottano i dovuti provvedimenti affinché gli edifici in proprietà od in uso siano adeguati, tramite i necessari accorgimenti ed impianti, alle finalità di risparmio energetico, in particolare a quelle specificate dall'articolo 21, comma 11.

2. I suddetti enti ed amministrazioni si avvalgono dell'Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (AREFR) per l'individuazione dei più efficaci interventi da porre in essere ai fini di cui al presente articolo.

3. 02.

Scalia, Mattioli, Tiezzi, Strada.

All'articolo 4, primo comma, sostituire le prime due righe con: Le regioni, nell'ambito delle iniziative previste e delle modalità fissate dai commi 1 e 2 dell'articolo 3-*bis*.

4. 1.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 4, primo comma, le parole da: in relazione *fino a:* vettori energetici *sono soppresse.*

4. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e all'articolo 3-*ter*.

5. 1.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 5, comma 1, lettera g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* Nel caso che tali interventi prevedano l'impiego di sistemi fotovoltaici si applicano le stesse condizioni previste alla lettera e).

5. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 5, comma 1, lettera e), *aggiungere in fine le seguenti parole:* Nel caso di interventi finalizzati ad uso pubblico il contributo è elevato al 95 per cento.
5. 3.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 5, comma 1, le parole: nella climatizzazione ed illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo *sono sostituite dalle parole:* nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione.
5. 4.

Strada, Scalia, Tiezzi, Cipriani, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 5, comma 1, le parole: nella misura massima del 30 per cento *sono sostituite dalle parole:* nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 50 per cento. Per gli impianti fotovoltaici il contributo massimo è dell'80 per cento.
5. 5.

Strada, Scalia, De Julio, Rutelli, Cipriani, Tiezzi, Garavini.

All'articolo 5, comma 1, lettera f), *dopo la parola:* installazione *aggiungere le seguenti:* negli edifici ultimati prima della entrata in vigore della presente legge.
5. 6.

Strada, Prandini, Cavagna, Garavini.

All'articolo 5, comma 1, lettera g), *dopo le parole:* ad alto rendimento *aggiungere le seguenti:* o alimentati da energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
5. 7.

Strada, Scalia, De Julio, Rutelli, Cipriani, Tiezzi, Garavini.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: aree esterne *aggiungere le seguenti:* Per gli interventi previsti al punto *f)* e realizzati entro un anno dalla pubblicazione del relativo bando regionale il contributo sarà del 50 per cento.
5. 8.

Strada, Scalia, De Julio, Rutelli, Cipriani, Tiezzi, Garavini.

All'articolo 6, comma 7 sostituire le parole: avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 13, comma 3 *con le seguenti:* avvalendosi anche dell'AREFR.
6. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Competenza delle regioni e delle province autonome).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Segretariato generale per l'energia, sentiti il Consiglio superiore dell'energia e l'AURE, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome. Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome dovranno tenere conto nella normativa di indirizzo di cui al comma 4, e conseguentemente nell'istruttoria di propria competenza, dei seguenti criteri:

quantità di energia primaria risparmiata, assoluta e per unità di capitale investito;

tempi di realizzazione delle singole iniziative;

consumi di energia preesistenti;

benefici energetici attesi;

minor inquinamento ambientale prodotto dall'intervento e in particolare della minore quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera;

realizzazione contemporanea di più interventi tra loro coordinati.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 5 le regioni e le province autonome dovranno tener conto della tipologia e della vetustà degli edifici, dei soggetti beneficiari dei contributi, degli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 7 dell'obsolescenza degli impianti, dell'utilizzo energetico dei rifiuti, degli interventi di recupero calore, dei soggetti richiedenti con particolare riferimento ai consorzi tra imprese; per gli interventi di cui all'articolo 10, della tipologia delle unità produttive, delle potenziali risorse energetiche del territorio, dell'utilizzo delle biomasse.

4. Le regioni e le province autonome, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, emanano una legge di indirizzo nella quale devono tra l'altro indicare:

a) le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge;

b) le quantità assolute delle risorse destinate ad ogni settore;

c) le quote percentuali dei contributi riservati per ogni intervento in ogni settore;

d) i termini entro i quali devono essere presentate le domande per l'ammissione ai benefici della legge;

e) i soggetti ammessi a contributo.

Le regioni e le province autonome si adoperano inoltre, con la collaborazione degli enti locali, per garantire la massima pubblicità e informazione riguardo ai contenuti della legge.

5. Le regioni e le province autonome valutano comunque entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando le domande pervenute ed emanano la relativa graduatoria, rendendola pubblica ed informando tempestivamente i soggetti ammessi a beneficio.

6. Dal momento della pubblicazione della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo hanno diritto, qualora ne avessero fatto richiesta all'atto di presentazione della domanda e previo accertamento tecnico dell'avvenuta realizzazione, ad un anticipo pari al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

7. Qualora l'intervento ammesso a contributo fosse già stato realizzato, il soggetto beneficiario ha diritto, previo accertamento tecnico dell'effettiva realizzazione dell'intervento, all'immediata liquidazione dell'intero contributo assegnato.

8. Le regioni e le province autonome sono tenute ad erogare entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento la totalità del contributo assegnato.

9. Ogni anno ciascuna regione, entro il 31 gennaio, invia al Segretariato generale per l'energia un rendiconto di spesa contenente tra l'altro le seguenti specificazioni distinte per settori di intervento:

a) il numero delle domande pervenute;

b) il numero delle domande ammesse a contributo;

c) il valore delle risorse impegnate;

d) il valore dei contributi erogati distinti in:

quota per anticipi;

quota per interventi realizzati;

e) il valore delle risorse impegnate e non ancora erogate.

Con le stesse modalità ciascuna regione invia al Segretariato generale dell'energia una dettagliata relazione sulla stato di attuazione della presente legge, in riferimento agli obiettivi del proprio piano energetico.

10. Le regioni e le province autonome, avvalendosi della collaborazione dell'AURE, nonché stipulando apposite convenzioni con Enti, società o soggetti aventi specifica competenza tecnica ai sensi dell'articolo 6-*bis*, commi 2, 3 e 4, provvedono, per gli interventi di propria

competenza, ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico dell'intervento ammesso a contributo attraverso idonei strumenti di verifica e secondo criteri di priorità. In caso di esito sfavorevole delle verifiche indicano, se esistenti, le misure necessarie per ottenere il risparmio preventivato, oppure, valutando l'utilità dell'intervento, provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dandone tempestiva informazione al Segretariato generale per l'energia.

6. 3.

Strada, Filippini Giovanna, Minozzi, Donazzon, Caprili, Francese, Cavagna, Garavini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il Segretariato generale per l'energia stabilisce e aggiorna, previa indicazione da parte dell'Aure di soglie minime significative di risparmio energetico per ogni settore, i contributi minimi e massimi da attribuire ai soggetti richiedenti, per unità di energia risparmiata nei settori agricolo, industriale, terziario, civile e residenziale.

2. Le regioni e le province autonome, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico previsti nei propri piani energetici, definiscono i soggetti beneficiari, le procedure di assegnazione e l'entità dei contributi da assegnare agli interventi di cui al comma 1, tenendo conto delle soglie significative di risparmio energetico fissate dal Segretariato generale per l'energia per ogni settore d'intervento. L'erogazione di detti contributi è commisurata alla quantità assoluta di energia risparmiata, nonché alla capacità di risparmio mostrata dallo specifico intervento ed accertata ai sensi del comma successivo.

3. I soggetti richiedenti dovranno fornire alle regioni e alle province autonome una specifica certificazione rilasciata secondo le modalità di cui al comma successivo e riguardante:

a) la diagnosi energetica riferita alla materia oggetto dell'intervento che si intende realizzare;

b) la quantità di energia risparmiata in conseguenza dell'intervento rispetto alla quantità di energia utilizzata.

4. L'AURE, anche avvalendosi degli enti nazionali di normazione, fissa e aggiorna le normative tecniche che presiedono alla certificazione energetica di cui alla presente legge, e provvede altresì direttamente all'attività di certificazione nonché all'abilitazione di altri soggetti certificatori.

5. L'AURE individua in ogni regione gli enti e i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui alla presente legge ed esercita i controlli sui soggetti abilitati al fine di far rispettare le prescrizioni tecniche di cui al comma precedente.

6. 1.

Strada, Cipriani, Scalia, Prandini, Garavini, Tiezzi, Testa, De Julio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*ter*.

1. L'articolo 24, lettera *b)* comma 9, della legge 24 aprile 1989, n. 144, non si applica alle opere pubbliche realizzabili dagli enti locali tramite gli incentivi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, quando la finalità di tali opere sia la produzione e l'uso razionale di energia.

6.02.

Strada, Cavagna, Quercini, Caprili, Minozzi, Garavini.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: settore industriale *aggiungere le seguenti:* artigianale e terziario.
7. 3.

Strada, Scalia, De Julio, Tiezzi, Rutelli, Cavagna, Quercini, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 5 MWt *con le seguenti:* 25 MWt.
7. 4.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Prandini, Quercini, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: Alle regioni, *aggiungere le seguenti:* alle province.
8. 2.

Strada, Scalia, De Julio, Tiezzi, Rutelli, Cavagna, Quercini, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 8, comma 1, alle parole: ad imprese industriali e loro consorzi *sostituire le seguenti:* ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
8. 3.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: ed altri enti pubblici *con le seguenti:* ovvero altri enti pubblici, ovvero aziende municipalizzate.
8. 4.

Strada, Quercini, Cavagna.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: 5 MWt *con le seguenti:* 25 MWt.
8. 5.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Cipriani, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: 5 MWt *con le seguenti:* 25 MWt.
8. 6.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Cipriani, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore: *con le seguenti:* al fine di utilizzarlo in reti di distribuzione, in sistemi di produzione del freddo e in altre applicazioni sia civili che industriali.
8. 7.

Strada, Caprili, Minozzi, Donazzon, Cavagna.

All'articolo 8, alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: laddove vi sia disponibilità di calore prodotto da centrali Enel, in assenza di utenza organizzata la regione, in collaborazione con l'AURE e con l'Enel stessa, provvederà all'individuazione dell'utenza al fine di utilizzare tale disponibilità di calore.
8. 8.

Strada, Scalia, Tiezzi, Cavagna, Quercini, De Julio, Rutelli.

All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

7. Al di sotto del limite previsto di 25 MWt le competenze e l'erogazione di fondi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 spettano alle regioni e alle province autonome.
8. 9.

Strada, Scalia, Cipriani, De Julio, Tiezzi, Rutelli, Garavini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai commi successivi e al-

l'articolo 8-*ter*, l'autoproduzione di energia elettrica per uso proprio, e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime, individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 3 del Codice civile.

2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per gli usi di cui al comma 1, è subordinata ad autorizzazione del Segretariato generale per l'energia, da rilasciare tenendo conto della compatibilità con i fini di interesse generale propri del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economica-produttiva del collegamento tra le società di cui sopra, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Segretariato generale per l'energia, in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'ENEL. In caso di mancato accordo fra le parti i prezzi di cessione dell'energia elettrica sono stabiliti dal CIP, in relazione ai prezzi correnti sul mercato internazionale.

8. 1.

Strada, Prandini, Cavagna, Garavini.

Dopo l'articolo 8, aggiugere il seguente:

ART. 8-*ter*.

« L'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è così sostituito:

ART. 4.

(Regime giuridico e incentivazione degli impianti di cogenerazione e di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili).

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi delle leggi vigenti, e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 50.000 chilowatt elettrici.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai recuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Segretariato generale per l'energia, all'interno di stabilimenti industriali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Segretariato generale per l'energia, alla regione, all'AURE, all'ENEL e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

4. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano di proprietà o gestiti da regioni, comuni, province, loro consorzi o associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende speciali o società consortili con prevalente partecipazione degli stessi, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

5. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano di proprietà o gestiti da

imprese, consorzi o società consortili tra imprese private, ovvero tra imprese private e gli altri soggetti di cui al comma precedente, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore, previo accertamento tecnico effettuato dall'AURE.

6. È fatto obbligo all'ENEL di contrattare con i produttori l'acquisto dell'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di autoproduzione in cogenerazione o da fonti rinnovabili o assimilate.

7. La cessione, lo scambio o il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL in conformità ad una convenzione tipo approvata dal Segretariato generale per l'Energia, sentita l'AURE e le Regioni.

8. il prezzo della cessione e dello scambio dell'energia e dei relativi servizi di vettoriamento e di permuta, salvo che si tratti di rapporti tra soggetti e privati è fissato da apposita convenzione stipulata tra l'ENEL e le associazioni di categoria. In caso di mancato accordo tali prezzi sono stabiliti dal CIP sulla base del principio del costo evitato dall'ENEL, nel medio e lungo termine, per produrre la stessa quantità di energia. Una quota di tale prezzo è posta dal CIP a carico dell'apposito fondo costituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

8. 02.

Strada, Prandini, Cavagna, Garavini.

All'articolo 9 aggiungere al comma 1 in fine le seguenti parole:

Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente (potabilizzazione dell'acqua ecc.).

9. 1.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: singole o associate *aggiungere le seguenti:* a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'Enel, ovvero di aziende municipalizzate.

10. 1.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Cavagna, Garavini.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 5 MW *con le seguenti:* 25 MWt.

10. 2.

Strada, Scalia, Rutelli, Cipriani, De Julio, Tiezzi, Cavagna, Quercini.

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

2. Le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con l'AURE, promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

10. 3.

Strada, Scalia, Cavagna, De Julio, Tiezzi, Quercini, Rutelli, Garavini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Riserva per le fonti rinnovabili).

1. Il 30 per cento delle somme stanziate per gli interventi indicati nell'articolo 10 è riservato a realizzazioni che utilizzino la tecnologia fotovoltaica o di aerogenerazione elettrica o entrambe.

2. Il 20 per cento delle somme stanziate per gli interventi indicati nell'articolo 10 è riservato all'uso a fini energetici di prodotti vegetali che non rappresentino quote eccedentarie o derivino da colture intensive.

10. 01.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Agevolazioni per la diffusione di mezzi di trasporto pubblico a trazione elettrica o alimentati da fonti di energia meno inquinanti delle benzine o del gasolio per autotrazione).

1. Ai fini di un uso razionale dell'energia, e in particolare per ridurre l'inquinamento nelle aree urbane favorendo la riconversione delle linee di tasporto utilizzanti veicoli a benzina o gasolio per autotrazione in linee di trasporto utilizzanti veicoli a trazione elettrica su filo o su rotaia, possono essere concessi contributi in conto capitale alle aziende di trasporto pubblico urbano. Le provvidenze sono cumulabili con qualsiasi altra forma di contributo o finanziamento a carico dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità economica europea nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa.

2. È fatto obbligo agli enti pubblici, agli enti locali, alle aziende municipalizzate, alle Unità sanitarie locali, alle aziende di trasporto urbano, di riservare una quota non inferiore al 30 per cento del valore della spesa per il rinnovo del proprio autoparco per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e ai fini di ridurre l'inquinamento nelle aree urbane, favorendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alimentati in tutto o in parte da fonti di energia meno inquinanti delle benzine o del gasolio per autotrazione, gli enti pubblici, gli enti locali, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende di trasporto urbano, le aziende di trasporto pubblico in concessione, sono ammesse a contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi di trasporto su gomma utilizzanti promiscuamente fonti di energia derivanti dalla combustione di benzine o gasoli per autotrazione ed energia elettrica da accumulatori. Le provvidenze sono cumulabili con qualsiasi altra forma di contributo o finanziamento a carico dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità economica europea nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa.

4. I quadricicli alimentati da accumulatori sono ammessi alla circolazione, anche per trasporto di persone ed in esenzione alla tassa di proprietà, al fine di favorire la diffusione di mezzi di trasporto privato sia per merci che per passeggeri.

11. 1.

Strada, Cipriani, Quercini, Minozzi, Testa Enrico, Cavagna, Cherchi.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: piano finanziario, *aggiungere le seguenti:* della valutazione di impatto ambientale.

12. 2.

Strada, Scalia, Cherchi, Rutelli, Cavagna, De Julio, Tiezzi, Testa Enrico.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: al Ministero dell'industria, commercio e artigianato *con le seguenti:* alla regione nel cui territorio è situato l'impianto.

12. 3.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Garavini.

All'articolo 12, comma 3, alla parola: Enel *sostituire la seguente:* Aure.

12. 4.

Strada, Quercini, Cavagna.

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: concessi ed erogati *aggiungere le seguenti:* dalle regioni e dalle province autonome.

12. 5.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: l'Enel, l'Eni, l'ENEA, il CNR *con la seguente:* l'A.R.E.F.R.
13. 1.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: in base *aggiungere le seguenti:* alle norme contenute nella presente legge o.
13. 2.

Strada, Quercini, Prandini.

All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: le regioni *aggiungere le parole:* le province.
13. 3.

Strada, Quercini, Cavagna.

All'articolo 14, comma 3, sostituire la parola: l'ENEA *con la seguente:* A.R.E.F.R.
14. 1.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: che provvederà *aggiungere le seguenti:* ad adottare le misure necessarie per ottenere il risultato preventivato, sempreché non ostino sopravvenuti impedimenti tecnici, oppure.
14. 2.

Strada, Prandini, Francese, Minozzi, Caprili, Quercini.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parola: l'ENEA *con le seguenti:* l'A.R.E.F.R.
16. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi.

All'articolo 16 sostituire la rubrica con la seguente:

(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia).
16. 3.

Strada, Prandini, Quercini, Filippini Giovanna.

All'articolo 16, comma 1, le parole: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato *sono sostituite con le seguenti:* Segretariato generale per l'energia.
16. 4.

Strada, Provantini, Filippini Giovanna, Caprili.

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: la conservazione *aggiungere le seguenti:* e l'uso efficiente dell'energia.
16. 5.

Strada, Donazzon, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Cavagna, Francese.

All'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a comunicare annualmente all'AURE, nonché al Segretariato generale per l'energia, la diagnosi energetica relativa alla propria impresa, secondo lo schema predisposto appositamente dall'AURE, come prescritto dal comma successivo.

2-*ter*. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, l'AURE provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e ai settori di appartenenza.
16. 6.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini, Donazzon, Filippini Giovanna, Caprili, Quercini.

All'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*quater*. È compito dell'AURE predisporre e pubblicare periodicamente tavole riassuntive delle informazioni raccolte sulle diagnosi energetiche delle imprese, al fine di individuare per ogni settore i consumi energetici medi quale utile riferi-

mento per le normative di incentivazione dell'uso razionale dell'energia e disincentivaziine degli sprechi energetici.
16. 7.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 16, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito delle proprie competenze l'AURE provvede, sulla base di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge; alla formazione, all'aggiornamento e all'abilitazione dei tecnici di cui al comma 1; a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
16. 8.

Strada, Cavagna, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Quercini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.
(Responsabile per l'uso razionale delle risorse e per la riduzione dei rifiuti).

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, tutti i soggetti operanti nei settori industriale e terziario con un numero di dipendenti rispettivamente superiore alle mille ovvero cento unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 ovvero mille tonnellate equivalenti di petrolio, debbono comunicare al Segretariato generale per l'energia, il nominativo del tecnico responsbile per l'uso razionale delle risorse e per la riduzione dei rifiuti.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a comunicare annualmente all'AURE, nonché al Segretariato generale per l'energia la diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita relativa alla propria impresa, secondo lo schema predisposto appositamente dall'AURE, come prescritto dal comma successivo.

3. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, l'AURE provvede al definire apposite schede informative di diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita relativa alla propria impresa, diversamente articolate in relazione ai tipi di impresa e ai settori di appartenenza.

4. È compito dell'AURE predisporre e pubblicare periodicamente tavole riassuntive delle informazioni raccolte sulle diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita delle imprese, al fine di individuare per ogni settore dei livelli medi di uso delle risorse e di produzione di rifiuti, quale utile riferimento per le normative di incentivazione dell'uso razionale delle risorse e disincentivazione degli sprechi.
16. 01.

Strada, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: del presente titolo *con le parole:* della presente legge.
17. 1.

Strada, Cavagna, Quercini, Donazzon.

All'articolo 17, alla fine del comma 1, aggiungere: in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nel proprio piano energetico.
17. 2.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 19, modificare la rubrica con la seguente: (Disposizioni finanziarie) *e sopprimere il comma 1.*
19. 2.

Strada, Cavagna, Minozzi.

All'articolo 20, comma 1, sopprimere le parole: di nuova costruzione.
20. 1.

Strada, Cipriani, Cavagna, Quercini.

All'articolo 20, alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: La legge disciplina inoltre l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti mediante il disposto dell'articolo 25 della presente legge.
20. 2.

Strada, Scalia, Quercini, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 20, sopprimere il comma 3.
20. 3.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

Sul patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è fatto obbligo agli enti amministranti di soddisfare il relativo fabbisogno energetico anche tramite il ricorso alla coibentazione; alla fonte solare, fotovoltaica; eolica; al recupero di calore; alle pompe di calore; alla produzione combinata di energia elettrica e calore; ai dispositivi di miglior rendimento per l'illuminazione, il riscaldamento e il condizionamento ed in generale attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate.
21. 1.

Scalia, Mattioli, Strada, Tiezzi.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

5. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve comunque prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia nonché quanto necessario per la fruizione di energie rinnovabili.
21. 2.

Scalia, Mattioli, Strada, Tiezzi.

All'articolo 21 alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati ed autorizzati, destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.
21. 3.

Strada, Scalia, Quercini, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 21, comma 3, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: non superando comunque i 20 gradi centigradi nei locali abitati.
21. 4.

Strada, Scalia, Quercini, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

5. In deroga all'articolo 1123 del codice civile, l'assemblea di condominio potrà decidere a maggioranza semplice l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.
21. 5.

Strada, Scalia, Cipriani, Rutelli, Cherchi, De Julio, Tiezzi, Prandini, Cavagna, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

6. Negli edifici con impianti centralizzati di riscaldamento nuovi o esistenti, qualora ciascuna unità immobiliare sia dotata di sistemi di termoregolazione-ambiente e di contabilizzazione del calore, è consentito il funzionamento dell'impianto

in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1983, n. 645.
21. 6.

Strada, Scalia, Rutelli, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Cavagna, Quercini, Cherchi, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

7. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
21. 7.

Strada, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Cipriani, Cavagna, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 21 aggiungere il seguente comma:

8. Nei casi di ristrutturazione edilizia il comune, in relazione alla tipologia, alla vetustà, alle caratteristiche energetiche dell'edificio e alla entità dell'intervento, può subordinare il rilascio della concessione edilizia ai proprietari degli edifici ovvero delle singole unità immobiliari all'obbligo di dotare l'impianto di riscaldamento di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
21. 8.

Strada, Cavagna, Cipriani, Filippini Giovanna, Francese.

All'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

9. Negli edifici di nuova costruzione è vietata l'installazione di impianti di riscaldamento primario alimentati da energia elettrica, salvo i casi previsti con apposito decreto emanato dal Segretario generale per l'energia, sentita l'AURE.
21. 9.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Cavagna, Tiezzi, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 21 aggiungere il seguente comma:

10. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può subordinare il rilascio della concessione edilizia alla condizione che non siano previsti né installati impianti di riscaldamento primario alimentati da energia elettrica.
21. 10.

Strada, Cavagna, Minozzi.

All'articolo 21 aggiungere il seguente comma:

11. Sul patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è fatto obbligo agli enti amministranti, di soddisfare il relativo fabbisogno energetico, attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica e/o di natura economica.
21. 11.

Strada, De Julio, Cavagna, Tiezzi, Garavini, Testa Enrico.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. Al fine di regolare sia i consumi di energia termica che la potenza elettrica negli edifici e negli impianti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, il segretario generale per l'energia, sentito il CSE, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i limiti ammessi, tenendo conto della destinazione d'uso degli edifici, della zona climatica di appartenenza in relazione a quanto previsto dalla legge 18 novembre 1983, n. 645, e, per gli edifici esistenti, del tipo di impianti di cui sono dotati.
22. 1.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 23, comma 3, dopo le parole: comma 1 *aggiungere:* differenziata per destinazione d'uso e per categorie ovvero edifici di nuova costruzione o edifici che prevedono interventi di ristrutturazione.
23. 1.

Strada, Scalia, Prandini, Cavagna, Cipriani, De Julio, Tiezzi, Rutelli.

All'articolo 24, sostituire la rubrica con la seguente:

(Certificazione degli edifici e collaudo).
24. 1.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 24, comma 3, sostituire la parola: collaudo *con la parola:* ispezione.
24. 2.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 24, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Segretario generale per l'energia, sentito il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dell'AURE, emana norme tecniche per il collaudo e la certificazione energetica degli edifici, sia nuovi che esistenti che ristrutturati. Per gli edifici in cui si è realizzato o si debba realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia o di modifica o di sostituzione degli impianti, spetta al comune ove sono ubicati tali edifici, stabilire i casi nei quali debba essere prodotta la certificazione energetica.
24. 3.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 24, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La certificazione energetica costituisce parte integrante del certificato di collaudo. La certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni, a partire dal momento in cui viene redatta. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione delle norme di cui al comma 4 valgono le disposizioni in materia contenute nella legge 30 aprile 1976, n. 373.
24. 4.

Strada, Scalia, Cipriani, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini.

All'articolo 24, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*ter*. Nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero nei casi di compravendita e di contratti di nuova locazione, contestualmente alla documentazione inerente la certificazione energetica, dovrà essere prodotta una certificazione concernente la sicurezza ambientale e una certificazione relativa alla sicurezza delle abitazioni, anche in riferimento a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4-*quater*. Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione di sicurezza ambientale delle abitazioni.

4-*quinquies*. Il Ministro dei lavori pubblici, anche in attuazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, avvalendosi del Comitato per l'edilizia residenziale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione di sicurezza delle abitazioni.
24. 5.

Strada, Minozzi, Cavagna.

All'articolo 24, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il collaudo deve essere eseguito, secondo i limiti di competenza, da professionisti iscritti agli albi professionali di appartenenza.

5-*bis*. Le nomine del collaudatore e del certificatore, scelti tra tecnici che non siano intervenuti nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere e che non risultino titolari di diritti reali o relativi concernenti le opere in oggetto, spettano al comune nel cui territorio è ubicato l'edificio.

5-*ter*. Sarà compito degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dell'AURE, promuove corsi abilitanti di formazione e riqualificazione dei tecnici certificatori della efficienza energetica degli edifici.

24. 6.

Strada, Scalia, Rutelli, Tiezzi, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini.

All'articolo 24, comma 8, dopo le parole: del certificato di collaudo *aggiungere le seguenti:* della certificazione energetica.

24. 7.

Strada, Scalia, Rutelli, Tiezzi, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini.

All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:

10. Nei casi di compravendita o di locazione, il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario, dell'intero immobile o di una singola unità abitativa.

24. 8.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Tiezzi, Garavini.

All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:

11. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio, la certificazione energetica per gli edifici esistenti, per quelli che abbiano subito interventi di ristrutturazione, ovvero per le singole unità immobiliari. Il comune nomina all'uopo un tecnico certificatore. Le spese relative alla certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. Le tariffe relative all'espletamento di tale servizio sono stabilite ed aggiornate con apposotio decreto dal Segretario generale per l'energia, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e l'AURE.

24. 9.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Tiezzi, Cipriani, Prandini.

All'articolo 25, aggiungere, al comma 1, in fine le seguenti parole: in modo tale che gli impianti oggetto della presente legge siano condotti entro i limiti di rendimento previsti dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 26 gennaio 1981 e sue successive modificazioni.

25. 1.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini.

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 16, sesto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, è così modificato: « *a)* per gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 10 unità percentuali rispetto ai valori di rendimento indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

25. 2.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*ter*. L'articolo unico del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 gennaio 1981 è così modificato: « I valori di riferimento del rendimento di combustione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, con potenza termina al focolare superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) ed alimentati con combustibili liquidi o gassosi, rispetto ai quali il rendimento di combustione degli impianti esistenti alla data del 6 febbraio 1978 non può scendere al di sotto di 10 unità percentuali, sono indicati nella seguente tabella:

Q_c	51-100	101-150	151-300	301-1000	1001-2000
π	85%	86%	87%	88%	89%

dove:

Q_c = Potenza termica al focolare in [kcal/h] × 10^3;

π = Rendimento di combustione.

I valori di Q_c in Watt si ottengono moltiplicando le kcal/h × 1,16.

25. 3.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 25, aggiungere, al comma 2 in fine il seguente periodo: Il controllo dei valori di rendimento di combustione, tramite la verifica della avvenuta manutenzione, è valutato con una prova termica da eseguirsi secondo le modalità stabilite dall'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 1977, così come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

25. 4.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini. Testa Enrico.

All'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio, devono effettuare i controlli necessari e verificare con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica e a questo scopo riqualificati dalla Agenzia per l'uso razionale dell'energia.

25. 5.

Strada, Scalia, Rutelli, De Julio, Cipriani, Prandini, Garavini, Testa Enrico, Tiezzi.

All'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*ter*. I primi due commi dell'articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono sostituiti dai seguenti commi:

« 1. I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio debbono procedere al controllo con cadenza almeno biennale, nonché alla vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sul combustibile e sulle emissioni, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica.

2. Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica apporta in attuazione delle norme contenute nella presente legge, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, recante il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 ».

25. 6.

Strada, Felissari, Scalia, Rutelli, Cipriani, De Julio, Prandini, Garavini, Testa Enrico, Tiezzi.

All'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*quater*. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è così sostituito:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, per il funzionamento degli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, sono ammessi soltanto i seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi (ovvero metano e simili);

b) distillati di petrolio (ovvero kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;

c) legna.

2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 1991 il gasolio utilizzato per alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, non deve essere colorato.

3. In deroga a quanto previsto dal comma primo, è fissato al 1° gennaio 1992 il termine di adeguamento per gli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e alimentati da:

a) coke mettallurgico e da gas;

b) antracite e prodotti antracitosi;

c) carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di carbone.

4. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è abrogato ».

25. 7.

Strada, Felissari, Caprili, Cipriani, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Testa Enrico, Garavini.

All'articolo 26, sostituire la rubrica con la seguente:

(Certificazioni e informazioni ai consumatori).

26. 1.

Strada, Cavagna, Quercini, Cipriani, Testa Enrico.

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici *con le parole:* Segretariato Generale per l'Energia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 2.

Strada, Cipriani, Prandini, Quercini.

All'articolo 26, aggiungere il seguente comma:

3. È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione, di lavanderia ed elettrodomestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Segretariato Generale per l'Energia, l'AURE in relazione ad una apposita norma tecnica elaborata dal C.E.I. e in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 3.

Strada, Cipriani, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 26, aggiungere i seguenti commi:

4. Sulla base di normative tecniche predisposte dal C.E.I., l'AURE definisce e aggiorna gli *standard* medi di consumi di energia elettrica da parte di apparecchiature domestiche.

5. È consentito ai produttori e ai distributori, previa autorizzazione dell'AURE, l'apposizione sui prodotti elettrodomestici immessi in commercio, di un marchio di risparmio energetico, a condizione che le suddette apparecchiature garantiscano un risparmio energetico non inferiore al 30 per cento rispetto agli *standard* medi di consumo definiti ai sensi del comma precedente.

6. Per gli elettrodomestici contraddistinti con i marchi di cui al comma precedente si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. Per i produttori, i distributori, i rivenditori che appongano senza autorizzazione il marchio di cui al comma precedente si applica la sanzione penale della reclusione da due anni a sei anni.

26. 4.

Strada, Cipriani, Prandini, Testa Enrico.

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: può procedere *con la parola:* procede.

27. 1.

Strada, Prandini, Cipriani, Quercini.

All'articolo 27, comma 1, alla fine aggiungere le parole: anche al fine di verificare la congruità della certificazione energetica di cui all'articolo 24.

27. 2.

Strada, Cipriani, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini, Testa Enrico.

All'articolo 27, comma 2, dopo le parole: qualunque momento *aggiungere la parola:* anche.

27. 3.

Strada, Cipriani, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Garavini, Testa Enrico, Prandini, Cavagna.

All'articolo 28, aggiungere il seguente comma:

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 16, del tecnico responsabile per l'uso razionale e la conservazione dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cento milioni e non superiore a lire centocinquanta milioni.

28. 1.

Strada, Provantini, Minozzi.

All'articolo 28, aggiungere il seguente comma:

9. L'inosservanza della disposizione che impone ai soggetti, di cui all'articolo 16 l'obbligo di informativa all'AURE della diagnosi energetica dell'impresa, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire venticinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni. La mancanza di detta comunicazione esclude l'azienda dai benefici della presente legge.

28. 2.

Strada, Provantini, Minozzi.

All'articolo 31, sopprimere il comma 3.

31. 1.

Strada, Scalia, Tiezzi, De Julio, Rutelli, Prandini, Cipriani, Quercini.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, valutato in lire 900 milioni per l'anno 1990, mille milioni per l'anno 1991 e lire 1.300 milioni per l'anno 1992, si provvede per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « attività di ricerca, studi e consulenza nei settori industriali, energetico

e commerciale » e, per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

2. All'onere derivante dall'articolo 2-*quater* della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, nella misura di 50 miliardi per l'anno 1990 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano di finanziamento Enea », e per i rimanenti 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

3. All'onere derivante dall'articolo 2-*quinquies* della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1990 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano di finanziamento Enea ».

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti alla voce « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

32. 2.

Strada, Prandini, Donazzon, Filippini Giovanna, Minozzi, Caprili.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia il seguito dell'esame delle abbinate proposte di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,20.

Svolgimento di interrogazioni.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano Montali.

Il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano MONTALI, rispondendo all'interrogazione Cavagna ed altri n. 5-01019 concernente i problemi produttivi ed occupazionali degli stabilimenti SGS-Ates di proprietà della multinazionale Thomson, fa presente che i quesiti posti nell'interrogazione hanno trovato adeguata soluzione. Infatti, nel corso del 1989 sono state raggiunte con le organizzazioni sindacali alcune intese che

sono valse a ristabilire la normalizzazione delle relazioni industriali. La SGS-Thomson nasce dalla fusione di due società, italiana la prima e francese la seconda, resa necessaria per acquisire quella dimensione critica utile per la sopravvivenza e la concorrenzialità. La SGS-Thomson è, infatti, oggi il secondo produttore europeo di semiconduttori ed il dodicesimo a livello mondiale. Questa fusione ha portato alla necessità di riorganizzare, ristrutturare e razionalizzare le due società che precedentemente erano in concorrenza in quasi tutti i segmenti di mercato con analoghi prodotti. Questo ovviamente ha avuto e sta avendo alcune conseguenze sul dimensionamento degli assetti occupazionali. Su questo tema è stato raggiunto il 25 luglio 1989 un accordo con le organizzazioni sindacali che prevede l'utilizzo della CIGS nel biennio luglio 1989-giugno 1991 per un massimo di 500 persone, con l'impegno di non ricorrere a licenziamenti collettivi e di riassorbire tutto il personale alla fine del periodo CIGS. Parte del riassorbimento del personale in CIGS avverrà attraverso la realizzazione di un piano industriale, illustrato alle organizzazioni sindacali, che prevede nel triennio un forte impegno da parte dell'azienda in termini di investimenti che ammonteranno a circa 160 milioni di dollari USA (oltre 200 miliardi di lire). Il riassorbimento del personale sarà completato mediante un maggiore utilizzo degli impianti.

Anche su quest'ultimo argomento è stata raggiunta una intesa con le organizzazioni sindacali il 25 luglio 1989, ratificata operativamente con le modalità applicative il 20 ottobre 1989, che consente un utilizzo degli impianti su venti turni settimanali di lavoro (dalle ore 6 della domenica mattina alle ore 22 del sabato sera) e la possibilità di adibire il personale femminile sul turno notturno in deroga all'articolo 5 della legge n. 903 del 1977. I primi reparti a venti turni settimanali hanno già iniziato ad operare dalla fine di novembre e questo ha già consentito un primo recupero di parte del personale. I limitati trasferimenti di attività produttive verso la Francia rientrano nel piano di razionalizzazione delle attività e nella necessità di qualificare i vari stabilimenti della società realizzando economie di scale. I trasferimenti di alcune attività verso Singapore o aree simili, riguardano invece lavorazioni o prodotti maturi con contenuto tecnologico non elevato, ma che richiedono bassi costi di produzione, per poter competere con la concorrenza. Localizzare queste produzioni in aree a basso costo del lavoro è quindi una scelta obbligata per l'azienda che consente di contribuire a vendere quei tipi di prodotto ai prezzi di mercato. D'altra parte questi trasferimenti di attività consentono alle sedi italiane, e ad Agrate in particolare, di consolidare e qualificare, grazie anche agli investimenti indicati, la presenza di SGS-Thomson in Italia e di creare spazi produttivi per i nuovi prodotti che la società sviluppa. Infatti, è grazie alla presenza negli stabilimenti italiani, di Agrate e Catania, di forti nuclei di ricerca e sviluppo che la società è in grado di rinnovare ed arricchire continuamente il proprio parco prodotti, avviando, nell'area in cui il prodotto viene sviluppato, le nuove produzioni fino alla loro stabilizzazione in termini di quantità, rese e qualità.

Il deputato Mario CAVAGNA, replicando per la sua interrogazione n. 5-01019, osserva che la risposta resa dal rappresentante del Governo affronta i problemi richiamati nel suo documento di sindacato ispettivo, ma nella stessa non si evidenzia alcun impegno del Governo per l'effettuazione di quegli investimenti previsti dall'accordo che, per altro verso, hanno comportato grossi sacrifici per i lavoratori; non può quindi che dichiararsi solo parzialmente soddisfatto della risposta.

Il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano MONTALI, rispondendo all'interrogazione Cavicchioli ed altri n. 5-01525 concernente la realizzazione dello stabilimento Lorica nel comune di Narni, fa presente che la società Enimont nel corso dell'incontro sinda-

cale svoltosi il 10 luglio 1989 con le segreterie territoriali di Terni della Fulc, ha illustrato le motivazioni che hanno determinato il definitivo accantonamento del progetto Lorica di Nera Montoro, che era stato presentato alle organizzazioni sindacali locali in concomitanza dell'accordo di riorganizzazione di Alcantara, per consentire un sostanziale riequilibrio occupazionale dell'area. Elemento nodale è stata la difficoltà incontrata nel definire intese economicamente valide con la giapponese Kuraray, sulla quantità e sui prezzi relativi alla fornitura della materia prima (feltro grezzo) da lavorare successivamente in Lorica. Nel corso dell'incontro sono state fornite alle organizzazioni sindacali locali le informazioni sui programmi di aumento dei volumi di produzione delle Società Alcantara che comportano un aumento del personale diretto di produzione di circa venti unità. La società Alcantara, dopo aver recuperato il personale professionalmente idoneo dalla CIGS, sta procedendo all'assunzione sul territorio di giovani neodiplomati. Per il personale ancora in CIGS (circa sei unità) si sta procedendo con offerte di mobilità verso le altre realtà produttive, o con incentivazioni alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI, replicando per la sua interrogazione n. 5-01525, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo nella parte relativa alla riorganizzazione della società Alcantara, dichiarandosi invece insoddisfatto per quella parte in cui si fa riferimento alla mancata realizzazione del progetto Lorica.

Il Presidente Michele VISCARDI constatata l'assenza dei presentatori delle interrogazioni nn. 5-00794, 5-00795 e 5-00850, fa presente che s'intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La seduta termina alle 15,30.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli.

Disegno di legge:
Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (Approvato dalla II Commissione del Senato) **(3963).**
(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte la Commissione che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Ricorda inoltre che come già comunicato nella seduta precedente è pervenuto il parere della Commissione bilancio sulla base del quale deve ritenersi esclusa la possibilità in sede di applicazione della normativa si faccia luogo ad interpretazioni suscettibili di recare nuovi oneri connessi a ricostruzioni di carriera.

Dopo un breve intervento del relatore Giovanna TEALDI che concorda con i rilievi svolti dal Presidente, prende la parola il deputato Ivana PELLEGATTI la quale ritiene auspicabile, con i chiarimenti di cui sopra una rapida approvazione del provvedimento che interessa un'ampia platea di destinatari che attendono una risposta concreta sui loro problemi.

Il ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI dopo aver ringraziato il Presidente e i membri della Commissione per il proficuo lavoro svolto dichiara che il Governo accetta pienamente il testo elaborato dal Comitato ristretto auspicando che esso sia approvato in tempi rapidi anche presso l'altro ramo del Parlamento al fine di poter dare quel minimo di assistenza sanitaria necessaria per l'amministrazione penitenziaria.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione gli articoli 1 e 2 che la

Commissione approva. Rinvia, quindi, al termine della seduta legislativa la votazione finale, per appello nominale, sul provvedimento.

Testo unificato:
SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) **(399-458-1716-1748/B).**
(Parere della I e della V Commissione)

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che ancora non è perventuo il parere della V Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:
CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).
(Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, in sostituzione del relatore momentaneamente assente, illustra il contenuto del provvedimento che riguarda disposizioni urgenti a favore di imprese di trasporto a fune. In particolare osserva che tale proposta di legge nasce dall'esigenza di far fronte all'eccezionale contingenza climatico-meteorologica caratterizzata dalla carenza di precipitazioni nevose su tutto l'arco alpino e su gran parte degli Appennini durante l'inverno 1988-89. Ricorda che con l'articolo 1 si dispone la sopsensione per un periodo predeterminato degli adempimenti contributivi e fiscali prevedendo la rateizzazione per un anno, senza interessi, delle somme dovute e non corrisposte da parte delle aziende di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani. Nell'articolo 2, si prevede un'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalle predette aziende sospesi dal lavoro o lavoratori a tempo ridotto in conseguenza del mancato innevamento.

Dal momento che nessuno chiedendo di intervenire in questa fase il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione passa quindi alla votazione finale del disegno di legge n. 3963.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione, per scrutinio nominale, nel suo complesso il provvedimento n. 3963 che la Commissione approva.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4403).
(Parere della I, della V, della X e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver ricordato che i lavori del comitato ristretto sul provvedimento in esame si sono conclusi nella giornata di ieri, dà lettura degli emendamenti presentati:

All'articolo 2:

Al comma 1, sostituire: 28 febbraio 1990 *con:* 31 dicembre 1990.
2. 2.
Sanfilippo, Rebecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« 1-*bis*. La GEPI è autorizzata ad assumere i lavoratori appartenenti alle imprese inserite nell'elenco 3B previsto dalla delibera CIPI del 21 gennaio 1988 per il passaggio delle aziende alla GEPI ».
2. 3.

Sanfilippo, Rebecchi, Di Pietro, Petrocelli.

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente comma:*

« 1-*ter*. Le aziende che al 31 dicembre 1988, abbiano ottenuto dal CIPI il riconoscimento dello stato di crisi, hanno diritto a una proroga di tale riconoscimento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 ».
2. 4.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Al comma 13, sostituire le parole: per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi *con le seguenti:* con rapporti di lavoro non inferiori a 18 mesi.
2. 7.

Gelpi.

Al comma 3, al tredicesimo rigo sopprimere la parola: effettivo.
2. 5.

Sanfilippo, Rebechi.

Al comma 3, alla fine del primo periodo sopprimere le parole: al 28 febbraio 1990.
2. 1.

Il relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: al 28 febbraio 1990, *con le seguenti:* per un periodo non superiore a 27 mesi.
2. 6.

Sanfilippo, Rebecchi.

All'articolo 3:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. In attesa della riforma della CIGS e della DS, l'accertamento dello stato di ristrutturazione delle aziende di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano cessato l'attività produttiva ha effetto anche ai fini delle proroghe di DS previste dall'articolo 4 della legge n. 464 del 1972 ».
3. 1.

Rebecchi, Sanfilippo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si applicano anche alle imprese sottoposte, giusta legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria ».
3. 2.

Rebecchi, Sanfilippo, Strada.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. L'articolo 8, comma 8-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'esclusione di cui al comma stesso si applica a tutte le imprese che assumano lavoratori al fine di riavviarli al lavoro in iniziative produttive a favore delle quali venga emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 ».
3. 3.

Gelpi.

All'articolo 4:

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1990 *con le seguenti:* 31 dicembre 1990.
4. 9.

Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. 10.

Rebecchi, Sanfilippo.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Vengono fatte salve le domande di prepensionamento attivate dalle aziende ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e giacenti in istruttoria presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 ».
4. 7.

Vazzoler.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Vengono fatte salve le domande di prepensionamento attivate dalle aziende ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e giacenti in istruttoria presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989.
4. 13.

Bianchi, Gelpi, Mazzuconi.

Al comma 4, sostituire le parole: il 31 agosto 1989 *con le seguenti:* il 31 dicembre 1989.
4. 1.

Orciari.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. L'impresa che non abbia attivato la domanda, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, entro il 28 febbraio 1989, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere, al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. 6.

Sanfilippo.

Al comma 5, sostituire le parole: pari al 50 per cento *con le seguenti:* pari al 25 per cento.
4. 5.

Vazzoler.

Al comma 5, sostituire le parole: pari al 25 per cento *con le seguenti:* pari al 20 per cento.
4. 4.

Vazzoler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del pagamento del contributo di cui al comma 5 trova applicazione l'articolo 111, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui al predetto regio decreto ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95 ».
4. 2.

Il relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, già operanti fino al 31 dicembre 1987 a favore del settore del fibrocemento ed amianto, sono prorogate a favore dello stesso settore fino al 31 dicembre 1990 ».
4. 14.

Orciari, Angeloni, Rinaldi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. Ai conseguenti oneri valutati in 6 miliardi per il 1990, in 7 miliardi per il 1991 ed in 3 miliardi per il 1992 si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis* comma 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 ».
4. 3.

Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente comma:

« 6-*bis*. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono fonti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1988, n. 88 ».
4. 11.

Pallanti, Ghezzi, Lodi, Rebecchi, Sanfilippo.

Aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica. La suddetta disciplina trova applicazione, fino al 30 giugno 1990, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nonché dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
4. 0. 1.

Vazzoler, Sanfilippo, Pallanti, Strumendo, Mannino Antonino, Chella.

All'articolo 5:

Al comma 3, dopo le parole: e nell'anno 1988 *aggiungere:* e nell'anno 1989.
5. 3.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi, Lucenti.

Al comma 3 aggiungere, dopo le parole: riconosciute nell'anno 1987 *le seguenti:* fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta.
5. 5.

Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. In favore dei lavoratori occupati al 20 luglio 1989, nel settore turistico (alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio) e commerciale, nei comuni situati entro i dieci Km dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989, licenziati entro il 20 ottobre 1989, le giornate di disoccupazione riferite all'anno 1989 e da indennizzare a norma dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni e integrazioni, comprendono anche quelle non lavorate fino alla data del 20 ottobre 1989.

3-*ter*. L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza dei requisiti dei due anni di assicurazione e dell'anno di contribuzione nel biennio.

3-*quater*. L'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 20 miliardi è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. 4.

Filippini, Rebecchi, Lodi Faustini Fustini, Sanfilippo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche relativamente ai casi di eccezionali calamità ed avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1989 con conseguente adeguamento dei termini di riferimento.

5. 1.

Il Relatore.

Al comma 4 dopo le parole: valutati in lire tre miliardi *aggiungere le seguenti parole:* per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

5. 2.

Il relatore.

All'articolo 6, al primo comma, alla prima riga, dopo: italiani *aggiungere:* lavoratori dipendenti ed autonomi,.

6. 2.

Il relatore.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base alla presente legge e rimborsato, a domanda, agli interessati.

2-*ter*. I periodi compresi tra la data terminale dell'assicurazione in Libia e quella della domanda di ricostituzione della posizione assicurativa, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, della morte del lavoratore o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. 1.

Il relatore.

All'articolo 7:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti

al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finananziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».
7. 3.

Minucci, Rebecchi, Sanfilippo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finananziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali" ».
7. 4.

Gelpi, Bianchi, Antonucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finananziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali" ».
7. 1.

Rais, Rotiroti, Vazzoler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finananziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali" ».
7. 5.

Pazzaglia, Manna, Fini.

Al comma 7, sostituire le parole: all'anno 1989 *con le parole:* all'anno 1990.
7. 6.

Il relatore.

La Commissione approva, con il parere favorevole del relatore gli emendamenti 2. 2 e 2. 3.

Dopo che l'emendamento 2. 4 viene ritirato, viene approvato, col parere favorevole del relatore l'emendamento 2. 7. Conseguenzialmente è precluso l'emendamento 2. 5.

La Commissione, di seguito, approva gli emendamenti 2. 1, 2. 6, 3. 1 col parere favorevole del relatore.

L'emendamento 3. 2 viene ritirato.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 3. 3 risulta assente si intende che vi abbia rinunciato.

Vengono, quindi ritirati gli emendamenti 4. 9 e 4. 10.

La Commissione approva l'emendamento 4. 7 con il parere favorevole del relatore risultanto, contestualmente assorbito l'emendamento 4. 13 di identico contenuto.

La Commissione approva l'emendamento 4. 1 con il parere favorevole del relatore.

Dopo che l'emendamento 4. 6 viene ritirato, è posto in votazione ed approvato, col parere favorevole del relatore, l'emendamento 4. 5.

Il deputato Salvatore SANFILIPPO presenta un subemendamento all'emendamento 4. 4 il quale prevede che la per-

centuale venga ulteriormente abbassata dal 20 al 12,50 per cento.

La Commissione approva il subemendamento 0. 4. 4. 1 del deputato Sanfilippo. Approva, di seguito l'emendamento 4. 4 così come modificato.

Vengono, quindi, approvati, col parere favorevole del relatore gli emendamenti 4. 2, 4. 14 e 4. 3.

Dopo che l'emendamento 4. 11 viene ritirato vengono approvati l'articolo aggiuntivo 4. 01 e gli emendamenti 5. 3 e 5. 5 con il parere favorevole del relatore.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 5. 4 osservando, comunque che i problemi in esso sollevati sono fondati e che di questi il Governo dovrà in qualche modo tenerne conto.

Il deputato Salvatore SANFILIPPO ritira l'emendamento 5. 4.

Vengono, quindi approvati con il parere favorevole del relatore gli emendamenti 5. 1, 5. 2, 6. 2 e 6. 1.

La Commissione approva con il parere favorevole del relatore l'emendamento 7. 3 risultando assorbiti gli emendamenti 7. 4, 7. 1 e 7. 5 di contenuto identico.

La Commissione approva l'emendamento 7. 6 col parere favorevole del relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente e oralmente all'Aula sul provvedimento così come modificato dalla Commissione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9,55.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Moreno Gori a presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI illustra brevemente il *curriculum* del signor Moreno Gori proponendo di esprimere parere favorevole aulla proposta di nomina dello stesso a presidente dell'ENASARCO.

Il deputato Novello PALLANTI intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia l'astensione del suo gruppo che non sta a significare un giudizio negativo sulla persona ma sul metodo essenzialmente spartitorio con il quale si procede all'attribuzione degli incarichi.

Il deputato Orazio PAZIENZA, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che la scelta di Moreno Gori quale presidente dell'ENASARCO risponde ad un effettivo riconoscimento delle capacità professionali dell'interessato ed è volto ad assicurare una linea di continuità che lui condivide.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente sulla nomina del signor Moreno Gori a presidente dell'Ente assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Livio Labor a presidente dell'Istituto per

lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

(Esame e conclusione).

Il relatore Fortunato BIANCHI illustra brevemente il *curriculum vitae* del professor Livio Labor candidato a ricoprire la presidenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Dopo aver ricordato che si tratta di una riconferma di un candidato che ha già dato ampia testimonianza delle proprie capacità professionali propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il deputato Ivana PELLEGATTI, intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo la quale non sta a significare un giudizio negativo sul candidato bensì un atteggiamento critico sui criteri sui quali si perviene a queste nomine.

Dopo che il deputato Andrea CAVICCHILI preannuncia il proprio parere favorevole la Commissione approva, a scrutinio segreto la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla nomina del professor Livio Labor a presidente dell'ISFOL.

La seduta termina alle 10,05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 14,40. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che è pervenuta dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, la relazione (in corso di stampa, doc. LXXXVII, n. 2) sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente delle sostanze usate come sostituenti del fosforo nei detersivi, nonché sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, relativa all'anno 1988.

IN SEDE REFERENTE

Proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

(Parere della I e della V Commissione).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame, nomina di un Comitato ristretto e rinvio).

Il relatore Lino ARMELLIN, dopo aver espresso il proprio compiacimento per l'inserimento di queste urgenti proposte di legge nell'ordine del giorno, ricorda che esse rientrano tra le forme di intervento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordi prelinguali, in conformità con il dettato dell'articolo 38 della Costituzione, in materia di assistenza sociale. La competenza in materia è del Ministero degli interni, così come previsto dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai ciechi civili. In tale materia, è fondamentale la legge 30 marzo 1971, n. 118, in particolar modo agli articoli 12 (pensione di inabilità), 13 (assegno mensile) e 17 (assegno di accompagnamento); segnatamente, quest'ultimo prevedeva che venisse attribuito ai muti-

lati ed agli invalidi civili di età inferiore ai diciotto anni, che frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, un assegno di accompagnamento per tredici mensilità. Tale assegno è diverso da quello previsto dalla legge n. 11 febbraio 1980, n. 18. Con l'articolo 17 della legge n. 118 si intendeva deistituzionalizzare l'assistenza agli handicappati i quali venivano mantenuti nell'ambito familiare e potevano frequentare corsi di addestramento ed i centri ambulatoriali, dove dovevano essere accompagnati. La legge presentava una inopportuna limitazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, dei corsi di addestramento, dei centri ambulatoriali: durante la passata legislatura ricorda di avere presentato una proposta di legge intesa ad estendere il beneficio ai frequentanti ogni ordine di scuola. Quando la Commissione esaminò il progetto, divenuto poi legge n. 508 del 1988, aveva fatto presente l'opportunità del contenuto della sua proposta di legge, che avrebbe introdotto un elemento di maggiore equità estendendo il beneficio ai frequentatori di ogni ordine di scuola. Con l'approssimarsi della sessione di bilancio, le esigenze di rapidità dell'esame di quel provvedimento ebbero la meglio e la sua proposta venne accantonata. Inoltre, l'articolo 6 della legge n. 508 del 1988 ha abrogato l'articolo 17 della legge 118 del 1971: si riteneva erroneamente che l'articolo 17 rappresentasse un inutile doppione (ma non era così). Il supporto a favore delle famiglie per la cura e l'integrazione sociale dei portatori di *handicap* venne così a mancare con l'abrogazione dell'articolo 17.

Con le due proposte di legge in esame, assai simili, si intende istituire nuovamente l'assegno di accompagnamento, che non è uno strumento nuovo, ma riprende quanto già previsto dalla legge n. 118 del 1971 e si differenzia dall'assegno previsto dalla legge n. 18 del 1980. Quanto alla spesa, secondo suoi calcoli, si dovrebbe prendere come punto di riferimento la cifra per il 1988 (su dati del Ministero dell'interno) di 10.700 soggetti disabili. Le due proposte estendono però il beneficio dell'assegno a più ampie categorie di disabili. Per altro verso, mentre l'articolo 17 della legge n. 118 del 1971 disponeva che l'assegno fosse attribuito per tredici mensilità, secondo le proposte di legge in esame, invece, l'assegno dovrebbe essere conseguito solamente per i mesi di effettiva frequenza (in molti casi, ciò avverrà per circa nove mesi). Dunque, da un lato si aumenta il numero degli aventi diritto, dall'altro si riducono i mesi di corresponsione dell'assegno con un conseguente bilanciamento della spesa, pari a 24 miliardi e 300 milioni, valore invariato rispetto a quanto già spendeva il Ministero degli interni. La copertura di spesa è assicurata dalla tabella A del Ministero del tesoro, Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili, con lo stanziamento di 200 miliardi per il 1990, 400 miliardi per il 1991, 400 miliardi per il 1992. Propone che all'articolo 4, concernente la copertura finanziaria, venga indicato il parziale utilizzo di questa voce. Chiede che venga costituito un Comitato ristretto che proceda all'esame di un testo unificato.

Il deputato Luigi BENEVELLI concorda sostanzialmente con le osservazioni svolte dal relatore, ma ricorda che negli ultimi anni si sono sovrapposte una serie di normative che hanno lasciato situazioni scoperte. Sarebbe più opportuna una legislazione rinnovata e più organica, senza dover procedere con leggine, che hanno carattere circoscritto. Perciò la situazione appare spesso confusa. Si dichiara d'accordo circa l'opportunità di elaborare un testo, in sede di Comitato ristretto, che raccolga le integrazioni suggerite dal relatore, pur nella consapevolezza che questo provvedimento ha carattere particolare e soddisfa solo in parte i bisogni esistenti, tamponando le urgenze più immediate; ricorda che è ancora all'esame della Commissione il progetto di legge-quadro sull'*handicap*, in attesa dei pareri delle altre Commissioni. È d'accordo circa l'opportunità di un trasferimento in sede legislativa delle proposte in esame.

Il deputato Lucia FRONZA CREPAZ concorda circa la necessità di una rivisitazione organica della materia in esame, necessità confermata dalle distinzioni indicate dal relatore; è importante pervenire ad una rapida approvazione, che permetta un'adeguata tutela del portatore di handicap, fino dai primi anni di vita, aiutandolo a superare le eventuali difficoltà economiche: in tal senso, è favorevole al trasferimento in sede legislativa. Il superamento dell'emarginazione si può ottenere grazie ad una cultura diversa, ma anche attraverso provvedimenti quali quello all'esame della Commissione.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI, dopo avere ringraziato il relatore per il suo contributo, concorda circa l'esigenza di una legislazione più organica nella materia in esame. Ritiene che la corresponsione dell'assegno debba essere assicurata a tutti i livelli formativi, includendovi anche gli asili-nido: il sostegno al portatore di *handicap* deve avere carattere globale. Si compiace che il gruppo democristiano, apprestandosi ad esaminare questo provvedimento, rimedi all'errore compiuto con l'abrogazione dell'articolo 17 della legge 118 del 1971.

Il deputato Giuseppina BERTONE concorda con l'esigenza di un rapido esame e del trasferimento in sede legislativa, onde opporsi più efficacemente alle spinte verso l'emarginazione ed evitare il rischio di un mancato inserimento dei soggetti portatori di *handicap*. Le proposte di legge in esame consentono di effettuare dei risparmi di spesa, in quanto il ricovero comporterebbe esborsi superiori. Esprime rincrescimento per il fatto che si debba procedere con leggine, che sanano i vecchi o i nuovi problemi: sarebbe più adeguato approvare progetti di legge organici; è importante estendere la corresponsione degli assegni a favore dei frequentanti gli asili-nido, laddove cioè comincia il percorso educativo dell'individuo, anche per i portatori di *handicap;* in tal modo, venendo anche incontro alle famiglie che devono affrontare sia materialmente che psicologicamente problemi non di poco conto. Si augura che, con l'approvazione di questo provvedimento, si rimedi ad un errore commesso in passato.

Il relatore Lino ARMELLIN ritiene che le osservazioni svolte dagli altri deputati possano essere recepite nel proseguimento dell'esame del provvedimento, in un testo unificato, sul quale chiederà il trasferimento alla sede legislativa.

Propone, quindi, la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto che elabori un testo unificato delle due proposte di legge.

Il Presidente Giorgio BOGI invita i gruppi a far pervenire le loro designazioni.

Proposta di legge:
S. 684. — Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (Approvata dal Senato) **(3680).**
(Parere della I Commissione).

Il relatore Arnaldo BRUNETTO osserva che la proposta di legge in esame, « Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane » (come si legge nel titolo) tende a superare una sperequazione che si è determinata con l'approvazione della legge 22 dicembre 1984, n. 892, avente per oggetto « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475. e 28 febbraio 1981, n. 34 ».

Come è noto, l'assegnazione della titolarità delle farmacie (per le quali vige ancora la distinzione tra urbane e rurali) avviene, secondo la legislazione vigente che ha come punto di partenza il testo unico sulle leggi sanitarie del 1934 ed il successivo regolamento del 1938, mediante concorso provinciale per titoli ed esami fra i cittadini iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

La mancata effettuazione dei concorsi in diverse regioni ha determinato, soprattutto in passato, il fenomeno della « gestione precaria » prolungata per anni, sanata una prima volta con la legge 28 febbraio 1981, n. 34.

Con la successiva legge 22 dicembre 1984, n. 892, è stato riconosciuto ai farmacisti che gestivano da almeno tre anni una farmacia rurale in via provvisoria, il diritto a conseguire la titolarità della farmacia stessa, precisandone condizioni e modalità.

Sono rimaste escluse dal beneficio le farmacie urbane e si è venuta perciò a determinare una disparità di trattamento che è stata evidenziata già in sede di approvazione della legge, in seconda lettura, da parte della Camera dei Deputati. In quella sede, infatti, è stato approvato da tutti (favorevole il Governo) un ordine del giorno con il quale la stessa Camera si impegnava a dare soluzione con un successivo provvedimento anche al problema delle farmacie urbane.

La questione è riemersa in sede di approvazione da parte della Camera del progetto di legge sul personale precario delle USL. In quella occasione veniva introdotto un emendamento con il quale si provvedeva *una tantum* a sanare le gestioni precarie delle farmacie. L'emendamento è stato successivamente bocciato dal Senato; si disse, infatti, che l'argomento era eterogeneo rispetto al complesso di norme riguardanti solo personale dipendente, con rapporto di impiego con le unità sanitarie locali.

Dal Senato è stata trasmessa la proposta della norma transitoria in esame, norma che ormai potrà riguardare un numero esiguo di farmacie, alle quali è doveroso tuttavia consentire di operare in condizioni di tranquillità e sicurezza, atteso che la responsabilità della mancata regolarizzazione definitiva delle posizioni è ascritta esclusivamente alla mancata indizione dei concorsi relativi.

Il testo base del provvedimento, di iniziativa di un gruppo di senatori (primo firmatario il senatore Ventre), era composto di un solo articolo con un solo comma, secondo cui « le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane purché il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ». Durante l'esame al Senato è emersa la preoccupazione che potesse ripetersi per il futuro la situazione alla quale si intende ora porre rimedio, per cui è stato presentato ed approvato un emendamento aggiuntivo con il quale si è stabilita l'obbligatorietà del ricorso alle graduatorie concorsuali per ricoprire i posti che si rendessero disponibili dopo l'applicazione del provvedimento in esame.

Lo stesso Senato ha fissato un limite minimo di tre anni di gestione precaria per avere diritto alla titolarità, con una anzianità professionale di almeno cinque anni.

Ritiene che il provvedimento proposto, semplice e contenuto, meriti di essere approvato nella formulazione trasmessa dal Senato.

Esso costituisce un atto di equità verso quei farmacisti che si trovano in condizioni non solo di precarietà per le ricordate ragioni, ma anche di disparità nei confronti di coloro che già hanno beneficiato della sanatoria, per fattispecie uguali.

Questo provvedimento rappresenta anche, in forza del comma 2, una salvaguardia per il futuro: l'obbligo del ricorso alle graduatorie, anche secondo la motivazione espressa dal senatore Melotto nell'altro ramo del Parlamento, ha pure lo scopo di evitare che l'assegnazione delle farmacie consegua semplicemente a transazioni di natura esclusivamente commerciale.

Rileva che questa proposta di legge non comporta alcuna spesa e che, quindi, non è necessario alcun tipo di copertura finanziaria e ricorda che nella seduta di ieri la I Commissione ha espresso parere favorevole. È necessario valutare l'opportunità di chiedere, stante la modestia del provvedimento ed il programma dei lavori già fissati dall'Assemblea fino a tutto il mese di aprile, il trasferimento in sede legislativa, eventualmente dopo l'esame in sede di Comitato ristretto, qualora dal dibattito ne emerga la necessità.

Il Presidente Giorgio BOGI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo Ricciuti.

Proposte di legge:
PARLATO; STERPA; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti associativi (Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) **(254-1060-1282-1614-2462-B)** (Parere della I e della II Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il relatore Giovanni RABINO osserva che risulta evidente che mentre alcune disposizioni della disciplina sottoposta all'esame della Commissione hanno valenza integrativa della legge 203 del 1982, la gran parte di essa riveste un chiaro valore interpretativo della medesima legge. In questa ottica devono essere letti l'articolo 1 sull'automatismo della conversione, l'articolo 5, comma secondo, sull'onere della prova, l'articolo 6 sulla validità di accordi in deroga anche pregressi. Rileva infine che d'altro canto le complesse vicende sui contratti agrari che si sono sviluppate in tutti questi anni, non disgiuntamente dalle obiettive difficoltà sulla legge 203, consigliano di rinnovare in termini più ampi con provvedimento apposito la delega al Governo contenuta nell'articolo 60 legge 203.

La Commissione passa alla votazione delle modificazioni apportate dal Senato.

La Commissione approva le modificazioni agli articoli 1, 2 e 3.

Il deputato Nedo BARZANTI osserva, in relazione all'articolo 4, che esso suscita perplessità in alcune sue parti, e che pertanto il gruppo comunista su di esso si asterrà.

La Commissione approva il nuovo testo dell'articolo 4, l'articolo 6 come inserito, e l'articolo 10 come modificato.

Parlando per dichiarazione di voto, il deputato Giulio CARADONNA esprime il suo voto contrario, in relazione particolare al fatto che il testo penalizza ancora una volta la proprietà fondiaria.

Il deputato Giuseppe TORCHIO dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano.

Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo RICCIUTI, dichiara la coincidenza di interpretazione del Governo con le dichiarazioni del relatore circa il carattere interpretativo della legge.

La Commissione approva, con votazione finale palese nominale, il testo unificato nel suo complesso.

Proposta di legge:
BORRI ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (Approvata dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) **(1270-B).**
(Parere della X Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, la Commissione passa alla votazione delle modificazioni apportate dal Senato, che risultano approvate.

Viene quindi approvata, con votazione finale palese nominale, la proposta di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 10,40.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 10,40. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Proposte di legge:
GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Gianmario PELLIZZARI comunica che gli è pervenuta un'ipotesi di proposta di legge da parte del collega Barzanti, non ancora formalmente presentata, la quale ha diversità importanti rispetto a quella in esame. In tale quadro ritiene che si dovrebbe procedere seguendo la traccia della proposta di legge all'ordine del giorno, con particolare riferimento agli argomenti in essa considerati. Ribadisce che la proposta di legge in esame ha portata limitata e specifica, e può utilmente essere considerata autonomamente. È quindi favorevole a procedere oltre nell'esame della proposta, per passare all'articolato nella prossima seduta.

Il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo RICCIUTI, rileva che suscita perplessità l'ipotesi di ampliare la materia in esame, mentre il Governo è favorevole a proseguire nell'iter del progetto all'ordine del giorno.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame.

Proposta di legge:
DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario

della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).
(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giuseppe ZUECH presenta, a nome dell'unanimità del comitato ristretto, i seguenti emendamenti al testo in esame, nella prospettiva di una richiesta di passaggio in sede legislativa:

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le seguenti parole: i confini dei fondi rustici.
2. 1.

Il relatore.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le seguenti parole: in alternativa all'intervento sui confini.
2. 2.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

I proprietari, gli affittuari ed i concessionari dei terreni, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, i quali hanno aree assoggettate al recupero ed al restauro ambientale, presentanto entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, ai Comuni dove si trovano i terreni, i progetti per la esecuzione degli interventi.
3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4 sopprimere il comma 1.
4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4 sostituire il primo alinea del comma 2 con il seguente:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano disposizioni per:
4. 2.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 5.
5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 6, sostituire: 1989 con 1990 *e la dotazione finanziaria di* 50 miliardi *con* 80 miliardi.
6. 1.

Il Relatore.

Dopo un intervento del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, il Presidente Mario CAMPAGNOLI osserva che bisogna ancora individuare la copertura finanziaria del testo.

Il deputato Francesco BRUNI rileva che è necessario specificare come viene utilizzato il fondo di cui all'articolo 6. È quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa, riservandosi tuttavia un emendamento in tale senso.

Il deputato Gloria GROSSO auspica un *iter* rapido della proposta di legge in esame, sottolineando che è necessario prevedere procedure di spesa efficaci e rapide, evitando i rischi di lentezza dell'operato degli enti locali.

Il deputato Carmine NARDONE evidenzia l'importanza che la materia ha assunto a livello internazionale, osservando che il meccanismo di attivazione della spesa è legato a un intervento regionale, e sottolineando le necessità di approfondimento delle problematiche finanziarie. Con ciò si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Francesco BRUNI ritiene che sarebbe opportuno prevedere dei piani cofinanziati Stato-regioni.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11,30.

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Parere ex articolo 143, IV comma, del Regolamento, sulla nomina del Dottor Bernardo Meloni a Presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI).

(Esame e conclusione).

Il relatore Mario CAMPAGNOLI illustra il curriculum del nominato, proponendo l'espressione di parere favorevole.

Il deputato Gloria GROSSO dichiara il suo voto favorevole, sottolineando le doti del nominato.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, Mario CAMPAGNOLI, avverte che sono pervenute sollecitazioni affinché si richieda l'assegnazione in sede consultiva anche alla Commissione agricoltura del disegno di legge n. 4414, attualmente assegnato alla competenza primaria delle Commissioni riunite giustizia e affari sociali, con il parere della I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI Commissione.

La Commissione consente, dando mandato al Presidente di avanzare la richiesta al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente BARCA.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Seguito dell'esame del seguente atto.

Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali (1914).

(Parere – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

Il relatore D'Aimmo presenta il seguente testo di parere:

« La Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, dopo approfondito esame del disegno di legge atto Senato n. 1914 che disciplina gli "interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali", sentiti i ministri delle partecipazioni statali, onorevole Fracanzani, e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, onorevole Misasi, esprime le seguenti considerazioni che hanno valore di parere.

Il disegno di legge in questione prevede l'assegnazione di 10.000 miliardi in conto capitale all'IRI ed all'ENI (rispettivamente 8.450 e 1.550 miliardi) attraverso l'autorizzazione alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito od emissione di obbligazioni convertibili in azioni (1.250 miliardi per l'IRI e 1.550 per l'ENI) a totale carico dello Stato per la quota capitale e con il contributo del 4 per cento annuo, sempre a carico dello Stato, per gli interessi.

Prevede, inoltre, l'assegnazione di 200 miliardi all'EFIM e 250 miliardi all'EAMO per l'aumento dei rispettivi fondi di dotazione.

La motivazione del rilevante finanziamento dello Stato, uno dei più importanti della storia delle Partecipazioni statali, è legata al rilevantissimo impegno finanziario che gli enti di gestione del settore prvedono di assumere per l'impegnativo programma di investimento nel quadriennio 19989-1992: 87.000 miliardi, di cui 65.500 nel triennio 1989-1991.

Una quota di copertura molto significativa è rappresentata dall'autofinanziamento degli stessi enti: lo sforzo non può, però, prescindere da un adeguato apporto da parte dello Stato per non determinare rischi di avvitamento finanziario.

Il Governo, su precise e meditate indicazioni della Commissione bilancio del Senato, ha previsto, con alcuni emendamenti di ricorrere al mercato finanziario cedendo ai privati quote di azioni delle società controllate, anche sotto la forma di sottoscrizione di obbligazioni convertibili, pur mantenendo il controllo di maggioranza del capitale pubblico.

Altra modifica prevista in direzione di una « normalizzazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali nei confronti del mercato è quella che tutti i bilanci devono essere redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni. Le strategie ed i programmi degli enti delle Partecipazioni statali per il quadriennio 1989-1992 risultano, in termini molto sintetici, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, con dovizia di indicazioni e proposte dalle relazioni dei ministri Fracanzani, Cirino Pomicino e Misasi, da quelle dei presidentei dell'IRI, ENI ed EFIM ed al conseguente dibattito svoltosi il 30 e 31 gennaio scorso nella Conferenza "Partecipazioni statali – Mezzogiorno" a Roma.

In particolare il ministro Fracanzani ha indicato tre obiettivi strategici per il Mezzogiorno:

promozione di nuove capacità di impresa;
sviluppo di reti e servizi;
nuovi modi di fare finanza.

Rinviando ai contenuti delle relazioni introduttive dei tre ministri i dettagli dei programmi, degli obiettivi, degli strumenti e delle logiche di coordinamento, la Commissione intende fare alcune osservazioni di fondo.

I programmi indicati per il quadriennio 1989-1992 ammontano, come si è ricordato, a 87.000 miliardi, compresi 7.663 miliardi per il piano di risanamento della siderurgia a cui il disegno di legge n. 1914 concorre con 3.000 miliardi. Di queste risorse solo 27.000 miliardi riguardano l'area geografica del Mezzogiorno. La quota di investimenti così riservati al Sud ammonta a circa il 31 per cento dei programmi complessivi.

È evidente che qualsiasi discorso culturale, strategico ed innovativo per il Mezzogiorno rischia di essere vanificato dal mancato rispetto della riserva di investimenti pubblici prevista dall'articolo 107 della legge 6 marzo 1978, n. 218, che, al comma 5, stabilisce che "fino al 31 dicembre 1980 (termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'articolo 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la ero-

gazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675".

Il disegno di legge n. 1914 prevede forme e procedure di controllo nella formazione dei programmi, dalla fase degli indirizzi (il CIPE approverà su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, indirizzi e criteri su settori ed aree geografiche) fino a quella della esecuzione (la erogazione dei fondi è subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno).

È evidente che, se come per il passato, questa norma non viene rispettata nei propositi e nei contenuti, come già annunciato nelle relazioni programmatiche, e nei risultati, il parere di questa Commissione non può essere positivo ».

Il deputato Ridi intende sollevare una questione ed auspica che essa trovi il modo di essere contenuta nel testo del parere.

Il sistema industriale del Mezzogiorno è costituito in buona parte dalle partecipazioni statali. Tuttavia esso versa in una fase di acuto disagio e quasi di decomposizione, soprattutto per quanto riguarda il settore della siderurgia. A fronte di un apparato industriale privo di prospettive, si chiede che senso possa avere un parere che « non può essere positivo » se certi risultati non saranno conseguiti e certi programmi non rispettati. Queste informazioni sono già largamente conosciute.

Chiede pertanto di rovesciare in positivo il parere sforzandosi di indicare i capisaldi di un progetto strategico che vincoli gli enti ad agire in una certa direzione. La sua proposta in definitiva è quella di subordinare il conferimento di fondi ulteriori a favore degli enti delle partecipazioni statali all'osservanza di programmi concreti che incrementino i livelli occupazionali e la base produttiva nel Mezzogiorno.

Il senatore Tagliamonte si dice sensibile alle preoccupazioni testè espresse dal collega Ridi.

Propone di inserire nel testo del parere il seguente periodo:

« La Commissione ritiene di dover altresì osservare che dal disegno di legge n. 1914 non si ricava alcuna indicazione di una specifica caratterizzazione strategica del sistema delle partecipazioni statali in riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno; caratterizzazione meridionalistica che la Commissione considera essenziale e pregiudiziale così come resta essenziale e pregiudiziale il coordinamento obbligatorio dei programmi delle Partecipazion istatali con i programma triennale per il Mezzogiorno ».

Il senatore Pontone ed il deputato Diglio si dichiarano favorevoli alla proposta di parere illustrata dal relatore D'Ammo.

Il presidente Barca propone a sua volta il seguente emendamento aggiuntivo:

« La Commissione bicamerale propone, anche a fronte dell'entità delle risorse pubbliche che vengono assegnate alle Partecipazioni statali, che siano individuate sedi di coordinamento diretto tra programmi delle Partecipazionistatali e i progetti strategici che il Governo nel suo complesso e il Ministro per il Mezzogiorno si sono impegnati a mettere a punto per elevare e rafforzare la capacità produttiva del Sud, la competitività con l'Europa ed i livelli occupazionali ».

Il relatore D'Aimo ritiene che le proposte aggiuntive, per quanto animate da apprezzabilissime intenzioni, sortiscano l'effetto di rendere indeterminato un quadro di indicazioni, criteri e proposte

quale si può desumere da atti del Governo, dai programmi degli enti di gestione e dalla stessa normativa di legge. Di conseguenza il parere finirebbe per perdere parte della sua incisività e non conseguirebbe il risultato di vincolare l'esecutivo alla osservanza di indirizzi precisi. Ritiene tuttavia che sia necessario licenziare comunque un testo che valga a far pesare nelle fasi successive dell'*iter* legislativo il contributo di una posizione unanime della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Il presidente Barca mette quindi ai voti il testo del parere con le modifiche accolte dal relatore.

Il parere è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15,30. — Presidenza del Vicepresidente COVELLO. — Intervengono il presidente dell'Aviofer Breda, dottor Arsenio Rossoni, e l'amministratore delegato, dottor Giuseppe Bono.

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali.

Seguito dell'audizione del presidente e dell'amministratore delegato dell'Aviofer Breda.

Intervengono nel dibattito sulla relazione svolta dal dottor Rossoni nella seduta del 20 dicembre 1989, il senatore CARDINALE, i deputati PUMILIA, GUNNELLA, MARZO ed il Presidente COVELLO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replicano diffusamente il presidente dell'Aviofer Breda, dottor ROSSONI, e l'amministratore delegato, dottor BONO.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che:

secondo quanto stabilito nella seduta del 25 gennaio scorso, ha provveduto a trasmettere ai Presidenti dei Gruppi parlamentari delle due Camere una lettera con la quale si prospetta, fra l'altro, l'esigenza di assumere iniziative adeguate per dare seguito alle denunce ed alle proposte da tempo avanzate dalla Commissione in ordine all'espansione della criminalità organizzata nel Paese. Dell'iniziativa informerà i Presidenti delle Assemblee, il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri rappresentanti del Governo;

è a disposizione dei Commissari il programma dei lavori della Commissione per le prossime settimane. I Commissari sono invitati a far pervenire alla Presidenza le loro adesioni alle singole iniziative preannunciate.

DISCUSSIONE SULLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI NELLA PROVINCIA DI CASERTA

Riferisce alla Commissione il vice presidente senatore Calvi che illustra ampiamente – a nome del gruppo di lavoro che si è recato a Caserta – una bozza di relazione sull'indagine, già distribuita ai Commissari. Oltre a descrivere la dinamica del territorio caratterizzato da una massiccia infiltrazione della criminalità organizzata di stampo camorristico, i gruppi criminali principali che coordi-

nano le attività malavitose, i rapporti fra criminalità e pubblica amministrazione, il relatore si sofferma sulle conseguenze della presenza criminale nella vita economica della provincia.

L'oratore analizza successivamente l'azione delle forze di polizia e della magistratura sul territorio e indica una serie di proposte sul piano legislativo e amministrativo per un più efficace contrasto alla mafia.

L'impressione complessiva che la Commissione ricava dalla visita a Caserta è inquietante, malgrado quell'area sia caratterizzata da una popolazione tradizionalmente operosa, che ha contribuito al forte incremento dello sviluppo economico e produttivo.

La microcriminalità sul territorio, come il potere della delinquenza organizzata, sono in forte espansione tanto da rendere invivibili intere aree della provincia casertana ove le attività quotidiane e le stesse articolazioni della democrazia sono seriamente minacciate da prepotenze di matrice camorristica.

Il controllo del fenomeno, la prevenzione e la sua repressione, si mantengono inadeguati per le carenze di forze di polizia e della magistratura che, per qualità dell'intervento e per quantità di organico e strutture, non sembrano in condizione di poter fronteggiare con efficacia il fenomeno; peraltro sembra diffuso il riciclaggio di ingenti somme di denaro, provenienti da reati, in attività produttive o immobiliari; con la conseguenza di rendere più difficile la individuazione degli illeciti interessi e di determinare condizioni di pesante inquinamento nell'intera economia locale.

La pubblica amministrazione – prosegue il senatore Calvi – risulta impegnata in maniera insufficiente nelle proprie competenze istituzionali, sia a livello di gestione degli enti locali sia nelle numerose articolazioni sul territorio. Ci sono stati anche numerosi episodi di denuncia giudiziaria per fatti di collusione o di diretta partecipazione ad attività associative della camorra di esponenti politici con responsabilità di gestione in organismi comunali.

Ma ciò che ha maggiormente impressionato la Commissione è la constatazione di una diffusa demotivazione, quasi di assuefazione, nei confronti di un fenomeno criminale che sembra essere divenuto ineluttabile nel senso comune della gente e nel lavoro di taluni apparati istituzionali.

Si tratta di un fatto preoccupante che richiede l'immediato intervento di quanti, forze politiche ed istituzioni, hanno il compito di porre argini alla diffusione dei poteri criminali; innanzi tutto della Commissione parlamentare antimafia che considera la visita a Caserta ed il documento in discussione solo come punti di partenza di un'attività tesa ad effettuare ulteriori accertamenti e sopralluoghi, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del pubblico denaro e di assegnazione di appalti da parte degli enti locali.

Senza un più incisivo intervento di tutte le strutture dello Stato, dei suoi organismi decentrati, delle forze politiche, sindacali e intellettuali – conclude il senatore Calvi – anche per la provincia di Caserta si delinea un pericolo serio di accrescimento della sfiducia nella democrazia e nelle istituzioni.

Si apre una discussione.

Il senatore Cabras – espresso un giudizio positivo sul documento illustrato, sia per l'analisi della grave situazione dell'ordine pubblico a Caserta sia per le proposte avanzate – ritiene opportuno riconsiderare, rendendole meno indeterminate e generiche, alcune valutazioni riguardanti il funzionamento degli enti locali e l'operato dei componenti gli organi comunali e provinciali.

Ritiene altresì opportuno approfondire la posizione giudiziaria di alcuni amministratori comunali, valutando con attenzione l'effettivo coinvolgimento di essi in associazioni di stampo camorristico. In generale, per quanto concerne le scelte delle pubbliche amministrazioni ed i casi di collusioni con la camorra, raccomanda,

nel dare giudizi severi e formulare proposte incisive, di evitare di coinvolgere indiscriminatamente persone e singole realtà locali.

Il deputato Caria ritiene che la bozza di relazione delinei in modo sufficientemente preciso la grave situazione esistente nella provincia di Caserta. Di fronte ad una realtà in cui così forte apparte l'offensiva delle organizzazioni criminali è essenziale – a suo giudizio – che la Commissione non si divida in base a logiche di schieramento: l'analisi dei fatti e l'individuazione delle proposte di intervento deve, infatti, prescindere dall'appartenenza politica dei commissari.

Ribadisce quanto aveva già affermato nella precedente seduta in ordine alla necessità che alle denunce della Commissione faccia seguito la realizzazione di interventi concreti. Ciò è importante per restituire fiducia nelle istituzioni, che rischiano di perdere la loro credibilità anche a causa del condizionamento subìto da diverse amministrazioni locali e, più in generale, del distorto sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Il senatore Cappuzzo, osservato che la Commissione deve sforzarsi di raggiungere, nei propri documenti, una sintesi politica che tenga conto esclusivamente – e senza strumentalizzazioni – degli elementi di fatto acquisiti, rileva che i riferimenti alla insufficienza dell'azione delle forze di polizia dovrebbero essere rivisti. A suo avviso, si dovrebbe soprattutto porre attenzione agli strumenti che le norme vigenti mettono a disposizione delle forze dell'ordine, specie per l'attività di prevenzione, al fine di promuovere misure migliorative.

Concorda sull'opportunità di eliminare dal testo presentato ogni riferimento di carattere generico – come i richiami non circostanziati alla trasparenza dell'azione amministrativa – e quelli privi di concretezza, come le critiche all'attività della Guardia di finanza. Ritiene che lo scarto esistente tra la conoscenza dei fenomeni criminosi e la capacità di reazione sia dovuta alla difficoltà di acquisire sufficienti elementi di prova. Ricorda, a questo proposito, che le stesse forze di polizia forniscono versioni differenziate della mappa del crimine a Caserta.

Il senatore Imposimato esprime un giudizio positivo sulla bozza di relazione illustrata che descrive, a suo avviso, obiettivamente la grave situazione determinatasi, dalla fine degli anni '60, con la permanenza nel casertano di numerosi soggiornati obbligati. Molti di essi hanno infatti assunto posizioni di vertice nelle organizzazioni camorriste. Condivide pienamente il punto di vista testè illustrato dal deputato Caria: ritiene che, in rapporto a numerose zone ad alta densità criminale della Sicilia e della Calabria, la realtà casertana è ancora più grave a causa degli atteggiamenti remissivi e di rassegnazione assunti da gran parte della popolazione.

Le scelte economiche degli imprenditori e delle pubbliche amministrazioni risultano inquinate da una soffocante presenza della camorra checontrolla, oramai quasi direttamente e con imprese di cui sono titolari dei prestanome, l'attività di appalto di opere e servizi pubblici: come risulta da documenti giudiziari di cui la Commissione è in possesso.

Ricordato che numerose interrogazioni da lui presentate attendono da gran tempo risposte dal Governo, mentre non è affatto difficile – a suo avviso – risalire a chi controlla le imprese che monopolizzano gli appalti pubblici in molte aree del casertano, si sofferma sull'inerzia della magistratura e delle forze dell'ordine che non contrastano con la necessaria efficacia le organizzazioni criminali.

Il senatore Imposimato si riferisce successivamente a ben determinati appalti di opere pubbliche che risulterebbero aggiudicati ad imprese controllate da un noto *clan* camorristico.

Il senatore Azzarà rileva con preoccupazione come tale affermazione del senatore Imposimato meriti il più attento

esame da parte della Commissione e l'adozione di conseguenti iniziative di carattere giudiziario. Stigmatizza la scelta di fare affermazioni di indubbia gravità – la cui fondatezza non intende ora contestare – senza adottare decisioni che si imporrebbero ad una Commissione cui sono attribuiti incisivi poteri.

Il senatore Imposimato, fatto riferimento a numerosi episodi di intimidazione negli ambienti di lavoro, episodi addebitabili alle organizzazioni camorriste, ritiene che la Commissione possa approvare il documento illustrato dal senatore Calvi senza modificazioni.

Il deputato Cafarelli condivide le allarmanti valutazioni già espresse sulla realtà casertana. Di fronte ad una gravissima situazione si assiste ad un'insufficiente risposta della magistratura e delle forze dell'ordine, incapaci di operare con la necessaria efficacia, a causa di un clima caratterizzato da pressioni, interferenze e intimidazioni.

I segnali inequivocabili di questa realtà vengono da una circolazione ingente di denaro di illecita provenienza, mentre i prezzi dei fondi immobiliari subiscono le spinte delle « mani forti » delle organizzazioni della camorra. È sconcertante, in questo quadro, aver riscontrato diffusi atteggiamenti di sottovalutazione e quasi di rinuncia.

Soffermatosi positivamente sull'attività svolta dalla prefettura di Caserta, ritiene opportuno espungere dal documento in dicussione i giudizi generici, senza riferimenti precisi alla realtà. Soltanto in tal modo la Commissione potrà dare un contributo costruttivo di analisi e proposte concrete.

Il senatore Benassi, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la bozza di relazione, critica la tendenza dei commissari ad assumere posizioni pregiudizialmente influenzate dalla collocazione politica, cosa che nelle materie oggetto dell'attività della Commissione non dovrebbe verificarsi. Sottolinea come, nel corso del sopralluogo a Caserta, si è potuta constatare la esistenza di un enorme divario tra la gravità della situazione e la insufficiente capacità di reazione della coscienza civile e dello Stato.

Per rendere più efficace a suo avviso, è necessario dare maggiore risalto ai dati numerici relativi agli omicidi e alle altre manifestazioni della criminalità: tali dati forniscono, da soli, un quadro preciso della realtà casertana. Ritiene che la Commissione – che non ha approvato all'unanimità, fatto che deve considerarsi negativo, la relazione annuale – dovrebbe farsi promotrice di una forte iniziativa politica allo scopo di influenzare i partiti nel momento in cui si accingono a definire le liste dei candidati per le prossime elezioni amministrative.

Il deputato Antonino Mannino non condivide alcune affermazioni del senatore Cappuzzo. Ogni volta che viene denunciata la presenza della criminalità organizzata occorrerebbe assicurare prontamente la reazione attiva dello Stato. Nè vale evocare la politica del sospetto come fatto negativo, quando l'esperienza del passato insegna come troppo spesso i sospetti abbiano trovato conferme, fino alla situazione odierna caratterizzata da una fortissima espansione della mafia.

Sulla scorta delle considerazioni svolte dal senatore Benassi, si chiede infine se i poteri dello Stato, e la stessa Commissione antimafia, stiano effettivamente lottando con l'energia che la drammatica situazione dell'ordine pubblico richiederebbe.

Il presidente Chiaromonte, dopo aver ricordato il senso della iniziativa che egli ha assunto scrivendo ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera ed aver ribadito che la Commissione deve perseguire con maggiore determinazione il raggiungimento di risultati concreti per migliorare l'efficacia dell'azione dello Stato, osserva che la situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Caserta non può essere in alcun modo sottovalutata.

Fa presente che nel rapporto inviato dal Prefetto emerge un quadro molto più preoccupante di quanto non appaia nella stessa bozza di relazione illustrata dal senatore Calvi. Mentre concorda sull'opportunità di rendere più concreto il documento predisposto – eliminando le affermazioni più generiche – giudica nel contempo necessario non sottovalutare la gravità dell'infiltrazione mafiosa. Per questo, a suo avviso, è utile che la Commissione svolga ulteriori approfondimenti con riferimento alla gestione degli appalti a S. Maria Capua Vetere ed in altri centri del casertano, così come è importante che sia compiuta una analisi più precisa dell'efficacia dell'azione delle forze di polizia, che è apparsa – sulla base degli elementi già acquisiti – insufficiente rispetto allo stato di profondo degrado della provincia.

Il Presidente propone che la bozza di relazione sia approvata dalla Commissione, con l'intesa che sia affidato al Presidente e al gruppo di lavoro che si è recato a Caserta l'incarico di apportare ad essa le modifiche di cui si è segnalata l'opportunità nel corso della discussione, specie per superare la genericità di taluni riferimenti.

La proposta è accolta.

Il deputato Violante propone di considerare il resoconto stenografico della seduta odierna come parte integrante della relazione approvata.

Così resta stabilito.

La seduta termina alle 18,10.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

Giovedì 1° febbraio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente COLONI. — Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Donat-Cattin, ed il direttore generale, dottor Palmidoro.

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante la ripresa televisiva a circuito chiuso.

Ricordati i punti salienti della legge n. 88 del 1989 ed i compiti assegnati alla Commissione, ritiene assai importante il controllo parlamentare in merito alla quantità ed alla qualità del servizio reso ai cittadini utenti. Nell'ambito di ciò, il prossimo martedì 6 febbraio la Commissione procederà all'esame di uno schema di relazione che i presidenti degli enti vigilati dovranno esporre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della legge n. 88.

È inoltre programmata per i prossimi 8 e 9 febbraio una visita alle sedi INPS ed INAIL della città di Catanzaro per poter affrontare *in loco* alcuni problemi relativi in particolare all'erogazione dei trattamenti pensionistici. Dopo che la Commissione avrà ascoltato i presidenti degli enti vigilati, sarà predisposta una relazione ai due rami del Parlamento.

Il ministro DONAT-CATTIN, ringraziata la Commissione per l'invito rivoltogli, si sofferma sulle finalità e sugli organi previsti dalla legge n. 88.

In particolare, ritiene che, pur evidenziandosi una tendenza dell'ente pubblico a trasformarsi in una *holding*, non si può dire che di tale parziale trasformazione si siano manifestati i relativi benefici.

Rileva poi che nella legge n. 88 non esiste una norma precisa che obblighi l'istituto previdenziale ad una destinazione dei contributi secondo lo scopo per cui essi sono stati raccolti. Sottolinea ancora che non sono stati definiti i regolamenti previsti nella predetta legge, anche se il presidente dell'INPS ha assicurato che

essi potrebbero essere approvati entro la fine del mese di febbraio.

La legge n. 88, che ha ristrutturato profondamente l'INPS e l'INAIL, sottrae sostanzialmente al controllo del Governo gran parte degli atti da essi emanati; si deve ricordare che lo Stato versa circa 40 mila miliardi ed ha una rappresentanza nei consigli di amministrazione che – a suo giudizio – non è proporzionale all'entità del suo intervento. Si tratta di una presenza, quindi, che può essere definita « irrilevante ». Come esempio di ciò, si sofferma sul contenuto di alcuni provvedimenti approvati dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Fornisce successivamente alcune cifre sul fabbisogno finanziario dell'Istituto, che ammonta a circa 51 mila miliardi, con uno sfondamento di circa 8 mila miliardi sulla cifra che l'INPS aveva rappresentato il 31 agosto scorso alla Commissione bilancio del Senato come fabbisogno per il 1990. Tale sfondamento può essere giustificato sia con i maggiori oneri sostenuti per la riduzione dei ritardi nell'erogazione dei trattamenti pensionistici, sia con le maggiori somme necessarie a definire i rapporti con il servizio sanitario nazionale.

Espresse alcune valutazioni critiche sulle attuali modalità di controllo dei bilanci degli istituti previdenziali, afferma che il fenomeno dell'evasione contributiva ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti: anche se a partire dal 1985 è praticamente raddoppiato il numero degli ispettori antievasione, è però aumentata la spesa complessiva per il personale. Si pone quindi l'esigenza di un esame approfondito dei criteri di esazione, se sia il caso in particolare di scorporarli dall'INPS; cita poi il caso delle erogazioni prestate a favore degli avvocati dell'Istituto, quantitativamente rilevanti.

Riferendosi alla questione delle pensioni integrative, osserva che il lavoratore che entra oggi nel mondo del lavoro andrà presumibilmente in pensione nell'anno 2035, quando il rapporto fra occupati e pensionati sarà all'incirca di uno a uno: in tal modo la pensione obbligatoria non potrà che scendere al livello dell'attuale pensione sociale, in contrasto peraltro con il principio costituzionale secondo cui devono essere assicurati ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. È evidente quindi che il sistema attuale non potrà reggere a lungo e che esso va al più presto « revisionato » prima che si faccia ricorso in massa alle pensioni integrative, che fra l'altro potrebbero essere fruite soltanto dal 50 o 60 per cento dei lavoratori occupati.

In merito alla regolarità dell'erogazione dei trattamenti pensionistici, ricorda che esistono sentenze della Corte costituzionale che non sono sostanzialmente applicate. È da dire che attualmente dalla cessazione del rapporto di lavoro sono richiesti mediamente cinque mesi per l'erogazione della pensione da parte dell'INPS: tempo da considerare notevole, anche se debbono essere valutati i dati disaggregati a seconda delle posizioni assicurative e delle sedi periferiche che provvedono all'erogazione. Per il prossimo futuro l'INPS ha espresso il proposito di poter ridurre tali tempi, ma se ne dovrà verificare l'attuazione concreta.

Ricorda che in passato l'Istituto ha assunto alcune determinazioni in merito alla dislocazione del personale sul territorio nazionale, in modo che fosse impedita un'eccessiva concentrazione di dipendenti nelle regioni meridionali: anche se sono stati ottenuti risultati positivi, è necessario procedere in merito ad un sostanziale riequilibrio con le esigenze delle altre regioni.

Per quanto riguarda l'INAIL, manifesta l'intenzione di applicare rigidamente la legge n. 833 per il trasferimento di alcune competenze al Ministero della sanità.

Definisce anomala la situazione finanziaria dell'Istituto, non essendo peraltro state applicate ad esso le norme di riequilibrio che sono valse per l'INPS; è noto che il *deficit* della gestione agricola è assai rilevante rispetto al settore industriale, con un'evidente distorsione nella gestione complessiva.

Ritiene che permangano obiettive difficoltà nel computo degli infortuni sul lavoro: essi in pratica non vengono denunciati dalle aziende agli ispettorati del lavoro, e del resto l'INAIL non provvede a compilare una statistica infortunistica ma soltanto una statistica a fini assicurativi.

In ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si può convenire sull'esigenza di un suo scorporo dalla gestione complessiva, ma non si può ammettere che essa sia ceduta totalmente nelle mani dei privati.

Concludendo, ritiene che l'articolo 49 della legge n. 88, per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, dovrebbe essere modificato al fine di evitare un'inutile concorrenza fra le organizzazioni sindacali e con l'obiettivo di non recare alcun danno agli operatori del settore.

Il Presidente COLONI, ringraziato il ministro Donat-Cattin per la relazione testè svolta, sottolinea i punti di essa che hanno registrato valutazioni divergenti da parte delle organizzazioni sindacali ascoltate due giorni or sono dalla Commissione.

Intervengono successivamente alcuni commissari.

Il senatore PERUGINI esprime innanzitutto il suo ringraziamento al ministro del lavoro per la puntualità e l'incisività delle valutazioni espresse.

In merito all'articolo 49 della legge n. 88, ricorda che nel corso dell'*iter* parlamentare si registrarono differenti posizioni sulla sua reale portata, che sembra non abbiano ancora trovato significativi punti di convergenza: potrebbe quindi rendersi necessaria una sua modifica per dirimere i dubbi interpretativi a più riprese sorti. Sulla questione è peraltro chiara la posizione sostenuta dal ministro del lavoro.

Ricorda inoltre che dubbi interpretativi sono sorti anche sul contenuto dell'articolo 37 della legge n. 88, per la separazione delle gestioni previdenziali ed assistenziali nell'ambito dell'INPS. Quanto alla definizione dei regolamenti previsti nella legge, reputa necessario che avvenga al più presto, senza ulteriore indugio.

Conclude riferendosi al parere espresso dalla Commissione il 16 gennaio scorso sulle spese di gestione degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro: sarà opportuno rivedere la norma vigente che non permette alla Commissione di esprimersi anche sulle loro entrate.

Il deputato POGGIOLINI ringrazia il ministro Donat-Cattin per le espressioni sincere contenute nella sua relazione, che offrono ai commissari considerevoli spunti di riflessione.

Rileva che non sono stati ancora approvati i regolamenti previsti dalla legge n. 88: probabilmente lo saranno nel prossimo futuro, ma non è condivisibile che essi siano emanati dal medesimo ente che deve essere sottoposto al controllo. Conviene circa l'inadeguatezza della rappresentanza dello Stato nell'ambito del consiglio di amministrazione degli istituti previdenziali. Sottraendo al Governo la possibilità di effettuare reali controlli, il legislatore ha probabilmente inteso conferire al Parlamento tale prerogativa: l'esercizio di essa però – a suo giudizio – non si presenta di facile applicazione ed infatti la Commissione sta tentando con qualche ritardo di dotarsi delle strutture necessarie per svolgere tale compito; potrebbe essere opportuno disporre anche dell'ausilio delle strutture ministeriali o di quelle poste all'interno degli enti controllati.

Svolge poi alcune considerazioni e formula alcune domande sulla gestione e sulla manutenzione del patrimonio immobiliare dell'INAIL e sulle questioni attinenti all'erogazione dei trattamenti pensionistici: auspica che il proposito dell'INPS di pervenire ad una liquidazione poche settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro divenga effettiva realtà.

Il senatore ANGELONI riconosce che la legge ha conferito alla Commissione

compiti di notevole portata, che richiederebbero un tempo assai maggiore di quello che i parlamentari possono in pratica dedicarvi.

Reputa sicuramente utile per la collettività che si affronti al più presto la riforma del sistema pensionistico, che oltre ad avere un notevole impatto sociale presenta una rilevante incidenza sotto il profilo economico, riguardando somme di entità enorme.

Rileva che si fa un gran parlare da più parti del *deficit* della gestione agricola dell'INAIL nei confronti di quella industriale, ma non si assumono decisioni di sorta: è quindi opportuno passare dalle parole ai fatti per non accentuare l'attuale stato di degrado.

Dopo un breve intervento del deputato BARBALACE, che a fronte dei principali problemi sollevati dal ministro ritiene praticabile anche la via della modifica legislativa, interviene il Presidente COLONI, il quale svolge alcune considerazioni e formula domande al ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Reputa stimolanti le osservazioni prospettate in merito ai controlli sui provvedimenti degli istituti previdenziali: cita, a tale proposito, un'affermazione contenuta nella relazione al convegno della Confindustria sul sistema pensionistico italiano svoltosi recentemente nel palazzo Montecitorio, secondo cui la rete dei controlli del Ministero del lavoro è così ampia e stringente da subordinare ad esso totalmente il comportamento dell'INPS. Mostra meraviglia per la perentorietà di tale affermazione, che contrasta con quanto detto dal ministro.

Rilevato che alla Commissione non compete il controllo tecnico delle deliberazioni dell'INPS, si sofferma sul contenuto dell'articolo 9 della legge n. 88, che si occupa del controllo governativo sui bilanci dell'Istituto: auspica che dall'attuazione della norma discenda un effettivo ed efficace controllo da parte del ministro del lavoro, pur con il rispetto pieno dell'autonomia dell'Istituto.

La questione delle pensioni integrative emerse già nel corso dell'audizione con l'ex presidente dell'INPS Militello, svoltasi il 23 novembre scorso; nelle settimane successive da più parti sono state espresse valutazioni in merito, non sempre condivisibili. Conviene con il ministro quando afferma che per il futuro deve essere evitata la possibilità che la parte pubblica gestisca soltanto i trattamenti pensionistici al minimo e che deve essere modificato l'attuale sistema al fine di raggiungere tali obiettivi.

Premesso che la questione della capitalizzazione dell'INPS va risolta con il ricorso al bilancio dello Stato, si sofferma sui conti previsionali dell'Istituto per il 1990, precisando che in essi debbono essere conteggiati i maggiori oneri conseguenti alla riduzione dei tempi medi necessari per l'erogazione delle pensioni; il bilancio, inoltre, deve risultare il più veritiero possibile. La Commissione è anche interessata, e svolgerà la sua azione in tal senso, a che nella legge finanziaria per il 1991 siano stanziate le necessarie somme per una concreta attuazione dell'articolo 37 della legge n. 88.

Conviene sulla necessità di porre rimedio con urgenza al *deficit* della gestione agricola dell'INAIL, e si dichiara d'accordo con il ministro circa la necessità di non cedere ai privati il controllo della gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto: lo invita anzi ad esercitare in merito ogni possibile controllo.

Quanto all'articolo 49 sulla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, riconosce che vi è divergenza di vedute sulla sua attuazione fra le organizzazioni sindacali, ed è in tale contesto che il ministro intende proporre una modifica legislativa, anche per porre fine alle controversie interpretative esistenti.

Il ministro DONAT-CATTIN ritiene che le questioni avanzate da ultimo dal Presidente non possano essere risolte con la sola modifica dell'articolo 49, rendendosi probabilmente necessario procedere alla riforma di una serie di disposizioni normative.

Precisa poi che i poteri ministeriali in ordine al controllo sui bilanci dell'INPS sono alquanto tenui, e cita come esempio alcuni articoli della legge n. 88, soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 9. Deve affermare che restano eliminati tutti i controlli di merito e che si registra una spiccata « indipendenza » dell'Istituto; risulta altresì limitata la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione, ai quali non può essere imputata la colpa lieve.

Precisato che nonostante le affermazioni dell'ex presidente il bilancio dell'INPS non può dirsi in pareggio, esprime diffuse considerazioni in merito a destinazioni dei contributi diverse dallo scopo per cui essi sono stati raccolti.

Ricordato che la pianta organica dell'INAIL risulta approvata mentre lo stesso non può dirsi per quella dell'INPS, precisa che gli organi ministeriali non hanno posto in essere alcun atto volto ad impedire l'attuazione della legge n. 88 da parte degli istituti previdenziali. Ribadisce poi la sua contrarietà ad ogni ipotesi di cessione ai privati del controllo della gestione del patrimonio immobiliare dell'INAIL.

Conclude ricordando il contenuto della deliberazione del 27 luglio scorso sul decentramento degli organi dell'INPS, su cui il Ministero del lavoro non ha potuto intervenire in alcun modo.

Il Presidente COLONI ringrazia il ministro Donat-Cattin ed il direttore generale, dottor Palmidoro, che lo ha accompagnato, e li congeda.

Avverte che la prossima seduta della Commissione è prevista per martedì 6 febbraio 1990, alle ore 14,30, per l'esame dello schema di relazione da esporre alla Commissione da parte dei presidenti degli enti vigilati e per l'elezione di un deputato segretario.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IV

DIFESA

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE FERMO MINO MARTINAZZOLI, IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Seguito dell'audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza:

Zanone Valerio, *Presidente* 161, 169, 174, 177, 183, 189

Caccia Paolo Pietro 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 183, 184

Capecchi Maria Teresa 161, 164, 165, 166, 185

De Carli Francesco 167, 168, 170

Galante Michele 167

Gorgoni Gaetano 179, 180, 181, 182

La Valle Raniero 164, 165, 166, 168, 170, 178 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188

Lusetti Renzo 177, 178

Mannino Antonino 167, 175, 182, 184

Martinazzoli Fermo Mino, *Ministro della difesa* 163, 164, 165, 166, 171, 172 173, 174, 175, 184, 185, 186, 188

Pellegatta Giovanni 174, 175

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

Seguito dell'audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

MARIA TERESA CAPECCHI. Nel corso del nostro primo incontro con il ministro Martinazzoli, tenutosi nel mese di dicembre, egli espresse un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione in relazione al testo unificato dei progetti di legge riguardanti la materia in esame e presentò una serie di emendamenti come una integrazione a tale testo. Desidero rinnovare l'invito, che ho già rivolto al ministro nella seduta di ieri, di fornire alla Commissione qualche ulteriore puntualizzazione, in quanto a mio avviso gli emendamenti presentati non chiariscono a sufficienza la linea che si intende perseguire e che a noi interessa, invece, conoscere appieno.

Condivido il metodo che l'onorevole Martinazzoli ha seguito presentando alla Commissione l'insieme degli emendamenti e riservandosi di specificare soltanto in un secondo momento, dopo una discussione introduttiva, quali siano quelli che ritiene indispensabili. Tuttavia, è necessario che la Commissione sia posta in condizione di conoscere più a fondo la posizione del ministro.

Una delle questioni che a mio avviso assumono maggiore rilevanza è quella relativa all'articolo 1 del testo unificato, sulla quale sono già state svolte interessanti osservazioni da parte del collega La Valle, durante la seduta di ieri. Nella redazione di tale articolo ci siamo sforzati di definire con chiarezza l'oggetto dell'obiezione di coscienza, riconoscendo appieno il diritto all'obiezione stessa, ossia, in sostanza, all'esercizio della libertà di pensiero: i nostri punti di riferimento sono stati la Costituzione e le sentenze della Corte Costituzionale in materia. L'oggetto dell'obiezione di coscienza è stato da noi individuato, in modo preciso, nell'arruolamento nelle forze armate. L'avversione all'uso personale delle armi costituisce senz'altro, infatti, uno degli elementi fondanti dell'obiezione, ma l'oggetto specifico dell'obiezione di coscienza è stato da noi indicato – ritengo correttamente – nell'arruolamento stesso nelle forze armate: su tale principio era nostra intenzione costruire tutto il complesso del testo di legge. Se ho compreso bene, gli emendamenti all'articolo 1 presentati dal ministro vogliono rappresentare una risposta all'interpretazione contenuta nelle più recenti sentenze della Corte Costituzionale – quelle del 1989 -, in cui si prefigura un superamento dell'attuale concezione dell'obiezione di coscienza, in vista di un'alternatività reale tra servizio militare e civile, passando dal concetto di obiezione a quello di opzione: è questo, credo, il cammino lungo il quale abbiamo tutti interesse ad avviarci. Se tale è anche l'intenzione del ministro, a me pare che essa non emerga chiaramente dalle proposte di modifica presentate. Il ministro propone di aggiungere all'articolo 1

un comma 2 – sul quale vorrei alcuni chiarimenti – che prevede tra l'altro la prestazione di un servizio militare non armato. Mentre l'articolo 1 del testo unificato parla di « cittadini che, per obbedienza alla coscienza, (...) non accettano l'arruolamento nelle forze armate », facendo chiaramente, quindi, riferimento agli obiettori di coscienza, il comma 2 che il ministro propone di aggiungere non accenna, invece, a questi ultimi, in quanto afferma che « I cittadini possono altresì optare per la prestazione di un servizio militare non armato ». Vorrei sapere dal ministro se tale comma si riferisca ai giovani obiettori di coscienza oppure, semplicemente, ai cittadini obbligati alla leva, quindi non obiettori. La risposta a tale domanda può comportare due tipi di conseguenze tra loro molto diverse. Se, infatti, il ministro intende far riferimento ai cittadini di cui al primo comma dell'articolo 1, ossia, in sostanza, agli obiettori di coscienza, ritengo che la previsione del servizio militare non armato non sia corretta: non tanto perché in tutti gli anni di applicazione della legge n. 772 del 1972 nessun giovane obiettore ha scelto il servizio militare non armato, ma soprattutto perché è stato da noi definito oggetto dell'obiezione di coscienza l'arruolamento stesso nelle forze armate, non soltanto il servizio militare armato. Sappiamo benissimo che le forze armate svolgono alcuni compiti armati ed altri che tali non sono. Per esempio, la sanità militare costituisce un servizio non armato.

Per ora intendo limitarmi a svolgere un ragionamento dal punto di vista formale, rinviando ad un momento successivo le valutazioni politiche. Mi interessa, infatti, comprendere bene le proposte del ministro. In proposito, l'osservazione critica che si può muovere non consiste tanto nel fatto che negli anni di applicazione della legge n. 772 non è stato richiesto il servizio militare non armato; a mio avviso, invece, si deve rilevare una mancanza di coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.

Se, al contrario, il ministro intende fare riferimento non ai cittadini che per obbedire alla propria coscienza rifiutano l'arruolamento nelle forze armate, ma ai cittadini in generale, ovvero a tutti i giovani obbligati a prestare servizio di leva, la questione si presenta molto diversa, in quanto non riguarda più l'obiezione di coscienza, bensì l'apertura verso una valutazione relativa al servizio civile nazionale, certamente interessante ma per effettuare la quale è opportuno individuare la sede più idonea. In altri termini, dobbiamo decidere se la questione debba essere affrontata mediante una nuova legge sull'obiezione di coscienza oppure tramite altri strumenti. Per esempio, il gruppo comunista ha presentato una proposta di legge, attualmente in discussione al Senato, nella quale, oltre al dimezzamento del periodo della leva, si prevede l'istituzione del servizio civile nazionale, non soltanto per gli obiettori di coscienza, ma per tutti i giovani che intendano usufruirne. Questa, pertanto, è la prima questione che sottopongo all'attenzione del ministro.

Intendo ora soffermarmi sull'ulteriore comma che il ministro propone di aggiungere all'articolo 1, relativamente ai cittadini che si trovano in condizioni di esubero rispetto alle esigenze del reclutamento; in rapporto a tale comma ci si può riallacciare al ragionamento svolto in precedenza. In proposito, condivido le considerazioni del collega La Valle: infatti, se il servizio civile rappresenta per gli obiettori di coscienza una scelta rispetto ai propri obblighi nei confronti del servizio militare, la proposta del ministro introdurrebbe in maniera « coatta » un obbligo non accettabile.

Si pone, pertanto, un problema in rapporto alla situazione dei cittadini « esuberanti », che vengono considerati tali in base ad una casistica, che spesso ne consente l'esonero, basata sulle condizioni familiari e socio-economiche; si tratta, comunque, di criteri che dovrebbero essere applicati più correttamente rispetto a quanto avviene nella realtà. Si tende, quindi, ad introdurre, in caso di esubero,

la possibilità di esercitare il diritto all'esonero qualora ci si trovi in una determinata condizione.

In secondo luogo, il testo che abbiamo predisposto (in una parte che il ministro non propone di modificare) prevede l'esistenza di una serie di cause ostative che ci siamo sforzati di rendere il più possibile oggettive, in virtù delle quali il giovane obiettore di coscienza non potrebbe esercitare il suo diritto. Acettando l'emendamento del Governo, per il cittadino « esuberante » non varrebbero le stesse cause ostative, in quanto queste sono riferite esclusivamente all'obiezione di coscienza.

In sostanza, il ragionamento che ho svolto ha un senso se ci si limita a prendere in considerazione un provvedimento sull'obiezione di coscienza. Se, invece, si vogliono trattare altri argomenti, è evidente che le considerazioni dovrebbero essere diverse. In tal caso, però, ci troveremmo a disciplinare la situazione di coloro che non hanno chiesto di svolgere il servizio civile, in quanto avevano accettato quello militare, ma risultano in esubero rispetto alle esigenze di reclutamento delle forze armate. Si potrebbe trattare, quindi, di giovani in possesso del porto d'armi, oppure condannati in base a tutte le condizioni previste dall'articolo 2.

Desidero, inoltre, rivolgere al ministro un'altra domanda partendo dalla premessa che attualmente è prevista la redazione di un profilo fisio-psicoattitudinale per i giovani che prestano servizio militare, ma non per quelli che scelgono il servizio civile. In proposito, si pone il problema di definire quel profilo e, soprattutto, di stabilire chi debba procedere a tale definizione. La questione, comunque, è legata al fatto che non esiste un servizio civile nazionale esteso a tutti i cittadini.

Certamente, mi rendo conto che se un giovane per una serie di problemi non si dimostra ideoneo a svolgere il servizio militare, può essere indirizzato verso quello civile. Tuttavia, si tratta di una questione molto diversa.

Il problema che dobbiamo affrontare, pertanto, è rappresentato da una ridefinizione del servizio civile.

Per quanto concerne la questione della durata, ritengo si tratti di un problema fondamentale, anche perché gli emendamenti proposti dal ministro continuano a prevedere, per il servizio civile, una durata di quindici mesi. In tal modo si creerebbe una situazione paradossale per cui il servizio militare avrebbe una durata di dodici mesi, mentre quello civile, prestato da giovani che non lo hanno richiesto ma si trovano in situazione di esubero, durerebbe quindici mesi.

Quindi, se è condivisibile l'intenzione del ministro di andare oltre l'obiezione di coscienza, anche in osservanza di una sentenza della Corte costituzionale, ritengo che non sia questo il modo migliore per attuare tale intenzione. Si finirebbe, infatti, per introdurre condizioni di disuguaglianza non accettabili. Credo che questo sia il problema di fondo che dobbiamo affrontare, in rapporto al quale mi interessa molto conoscere l'opinione del ministro, anche perché non ha certo un'importanza secondaria la scelta di una soluzione piuttosto che di un'altra.

Non mi soffermerò in maniera approfondita sulla questione della caccia, che è già stata affrontata dal collega La Valle. Tuttavia, anche in rapporto a tale tema è necessario effettuare una valutazione di natura non formale, ma politico-culturale, tenendo sempre presente il fatto che l'oggetto dell'obiezione di coscienza è costituito dall'arruolamento nelle forze armate, il quale implica un uso delle armi, per così dire, violento in quanto rivolto contro altri uomini, sia pure a scopo di difesa. Per quanto riguarda, invece, la caccia, il discorso sarebbe molto più ampio.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Nel nostro paese sono in corso tante guerre, quella dei cacciatori, dei violentatori, della mafia e della 'ndrangheta. L'unico a non aver fatto guerre è proprio l'esercito.

Ritengo, quindi, che non sia possibile oggettivare il luogo della violenza nell'ambito delle forze armate.

RANIERO LA VALLE. L'Italia negli ultimi quarant'anni non si è trovata coinvolta in alcuna guerra; tuttavia, gli eserciti hanno proprio la funzione di fare le guerre.

MARIA TERESA CAPECCHI. Non intendevo dire che le forze armate sono violente. Volevo riferirmi esclusivamente al fatto che l'uso delle armi, da parte degli eserciti, è rivolto verso gli uomini, mentre la caccia è qualcosa di diverso. Si tratta, comunque, di questioni molto delicate che non intendo approfondire ulteriormente.

Vorrei invece sottolineare che ritengo positiva la proposta del ministro di sopprimere l'articolo 5, relativo al Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza. Anche su tale argomento abbiamo già discusso a lungo, nella consapevolezza che il nostro obiettivo principale è quello di poter disporre di uno strumento di garanzia.

Considero, invece, importante il riferimento ai consigli di leva, i quali potrebbero essere integrati con alcune rappresentanze del mondo dell'obiezione di coscienza.

Un'altra questione che ritengo di notevole importanza è collegata all'articolo 7, in cui il ministro propone di inserire la previsione di un'indennità operativa di base per i giovani che prestano servizio militare, mentre gli obiettori di coscienza avrebbero diritto soltanto alla paga dei militari di leva.

Credo che, dal punto di vista formale, non ci sia nulla da eccepire. Tutti possiamo essere d'accordo sul principio enunciato dal ministro, che cioè si tratta di servizi diversi cui devono corrispondere condizioni diverse.

Vi è però un altro punto sul quale ritengo si debba essere tutti d'accordo: mi riferisco al riconoscimento dell'indennità militare e di quella operativa di base. Si tratta di una richiesta che da tempo i giovani militari avanzano e l'aumento del soldo è una rivendicazione fatta propria anche dal gruppo comunista: ma su questo terreno – è recente l'esperienza della legge finanziaria – non si è ottenuto nulla. Tuttavia, pur dovendo riconoscere che il ministro intende rispondere positivamente a tale richiesta, il problema è di opportunità politica, nel senso che l'indennità militare e quella operativa non devono essere riconosciute in questa sede, perché in tal modo il riconoscimento apparirebbe come un disincentivo all'obiezione di coscienza.

Pertanto, avanzo una precisa richiesta al ministro. Poiché a tale richiesta, che da anni viene posta alla nostra attenzione, è necessario rispondere, e tenendo conto dei tempi di approvazione della legge, chiedo al ministro di stralciare l'emendamento proposto all'articolo 7, facendone oggetto di un decreto-legge composto da un solo articolo con il quale si riconoscano l'indennità militare e quella operativa ai militari di leva. Dopo di che...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Dopo di che si elargiranno anche agli obiettori di coscienza.

MARIA TERESA CAPECCHI. Non ho detto questo; ho solo prospettato l'opportunità di riflettere su una questione.

L'indennità militare è legata alla limitazione nell'esercizio dei diritti individuali propria dello *status* del militare; quella operativa è legata al tipo di servizio e quindi al rischio che il giovane militare corre nel corso dell'addestramento. Ebbene, anche nel servizio civile potrebbero essere svolte attività rischiose; penso al giovane impegnato per spegnere incendi, attività per la quale potrebbe essere prevista un'indennità operativa.

Pongo tali questioni in termini interrogativi: se vogliamo decidere in modo rigoroso, occorre compiere ragionamenti completi. In questo caso il problema non

è che non accettiamo il riconoscimento dell'indennità; sarebbe contrario a quanto abbiamo chiesto da tempo. Chiediamo invece al ministro che tale richiesta diventi oggetto di un provvedimento distinto e che, esaminando il provvedimento concernente l'obiezione di coscienza, si discuta di quali siano, dal punto di vista economico, le spettanze del giovane.

Non a caso avevamo previsto, nel testo da noi proposto, l'esistenza di un regolamento, perché al di là del cosiddetto soldo spettante all'obiettore di coscienza, volevamo una disciplina collegata al tipo di servizio. Mi riferisco anche all'annosa questione del vitto e alloggio, che da anni contrappone il Ministero della difesa alle associazioni. Ho sempre sostenuto, senza avere il consenso di tutte le associazioni, che anche in questo caso vi dovesse essere un collegamento con il tipo di servizio e che quindi non si potesse procedere sulla base di una legge, bensì emanando una sorta di regolamento.

Altro punto del provvedimento che mi interessa in modo particolare riguarda le cause di decadenza; mi sembra che si tratti dell'articolo che è diventato il numero 18, essendone stato aggiunto uno al testo originale.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Lei ha ragione: nel testo in esame vi è un articolo in più.

MARIA TERESA CAPECCHI. Correttamente la Commissione difesa aveva individuato come uniche cause di decadenza dal diritto di prestazione del servizio civile, la sopravvenuta esistenza delle condizioni ostative, cioè quelle che all'articolo 2 erano state individuate come le condizioni che ostacolavano la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza. La Commissione aveva altresì rinviato – ritengo in modo corretto – al dipartimento del servizio civile, sentite le Commissioni parlamentari, la predisposizione di un regolamento generale di disciplina, che si richiamava proprio a quello che il ministro pone come punto di riferimento: servizi diversi, condizini diverse, discipline diverse (che non si possono stabilire per legge).

Comprendo che un'osservazione critica a tale ragionamento può venire dal fatto che – a differenza del regolamento militare di disciplina, che nasce dalla legge dei princìpi, la quale stabilisce una sorta di statuto dei diritti e doveri del cittadino militare – in questo caso non vi è una legge di princìpi, né uno statuto dell'obiettore di coscienza cui far riferimento. Questa osservazione critica è corretta e deve essere tenuta presente. Vi è però un dato di fondo, cioè che non sembra corretto far riferimento alla previsione di un regolamento di disciplina, che stabilisca i diritti e i doveri generali dell'obiettore, in modo secifico al servizio militare, proprio perché si tratta di cose diverse.

Ho un sospetto, che spero il ministro possa dissolvere, che mi deriva dall'articolo precedente a quello al quale ora mi sto riferendo, articolo che tratta in qualche modo di norme disciplinari. Ricordo che la Commissione ha svolto un'attenta discussione in merito e che tale questione – l'onorevole Caccia ed altri colleghi lo ricorderanno – aveva costituito uno dei motivi per cui era stato previsto il riferimento al regolamento generale. Dall'insieme del testo mi sembra invece emergere che non si vuole uno statuto degli obiettori di coscienza, né un regolamento generale di disciplina, perché non credo si intenda sostituire l'articolo 17 (forse il riferimento al numero può essere sbagliato), cioè quello nel quale si prevede il divieto di assumere impieghi pubblici e privati.

RANIERO LA VALLE. Tale articolo rimarrebbe.

MARIA TERESA CAPECCHI. Nel momento in cui si prevede il riferimento al contratto collettivo di lavoro nel caso di associazioni o enti privati, ovvero allo statuto dei diritti dei lavoratori civili dello Stato nel caso delle pubbliche amministrazioni, si stabilisce che il servizio civile diventi

quasi una forma di rapporto d'impiego. Questo non è possibile, proprio perché la figura dell'obiettore di coscienza che svolge servizio civile è diversa da ogni altra, non soltanto nei confronti del servizio militare (se non per il fatto che in tal modo si soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 52 della Costituzione) ma neppure relativamente ad alcun tipo di rapporto di lavoro; per quanto riguarda quest'ultimo, tutto è legato alla carriera, ad esempio, agli avanzamenti di natura economica. Nel caso in esame, quindi, il riferimento non si può fare. Esiste inoltre il diritto di sciopero: ciò significa che l'obiettore può esercitarlo ? Si apre, cioè, tutta una serie di questioni che non sono secondarie.

Pertanto, il fatto che si sopprima il regolamento generale di disciplina (predisposto, tra l'altro, dal dipartimento, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari), che si preveda il riferimento a contratti collettivi o, comunque, che lo statuto dell'obiettore sia in qualche modo equiparato a quello del lavoratore pubblico o privato, che cosa significa, nel momento in cui il punto di riferimento che il ministro pone all'inizio di tutta questa attività va individuato nel fatto di andare oltre l'obiezione di coscienza e verso il servizio civile ?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Non voglio sopprimere niente di niente, anche perché non posso eliminare ciò che non esiste ancora: dovrei sopprimere a futura memoria, ciò che mi guardo bene dal fare. Oggi esiste l'obiezione di coscienza, domani vi sarà ancora l'obiezione di coscienza, ma vi sarà il regolamento. Nel frattempo, il mio riferimento è a situazioni di fatto che conosco: oggi un obiettore che non adempia al suo dovere non è in alcun modo perseguibile, sanzionabile nei suoi comportamenti.

Pertanto, comprendo che si tratta di un problema di principio, ma mi piacerebbe che lei considerasse ciò che è scritto in concreto, ciò che proponiamo. Noi diciamo semplicemente che l'ente che si è assunto l'impegno, la responsabilità della prestazione del servizio da parte dell'obiettore di coscienza, debba avere qualche strumento per potere, in alcuni casi, indurre l'obiettore stesso ad esercitare il suo mestiere. Questo è il senso della nostra proposta, tutte le obiezioni sono buone: non si vuole niente di misterioso, ma semplicemente questo.

MARIA TERESA CAPECCHI. Non nutro alcun sospetto del genere: ho soltanto l'esigenza di capire.

RANIERO LA VALLE. Anche il regolamenti di disciplina avrebbe puntato a quello scopo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il regolamento di disciplina non sarà stato ancora predisposto quando la legge sarà emanata.

MARIA TERESA CAPECCHI. Noi avevamo avvertito questa preoccupazione ed avevamo pertanto anche previsto i tempi entro i quali i due regolamenti – quello di disciplina e l'altro concernente la gestione amministrativa – dovevano essere predisposti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Preciso che anch'io mi sono posto tale problema e la mia opinione – come ripeto, tutte le obiezioni sono buone – è che si sbagli nel demandare al regolamento il fondamento del dato disciplinare, perché i regolamenti applicano taluni princìpi normativi. Credo che le fondamentali regole disciplinari vadano poste con una legge, non con un regolamento al quale, poi, voi non dite che cosa debba ordinare. Questa è la ragione per la quale mi sono orientato in tal senso.

MARIA TERESA CAPECCHI. Si tratta di un motivo più che valido, tanto che, all'inizio, individuavo come limite il fatto che noi stabiliamo l'esistenza di un regolamento di disciplina, ma non abbiamo il riferimento generale. Infatti, il riferimento alla legge dei princìpi è corretto: tuttavia,

mi chiedo a questo punto se non possiamo andare in quella direzione, cioè se non possiamo emendare in quel senso invece che in questo. Comunque, tale aspetto è materia di discussione.

Anche l'altro profilo, quello delle cause di decadenza, va nella stessa direzione, poiché mi sembra che non sia giusto unire i dati della disciplina con quelli relativi alla decadenza e che, invece, sia più corretta la posizione che avevamo assunto come Commissione.

Concludo a questo punto il mio intervento, tralasciando altre questioni perché quelle sollevate erano, a mio avviso, le più interessanti. Ritengo che l'esigenza di far presto sia avvertita da tutti ed il ministro per primo l'ha fatta presente; tra l'altro, dobbiamo tener conto che il testo è stato licenziato il 20 aprile, cioè quasi un anno fa, e che su di esso l'attenzione è molto forte. In questa sede le forze che si erano impegnate nella predisposizione della normativa hanno espresso un giudizio, complessivamente positivo, così come sostanzialmente positiva è stata la valutazione da parte di associazioni ed organizzazioni di obiettori di coscienza. Credo che di ciò si debba tener conto e che tutte le forze che hanno allora votato a favore del testo debbano oggi mantenere tale impegno.

Ribadisco l'esigenza di far presto, perché i problemi sono effettivi; sicuramente la normativa di cui si tratta è oggetto di un'attenzione fortissima, ma va rilevato che è stato anche molto consistente il contributo che abbiamo ricevuto dall'esterno (non ho fatto l'elenco dei documenti – molto attenti e molto precisi – che ci sono pervenuti in questo periodo, che ci hanno dato una mano ma, nel contempo, hanno anche posto una serie di questioni molto puntuali).

FRANCESCO DE CARLI. Signor presidente, il mio intervento sarà breve perché, nei riguardi di questa proposta di legge, io ho due pentimenti. In primo luogo, non ho avuto occasione di seguirne l'*iter* giorno per giorno e punto per punto; me ne pento amaramente, ma credo di avere anche il diritto di recuperare questo tempo, per quanto sarà possibile. Tuttavia, accanto a questo rammarico ho una soddisfazione, perché gli emendamenti proposti dal Governo vanno a sanare o, comunque, a migliorare una situazione e mi rendono maggiormente predisposto verso questa normativa.

In secondo luogo, mi pento di aver posto la mia firma sotto la richiesta di trasferimento della proposta di legge in sede legislativa; non so come ora si possa fare, ma almeno moralmente intendo ritirare tale firma e, nello stesso tempo, chiedere al Governo di non assumersi la grave responsabilità di sottrarre all'Assemblea una questione così importante. Formalizzo, pertanto, la mia richiesta di far sì che il testo sta soggetto alla discussione da parte dell'Assemblea, alla presa di coscienza di tutti i deputati e non sia il frutto di un lavoro, sia pure molto serio ed approfondito ...

MICHELE GALANTE. È una sua posizione personale o del gruppo ?

FRANCESCO DE CARLI. È una posizione mia personale che farò in modo diventi del mio gruppo; io spero che diventi tale, farò l'impossibile a questo fine ! Parlo come deputato, nessuno parla per il gruppo !

MICHELE GALANTE. Si può esprimere anche la posizione del proprio gruppo.

FRANCESCO DE CARLI. Noi, qui, siamo tanti deputati messi insieme che compongono una Commissione. Formalmente si costituiscono i gruppi per poter amministrare ...

ANTONINO MANNINO. La domanda del collega è più che legittima.

FRANCESCO DE CARLI. Il collega lo sapeva benissimo ! Vuole in qualche modo sminuire l'importanza ...

PAOLO PIETRO CACCIA. L'onorevole De Carli ha già votato contro questa legge il 20 aprile !

FRANCESCO DE CARLI. Appunto, non c'è problema.

PAOLO PIETRO CACCIA. Non se lo ricorda, ma ha votato contro.

FRANCESCO DE CARLI. No, lo ricordo benissimo; ricordo anche le dichiarazioni che ho fatto, onorevole Caccia: però, lei, da amico, mi ha carpito una firma, cosa di cui mi pento.

Non sono d'accordo, signor presidente, signor ministro, con coloro che fanno l'impossibile per mettere sullo stesso piano il dovere di prestare un servizio militare ed il diritto di obiezione. Possiamo ritenere quest'ultimo un diritto generale, naturalmente, ma che deve appalesarsi con certezza davanti alla comunità in quanto tale: vi deve essere una condizione certa, non dubbia. Quindi, è preferibile che siano soggette ad un esame profondo le ragioni per cui un individuo dichiara di non voler prestare servizio militare in quanto obiettore; quell'affermazione deve essere soggetta a tali e tante garanzie da rassicurare la società in ordine al fatto che l'obiezione esiste, che quel sentimento e quella convinzione esistono e non sono il frutto di una posizione temporanea, molto comoda per tanti ragazzi che, tutto sommato, vedono nell'obiezione un espediente per sottrarsi al servizio militare.

In proposito, desidero svolgere alcune considerazioni: i ragazzi che chiedono di prestare servizio civile sono per fortuna una minimanza dietro la quale vi è una caterva di organizzazioni, nonché la nostra continua disponibilità a coltivare qualsiasi obiezione e posizione minoritaria o minimale nella società per carpire qualche voto o qualche consenso. Sono sorte tante organizzazioni che tra poco esse saranno in numero maggiore rispetto agli stessi obiettori. Signor ministro, quanti sono effettivamente gli obiettori ?

RANIERO LA VALLE. Ottomila.

PAOLO PIETRO CACCIA. Quattordicimila.

FRANCESCO DE CARLI. Sarebbe interessante conoscere anche che percentuale rappresentino rispetto al totale dei giovani in età da prestare servizio militare.

A tale riguardo, signor presidente e signor ministro, vorrei manifestare in primo luogo la convinzione che ciascuno di noi ha avuto la possibilità di imbattersi in almeno dieci casi di persone che si sono dichiarate obiettori di coscienza per non prestare il servizio militare. Personalmente sono venuto a conoscenza di casi di questo genere e sono convinto che anche i colleghi qui presenti ne abbiano conosciuti, forse addirittura in numero maggiore rispetto a me.

Nonostante gli emendamenti presentati dal Governo, debbo dire di non sentirmi ancora de tutto rassicurato, per cui invito il ministro ad operare affinché si attui un severissimo accertamento delle condizioni per cui un giovane si dichiara obiettore di coscienza, in quanto è necessario essere sicuri che questi sia effettivamente tale. L'accertamento deve essere estremamente rigoroso: non posso, infatti, non rilevare il modo in cui fino ad ora si è organizzato il servizio civile per coloro che hanno chiesto di non prestare servizio militare. In sostanza, se non vengono fornite adeguate garanzie, è difficile accordare il proprio consenso al progetto di legge in discussione.

Desidero poi far presente di aver avuto modo di constatare il modo in cui i giovani hanno prestato servizio civile in luogo di quello militare direttamente nella mia regione, il Friuli Venezia-Giulia. Intendo sostenere che o lo si regolamenta seriamente e lo si fa prestare attraverso modalità rigorose, oppure il servizio civile non ha senso: basti pensare che, come pure accade, lo si presta nella propria città, a pochi metri dalla propria abitazione, in mancanza anche di una motivazione legata allo studio. Questi ragazzi non hanno fatto proprio niente ! Se si ripropone una situazione di questo genere, altro che regolamento, altro che corsi, altro che accertamenti ! Se non si

impianta seriamente un'alternativa al servizio militare, il progetto di legge è difficilmente credibile.

Ritengo, in sostanza, che quanto il ministro ha proposto non sia ancora sufficiente sia in termini di addestramento preventivo, sia in termini di accertamento riguardo al fatto che il servizio civile si esplichi in base a modalità serie ed accurate.

Non ho altro da aggiungere se non ribadire la preghiera al Governo di fare in modo che questo provvedimento non venga esaminato dalla Commissione in sede legislativa ma dall'Assemblea, contestualmente consigliandolo ad un maggior « appesantimento » dei propri emendamenti – cosa che in Assemblea si potrà fare in modo più adeguato – nel senso dell'accertamento della serietà nell'espressione dell'obiezione e nell'espletamento del servizio civile conseguente all'accoglimento delle richieste.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole De Carli ha ritirato il proprio consenso alla richiesta di assegnazione del progetto di legge in sede legislativa a questa Commissione, ritenendo che l'importanza dello stesso ne consigli l'esame da parte dell'Assemblea.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor presidente, signor ministro, credo che il dibattito apertosi con la relazione del ministro Martinazzoli, che ha dato nuovi spazi alla discussione di una legge sui princìpi come quella in oggetto, costituisca un fatto estremamente positivo, in quanto il Parlamento è obbligato, anche per mano del Governo, a discutere non su una legge di opportunità, di economia, ma su una legge che tocca le coscienze ed i valori fondamentali della Costituzione. Toccare i valori fondamentali della Costituzione e discutere su tali princìpi, tuttavia, non vuol dire condividere le scelte, ma essere capaci, come Parlamento, di permettere l'esercizio di quelle libertà che, pur essendo contemplate nella Costituzione, non sono ancora presenti negli itinerari delle leggi, in modo tale da permettere a ciascuno di essere libero nella propria scelta.

Sono questi i motivi per i quali ritengo che il progetto di legge in discussione vada guardato con la giusta e doverosa attenzione. Personalmente non sono obiettore, ma mi pongo nella posizione di coloro che, ascoltando la voce dei soggetti che credono in questa scelta, ritengono che a questi ultimi vada garantito l'esercizio di tale libertà. Sulla base di ciò, non mi rifugio unicamente nel fatto di essere contro la violenza. Giustamente è stato osservato che esistono nella nostra società molte violenze, violenze formali e dei *mass media* tali da rendere preoccupate tutte le coscienze più libere.

Mi dispiace che da parte di un uomo, di un partito che ha posto a salvaguardia della propria presenza politica la garanzia di tutte le libertà (ricordo che in alcuni periodi fu chiamato il partito libertario) sia venuta una voce discontinua e differente proprio nel momento in cui si discute dei principali valori della libertà di scelta. Non ho carpito niente a nessuno: il gruppo socialista aveva deciso di aderire; l'allora presidente Lagorio con attenzione ci indicò l'itinerario per camminare ed arrivare ad una conclusione. Il capogruppo lo seguì e votò contro con la forza del suo atteggiamento. Ricordo che, con una battuta, gli feci osservare che la severità alla quale sono improntati tutti gli articoli di questa legge dovrebbe essere usata anche per il servizio militare.

Maggior credibilità questa posizione avrebbe avuto se a parlare fosse stato un amico, un collega del sud, da cui i giovani militari di leva partono, dalla Sicilia per esempio, per andare in Friuli; ma noi sappiamo che, invece, i friulani prestano servizio militare nella propria regione e che addirittura si tende a far restare i giovani nell'ambito della provincia d'origine. Se altrettanto dovessimo prevedere nella legge in oggetto, inevitabilmente cadremmo vittime di una serie di fattori negativi di opportunismo e di non severità, la quale ultima, invece, abbiamo

continuamente ricercato. Ho voluto svolgere queste osservazioni ritenendole importanti dal punto di vista istituzionale.

Che poi esistano modi diversi di recepire la libertà e di garantirne l'esercizio, questo fa parte del nostro patrimonio storico.

Credo che la sentenza della Corte costituzionale, nei confronti della quale va tutta la nostra attenzione ed alla quale, come parlamentari, dobbiamo adeguarci, abbia aperto nuovi sentieri di opportunità che sono estremamente importanti e che vanno valutati. Tali sentieri non sono tutti improntati a caratteri restrittivi o aperturisti. È chiaro che la sentenza della Corte costituzionale può far nascere la tentazione di mantenere lo *statu quo* perché più confacente, più comodo forse rispetto a coloro che non compiono la scelta dell'obiezione di coscienza e pensano di rispondere al dettato dell'articolo 52 della Costituzione con il minor costo personale possibile. Dobbiamo far sì che il testo approvato in sede referente possa andare avanti, perché esso ha una sua validità e gli emendamenti presentati dal ministro tendono a trovare una omogeneità con le varie posizioni.

In realtà, poi, ascoltiamo affermazioni, che si configurano in termini di incongruenza e di una fuga di responsabilità, volte a sostenere la necessità di un atteggiamento più restrittivo nei confronti di coloro che compiono la scelta della obiezione di coscienza, quasi a voler punire persone che non cercano di « deviare » dalla legge, ma di operare all'interno di essa.

A coloro che hanno parlato in precedenza, vorrei ricordare che Gandhi davanti ai tribunali inglesi sosteneva di non voler sfuggire alle leggi, ma di voler essere punito in base ad esse per dimostrare con la non violenza la loro ingiustizia e per affermare la sua fede...

FRANCESCO DE CARLI. Stai paragonando chi presta il servizio militare a chi fa violenza ! È assurdo !

RANIERO LA VALLE. È importante il concetto !

FRANCESCO DE CARLI. È forse un peccato il servizio militare ?

PAOLO PIETRO CACCIA. Ho citato Gandhi per non ripetere Socrate. Stiamo parlando di una legge di principio, spero di parlare non di opportunità politiche, ma delle cose vere che sono alla base della nostra Costituzione. Personalmente, non ho fatto la scelta dell'obiezione di coscienza, però mi sento in dovere di garantirla, perché fa parte del nostro cammino.

Vorrei ora entrare nel merito delle osservazioni formulate dal ministro, sulle quali si sono già soffermati altri colleghi.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1, volto a sopprimere l'inciso « in sostituzione del servizio militare », devo ricordare che l'introduzione di questa espressione nel testo unificato avvenne in seguito ad una battaglia del gruppo democratico-cristiano volta a far sì che l'obiezione di coscienza fosse mantenuta all'interno dei confini previsti dall'articolo 52 della Costituzione e non fosse alternativa ad essi. Riteniamo che la scelta dell'obiezione di coscienza debba essere collocata all'interno di quell'articolo e non debba essere alternativa ad esso.

Il mantenimento dell'espressione « in sostituzione » appare conforme sia alla filosofia che ha ispirato la redazione dell'articolo 1 del testo unificato, sia anche allo spirito che ha indotto la Corte costituzionale ad emanare la sua famosa sentenza sulla obiezione di coscienza.

Per quanto riguarda l'emendamento volto ad introdurre il comma 2 all'articolo 1, osservo che il problema di un servizio civile non derivante da obiezione di coscienza si collega a quello, per esempio, delle donne che non possono prestare servizio civile perché perderebbero il loro posto di lavoro, non esistendo alcuna garanzia nei loro confronti.

Ritengo che questo, come altri problemi, non possa essere inserito in questa

legge. Inoltre, dovrebbe essere ripensata la proposta di destinare al servizio civile coloro che per motivi fisici non sono stati ritenuti idonei a prestare servizio militare. Infatti, l'attuale formulazione di questo emendamento potrebbe dare il senso di una punizione nei confronti di coloro che non hanno scelto l'obiezione di coscienza ma, in un certo senso, sono stati scelti dai parametri del Ministero della difesa. Ci troveremmo in una situazione molto strana, per cui alcuni giovani svolgerebbero il servizio civile sostitutivo senza averlo chiesto, senza aver effettuato la scelta di libertà che ne è a fondamento e, tra l'altro, per un periodo di tempo superiore di alcuni mesi rispetto al servizio militare. Comprendo il tentativo di trovare risposte giuste e severe, ma rischiamo di creare disuguaglianze che non sono certamente nelle intenzioni del legislatore.

Condivido la proposta del ministro di escludere i possessori di licenza di caccia dalla possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza.

Ritengo che negli emendamenti riferiti all'articolo 4 vi siano alcuni punti ripetitivi e tautologici che, pur non intaccando alcun principio, necessiterebbero comunque di una formulazione più consona. Nei confronti di essi non mi dichiaro contrario, anche se esprimo qualche perplessità sulla sostituzione del comma 2 dell'articolo 4. L'attuale formulazione fu introdotta perché si riteneva di dover consentire all'obiettore di modificare il suo orientamento originario, per cui si ritenne di aggiungere le parole « o comunque prima della notifica del suo accoglimento ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il problema è sorto da un sovraccarico di complicazioni derivante dalla ricorrente pratica dell'« ondulazione » delle vocazioni.

PAOLO PIETRO CACCIA. Ritengo comunque che la formulazione proposta dal ministro possa soddisfare quella esigenza.

Il ministro propone di sopprimere l'articolo 5 istitutivo del Consiglio nazionale dell'obiezione di coscienza. Quest'organo, mutuato dall'esperienza spagnola, fu inserito nel testo unificato in sostituzione dei cosiddetti tribunali di coscienza, giudicati illegittimi dalla Corte costituzionale, con il compito di salvaguardare la funzionalità dell'azione amministrativa dello Stato.

Non vi sono comunque motivi di contrarietà alla proposta del ministro. Credo che l'onorevole Pellegatta, presentatore di moltissime interrogazioni sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei dipendenti degli enti locali, possa confermare l'esistenza di situazioni in cui l'interessato aspetta per anni un diritto garantito e in molti casi addirittura muore prima di aver avuto soddisfazione. Tutto ciò avviene perché non esiste un luogo – io lo chiamo un « santuario » – nel quale poter conoscere la situazione della propria domanda. In materia di obiezione di coscienza, negli anni passati ciò è stato motivo di veri e propri scandali ed ingiustizie. Si pensi alla famosa circolare dei 26 mesi, con la quale si compì un atto di profonda ingiustizia esonerando 5 mila giovani non solo dall'obbligo di svolgere il servizio militare, ma anche da quello di prestare il servizio civile.

Per questi motivi si era ritenuto opportuno introdurre nel testo unificato un organismo che consentisse di avere certezze sulle decisioni, in modo che nelle procedure amministrative non si determinassero quelle difficoltà che in fin dei conti tornano a vantaggio solo di chi compie una scelta di opportunità e non di principio.

Ritengo vi sia maggiore semplicità e completezza nell'articolo 7 come risultante dal testo approvato in sede referente. Infatti, non si deve avere riguardo solo all'aspetto economico, ma anche a tutti i diritti di natura previdenziale ed amministrativa.

Per quanto riguarda l'attribuzione ai militari di leva di una indennità definita operativa, devo ricordare che questo tipo di indennità è, per i militari di carriera, componente dello stipendio. Ritengo che la sua attribuzione ai militari di leva ri-

schierebbe di perpetuare i problemi di interpretazione posti dalla legge che la previde nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali. Infatti, quella legge suscitò un dibattito sulla opportunità di concedere l'indennità operativa anche a coloro che prestano servizio negli uffici e alla fine essa fu estesa a tutti indiscriminatamente, creando in tal modo uno scompenso ed una situazione di iniquità di trattamento.

A mio avviso, più opportunamente questo aspetto potrebbe essere inserito nella legge di riforma della leva all'esame della nostra Commissione in sede legislativa e di cui io stesso sono relatore.

Da questo punto di vista, non viene chiarito nell'emendamento se si ritenga che nel servizio civile, svolto dal giovane il quale ha diritto alla stessa paga del militare di leva, sia compreso l'alloggio e il vitto. Si tratta di un tema delicato, in quanto la comparazione sancita dalla Corte costituzionale obbliga a fornire al giovane le stesse prestazioni. Occorrerà capire se prevederemo l'alloggio ed il vitto: diversamente, a mio avviso, si rischierebbe di trasformare l'opera prestata dall'obiettore nel servizio civile in un lavoro.

Sono preoccupato di questo aspetto, anche perché negli emendamenti seguenti viene richiamato lo Statuto dei lavoratori. Sinceramente gradirei che questo non venisse ricordato, in quanto un'eventuale applicazione analogica riguardante i comportamenti inficerebbe un valore fondamentale contenuto nella legge Marcora, n. 772 del 1972, da noi recepito, secondo il quale l'opera svolta dall'obiettore non deve sostituire l'attività lavorativa pubblica o privata.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il richiamo valeva per altri fini. Quanto al controvalore, il Consiglio di Stato ha sacrosantemente spiegato a tutti, Ministero della difesa compreso, che se non si indossa la divisa non si ha diritto al suo controvalore. Se una persona torna a casa propria per consumare la colazione e la cena, non ha diritto al controvalore.

PAOLO PIETRO CACCIA. Sono d'accordo; tuttavia se leggessimo la proposta, ci accorgeremmo di aver recepito un aspetto, quello cioè di garantire l'alloggio ed il vitto. Non a caso, secondo la mia posizione personale – peraltro battuta a questo tavolo – il problema più rilevante in ordine al vitto ed all'alloggio si pone nei confronti dei comuni che non possiedono nuove foresterie, non degli enti o delle organizzazioni. Tuttavia, avevamo indicato la capacità organizzativa di garantire il servizio e l'alloggio: di fronte a tale situazione, occorre individuare la strada che permetta di garantire ciò che il ministro ha ribadito poc'anzi, che personalmente ritengo giusto anche per non creare disparità di trattamento.

In ordine ai controlli, la nostra Commissione ha individuato la prefettura, a seguito del trasferimento dei poteri alle regioni, come l'organo centrale più capace di svolgere controlli oggettivi. Sancendo che la verifica sia svolta direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, si indicano due strade che invece di creare le premesse indispensabili ad un'attenta valutazione, producono difficoltà. Non dimentichiamo che ci siamo prefissati un trattamento severo, ma equo, eliminando eventuali ambiguità. Aver scelto la prefettura risponde a queste esigenze ed elimina le ambiguità e le compiacenze che deviano i comportamenti. Pregherei, pertanto, di leggere attentamente ciò che è stato indicato.

La riformulazione proposta dal ministro circa il quarto comma dell'articolo 10 (il quale rappresenta il punto nodale della legge), va accettata in quanto elimina la possibilità di un'eventuale futura modifica delle disposizioni legislative qualora si dovesse mutare la durata del servizio militare. Indicare tre mesi in più, destinati all'addestramento, rispetto al servizio militare risulta meno impegnativo per il futuro, poiché consente un

adeguamento più rapido del trattamento previsto da questa normativa. I venti mesi di cui si è discusso ultimamente sono legati al fatto che all'epoca dell'approvazione della legge il servizio militare durava 15 mesi, non 12 e non si è mai proceduto ad un suo adeguamento in quanto ciò avrebbe comportato un nuovo provvedimento di legge.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Non è impossibile congetturare che se fosse esistito un meccanismo del genere, forse la Corte costituzionale non sarebbe intervenuta dichiarando l'incostituzionalità. La Corte costituzionale, infatti, non ha sostenuto che la durata deve essere uguale, ha dichiarato arbitraria una distanza così ampia. Se si fossero previsti cinque mesi, probabilmente la Corte non sarebbe intervenuta.

PAOLO PIETRO CACCIA. Quanto al regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza, ritengo che il riferimento alla lettera *g)*, di cui il Governo ha chiesto la soppressione debba essere mantenuto proprio in virtù delle motivazioni espresse dalla collega Capecchi. In sostanza, si tratta di indicare le linee di principio, senza penetrare in una casistica che potrà essere prevista dal regolamento medesimo, al fine di permettere una maggiore duttilità di atteggiamenti e comportamenti.

Nella proposta emendativa all'articolo 12, si intende sostituire il comma 1, lettera *c)*, dell'articolato con la seguente previsione: « capacità organizzativa, idoneità di sistemazione logistica degli obiettori e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile ». In effetti, nell'emendamento è indicato quanto da noi richiesto, ossia il vitto e l'alloggio. Dire, infatti, sistemazione logistica significa capacità organizzativa di ospitare i giovani e corrispondere ciò di cui necessitano.

Ritengo che i commi 5, 6 e 7 di cui alla successiva proposta emendativa siano tautologici e pertanto si dovrà esaminare la possibilità di un loro inserimento, dato che investono problemi di funzionalità.

In ordine all'articolo 15, credo che la proposta del ministro Martinazzoli, uomo di diritto, sia idonea: richiamare l'articolo 453 del nuovo codice di procedura penale rappresenta la soluzione migliore, da noi ricercata allorché ci siamo indirizzati verso il pretore del lavoro. Vorrei tuttavia una delucidazione. L'articolo 453 del nuovo codice di procedura, al primo comma, recita: « Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, può chiedere il giudizio immediato ». Tale dizione non può provocare ritardi, lungaggini procedurali o differenti interpretazioni ?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il nuovo codice di procedura penale prevede varie forme di giudizio abbreviato. Mi è sembrato giusto scegliere questa che, pur essendo rapida, non è la più celere. Ci siamo però posti il problema dell'esistenza di situazioni in cui la prova non appariva così immediata da consentire il deferimento al giudizio immediato. Per tale motivo abbiamo scelto il modulo del nuovo processo da noi ritenuto più appropriato.

PAOLO PIETRO CACCIA. Ripeto, credo sia la soluzione migliore.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 17, pregherei la Commissione di prestare molta attenzione. Richiamare lo Statuto dei lavoratori per garantire i diritti ed i doveri di questi giovani, significa equipararli ai lavoratori dipendenti. È un aspetto delicato, ripeto, che inviterei il ministro ad esaminare attentamente. Se esiste un prestatore d'opera, esiste anche un datore di lavoro e lo Statuto dei lavoratori, applicato per analogia, potrebbe produrre effetti delicati, rischiando di trasformare il servizio civile in una sottospecie di lavoro dipendente dello Stato o di enti privati. Si tratta di una dilatazione del principio che deve essere valutata perché noi italiani siamo capaci di essere creativi anche nel campo del diritto e di continuare a produrre nuove soluzioni.

L'articolo 18, al quale mi ero già riferito, riguarda il regolamento; i rimanenti introducono dei miglioramenti.

A conclusione del mio intervento, vorrei sottolineare che non è possibile attenerci a questo testo e chiedere che venga sottoposto all'esame dell'Assemblea, ricordando al rappresentante del gruppo socialista che ci si è battuti a lungo su provvedimenti aventi ad oggetto la libertà sessuale e la violenza contro le donne e che se esiste una « fossa dei leoni » dalla quale non escono che i resti delle leggi è proprio l'Assemblea.

Desidero anche ricordare che stiamo parlando dell'obiezione di coscienza e che i rappresentanti di alcuni gruppi distinguono tra obiezione « di destra » e « di sinistra ». Per i cattolici impegnati è obiezione quella prevista dalla legge n. 194 del 1978 sull'interruzione della gravidanza che rappresenta un altro principio e che, per qualcuno, è un'obiezione « di destra ». L'obiezione sulla quale discutiamo (che non è « di sinistra » per coloro che sostengono che è « di destra » l'obiezione prevista dalla legge n. 194) è quella che, in coscienza, il cittadino può avanzare in uno Stato che dimostra di non aver paura che qualcuno possa pensarla in maniera diversa. Uno Stato che sia timoroso di questa libertà è molto debole, mentre noi dobbiamo garantire che esso sia tanto forte da consentire ad ogni cittadino di essere libero nell'ambito dell'ordinamento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento che, come al solito, non sarà lungo, inizia laddove termina quello del collega De Carli che mi trova perfettamente d'accordo.

Devo dire, innanzitutto, dal momento che si è verificato un avvicendamento nella titolarità del Ministero della difesa, che considero anomalo il testo unificato licenziato il 20 aprile 1989 in quanto esso è il risultato della reiezione di quasi tutti gli emendamenti proposti in rappresentanza del Governo dal sottosegretario Gorgoni, appartenente al partito repubblicano, che è ancora membro di questa Commissione (mi dispiace che egli non sia presente alla seduta odierna in quanto avrebbe potuto confermare quanto sto dicendo).

Lo stesso sottosegretario Gorgoni aveva affermato che il Governo si sarebbe opposto all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in esame, dopo che tutti i suoi emendamenti erano stati respinti. Lei, signor ministro, ha cercato di correggere questa affermazione e di ciò la ringrazio.

Il testo in esame è anomalo anche perché si sono verificati alcuni casi strani. Siamo tutti d'accordo sul fatto che in Commissione ogni collega, qualsiasi sia il suo gruppo di appartenenza, possa essere sostituito. Se, però, in occasione dell'esame di un provvedimento così delicato, l'onorevole De Carli del gruppo sociaista, che è contrario all'obiezione di coscienza, viene sostituito da un collega, non facente parte della Commissione, che è favorevole ad essa, si travisa tutto.

Per esempio, l'onorevole Zamberletti il quale ha affermato, in occasione di un pubblico convegno tenutosi a Varese, di non essere favorevole all'assegnazione in Commissione in sede legislativa di un provvedimento quale quello alla nostra attenzione, è stato sostituito in Commissione, quando era assente, da un collega di contrario avviso. Si tratta di casi veramente atipici.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Esiste una convenzione...

PAOLO PIETRO CACCIA. L'onorevole Zamberletti non ha votato per l'assegnazione in sede legislativa.

GIOVANNI PELLEGATTA. Sto portando solo degli esempi, potrei citarne altri. Non vorrei essere frainteso: colleghi che fanno parte di questa Commissione sono sostituiti...

PRESIDENTE. ... da colleghi favorevoli all'obiezione. La sua, onorevole Pellegatta, è una formula semplificata.

GIOVANNI PELLEGATTA. È una formula semplificata nel senso che, magari, chi era contrario all'obiezione di coscienza veniva sostituito – correttamente perché la sostituzione è ammessa – da un collega favorevole all'obiezione di coscienza.

Un altro aspetto importantissimo concerne la sentenza n. 470 della Corte costituzionale. A questo proposito, signor ministro, sono d'accordo con lei. Nella sua nota aggiuntiva allo stato di previsione della difesa per il 1990 si legge testualmente: « La recente sentenza (19 luglio 1989, n. 470) della Corte costituzionale ha parificato la durata del servizio armato con quella del servizio civile sostitutivo, pur ammettendo la possibilità che quest'ultimo venga integrato da un periodo aggiuntivo da destinare all'addestramento specifico ».

Tale ipotesi mi trova perfettamente d'accordo perché in questo modo i tre mesi di addestramento si sommano ai dodici mesi della durata del servizio militare e si arriva ad un periodo di quindici mesi.

La decisione della Corte costituzionale si basa senz'altro su ragioni fondate, ma voglio ricordare, dal momento che il nostro paese fa parte dell'Alleanza atlantica, che in Belgio il servizio militare dura dieci mesi, mentre quello civile quindici, ossia cinque in più; in Finlandia per il servizio militare è prevista una durata di otto mesi che sale a dodici per quello civile; in Francia il servizio obbligatorio dura dodici mesi, mentre quello civile ventiquattro; in Grecia si passa addirittura dai ventisei mesi del servizio militare ai quarantotto di quello civile; in Spagna il servizio militare si protrae per quindici mesi che diventano ventiquattro nel caso del servizio civile. Questi dati, che il ministro senz'altro conosce, testimoniano che in tutti i paesi la durata del servizio civile è maggiore di quello militare, come ritengo sia giusto. Mi chiedo cosa succederà dopo il 1992 con la soppressione delle barriere doganali e come si pronuncerà la CEE nei confronti della disciplina adottata dal nostro paese sul servizio civile.

Mi auguro che questa Commissione o l'Assemblea stabilisca che il servizio civile debba durare almeno quindici mesi.

Mi sia anche consentito di sottolineare come, dopo la sentenza della Corte costituzionale, sia aumentato vertiginosamente il numero delle domande di obiezione di coscienza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. È un dato che ho fornito io stesso nella seduta di ieri.

GIOVANNI PELLEGATTA. Lei lo ha riferito, signor ministro, ma ne siamo tutti a conoscenza. Se, dunque, il numero delle domande è cresciuto in misura così considerevole, mi chiedo se si tratti effettivamente di obiezione di coscienza o piuttosto di opportunismo. A tale interrogativo non si sa fornire risposta perche la realtà è che ciò che si desidera è solo prestare servizio sotto casa. È una constatazione che ho già avuto modo di fare, ma che ripeto oggi perché in quell'occasione il ministro non era presente.

Sempre nella nota aggiuntiva che ho già richiamato vi è un punto interessante che dice: « Il contenzioso è assai ridotto. I giovani che beneficiano del servizio civile sostitutivo vengono impiegati da oltre 1.500 enti convenzionati, precipuamente per attività di assistenza ». Tale dato si colloca al di là del bene e del male: mi chiedo, infatti, se sia ammissibile che esistano 1.500 enti di assistenza...

ANTONINO MANNINO. Se è per questo, credo che siano ormai quasi 2.000.

GIOVANNI PELLEGATTA. Ecco a quale punto si arriva con queste licenze ! In una interrogazione presentata dal collega Ronchi, il quale fa parte di questa Commissione, rivolta al ministro della difesa, si legge che, in data 19 dicembre 1988, l'obiettore di coscienza Alessandro Sansone, nato a Firenze il 27 ottobre 1962 ed ivi residente, presentava domanda di ammissione a prestare servizio sostitutivo civile. In tale domanda il Sansone indicava la propria area vocazionale e l'ente con-

venzionato nel quale prestare servizio. L'ente indicato, signor ministro, era l'unione inquilini di Firenze.

Vorrei sapere se a lei risulta che tale associazione, la quale si oppone alle vertenze dei padroni di casa, sia un ente di assistenza. Siamo arrivati ormai a questi limiti !

Signor ministro, non si può soltanto criticare, ma è necessario anche avanzare proposte.

Il movimento sociale italiano-destra nazionale propone che gli obiettori di coscienza possano prestare servizio civile esclusivamente in questi quattro settori: protezione civile, Corpo dei vigili del fuoco, Croce rossa e Corpo delle guardie forestali ed ecologiche; a nostro parere dovrebbe essere esclusa qualunque altra possibilità. Infatti, sappiamo tutti perfettamente che spesso si diventa obiettori di coscienza al solo fine di poter rimanere sotto casa.

Di esempi se ne possono fare molti. Il consiglio comunale di Busto Arsizio, la mia città, mi ha nominato rappresentante nel locale tiro a segno: una volta mi è capitato di incontrare un obiettore di coscienza che chiedeva il porto d'armi per lavorare come guardia giurata; un'altra volta se ne è presentato uno che voleva iscriversi al tiro a segno. Certamente non sono tutti così, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio; personalmente, comunque, sono contrario alla concessione agli obiettori di coscienza della licenza di caccia, della tessera di tiro a segno e del porto d'armi per esercitare la professione di guardia giurata.

Quando nella Val Trompia si è parlato di un referendum contro la caccia, è stato inviato un telegramma al Presidente del Consiglio Andreotti per far presente che si sarebbe posto il problema della disoccupazione per 10 mila persone. Si è anche verificato che una consultazione elettorale analoga organizzata dalla regione Emilia-Romagna sia risultata non valida perché vi hanno preso parte solo il 38 per cento degli aventi diritto: sono stati quindi sprecati 14 miliardi.

Sono, inoltre, convinto che chi non indossa la divisa non abbia diritto a percepire una paga equivalente a quella di chi presta il servizio militare. Ritengo, infine, che la Commissione incaricata di vagliare le domande degli obiettori di coscienza, dopo la sentenza della Corte costituzionale, debba essere molto severa nell'accertamento della attendibilità delle richieste.

Per quanto riguarda l'assegnazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza alla sede legislativa, il movimento sociale italiano-destra nazionale non sarebbe contrario a concederla, purché si arrivi a delineare un servizio di protezione civile così come noi lo intendiamo.

Dobbiamo tener conto, però, del fatto che l'articolo 92 del regolamento della Camera dei deputati è molto chiaro: « Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione ». Mi sembra che la materia di cui ci stiamo occupando abbia una rilevanza generale; si tratta, infatti, di un provvedimento già conosciuto in tutto il paese e sul quale vi sono grandi aspettative; non è opportuno pertanto che le decisioni in merito siano assunte da un numero così esiguo di deputati.

In conclusione, desidero ricordare che la nostra Commissione negli ultimi tempi ha effettuato visite in Inghilterra e negli Stati Uniti; qui ha potuto constatare come, in seguito al crollo dei regimi comunisti nei paesi dell'Europa orientale, dopo la riduzione del potenziale nucleare e nella prospettiva di una diminuzione delle truppe statunitensi in Europa (è di qualche giorno fa la decisione di smantellare 9 basi americane, tra cui quella di Comiso), piano piano si stia arrivando ad un esercito di volontari professionisti. Se ciò è vero, non si porrà più il problema dell'obiezione di coscienza.

Il gruppo del movimento sociale italiano, comunque, valuterà gli orientamenti del ministro, apprezzando qualunque sforzo compiuto per migliorare il te-

sto al nostro esame, dopo che tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Gorgoni sono stati respinti.

PAOLO PIETRO CACCIA. Desidero far presente alla Commissione una questione, che ho dimenticato di illustrare prima. Nell'articolo 9 del testo della Commissione, al punto *a)*, nella parte finale, vi è un'incongruenza, laddove si parla della possibilità di impiegare gli obiettori di coscienza nel Corpo dei vigili del fuoco. Per i giovani di leva che fanno domanda di prestare servizio sostitutivo come vigili del fuoco prima della chiamata, il servizio dura 12 mesi; per chi, invece, ne fa richiesta in quanto obiettore di coscienza, la durata è di 15 mesi.

PRESIDENTE. Esamineremo la necessità di questo perfezionamento nel momento in cui arriveremo all'esame degli articoli.

RENZO LUSETTI. Signor presidente, signor ministro, mi sembra che nella Commissione si stia creando un'asse De Carli-Pellegatta.

Desidero innanzitutto ringraziare il ministro per la sensibilità dimostrata non solo venendo a riferire in Commissione, ma anche dichiarando la sua disponibilità ad esaminare in sede legislativa il provvedimento sull'obiezione di coscienza. Al di là delle valutazioni di merito, bisogna prendere atto di questa disponibilità che, tra l'altro, mira ad accelerare i tempi di approvazione di una legge che il paese aspetta da tempo.

Farò osservazioni molto rapide, seguendo lo schema degli emendamenti proposti dal ministro, visto che questa audizione ha anche lo scopo di esprimere un parere su di essi.

L'articolo 1, che rappresenta l'ossatura principale del provvedimento, merita un approfondimento. Mi pare che la soppressione dell'inciso: « in sostituzione del servizio militare » non tenga conto del dibattito svoltosi in tutti questi anni, a partire dagli anni sessanta. Si è detto che l'obiezione di coscienza era comunque una scelta di frontiera sul piano culturale prima che politico: si sono contrapposte una posizione più radicale ed estremista (che considerava l'obiezione di coscienza ed il servizio civile alternativi a quello militare) ed una posizione (che convince di più sia me personalmente sia il gruppo della democrazia cristiana) volta ad introdurre nell'ordinamento il concetto di sostituzione. Ribadisco, pertanto, questo mio convincimento in ordine al carattere sostitutivo del servizio civile rispetto a quello militare.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo che stiamo trattando, usando il termine « opzione » in pratica sminuiamo il carattere dell'obiezione di coscienza o comunque il diritto che il giovane ha in questa materia. Concordo con quanto ha detto il ministro quando ha osservato che l'equazione « esercito-violenza » è improponibile oggi poiché è fuori del contesto storico. Debbo comunque concordare con quanto affermato poco fa dal collega Caccia a proposito delle suggestioni utopiche che ci impongono di considerare l'obiezione di coscienza un vero e proprio diritto della persona. Non so se esista una obiezione di coscienza di destra o di sinistra, anzi non so nemmeno se oggi sia il caso di ricorrere a queste divisioni; debbo però dire che l'obiezione di coscienza è stata riconosciuta in alcune leggi dello Stato: mi riferisco in particolar modo alla legge sull'aborto. Da questo punto di vista, chi ha un convincimento contrario, personale, ad essere inserito nell'esercito del nostro paese ha diritto a praticare l'obiezione di coscienza svolgendo un servizio civile sostitutivo rispetto a quello militare.

Desidero a questo punto, proseguendo nell'analisi del testo al nostro esame, avanzare alcune osservazioni. Sono d'accordo con quanto ha proposto il ministro in merito all'articolo 2, poiché si tratta della posizione che avevo assunto – la stessa del collega Caccia – quando in Commissione abbiamo trattato questo tema; e ricordo l'ampia discussione svolta in proposito dal collega La Valle; quindi, agganciandomi a questi precedenti, mi

pare di poter affermare che le posizioni odierne sembrano incoerenti. Ricordo ancora che erano state fatte esemplificazioni nonché riferimenti alla resistenza, alle lotte di liberazione dei popoli (come quella del Nicaragua), ma a mio avviso non si tratta di riferimenti esatti poiché il nostro paese non si trova in stato di necessità; il collega La Valle si è riferito al problema specifico di Palermo e alla mafia, ma non credo si possa generalizzare fino ad affermare che esiste uno stato di necessità che imponga l'uso delle armi per la difesa personale. Mi pare che la coerenza di una persona che si dichiari obiettore di coscienza...

RANIERO LA VALLE. Nessuno ha sostenuto che l'obiezione di coscienza debba essere concessa a scopo di difesa personale. Stavamo parlando di cacciatori.

RENZO LUSETTI. Stavi facendo un riferimento specifico; siccome la caccia è una opzione, non una scelta obbligata, a maggior ragione credo che l'obiettore di coscienza debba praticare un comportamento coerente.

Tornando al testo al nostro esame, concordo con quanto contenuto nell'emendamento proposto all'articolo 4, mentre non mi pare giusto sopprimere quanto previsto dall'articolo 5 a proposito del Consiglio nazionale sull'obiezione di coscienza. A mio avviso, questa è una norma di garanzia per il Ministero della difesa, che si colloca nelle previsioni del Ministero stesso per quanto riguarda la possibilità di sganciare la gestione del settore degli obiettori di coscienza. Ripeto, il Consiglio nazionale in questione può rappresentare un elemento, anche strutturale, che consente di sganciare gli obiettori di coscienza dalla dipendenza dal Ministero della difesa.

Non ripeterò le valutazioni espresse poco fa dal collega Caccia sugli emendamenti agli articoli 7 e 9, mentre per quanto riguarda il periodo dei tre mesi di formazione (il termine addestramento non mi sembra giusto), credo che si tratti di un periodo che può venire incontro alle esigenze del settore, come già avevano detto i colleghi De Carli e Pellegatta e come già affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale.

A mio avviso, l'aumento degli obiettori di coscienza (il ministro ci ha riferito ieri di un incremento di 8 mila domande) rappresenta anche l'effetto della citata sentenza, nonché della riduzione della durata del servizio civile. Debbo dire, però, al collega Pellegatta che è assolutamente impossibile generalizzare questa affermazione prendendo a pretesto qualche singolo caso rispetto al gran numero degli obiettori di coscienza; pur se va riconosciuto che l'obiezione rappresenta una « opportunità » per alcuni individui, credo che il provvedimento, così come è stato congegnato, serva ad introdurre criteri rigorosi nella pratica vera e propria dell'obiezione di coscienza. Nella relazione del ministro si è parlato di 1.500 enti ai quali viene fatto riferimento per praticare il servizio sostitutivo civile; ebbene, il provvedimento che stiamo elaborando rende rigoroso il servizio civile medesimo.

Per quanto riguarda l'articolo relativo alla paga ai militari, desidero citare la mia esperienza. Aprendo una parentesi desidero far rilevare all'onorevole Pellegatta che non so chi sia l'obiettore di coscienza che ha sostituito l'onorevole Zamberletti in questa Commissione; per altro aggiungo che sono membro supplente del collega Rebulla, quindi non ho mai sostituito nessuno.

Comunque, tornando alla mia esperienza, debbo dire di aver effettuato il servizio sostitutivo civile in un orfanotrofio. Distavo 40 chilometri dalla mia abitazione, ma ho alternato giornate in cui tornavo a casa a mangiare a giornate in cui consumavo i pasti nell'orfanotrofio in questione; allo stesso modo ho alternato notti in cui tornavo a casa a notti in cui ho assistito i bambini all'orfanotrofio. Tutto questo per evidenziare il fatto che non sempre è necessario occuparsi del vitto e dell'alloggio per chi presta il servizio sostitutivo civile, ma non è detto che l'obiettore torni sempre ed in ogni caso a dormire e a mangiare presso la

propria abitazione. Per quanto riguarda gli enti del settore sociale privato, vi è sempre la possibilità di consumare i pasti sul posto; in questo senso sottolineo al ministro l'effettiva necessità di introdurre la modifica preannunciata.

Al collega De Carli vorrei ricordare che il servizio sostitutivo civile, così come congegnato, non può rappresentare una opportunità per rimanere nelle vicinanze dell'abitazione. In effetti la regionalizzazione, anche se non applicata integralmente, del servizio di leva dovrebbe ovviare a tale inconveniente. Il ministro ci ha detto, a tal proposito, che ci sono alcune difficoltà sul piano operativo, ma tornando al servizio sostitutivo civile, questo non è un modo – evitando il servizio militare – per rimanere vicino alla propria abitazione, proprio perché la ripartizione del servizio militare avviene su base regionale.

All'articolo 11 si chiede di sopprimere il riferimento alla lettera *g)*, ma a mio avviso quanto previsto dall'articolo medesimo in relazione alle valutazioni espresse dal dipartimento per il servizio civile deve rimanere. L'organismo previsto dall'articolo è, sempre a mio avviso, rappresentativo delle esigenze degli enti e degli obiettori di coscienza e può contribuire a migliorare la gestione effettiva del servizio civile sostitutivo.

Concordo con quanto detto dal collega Caccia sull'articolo 12 e sulle osservazioni svolte dal ministro sull'articolo 15, che deve essere adeguato al nuovo codice di procedura penale, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni relative ai reati commessi dagli obiettori di coscienza.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 17, in ordine al quale ritengo non sia possibile omologare lo *status* di obiettore a quello di lavoratore dipendente. Per questo ho contestato (ponendomi in contrasto anche con la collega Capecchi nel corso della discussione del provvedimento) il fatto che gli enti pubblici potessero essere considerati quali enti convenzionati e, comunque, disporre di obiettori di coscienza. Infatti l'esperienza – posso citare al riguardo diversi casi, non quelli singoli di cui ha parlato il collega Pellegatta – ha fatto sì che gli obiettori di coscienza venissero utilizzati per supplire alle carenze di personale. Poiché ci siamo sempre opposti a questo principio, perché l'obiettore di coscienza che presta servizio civile deve essere aggiuntivo rispetto al personale già operante presso l'ente, a maggior ragione riteniamo che l'emendamento all'articolo 17 non possa essere accolto, in quanto non crediamo che gli obiettori possano essere assimilati ai lavoratori dipendenti.

In questo senso, colgo l'occasione per esprimere le mie perplessità sul fatto che gli enti pubblici possano comunque disporre di obiettori di coscienza, a meno che la loro attività non sia finalizzata ad un servizio di assistenza reale verso coloro che ne hanno bisogno. Cito un esempio classico: l'obiettore di coscienza cui vengono affidate mansioni di bibliotecario non credo costituisca un modello auspicabile di obiettore.

A conclusione di queste mie osservazioni molto pacate e riflessive, desidero far presente ai colleghi De Carli e Pellegatta che a mio avviso sarebbe un errore ritirare la firma per la sede legislativa, in quanto sappiamo tutti benissimo che se questo tipo di provvedimento verrà esaminato in Assemblea rischierà di subirne i tempi; poiché attualmente le procedure parlamentari non favoriscono una rapida approvazione della legge, a me pare che, rimanendo sulla linea indicata dal ministro, su cui molti gruppi si sono espressi, l'approvazione in sede legislativa, con le opportune modifiche, costituisca il modo migliore per licenziare rapidamente una legge che da tempo molti obiettori attendono non per ragioni di opportunità, ma per rigorosità nell'impegno.

GAETANO GORGONI. Signor presidente, signor ministro, il mio intervento sarà brevissimo anche perché non ho potuto assistere alla discussione svoltasi fino a questo momento, in quanto sono stato impegnato nella seduta congiunta delle Commissioni giustizia e affari sociali, es-

sendo purtroppo l'unico rappresentante del gruppo repubblicano in seno alla Commissione giustizia.

La prima considerazione che vorrei formulare riguarda l'opportunità che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione in sede legislativa. Sono estremamente perplesso sull'utilità di questa procedura, perché non mi sembra che la particolare rilevanza rivestita dalla legge consenta alla Commissione ed ai partiti politici di sottrarla ad un più attento ed accurato esame da parte dell'Assemblea. In tal senso il gruppo repubblicano si esprimerà nel momento in cui verrà consultato sulla concessione della sede legislativa.

Ulteriori considerazioni che desidero avanzare mi sembra siano state svolte anche da altri colleghi. Vorrei far presente come in questa Commissione tutto l'*iter* del provvedimento sia stato da me seguito in qualità di rappresentante del Governo, essendo portatore in questa Commissione delle posizioni dell'esecutivo e quindi delle direttive che da questo mi venivano date, giammai da quelle discostandomi, pur essendo state le mie posizioni sistematicamente contestate e fatte passare all'esterno come posizioni personali. Il ministro di allora, attualmente presidente della Commissione, ha sistematicamente ribadito come le posizioni che io esprimevo in questa sede fossero quelle del Governo. Ciò nonostante, la maggioranza della Commissione ha sistematicamente votato contro gli emendamenti da me presentati a nome del Governo e contro le posizioni che esprimevo in qualità di suo rappresentante.

Fra le tante considerazioni che il Governo svolgeva (non solo del rappresentante del Ministero della difesa, ma anche di quello del Ministero del tesoro) vi era quella relativa ai costi di questa legge, che ancora oggi nessuno è in grado di quantificare. Pertanto, prima di approvare un provvedimento che poi non avrebbe copertura finanziaria, sarebbe opportuno richiedere preventivamente i pareri del Ministero del tesoro, per verificare i costi. Infatti, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, potrebbero aggiungersi alle strutture già previste anche quelle per la formazione professionale di coloro i quali verrebbero ammessi al servizio civile; ma non sappiamo su chi dovrebbero gravare i relativi costi, che sarebbero quindi di ben altra entità rispetto a quelli previsti. Tra l'altro, dopo la citata sentenza della Corte costituzionale, non siamo in grado di sapere quali e quanti saranno i veri obiettori di coscienza. Mi sembra che l'onorevole Pellegatta nel suo intervento abbia affermato che dopo la sentenza vi sarebbero state 8 mila domande in più.

RANIERO LA VALLE. L'ha detto anche il ministro.

GAETANO GORGONI. Certamente. Ci troviamo ancora in una fase di non approvazione della legge, che ho definito « a maglie larghe », attraverso le quali chiunque può passare. Questa legge, infatti, non è per gli obiettori di coscienza, perché consente a chiunque di dichiararsi obiettore di coscienza per sfuggire al dovere, sancito dalla Costituzione, di servire la patria.

RANIERO LA VALLE. Attraverso il servizio militare, perché esistono molti altri modi per servire la patria.

GAETANO GORGONI. Attraverso il servizio militare. Poiché esiste qualcuno che attraverso il servizio militare dovrà servire la patria, se procederemo in questa direzione non troveremo più nessuno disposto a servirla in questo modo; vi saranno coloro che serviranno la patria magari stando in cucina.

Come dicevo, questa legge è « a maglie larghe ». Noi vogliamo invece che sia un provvedimento per gli obiettori di coscienza, che rispettiamo; non rispettiamo, invece, coloro i quali avrebbero la possibilità di servirsi del provvedimento per sfuggire ad un dovere cui devono adempiere tutti i cittadini.

A ciò si aggiunga la scarsa previsione di regolamentazione degli enti (oggi sono

1500) che gestiscono questo tipo di attività, anche se poi sappiamo che il 40-50 per cento circa degli obiettori vengono gestiti da un solo ente. Da più parti si spara a zero contro la vecchia legge che regolava l'obiezione di coscienza e contro la sua gestione da parte dell'amministrazione della difesa. Lei, signor ministro, conosce perfettamente, molto meglio di me, le cifre e i dati; delle domande presentate in passato, circa il 95 per cento venivano accolte e solo il 5 per cento venivano respinte. Di queste ultime, la maggior parte avevano un vizio di forma, magari perché presentate fuori termine.

Ci si lamenta e ci si è lamentati della cattiva gestione o della gestione repressiva della vecchia legge da parte del Ministero della difesa, dimenticando che nella maggior parte dei casi quella che veniva ritenuta attività repressiva era soltanto un'attività di controllo nei confronti di anomalie, di soperchierie, di truffe che qualche volta venivano effettuate a carico dell'amministrazione della difesa; vi erano casi di giovani assegnati al servizio civile come obiettori di coscienza che poi svolgevano tale servizio presso il proprio domicilio o effettuavano attività che non erano assolutamente quelle previste all'atto dell'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza. Potrei citare decine di esempi del genere. Questa sarebbe l'attività repressiva, perché ogni qualvolta l'amministrazione della difesa ha cercato di controllare l'efficienza, la linearità e la moralità della gestione dell'obiezione di coscienza si è scatenata immediatamente la « piazza », la quale ha attaccato il Ministero della difesa accusandolo di tentare di reprimere la libertà delle coscienze. Non è mai stato così. Vorrei anzi ricordare che l'amministrazione della difesa ha costantemente affermato di non volersi occupare della gestione dell'obiezione di coscienza, che ha sempre sentito come un peso. Ritengo, pertanto, che tale amministrazione consideri con favore l'attribuzione di questa competenza ad altri organi.

Non mi soffermerò, signor ministro, a svolgere considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale relativa alla parificazione del servizio civile con quello militare: il rispetto che nutro nei confronti della Corte mi impedisce di fare affermazioni poco gradevoli. Intendo però affermare che il gruppo politico al quale appartengo è favorevole all'obiezione di coscienza, ma soltanto a condizione che il servizio civile venga davvero parificato a quello militare, comportando eguali obblighi, responsabilità e sacrifici. Riconosco infatti – mi rivolgo al collega Lusetti – che a volte il servizio civile è paragonabile a quello militare o, in alcuni casi, è ancora più pesante e difficoltoso: ma, siamo franchi, quante volte, fino ad oggi, ciò si è verificato ? Tale servizio deve essere allora ristrutturato per renderlo degno di una nazione civile; è necessario prevedere che esso possa essere svolto presso i vigili del fuoco, la protezione civile, la Croce rossa, le guardie forestali ed ecologiche e così via. Non si deve concedere che esso venga effettuato nel giardino della propria casa, bensì nei luoghi in cui è necessario per le esigenze della collettività, come avviene per il servizio militare ! Se approveremo una legge che permetta agli obiettori di coscienza di prestare il servizio civile nel posto per loro più comodo, non si potrà certo parlare di pari oneri e di pari sacrifici e, quindi, di corrispondenza tra i due tipi di servizio.

RANIERO LA VALLE. Ma perché si deve sempre pensare che qualunque servizio reso alla patria debba essere penalizzante ?

GAETANO GORGONI. Non sto parlando di penalizzazione, ma di parità ! Sto affermando che concordo con l'alternatività dei due servizi, ma a condizione che vengano posti sullo stesso piano, sotto tutti gli aspetti. Non credo, però, che l'approvazione della legge in questione porterebbe ad un simile risultato. Il Parlamento ed il popolo italiano dovranno allora svolgere considerazioni di tipo diverso. Il gruppo al quale appartengo accetta l'ipotesi che ci si avvii verso un esercito volontario, è necessario però

comprendere che ciò comporterà un prezzo che si deve essere disposti a pagare, qualunque esso sia. Non si può pretendere, infatti, di ottenere due risultati tra loro inconciliabili. Il mio gruppo è disposto ripeto, ad accogliere la proposta di istituire un esercito di mestiere, tuttavia il Parlamento deve necessariamente rendersi conto che ciò comporterà un costo, che dovrà essere sopportato dall'intero paese, anche da coloro che criticano aspramente il servizio militare. Ritengo, infatti, che nessuna parte politica possa pensare ad una nazione disarmata: sarebbe assurdo, non esistono attualmente né le condizioni necessarie, né la ragionevole speranza che si possa adottare una soluzione del genere.

Mi riservo di esprimere ulteriori considerazioni nel momento in cui il progetto di legge in questione verrà esaminato. Come ho già detto, il mio gruppo non è d'accordo sull'ipotesi di discuterlo in Commissione in sede legislativa, a meno che prima non si pervenga ad un accordo che porti ad una sostanziale ristrutturazione della materia nel senso che ho cercato di chiarire.

Ribadisco che da parte del gruppo repubblicano vi è la più netta contrarietà nei confronti del testo unificato elaborato dalla Commissione, il quale, tra l'altro, si trova in contrasto con le posizioni sistematicamente assunte dal Governo. Si trova in contrasto, ripeto, con le posizioni del Governo, non con le posizioni « dell'onorevole Gorgoni », come è stato affermato e persino scritto in un opuscolo: io ho interpretato esclusivamente le indicazioni del Governo, dalle quali non mi sono mai discostato.

RANIERO LA VALLE. Lei non doveva trovarsi poi tanto in disaccordo con le posizioni del Governo, onorevole Gorgoni, dal momento che anche oggi ha affermato più o meno le stesse cose:

GAETANO GORGONI. Concordo, infatti, con le posizioni del Governo: ciò da cui dissento sono le linee seguite dalla Commissione !

ANTONINO MANNINO. La posizione del mio gruppo è già stata egregiamente illustrata dall'onorevole Capecchi, tuttavia in seguito sono stati svolti altri interventi che mi hanno suscitato alcuni interrogativi sulla procedura da seguire per permettere alla Camera di varare il progetto di legge in questione.

Desidero ricordare che all'inizio della legislatura la materia era stata affrontata tramite proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari. Nel corso dell'esame in Commissione emerse che quasi tutte le proposte affrontavano un aspetto di merito riguardante la questione dell'obiezione di coscienza in se stessa, ossia il problema, di ordine politico-culturale relativo all'opportunità di riconoscere l'obiezione di coscienza come un diritto oppure di considerarla alla stregua di quanto veniva fatto nella legge n. 772 del 1972. Un'altra questione di fondo da affrontare era poi quella dell'istituzione del servizio civile, il quale veniva ritenuto un elemento di compensazione necessario per risolvere una serie di problemi organizzativi e di garanzia dei diritti. Emerse la necessità di andare incontro ad una nuova logica, che si stava affermando, in base alla quale la difesa della patria non veniva più concepita soltanto in senso militare, ma, più ampiamente, come una difesa nei confronti di calamità naturali o del sopravvenire di determinate esigenze sociali.

Quindi, si è posta l'esigenza di far fronte ad un servizio dotato di una propria struttura organizzativa dalla quale derivano inevitabilmente dei costi.

La decisione di stralciare la parte ordinatoria del servizio civile nacque proprio dalla constatazione che l'inserimento di quella parte avrebbe ostacolato l'approvazione della legge a causa delle ristrettezze economiche e della difficoltà collegata alla definizione di un percorso comune. Si è ritenuto, quindi, opportuno stralciare quella parte e procedere direttamente alla riforma dell'obiezione di coscienza. Il relativo provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa con l'assenso dei maggiori

gruppi politici. Come è noto, tale procedura può essere adottata soltanto con il consenso dei capigruppo dell'Assemblea, laddove sussistano le condizioni politiche per l'assegnazione di un provvedimento in sede legislativa.

In tale ottica, avevamo chiesto all'onorevole De Carli di chiarire la sua posizione, proprio perché a questo punto si pongono alcuni interrogativi sul modo in cui procedere; infatti, se il gruppo socialista è orientato a ritirare il suo assenso alla sede legislativa, non attenderemo certo che l'onorevole Pellegatta abbia raccolto la firma del collega De Carli e di altri deputati disponibili ad appoggiare la sua iniziativa, ma sapremo già in partenza che il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

In tal caso, mi domando se la nostra Commissione debba riprendere l'*iter* del provvedimento stesso in sede referente.

PRESIDENTE. Dal momento che il Governo presenterà alcuni emendamenti, dovremo esaminarli in sede referente prima di chiedere i pareri sulla base dei quali si potrà valutare la possibilità di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

RANIERO LA VALLE. Vorrei ricordare che la nostra Commissione aveva concluso i propri lavori in sede referente approvando un testo da inviare all'Assemblea.

PRESIDENTE. Tuttavia, a quel testo si aggiungono ora gli emendamenti del Governo. Pertanto, non possiamo considerare concluso l'esame del testo stesso ed avviare la procedura volta ad ottenere i pareri dalle Commissioni competenti.

RANIERO LA VALLE. In questa fase il Governo deve presentare i propri emendamenti in Assemblea, la quale a sua volta li trasmetterà alla nostra Commissione. Infatti, si è concluso l'esame in sede referente del provvedimento e quest'ultimo deve essere inviato all'Assemblea. Pertanto, se il Governo intende presentare emendamenti, essi dovranno essere trasmessi direttamente all'Assemblea.

Desidero, anzi, precisare che stiamo svolgendo l'audizione odierna per trovare una soluzione politica ai problemi in questione, senza eccessivi formalismi.

PRESIDENTE. Poiché è stata ventilata l'ipotesi di un'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione in sede legislativa, prima di valutare tale possibilità, dobbiamo disporre dei pareri di altre Commissioni, come la I e la V.

Tuttavia, prima di richiedere tali pareri, dobbiamo sapere su quale testo le Commissioni competenti siano chiamate ad esprimersi. Pertanto, in presenza di alcuni emendamenti del Governo, è necessario riprendere l'esame del provvedimento in sede referente.

RANIERO LA VALLE. Mi appare improprio riaprire un esame in sede referente già concluso.

PRESIDENTE. Da quanto mi risulta, non è stato conferito al relatore il mandato di riferire all'Assemblea.

PAOLO PIETRO CACCIA. Ricordo che era già stata richiesta l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, in quanto erano state raccolte quarantacinque firme a sostegno di tale richiesta. Infatti, come è noto, il regolamento della Camera prevede l'assegnazione di un progetto di legge in sede legislativa qualora lo richiedano i quattro quinti dei componenti la Commissione. Dal momento che tale *quorum* era stato raggiunto, fu richiesta l'assegnazione in sede legislativa.

Ricordo, inoltre, che il testo in questione fu approvato, in sede referente, il 20 aprile scorso e venne inviato alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

PRESIDENTE. In quel momento, però, il Governo non si era ancora espresso in ordine all'assegnazione in sede legislativa.

PAOLO PIETRO CACCIA. La nostra Commissione aveva già richiesto l'assegnazione in sede legislativa. Ora, in presenza di alcuni emendamenti del Governo, si pone il problema se gli emendamenti stessi debbano essere esaminati dalla nostra Commissione oppure se dobbiamo inviare alle Commissioni competenti per il parere gli articoli emendati. Ritengo, anzi, che quest'ultima sia la soluzione più opportuna.

RANIERO LA VALLE. A questo punto si pone un problema strettamente procedurale: infatti, si è concluso l'esame del provvedimento in sede referente ed attualmente non sappiamo se il provvedimento stesso ci verrà assegnato in sede legislativa o sarà trasmesso all'Assemblea.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Dopo che la Commissione difesa aveva rimproverato il Governo per non aver aderito alla richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa, ho ritenuto opportuno accogliere la richiesta stessa.

Tuttavia, se ora affermate di non voler perdere tempo e mi chiedete di presentare gli emendamenti direttamente in Assemblea, non posso fare altro che prenderne atto.

RANIERO LA VALLE. Vorrei ricordare al ministro che l'audizione odierna rappresenta un passaggio, in qualche modo, al di fuori della procedura, per decidere il successivo *iter* del provvedimento in questione. A questo punto, infatti, si potrebbe esaminare il progetto di legge in sede legislativa, nel qual caso il Governo presenterebbe formalmente i propri emendamenti (che finora sono stati soltanto preannunciati) direttamente alla nostra Commissione. Se, invece, si ritiene che non sussistano le condizioni per un esame del provvedimento in sede legislativa, si può considerare concluso l'esame dello stesso in sede referente e trasmetterlo all'Assemblea, alla quale il Governo presenterebbe i propri emendamenti.

ANTONINO MANNINO. Dal momento che mi è parso di intravvedere una certa disponibilità da parte del ministro a consentire l'esame del provvedimento in sede legislativa (quindi con un *iter* piuttosto rapido), a mio avviso sarebbe possibile, senza alcuna forzatura dal punto di vista procedurale, aprire una fase di esame del progetto di legge in sede referente, nell'ambito della quale potremmo valutare, nonostante le prese di posizione dell'onorevole De Carli e di altri colleghi, la possibilità di raggiungere un'intesa che porti alla sollecita approvazione del provvedimento.

Vorrei ricordare che l'urgenza di definire il provvedimento era legata alla situazione concreta in cui si trovano alcune categorie di obiettori di coscienza, nonché a pressioni che non sono solo quelle di enti che aspirano a migliorare i loro rapporti con l'amministrazione della difesa.

Compio tali affermazioni in piena tranquillità, essendo un parlamentare che non ha particolare « tenerezza » verso costoro: a differenza dell'onorevole Lusetti, ho svolto il servizio militare, pur essendo già consigliere comunale ed avendo quindi diritto ad essere esonerato. So quanto « sa di sale lo pane altrui e quant'è duro calle salir per l'altrui scale », soprattutto per i ragazzi che non hanno possibilità economiche e che hanno dovuto rinunciare a lavorare; sono questi infatti coloro che prestano il servizio militare, perché le leggi approvate fanno sì che siano chiamati alle armi proprio i figli maschi di quelle famiglie che non possono sfuggire al pagamento delle tasse, che hanno un certo tipo di reddito, che non hanno una finanziaria nel Liechtenstein e un erede che debba dirigerla. Dunque, la mia solidarietà va a costoro, ai quali il Governo deve provvedere, riconoscendo il maggior sacrificio che essi compiono nel servire la patria: ma non in questa sede. Rinnovando l'esortazione della collega Capecchi, invito il Governo a presentare appositi provvedimenti concernenti l'aumento del soldo, il riconoscimento dell'indennità militare o la possi-

bile riduzione del periodo di leva, affinché possano essere approvati con maggiore rapidità.

Fatta questa premessa, devo rilevare che esiste un problema di carattere urgente. Il gruppo comunista se ne fa carico e si appella a tutte le altre forze democratiche affinché il provvedimento in esame venga approvato rapidamente, almeno da questo ramo del Parlamento. Anche se le varie posizioni possono essere riconsiderate alla luce di un più attento esame di merito, mi pare che questa urgenza vada rispettata.

Desidero inoltre sottolineare che ci troviamo in una situazione in cui il Governo finalmente si è impegnato alla soluzione politica del problema. Vorrei infatti ricordare all'onorevole Gorgoni che il rimprovero più serio che può essere mosso al comportamento tenuto dell'esecutivo in passato è che non fu subito esplicitata la posizione di contrapposizione e rifiuto all'esame in sede legislativa; la tecnica usata dal Governo – mi dispiace dirlo – fu meramente dilatoria: sono state necessarie numerose interrogazioni e prese di posizione, è dovuta emergere la consapevolezza del disconoscimento del lavoro svolto dalla Commissione perché si arrivasse a quella presa di posizione chiara cui ha fatto riferimento l'onorevole Gorgoni. Ci si è giunti, purtroppo, troppo tardi.

Giudico che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca un fatto positivo e che responsabilmente se ne debba tenere conto, prevedendo eventualmente ritmi di lavoro molto intensi. Il gruppo comunista è pronto ad impegnarsi per definire le varie questioni in modo tale da poter trovare un accordo ed approvare questa parte della legge. Al tempo stesso, ritengo che il Governo possa prendere atto della volontà, unanimemente espressa da tutti i gruppi politici, di avviare immediatamente, in questa sede o presso il Senato, le iniziative legislative necessarie per giungere alla costituzione del servizio civile con caratteristiche nazionali. In tal modo si risolverebbe un arco di problemi più ampio di quanto in effetti si è voluto fare finora con il provvedimento in esame.

MARIA TERESA CAPECCHI. Desidero brevemente intervenire sull'ordine dei lavori. Quando i singoli deputati hanno dato il loro assenso alla discussione in sede legislativa, la Commissione si trovava di fronte all'opposizione di alcuni parlamentari, già chiarita in quella sede, e ad un'opposizione del Governo, espressa dall'onorevole Gorgoni. Essendo state raccolte le firme necessarie, il nuovo ministro della difesa ha dichiarato la sua disponibilità alla discussione in sede legislativa, se non ricordo male, a condizione che gli emendamenti che avrebbe presentato ricevessero un consenso di massima da parte della Commissione. È per questo motivo che fu deciso di svolgere l'audizione.

Il modo in cui proseguiranno i lavori è dunque conseguente a quello che il ministro dichiarerà a conclusione della discussione odierna. Non ha senso allora discutere se si procederà o meno in sede legislativa, al di là dei poteri che il Regolamento concede ad ogni singolo deputato. Non comprendo, altrimenti il significato dell'audizione odierna.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Desidero anch'io affrontare la questione posta dall'onorevole Capecchi, che ritengo particolarmente rilevante: quali che siano le opinioni sui comportamenti di ciascuno, è importante che siano chiare le responsabilità.

Mi permetterei allora di correggere leggermente l'ultima parte dell'intervento della collega Capecchi, nel senso che non è mia intenzione condizionare l'assenso alla sede legislativa all'accoglimento o meno degli emendamenti che ho presentato. Ho chiesto soltanto di discuterne per deliberare su di essi: quale che sia l'opinione della Commissione, rimane ferma la posizione del Governo, che è di consentire l'esame in sede legislativa.

Desidero sottolineare questa posizione perché credo – e lo rivendico – di essere

l'unico in questo consesso ad attenermi alle regole quali che siano i risultati. Questo mi differenzia sia da diversi interventi che ho ascoltato, sia dalla posizione dell'onorevole La Valle, che ho ascoltato nel corso della precedente seduta, il quale ha invece condizionato il proprio assenso alla sede legislativa alla circostanza che non siano accolti alcuni emendamenti che il Governo ha presentato.

RANIERO LA VALLE. La sede legislativa non è una regola del gioco obbligatoria, bensì facoltativa.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Certo, lo so anch'io che non è obbligatoria; io dico che accetto il gioco così, anche perché, tutto sommato, per difendere le mie ragioni credo di avere la possibilità di cercare di persuadervene (il che mi piacerebbe); d'altra parte, conosco anch'io il bicameralismo e so bere che, se il prodotto di questa Commissione in sede legislativa non fosse in nessun modo accettabile dal punto di vista governativo, avrei ancora la sede del Senato per tentare di ricostruire la situazione.

Ritengo che questo sia un procedimento estremamente leale, perché non mi interessano le « baroccaggini » regolamentari. Per altro – credo che tale precisazione sia importante – non si tratta di una posizione dal mio punto di vista eversiva rispetto ad una continuità di atteggiamenti del Governo che, a mio avviso, debbono pure riconoscersi al di là dei cambiamenti dei titolari dei dicasteri od altro. Dichiaro, con grande schiettezza, che le ragioni che mi inducono a dire di sì al trasferimento in sede legislativa ed a sperare che ad essa si acceda attengono ad un'esigenza di tempestività che nasce, onorevole Gorgoni, tra l'altro, esattamente dalle considerazioni che lei ha espresso in precedenza. Quando lei afferma che questa normativa è « a maglie larghe » formula un giudizio che, tutto sommato, io condivido, ma questa non è una critica da parte mia perché, quando lei descrive la situazione attuale, non si riferisce alla legge che ancora non esiste, bensì a quella in vigore, che io debbo supporre sia « a maglie strette ». Ma queste ultime fanno in modo che accada ciò che lei giustamente ha ricordato, con precisa conoscenza delle situazioni: che, anche per effetto di interventi giurisprudenziali a mio avviso corretti, abbiamo scoperto di fatto, in questi anni, che non vi è alcun tribunale al mondo che possa indagare nelle coscienze per conoscere i moventi verso l'obiezione di coscienza e che vi è stata – debbo ribadirlo – una gestione assolutamente corretta, positiva e transitiva della questione da parte del Ministero della difesa.

Anch'io, debbo dirlo, sono un po' infastidito, talvolta (ma in tutte le occasioni in cui ho avuto rapporti con i rappresentanti di questi obiettori non ho incontrato difficoltà nei confronti di chiarimenti esaurienti), dall'idea che da parte del Ministero della difesa vi sia una gestione « occhiuta », pregiudiziale, ostile. Ciò non è per nulla vero; vi è, invece, la constatazione di un lavoro che sta diventando eccessivo, schiacciante, perché le complicazioni in questa situazione sono enormi: basti ricordare il numero degli enti convenzionati per dare già conto di come sia difficile tale gestione. Quindi, ritengo oggettivamenre giusto per tutti – per gli obiettori, da un lato, per il Ministero della difesa, dall'altro – che sia emanata una legge che liberi dalla gestione della questione il dicastero, perché non è interesse di quest'ultimo avere a che fare con un problema che rifiuta di essere gestito a quel livello.

Desidero poi affrontare un secondo aspetto (e vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Gorgoni). Può darsi che il mio atteggiamento sia inteso come reattivo, ma non lo è, è molto pacato: io registro che, se andremo avanti a lungo nella situazione determinata dall'intervento della Corte costituzionale, chi, come me, ha ovvie preoccupazioni istituzionali su un versante, chi, come credo, voi ha la preoccupazione che l'obiezione sia una cosa seria, si accorgerà che in questo stato di fatto rischiamo di determinare condizioni effettive che rendono

meno seria l'obiezione e più preoccupante la situazione dal punto di vista di chi deve gestire il Ministero della difesa.

Intendo dire che, al di là dell'aspetto quantitativo (non molto preoccupante) rimane il fatto che un aumento del 140 per cento delle domande di obiezione in sei mesi dà conto che, in questa condizione, si stanno aprendo varchi che non consentono di garantire in termini non dico di severità, ma di serietà, l'accesso al diritto di obiezione e la sua verifica. Tutto qui.

Pertanto, spero che vi siano disposizioni nel senso di un esame del provvedimento in sede legislativa; mi rendo conto, peraltro, che non sono in nessun modo superabili eccezioni quali, ad esempio, quella secondo cui si tratta di una questione di particolare rilievo e che, quindi, dal punto di vista regolamentare si incontrerebbe qualche ostacolo. Non entro in questi problemi perché non spetta a me decidere per tale profilo; osservo che, se vi sono le condizioni per un esame in sede legislativa, io preferisco che si proceda in questo senso, perché non abbiamo molto tempo da perdere per porre un argine ad una situazione la quale, per l'intervento della Corte costituzionale, è oggi in larga misura non regolata. Questa è la verità. Non è vero che la Corte abbia affermato che i periodi debbano essere di pari durata; no, ricordo che ha semplicemente segnalato l'arbitrarietà, dal suo punto di vista, di tale distinzione che appare ad essa, evidentemente, troppo ampia e non giustificata; ma, dall'altro lato, ha redatto una motivazione a mio avviso molto attenta alle considerazioni che stavo esprimendo adesso, cioè che stiamo andando verso una condizione di tale indominabile asimmetria che, se di fatto tale situazione continua ad alimentarsi, non sarà più governabile.

Quindi, vi è l'idea di ricostruire un rapporto di simmetria, di equità, di parità del sacrificio: credo che il termine « sacrificio » si adatti anche a spinte di solidarietà, perché è chiaro che tutto ciò che si fa in nome della gratuità costa qualcosa a ciascuno di noi. Non si chiede maggiore malessere: si parla di parità di sacrifici che riguardano, allora, un raffronto possibile, che rischia di diventare impossibile se le condizioni entro le quali si esercita l'obiezione di coscienza continuano a reiterarsi, a moltiplicarsi, in termini che risultano sempre più inverificabili.

Ho ascoltato tutti gli interventi e ne ho tratto alcune considerazioni in ordine all'ipotesi emendativa che avevo rappresentato, considerazioni che mi portano a valutare l'esigenza di non insistere su alcuni punti, bensì su altri, e di correggerne altri ancora.

Vorrei dar conto brevissimamente del mio orientamento. Ascoltando i colleghi mi sono reso conto che il tentativo compiuto con questi emendamenti, certamente non esauriente, suscettibile di più approfondite correzioni, era forse troppo lungo. Io cercavo di capire se, sull'impianto di tale legge, si potesse predisporre la normativa concernente il servizio civile, perché la Corte costituzionale continua a dire al legislatore ordinario, nelle sue sentenze, che deve decidersi, in quanto nella cornice più ampia del servizio civile va regolata anche la peculiarità che riguarda l'obiezione di coscienza (tale era il senso dell'articolo 1).

Rispetto al tentativo che abbiamo fatto con questi emendamenti vi sono alcune eccezioni che riconosco essere molto eclatanti, insuperabili. Per esempio, mi riferisco alla questione concernente l'ammissione all'espletamento del servizio civile dei non idonei al servizio militare nel modo indicato; riconosco che la fantasia comminatoria ha alcuni limiti, ma non si capirebbe davvero come mai chi non l'ha scelto dovrebbe esercitare per tre mesi in più rispetto al periodo di leva il servizio civile, muovendo dall'osservazione che coloro cui esso è imposto non hanno i requisiti per prestare il servizio militare. Quindi, registro che in questo caso si incontra una contraddizione che non è in alcun modo superabile; pertanto, certamente alcune correzioni debbono essere apportate.

Tengo anche conto del fatto che, come spesso accade, probabilmente sul piano

del servizio civile non realizziamo nulla non per avarizia di proposte, bensì per eccesso. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, com'è del resto suo diritto, sta elaborando un ulteriore testo nel quale la mia idea di un'ammissione dei non idonei al servizio militare non è in alcun modo condivisa, se ho ben compreso, perché si presume, invece, che al servizio civile debbano essere accreditati i giovani abili a quello militare, i quali, però, verrebbero dirottati nell'altro settore secondo una decisione del ministro della difesa, scelta sulla quale io ho molte perplessità. Infatti, non mi piacerebbe affatto aggravare una condizione che sta diventando sempre più arbitraria nel momento in cui si è chiamati a scegliere chi debba e chi non debba prestare il servizio militare. È una situazione che, ripeto, non mi piace per nulla, ma rischiamo di andare avanti nello stesso modo, il che ci porterebbe inevitabilmente alle conclusioni segnalate prima dagli onorevoli Gorgoni e Pellegatti: mi riferisco all'ipotesi di un esercito professionale.

A tale ultimo proposito, bisognerebbe aprire una discussione molto ampia; mi limito ad osservare di non credere a tale ipotesi sia per i costi, sia – se posso essere schietto – per le qualità di un esercito professionale in questo tempo. Chi si guarda in giro, constata che gli eserciti professionali, laddove esistono, non esprimono una grande qualità perché nel tempo e nella cultura in cui viviamo la scelta di quella professione è presa in considerazione da pochi, temo solo da quelli che non hanno altre scelte. Per tale ragione e per altre che risalgono alla nostra storia, che non è una storia qualsiasi, ma è qualcosa di vero, continuo a credere che, invece, debba essere salvaguardato il servizio di leva. Tuttavia, bisogna sapere che questo comporta la necessità di trovare un equilibrio tra i due servizi, senza di che – ripeto – diventerebbe sempre più arbitrario e non indagabile il motivo per il quale qualcuno – lo riconosco anch'io, spesso soltanto i più deboli – debba prestare servizio militare ed altri ne siano esentati.

RANIERO LA VALLE. Ciò significa che dovrebbe essere ben visto l'aumento del numero degli obiettori di coscienza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Ho detto prima, onorevole La Valle, che non provo inquietudine per il dato quantitativo; sono alquanto inquieto perché vedo una coincidenza eccessiva tra una condizione che ha parificato di fatto, con la sentenza della Corte costituzionale, i due servizi e l'improvviso, straordinario aumento delle domande di obiezione di coscienza.

Non credo sia un dubbio gratuito quello di chi, in queste condizioni, si domanda se davvero non vi sia il rischio di pagare due prezzi, l'uno sul versante del servizio militare, l'altro da parte di chi crede davvero nell'obiezione di coscienza. Tutte le volte che parliamo con chi ci crede, scopriamo che gli obiettori sono i primi ad esigere una gestione che si ponga non dico in termini di severità, ma di serietà e di verità sulla valutazione del senso dell'obiezione.

Se pure riconosciamo, come io riconosco, che non è facile – anzi, probabilmente in questa fase è impossibile – troppo in fretta costruire il dato intero del servizio civile, vi inviterei comunque a riflettere su una circostanza che, a mio avviso, dovrebbe vederci d'accordo: non possiamo ipotizzare la possibilità di costruire in un tempo ulteriore il servizio civile se la legge che ci accingiamo a predisporre sull'obiezione non contiene già al suo interno potenzialità tali da inserirla coerentemente nel quadro più ampio del servizio civile. Pertanto, alcune delle disposizioni contenute negli emendamenti del Governo credo debbano essere mantenute proprio per la ragione che se determinassimo per l'obiezione condizioni di fatto e di diritto troppo differenti rispetto alla congettura conclusiva del servizio civile, ci troveremmo ad usare strumenti normativi tra loro incompatibili. Questo riguarda, a mio giudizio, il problema della differenziazione del tempo del servizio, nonché quello della risposta non eguale a condizione diseguali. Mi in-

teressa, in sostanza, che si predisponga una legge che non ci costringa a proseguire nella gestione che abbiamo avuto negli anni scorsi, quando si è dovuti andare davanti al Consiglio di Stato per chiedere se la divisa dovesse avere o meno una corrispondenza in denaro (quando mi sembra ovvio che, se non vi è divisa, non debba esservi neppure alcun corrispettivo per la stessa) e riconoscendo che quella militare è una condizione – anche in questo caso, a mio avviso, si asseconda il dettato della Corte costituzionale – diversa e che, come tale, va pareggiata in altro modo se non si possono assicurare condizioni uguali. Questo modo non esiste, in quanto i servizi prestati dagli obiettori, anche i più gravosi, non sono paragonabili a quelli militari che, ad esempio, contengono un dato di rischio che nei primi non esiste. Certo, mi rendo conto che diverso è il discorso qualora l'obiettore vada ad assistere i malati di AIDS, ma questo lo vedremo eventualmente in un momento successivo.

La seconda condizione contenuta negli emendamenti e che mi riservo di precisare ulteriormente riguarda la possibilità di gestire una gerarchia di impiego degli obiettori di coscienza che deve essere stabilita per legge. Non è possibile che l'impiego degli obiettori sia lasciato alla fantasia di questi o degli enti che li richiedono. Questo riguarda anche il problema che tutti avete segnalato indicando il rischio del riferimento allo statuto dei lavoratori. In verità, tale riferimento c'è per l'esigenza di creare una simmetria: infatti, per sostenere l'esistenza di un'indisciplina, bisogna pur sapere quale sia la regola cui si contrasta. Mi rendo conto che il rischio, che avete segnalato, dell'equiparazione di un obiettore ad un lavoratore subordinato esiste; però, il problema era piuttosto quello di segnalare l'esigenza di determinare nella legge una gerarchia di impieghi e di funzioni. Concordo con chi ha sostenuto che gli obiettori non debbono sostituire i dipendenti; ciò significa che nella legge dobbiamo stabilire che, ad esempio, nelle unità sanitarie locali può essere collocato l'obiettore se viene impiegato per il recupero dei tossicodipendenti, ma che egli non puo lavorare nell'ufficio nel quale si timbrano fogli della USL.

Mi scuso per essermi dilungato oltre la mia iniziale intenzione. A questo punto, vorrei chiedere il tempo sufficiente, perché credo che dopo l'ampia discussione alcuni aspetti della legge debbano essere rivisti dal punto di vista tecnico (mi riferisco, ad esempio, ai temi delle sanzioni disciplinari e della decadenza). Concordo sulla necessità di fare riferimento ad un regolamento, ma ancora una volta la mia idea era quella di fondare sulla norma le indicazioni che, se mai, andavano sviluppate nel regolamento. Si tratta, in sostanza, dell'osservazione sviluppata dall'onorevole Capecchi, la quale rappresentava la necessità di dar vita ad un'altra norma di principio. Penso che, se vi sarà la possibilità, sarà bene introdurre questa norma già nel provvedimento in discussione.

Pertanto, pregherei il presidente e tutti i deputati di consentirmi di rappresentare l'opportunità di non esaminare il progetto di legge nel corso della prossima settimana, ma durante quella immediatamente successiva. In quell'occasione, tornerò in Parlamento per presentare le proposte che il Governo vuole che siano considerate e sulle quali chiede una deliberazione, quale che sia l'esito. Per me rimane fermo l'atteggiamento per cui il Governo consente alla sede legislativa se vi sono le possibilità, se la Commissione è d'accordo, se i regolamenti lo consentono e quant'altro. Tutto ciò per la ragione che il Governo – lo ripeto, e con questo concludo – è interessato ad una sollecita regolamentazione della materia la quale, con il varco aperto dalla Corte costituzionale, è da considerarsi in questo momento scarsamente e negativamente regolata.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il ministro Martinazzoli per le sue osservazioni, che mi sembrano facciano obiettivamente compiere un notevole passo in avanti al nostro lavoro.

Resta dunque inteso che il Governo mantiene il proprio assenso all'esame del testo unificato delle proposte di legge in sede legislativa, e conferma la propria valutazione circa il fatto che tale testo debba essere sostanzialmente emendato su una serie di punti e di aspetti, riservandosi peraltro – anche in base a quanto è emerso dal dibattito in Commissione – di precisare ulteriormente le proprie linee emendative nell'arco di due settimane.

Occorre dunque decidere ora in che modo intendiamo procedere nell'esame del testo unificato, atteso che sappiamo non esservi l'unanimità dei gruppi parlamentari circa la discussione in sede legislativa e che deve essere verificato il *quorum* previsto, in via sostitutiva, dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, poiché taluni sottoscrittori hanno manifestato l'intenzione di recedere dall'adesione, in un primo tempo annunciata, alla richiesta di trasferimento della discussione dalla sede referente a quella legislativa. In ogni caso – e questo mi sembra l'aspetto più importante – è di qualche interesse comprendere su quale testo chiederemo il parere delle competenti Commissioni e si svolgerà il dibattito in Aula, quando l'Assemblea esaminerà la richiesta sopramenzionata: poiché il fatto che taluni gruppi non concordino su questa procedura può anche lasciar presumere che qualcuno voglia pronunciarsi in quella sede.

A me parrebbe quindi che la cosa migliore (e credo che a ciò non vi siano ostacoli né impedimenti) sia quella di mantenere l'esame del testo unificato delle proposte di legge in sede referente, esaminando in tale sede e nella forma corrispondente, gli emendamenti del Governo, quando ci saranno presentati. Ciò fatto, disporremo di un testo su cui potremo conoscere esattamente le varie posizioni, e quindi procedere alla richiesta dei prescritti pareri e alla proposta, da avanzare alla Presidenza della Camera, di trasferimento del testo medesimo dalla sede referente a quella legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che procederemo nel modo da me esposto.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali alle 18,30.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

SEGUONO
CONVOCAZIONI

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

—*—

Mercoledì 7 febbraio

(Via del Seminario, 76 – Aula II Piano)

ORE 15,30

Esame del programma delle missioni della Commissione.

ORE 16,45

Audizione dei professori Ardigò, Benadusi, Cavalli, Corradini, De Masi, Ferrari Bravo, Landolfi, Milanesi, Saraceno, Zoppi e dei dottori Capristo, Moro in relazione ai temi: « I giovani e il lavoro » e « I giovani e la devianza ».

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—*—

Venerdì 2 febbraio

(Aula II Commissione)

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvato dal Senato)* (4414).
(Parere della I, della III, della IV, della V; della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).
(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).
(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).
(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).
(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socioriabilitazione dei tossicodipendenti (4246).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Venerdì 2 febbraio

Al termine della seduta delle Commissioni riunite II e XII.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Venerdì 2 febbraio

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Venerdì 2 febbraio

ORE 9

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLE RISORSE E I PIANI DI INVESTIMENTO, I PROGRAMMI DI REALIZZAZIONE E RELATIVE PRIORITÀ E PREVISIONI DI INDEBITAMENTO, GLI STANZIAMENTI ED IL CONCRETO UTILIZZO DELLE RISORSE NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Audizione dei rappresentanti del coordinamento macchinisti uniti.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della CISNAL.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Venerdì 2 febbraio

ORE 10,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 463 (consulenti del lavoro).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Venerdì 2 febbraio

ORE 9,15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

—*—

Martedì 6 febbraio

(Via del Seminario, 76 – Aula II Piano)

ORE 16

Comunicazioni del Presidente in ordine ai lavori della Commissione.

Audizione del dottor Franco Nobili, Presidente dell'IRI.

Parere ai sensi dell'articolo 19, lettera *b)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sui programmi televisivi e radiofonici esteri.

Relatore: Azzolini.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 6 febbraio

(Via del Seminario 76)

ORE 15

Seguito dell'audizione dell'avvocato dello Stato Aldo Linguiti, funzionario incaricato dal CIPE per l'ultimazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli.

Informazioni sull'attività dei gruppi di lavoro.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Venerdì 2 febbraio

Pag.

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) IV

ORE 9,30 - Referente - (Aula II Commissione).

II GIUSTIZIA VI

Al termine della seduta Commissioni riunite II-XII - Ufficio di Presidenza.

VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . . VII

ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.

IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI VIII

ORE 9 - Indagine conoscitiva.

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO IX

ORE 10,30 - Comitato ristretto.

XII AFFARI SOCIALI X

ORE 9,15 - Ufficio di Presidenza.

Martedì 6 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI XI

ORE 16 - Plenaria.

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XII

ORE 15 - Plenaria.

Mercoledì 7 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE III

ORE 15,30 - Plenaria.

ORE 16,45 - Plenaria.